IL DIRITTO DELLE GENTI

OVVERO

PRINCIPII DELLA LEGGE NATURALE,

APPLICATI ALLA CONDOTTA E AGLI AFFARI DELLE NAZIONI E DE' SOVRANI.

OPERA

SCRITTA NELL' IDIOMA FRANCESE

DAL SIG: DI VATTEL,

E RECATA NELL' ITALIANO

DA LODOVICO ANTONIO LOSCHI.

TOMO SECONDO.

IN LIONE,

MDCCLXXXI.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE E PRIVILEGIO.

Nihil est enim illi principi DEO, *qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius, quam consilia cœtusque hominum jure sociati, quæ civitates appellantur.*

Cic. Somn. Scipion.

IL DIRITTO DELLE GENTI.

LIBRO II.

DELLA NAZIONE CONSIDERATA NELLE SUE RELAZIONI COLLE ALTRE.

CAPITOLO I.

Dei doveri comuni di una Nazione verſo le altre, o degli officii dell' umanità tra le Nazioni.

§. I. Fondamento dei doveri comuni e mutui delle Nazioni.

LE noſtre maſſime compariranno molto ſtrane alla politica dei gabinetti; e la ſciagura dell' uman genere è tale, che molti de' raffinati conduttori derideranno la dottrina di queſto capitolo. Non importa: proponghiamo arditamente ciò che la Legge Naturale propone alle Nazioni. Temeremo noi il ridicolo, quando parliamo ſulla ſcorta di Cicerone? Quel grand' uomo tenne le redini del più potente Impero che foſſe mai, ed egli non vi ſi diede a conoſcere men grande di quel che foſſe ne' roſtri. Ei riguardava l' oſſervanza della Legge Naturale ſiccome la politica più ſalutare

allo Stato. Ho già riferito nella mia Prefazione questo bel passo: *Nihil est quod adbuc de republica putem dictum, & quo possim longius progredi, nisi sit confirmatum, non modo falsum esse illud, sine injuria non posse, sed hoc verissimum, sine summa justitia rempublicam regi non posse.* (a) Potrei dire con fondamento che per le parole, *summa justitia*, Cicerone vuol significare quella giustizia universale, che l'intero adempimento si è della Legge Naturale. Ma si spiega egli altrove più formalmente a tal uopo, e fa abbastanza conoscere, che non restrigne i mutui doveri degli uomini all'osservanza della giustizia propriamente detta. " Alcuna cosa, ,, dic' egli, non è sì conforme alla natura, sì atta a ,, porgere una vera soddisfazione, come l'intraprende-,, re, ad esempio d'Ercole, i travagli ancor più peno-,, si, per la conservazione e pel vantaggio di tutte le ,, Nazioni. ,, *Magis est secundum naturam, pro omnibus gentibus, si fieri possit, conservandis aut juvandis, maximos labores molestiasque suscipere, imitantem Herculem illum quem hominum fama, beneficiorum memor, in concilio cælestium collocavit, quam vivere in solitudine, non modo sine ullis molestiis, sed etiam in maximis voluptatibus, abundantem omnibus copiis, ut excellas etiam pulchritudine & viribus. Quocirca optimo quisque & splendidissimo ingenio longe illam vitam huic anteponit* (b). Cicerone confuta espressamente nello stesso Capitolo quelli, che eccettuar vogliono gli stranieri dai doveri, a cui si riconoscono obbligati verso i loro concittadini: *Qui autem civium rationem dicunt habendam, externorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata, beneficentia, liberalitas, bonitas,*

(a) *Fragm. ex lib. II, de republica.*
(b) *De Officiis*, lib. III. cap. 5.

tas, justitia funditus tollitur: quæ qui tollunt, etiam adversus deos immortales impii judicandi sunt; ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt.

E perchè non isperereremo noi di trovare ancora fra quelli che governano alcuni saggi convinti di questa grande verità, che la virtù anche per li Sovrani, per li Corpi politici, è la via più sicura di un prospero stato e della felicità? V'ha almeno un frutto, che può aspettarsi dalle sane massime altamente pubblicate, ed è ch'esse costringono coloro pure che meno le gustano a serbar alcune misure per non perdere affatto la riputazione. Lusingarsi che uomini e soprattutto uomini potenti seguitar vorranno il rigore delle Leggi naturali, sarebbe pigliare un grosso abbaglio: rinunziar poi ad ogni speranza di far impressione su alcuni di loro, è un disperare dell'uman genere.

Essendo le Nazioni dalla Natura obbligate a coltivar fra esse l'umana Società (Prelim. §. 11.) sono elleno tenute le une verso le altre a tutti i doveri, ch'esigono la salute e il vantaggio di questa Società.

§. 2. *Officii dell'umanità e loro fondamento.*

Gli *officii dell'umanità* sono i soccorsi, i doveri, a cui gli uomini sono obbligati gli uni verso gli altri in qualità d'uomini, cioè in qualità d'esseri fatti per vivere in Società; che hanno necessariamente bisogno di un'assistenza scambievole per conservarsi, per esser felici o per vivere in una maniera conveniente alla loro natura. Ora le Nazioni non essendo men de' privati soggette alle Leggi Naturali (Prelim. §. 5.) ciò di che un uomo è debitore agli altri uomini, una Nazione lo dee, alla sua maniera, alle altre Nazioni. (Prelim. §. 10. e seg.) Tal è il fondamento dei doveri comuni, degli officii d'umanità, a cui le Nazioni sono recipro-

camente obbligate le une verso le altre. Consistono essi in generale nel fare per la conservazione e per la felicità degli altri tutto ciò che è in poter nostro, per quanto può conciliarsi coi nostri doveri verso noi medesimi.

§. 3. Principio generale di tutti i doveri scambievoli delle Nazioni.

La natura e la essenza dell'uomo incapace di bastare a se stesso, di conservarsi, di perfezionarsi e di viver felice senza il soccorso de'suoi simili, ci fa vedere ch' egli è destinato a vivere in una Società di vicendevoli soccorsi, e per conseguenza che tutti gli uomini sono obbligati per la stessa loro natura e per la loro essenza, ad applicarsi congiuntamente ed in comune alla perfezione dell'essere e dello stato loro. Il più sicuro mezzo di riuscirvi è che ciascuno operi primieramente per se medesimo, indi per altrui. Quindi procede che tutto ciò che noi dobbiamo a noi medesimi, il dobbiamo pur agli altri, per quanto hanno eglino realmente bisogno di soccorso, e possiam loro accordarne senza venir meno a noi medesimi. Poichè dunque una Nazione è debitrice, alla foggia sua, a un'altra Nazione di ciò, che un uomo dee a un altro uomo, possiamo arditamente piantare questo generale principio: uno Stato dee a ogni altro Stato ciò che dee a se medesimo, in quanto ha quest'altro un vero bisogno del suo soccorso, e può esso accordarglielo senza trascurare i suoi doveri verso se medesimo. Tal'è la Legge eterna ed immutabile della Natura. Coloro che potessero trovar quì un totale sconvolgimento della sana Politica, si riconforteranno colle seguenti due considerazioni.

1. I corpi di Società ovvero gli Stati Sovrani sono molto più capaci di bastare a se medesimi che gl'individui

vidui umani, è l'assistenza scambievole non è sì necessaria fra loro, nè di un uso così frequente. Ora in tutte le cose, che una Nazione può fare da se stessa, le altre non le deggiono verun soccorso.

2. I doveri di una Nazione verso se medesima, e principalmente la cura della sua propria sicurezza, esigono assai più cautela e riserbo che non dee osservarne un privato nell'assistenza, che presta agli altri; e noi tosto rischiareremo questa osservazione.

§. 4. Doveri di una Nazione per la conservazione delle altre.

Tutti i doveri di una Nazione verso se medesima hanno per oggetto la sua conservazione e la sua perfezione con quella dello stato suo. La minuta esposizione, che ne abbiamo arrecata nel primo libro di quest' Opera, può servire a indicare i varii oggetti, rispetto a cui uno Stato può e dee assistere un altro Stato. Ogni Nazione dee cooperare, all'uopo, alla conservazione delle altre, e preservarle da una funesta rovina, per quanto può farlo senza troppo esporre se medesima. Però quando uno Stato è ingiustamente assalito da un potente nemico, che minaccia d'opprimerlo, se voi potete difenderlo senza esporvi a un grave pericolo, non è dubbioso che non dobbiate farlo. Non mi opponete che non è lecito a un Sovrano di esporre la vita de' suoi soldati per la salute di uno straniero, con cui non avrà egli contratta alcuna alleanza difensiva. Può egli pure trovarsi nel caso di aver bisogno di soccorso; e quindi il mettere in vigore questo spirito di assistenza scambievole, è un contribuire alla salute della sua propria Nazione. Però la Politica vien quì in ajuto della obbligazione e del dovere: i Principi sono interessati ad arrestare i progressi di un ambizioso, che

vuol ingrandirsi soggiogando i suoi vicini. Una poderosa lega si formò in favor delle Provincie Unite, minacciate di passar sotto il giogo di Lodovico XIV (*a*). Quando i Turchi posero l'assedio davanti a Vienna, il bravo Sobieski, Re di Polonia, fu il liberatore della Casa d'Austria (*b*), forse della intera Germania e del suo proprio Regno.

§. 5. *Ella dee assistere un popolo desolato dalla fame e da altre calamità.*

Per la stessa ragione se un popolo è desolato dalla fame, tutti quelli che hanno vettovaglie di sopravanzo debbono assisterlo nel suo bisogno, senza nondimeno esporsi eglino medesimi alla carestia. Ma se questo popolo ha di che pagare i viveri, che gli vengono somministrati; è più che lecito venderglieli a un giusto prezzo; posciachè niuno è a lui debitore di ciò che può egli da se medesimo procurarsi, e per conseguenza non v'ha obbligo veruno di dargli per nulla cose, ch'ei sia in istato di comprare. L'assistenza, in questa dura estremità, è sì essenzialmente conforme all'umanità, che non si vede Nazione alquanto incivilita che vi manchi assolutamente. Il grande Arrigo IV. non potè dispensarsene con ribelli ostinati, che volevano la sua rovina (*c*).

Da qualunque calamità un popolo sia aflitto, gli è dovuta la medesima assistenza. Noi abbiamo veduti piccioli Stati della Svizzera ordinare collette pubbliche in favore di alcune Città o villaggi de' paesi vicini, devastati

(*a*) Nel 1672.

(*b*) Battè i Turchi e levar fece l'assedio di Vienna nel 1683.

(*c*) Al tempo del famoso assedio di Parigi.

ſtati da un incendio, e dar loro abbondanti ſovvenimenti, ſenza che gli abbia da una sì buona opera diſtolti la differenza di religione. Le calamità del Portogallo hanno ſomminiſtrato all'Inghilterra una occaſione di adempiere i doveri dell'umanità con quella nobile generoſità, che caratterizza una grande Nazione. Al primo annunzio del diſaſtro di Lisbona il Parlamento aſſegnò un capitale di cento mille lire ſterline per ſollievo di un popolo ſventurato; il Re vi aggiunſe ſomme ragguardevoli: vaſcelli furono con ſollecitudine carichi di provvigioni, di ſoccorſi d'ogni ſpecie, e vennero a convincere i Portogheſi che la oppoſizione di credenza e di culto non è una remora a quelli, che ſanno quanto è dovuto all'umanità. Il Re di Spagna ha ſegnalato, nella ſteſſa occaſione, la ſua tenerezza per un vicino alleato, la ſua generoſa umanità.

§. 6. *Contribuire alla perfezione delle altre.*

La Nazione non dee reſtrignerſi alla conſervazione degli altri Stati, ma inoltre contribuire alla loro perfezione, ſecondo che ciò è in ſuo potere, ed hanno eglino meſtieri del ſuo ſoccorſo. Abbiamo già fatto vedere (Prelim. 13.) che la Società naturale le impone queſta generale obbligazione. E' queſto luogo opportuno a dilucidarla alquanto particolarmente. Uno Stato è più o meno perfetto, ſecondo che è più o meno atto ad ottenere il fine della civile Società, la quale conſiſte nel procurare ai Cittadini tutte le coſe, di cui hanno eglino meſtieri per le neceſſità, i comodi e i piaceri della vita, in generale per la loro felicità; nel far per modo che ciaſcuno poſſa godere tranquillamente del proprio, ed ottenere giuſtizia con ſicurezza; finalmente nel difenderſi da ogni ſtraniera volenza (lib. 1. §. 15.) Ogni Nazione dee dunque contribuire all'uopo e giuſta ſua poſſa non ſolo a far go-

dere

dere un'altra Nazione di tai vantaggi, ma ancora a renderla capace di procacciarseli da se medesima. Quindi una Nazione dotta dee prestarsi a un'altra, che desiderando uscire dalla barbarie, verrà a richiederla di maestri per istruirla. Quella che ha la sorte di vivere sotto savie Leggi, dee farsi un dovere di comunicarle all'occasione. Però, quando la sapiente e virtuosa Roma spedì Ambasciadori in Grecia per cercarvi buone Leggi, i Greci non si sottrassero dal condiscendere ad una ricerca sì ragionevole e sì degna di lode.

§. 7. *Ma non per forza.*

Ma se una Nazione è tenuta a contribuire nella miglior guisa alla perfezione delle altre, non ha ella verun diritto di costrignerle a ricevere ciò che vuol fare con tal intendimento. Il tentarlo sarebbe un violare la loro naturale libertà. Per costrignere alcuno a ricevere un beneficio, bisogna avere autorità sopra di lui; e le Nazioni sono assolutamente libere e independenti (Prelim. §. 4.) Gli ambiziosi Europei, che assalivano le Nazioni Americane e le sottomettevano all' avido loro dominio per incivilirle, e' dicevano, e per farle istruire nella verace religione; quegli usurpatori, dico, si fondavano sopra un pretesto ingiusto ugualmente e ridicolo. Reca stupore l'udire il dotto e giudicioso Grozio affermare che un Sovrano può giustamente prender le armi per gastigar Nazioni, che si rendono colpevoli di falli enormi contro la legge naturale, che *trattano inumanamente i loro Padri e le loro Madri, siccome facevano i Sogdiani, che mangiano carne umana, siccome facevano gli antichi Galli ec.* (*a*) Egli è caduto in tal errore, perchè attribuisce ad ogni uomo independente,

(*a*) Diritto della Guerra e della Pace lib. II. cap. 20. §. 11.

dente, è quindi ad ogni Sovrano, non so qual diritto di punire i falli, che racchiudono una enorme violazione del Diritto della Natura, ancor quelli che non interessano nè i suoi diritti, nè la sua sicurezza. Ma noi abbiam fatto vedere, lib. I. §. 169, che il diritto di punire deriva unicamente per gli uomini dal diritto di sicurezza; per conseguenza loro non appartiene che contro quelli che gli hanno offesi. Non si è forse Grozio avveduto che malgrado tutte le precauzioni da lui arrecate ne' paragrafi seguenti, il suo sentimento apre la porta a tutti i furori dell'entusiasmo e del fanatismo, e porge innumerabili pretesti agli ambiziosi? Maometto e i suoi successori hanno desolata e soggiogata l'Asia per vendicar l'unità di Dio offesa; tutti quelli ch'eglino trattavano di *associatori* o d'idolatri, erano le vittime del santo loro furore.

§. 8. *Del diritto di domandare gli officii d'umanità.*

Perchè questi doveri ovvero questi officii d'umanità debbono prestarsi da Nazione a Nazione, secondo che l'una ne ha bisogno e l'altra può ragionevolmente accordarli, essendo libera ogni Nazione, independente e moderatrice delle sue azioni, tocca a ciascuna di vedere s'ella si trovi nel caso di chiedere o di accordare qualche cosa a tal uopo. Quindi 1. ogni Nazione ha un perfetto diritto di chiedere a un'altra l'assistenza e gli officii, di cui ella crede aver mestieri. L'impedirglielo è un farle ingiuria. Se li domanda ella senza necessità, pecca contro il suo dovere; ma non dipende per tal conto dal giudicio di chicchessia, avendo diritto di domandarli, ma non di esigerli.

§. 9. *Del*

§. 9. Del diritto di giudicare, se possano accordarsi.

Imperciocchè 2. non essendo simili officii dovuti che in caso d'urgenza, e da colui che può prestarli senza venir meno a se stesso, spetta da un altro lato alla Nazione, a cui altri si rivolge, il giudicare se il caso lo domanda realmente, e se le circostanze le permettono di accordarli ragionevolmente coi riguardi, ch' ella dee alla sua propria salute e a' suoi interessi. Una Nazione per esempio manca di grani, e domanda di comprarne da un'altra: tocca a questa il giudicare se con tale compiacenza non si esporrà a cadere ella medesima nella penuria. Lo ricusa ella? Si dee soffrirlo pazientemente. Abbiamo di fresco veduta la Russia adempiere con sapienza a questi doveri. Ha alla generosamente assistita la Svezia, minacciata dalla carestia: ma ha ricusato ad altre Potenze la libertà di comprar grani in Livonia, perchè ne abbisognava per se medesima, e certamente per grandi ragioni di politica.

§. 10. Una Nazione non può astrignerne un' altra a prestarle quegli officii, il cui rifiuto non è una ingiuria.

La Nazione non ha dunque che un diritto imperfetto agli officii dell'umanità; nè può costrignere un'altra Nazione ad accordarglieli. Quella che glieli niega mal a proposito, pecca contro l'equità, che consiste nell'operare conformemente al diritto imperfetto altrui: ma ella non le fa ingiuria; essendo l'ingiuria o l'ingiustizia ciò che offende il diritto perfetto altrui.

§. 11.

§. 11. *Dell' amor vicendevole delle Nazioni.*

E' impossibile che le Nazioni adempiano tutti questi doveri le une verso le altre, se non si amano. Gli officii dell'umanità proceder debbono da questa pura sorgente, per conservarne il carattere e la perfezione. Vedrannosi allora le Nazioni ajutarsi a vicenda sinceramente e di buon cuore, applicar con premura alla comune loro felicità, coltivar la pace senza gelosia e senza diffidenza.

§. 12. *Ciascuna coltivar dee l'amicizia delle altre.*

Regnar si vedrà fra esse una verace amicizia. Questo felice stato consiste in una scambievole affezione. Ogni Nazione è obbligata a coltivar l'amicizia delle altre, e a schivare premurosamente tutto ciò che potrebbe rendergliele nemiche. L'interesse presentaneo e diretto v'invita spesso le Nazioni saggie e prudenti: un interesse più nobile, più generale e men diretto è troppo di rado il motivo dei politici. S'ella è cosa incontrastabile che gli uomini debbano amarsi gli uni gli altri, per corrispondere alle mire della natura, e per adempiere doveri ch'essa loro impone, come pure pel proprio loro vantaggio, possiamo dubitare che le Nazioni non sieno fra esse nella medesima obbligazione? E forse in balìa degli uomini, allorchè si dividono in varii corpi politici, lo spezzare i vincoli della Società universale, che la Natura ha fra loro stabilita?

§. 13.

§. 13. *Perfezionarsi in vista dell'utilità delle altre, e dar loro buoni esempi.*

Se un uomo dee porsi in istato di essere utile agli altri uomini, un cittadino di servire utilmente la sua patria e i suoi concittadini, una Nazione, perfezionando se medesima, dee proporsi altresì di rendersi con tal mezzo più capace di promuovere la perfezione e la felicità degli altri popoli. Ella dee studiarsi di porger loro buoni esempi e schivare di loro presentarne di cattivi. L'imitazione è familiare all'uman genere; s'imitano talvolta le virtù di una celebre Nazione, e più spesso i suoi vizii e i suoi difetti.

§. 14. *Prender cura della loro gloria.*

Poichè la gloria è un bene prezioso per una Nazione, siccome l'abbiamo fatto vedere in un capitolo a parte (*a*), l'obbligazione di un popolo si estende fino a prender cura della gloria degli altri popoli. Egli dee primieramente contribuire nell'occasione a porli in grado di meritare una vera gloria; in secondo luogo render loro a tal uopo tutta la giustizia ad essi dovuta, e far per modo, in quanto ciò da lui dipende, che loro sia resa da tutto il mondo: per ultimo mitigar dee caritatevolmente, non che avvelenare, il sinistro effetto, che alcune lievi macchie possono produrre.

§. 15.

(*a*) Lib. I. cap. 15.

§. 15. *La differenza di religione non dee ostare che non si prestino gli officii dell' umanità.*

Dal modo, onde abbiamo stabilita l'obbligazione di prestar gli officii dell'umanità, scorgesi che dessa è fondata unicamente sulla qualità d'uomo. Alcuna Nazione non può dunque negarli a un'altra sotto pretesto ch'ella professa una religione diversa. Basta esser uomo per meritarli. La conformità di credenza e di culto può ben diventare un nuovo vincolo di amicizia tra i popoli; ma la loro differenza non dee far che svestano la qualità d'uomini, nè i sentimenti che a quella sono annessi. Abbiamo già riferiti, §. 5, alcuni esempi degni d'essere imitati; rendiamo quì giustizia al Pontefice, che oggi occupa la Sede di Roma, che ha testè dato un esempio illustre e ben degno di lode. Informato questo Principe che trovavansi in Cività Vecchia molte navi Olandesi, a cui la tema de' pirati Algerini impediva di veleggiare, ordinò alle fregate della Chiesa di scortare queste navi; e il suo Nunzio a Brusselles ricevette ordine di dichiarare ai Ministri degli Stati Generali, che S. S. facevasi una legge di proteggere il commercio e di prestare i doveri dell'umanità senza fermarsi alla differenza di religione. Sì bei sentimenti non possono a meno di rendere Benedetto XIV. venerabile agli stessi Protestanti.

§. 16. *Regola e misura degli officii d' umanità.*

Qual sarebbe la felicità dell'uman genere, se fossero per ogni dove osservati questi amabili precetti della natura! Le Nazioni si comunicherebbero i loro beni e i loro lumi; una pace profonda regnerebbe sopra la terra e l'arricchirebbe de' suoi frutti preziosi; la industria,

le

le scienze, le arti si occuperebbero della nostra felicità quanto de' nostri bisogni. Non più mezzi violenti per decidere le controversie, che potessero insorgere, e che sarebbero terminate dalla moderazione, dalla giustizia e dell' equità. Il mondo parrebbe come a guisa di una grande Repubblica; gli uomini vivrebbero da per tutto da fratelli, e ciascuno di loro sarebbe Cittadino dell' universo. Perchè mai questa idea non e che un bel sogno? Essa nondimeno discende dalla natura e dalla essenza dell'uomo (*a*). Ma le passioni sregolate, l'interesse particolare e mal inteso, non permettono mai che se ne vegga la realtà. Veggiam dunque che limitazioni lo Stato attuale degli uomini, le massime e la condotta ordinaria delle Nazioni arrecar possano alla pratica di questi precetti della natura sì belli in se medesimi. La Legge naturale non può condannare i buoni a rendersi il zimbello de' malvagi, le vittime della loro ingiustizia e della loro ingratitudine. Una funesta esperienza ci fa vedere che la maggior parte delle Nazioni non tendano che a fortificarsi e ad arricchirsi a spese delle altre, a dominar su loro, ed anche ad opprimer-

(*a*) Appoggiamoci ancora quì all' autorità di Cicerone. „ „ Tutti gli uomini, dice questo esimio Filosofo, deggiono costantemente proporsi da far concorrere l' utilità particolare „ colla utilità comune. Colui che vuol tutto trarre a se, rompe e svaglie la umana Società. E se la natura ci prescrive „ di volere il bene di ogni uomo, qualunque egli sia, per la „ sola ragione ch' egli è uomo, bisogna necessariamente, secondo la stessa natura, che l' utilità di tutti gli uomini sia „ comune. " *Ergo unum debet esse omnibus prepositum, ut eadem sit utilitas uniuscujusque & universarum: quam si ad se quisque rapiat, dissolvetur omnis humana consortio. Atque si etivm hac natura præscribit, ut homo homini, quiscunque sit, ob eam ipsam causam, quod is hanno sit, consultum velit, necesse est secundum eandem naturam omnium utilitate esse communem.* De offic. lib. III. cap. 6.

merle, a ridurle sotto il giogo, qualora se ne offra l' occasione. La prudenza non ci permette di fortificare un nemico, ovvero un uomo, in cui scopriamo il desiderio di spogliarci e di opprimerci, e cel divieta la cura della nostra propria salute. Abbiamo veduto, §. 3. e seg. che una Nazione non è alle altre debitrice della sua assistenza e di tutti gli officii dell'umanità se non in quanto ella può loro accordarli senza venir meno a' suoi doveri verso se medesima. Quindi procede evidentemente, che se l'amor universale dell'uman genere l'obbliga ad accordare in ogni tempo e a tutti, ancora a' suoi nemici, gli officii, che non possono tendere che a renderli più moderati e più virtuosi, perchè non dee temerne alcun inconveniente, ella non è obbligata a porger loro i soccorsi, che diverrebbero probabilmente a lei medesima funesti. In tal guisa 1. la estrema importanza del Commercio, non solo per la necessità e per li comodi della vita, ma ancora per le forze di uno Stato, per somministrargli i mezzi di difendersi contro a' suoi nemici, la insaziabile avidità delle Nazioni, che cercano di trarlo a se tutto intero, d'impadronirsene esclusivamente; in tal guisa, dico, queste circostanze autorizzano una Nazione, padrona di un ramo di Commercio, del segreto di qualche fabbrica importante, a riserbare per se alcune sorgenti di ricchezze, e a prender misure per ovviare che non passino agli stranieri, non che loro comunicarle. Ma se trattasi di cose necessarie alla vita, o importanti alle sue comodità, questa Nazione dee venderle alle altre a un giusto prezzo, e non convertire il suo monopolio in una odiosa angheria. Il Commercio è la fonte principale della grandezza, della potenza e della sicurezza dell'Inghilterra; e chi oserà biasimarla, s'ella si applica a conservarne i diversi rami in mano sua con tutti i mezzi giusti ed onesti?

2. Rispetto alle cose, che sono direttamente e più particolarmente utili per la guerra, niente obbliga una Nazione a farne parte alle altre, per poco che le sieno esse sospette; ed anzi glielo divieta la prudenza. Però le Leggi Romane inibivano con giustizia di comunicare alle Nazioni barbare l'arte di costruir galere. Però le Leggi d' Inghilterra hanno provveduto, acciocchè la migliore costruzione delle navi non fosse portata agli stranieri.

La riserva esser dee spinta più oltre riguardo alle Nazioni più giustamente sospette. Però quando i Turchi erano, per così dire, nel loro ascendente, nel bollor delle loro conquiste, tutte le Nazioni Cristiane, independentemente da ogni bacchetoneria, doveano riguardarli siccome loro nemici: le più lontane, quelle che non avevano attualmente che fare con loro, potevano rompere ogni Commercio con una Potenza, che faceva professione di sottomettere colla forza delle armi chiunque non riconosceva l'autorità del suo Profeta.

§. 17. *Limitazione particolare rispetto al Principe.*

Osserviamo ancora rispetto al Principe in particolare, ch'egli non può seguire quì senza riserva tutti i movimenti di un cuor magnanimo e disinteressato, che sagrifica i suoi interessi all'utilità altrui, o alla generosità; posciachè non trattasi del suo proprio interesse, ma di quello dello Stato, di quello della Nazione, che si è affidata alle sue sollecitudini. Cicerone dice che un'anima grande e sublime disprezza i piaceri, le ricchezze, la vita medesima, e le conta per nulla quando si tratta della comune utilità (*a*). Egli ha

(*a*) De offic. lib. III. cap. 5.

ha ragione, e simili sentimenti sono degni di ammirazione in un particolare. Ma la generosità non si esercita colla roba altrui. Il conduttore della Nazione non dee farne uso negli affari pubblici se non con misura, e in quanto essa ridonda alla gloria e al vantaggio ben inteso dello Stato. Quanto al ben comune della umana Società egli dee avervi gli stessi riguardi, a cui la Nazione ch'ei rappresenta sarebbe obbligata, se governasse da se medesima i proprii affari.

§. 18. *Alcuna Nazione non dee ledere le altre.*

Ma se i doveri di una Nazione verso se medesima pongono limiti alla obbligazione di prestar gli officii dell'umanità, non possono porne alcuno al divieto di far torto alle altre, di cagionar loro pregiudizio, in una parola di *lederle*, se mi è permesso di usare questo latino vocabolo. Nuocere, offendere, far torto, recar danno o detrimento, pregiudicare, non dicono precisamente la cosa stessa. *Ledere* alcuno è in generale procurare la sua imperfezione o quella dello stato suo, rendere la sua persona o il suo stato più imperfetto. Se ogni uomo è obbligato per sua natura di cooperare alla perfezione degli altri, molto maggiormente gli è inibito di contribuire alla loro imperfezione, e a quella dello stato loro. Gli stessi doveri sono imposti alle Nazioni (Prelim. §§. 5. e 6.) Alcuna di loro non dee dunque commettere azioni tendenti ad alterare la perfezione delle altre, e quella dello stato loro, o a ritardarne i progressi, cioè *lederle*. E poichè la perfezione di una Nazione consiste nella sua attitudine ad ottenere il fine della Civile Società, e quello del suo stato nel non mancar delle cose necessarie allo stesso fine, lib. I. §. 14. non è lecito ad alcuna d'impedir che un' altra ottener non possa il fine della Civile Società, o

rendernela incapace. Questo principio generale vieta alle Nazioni tutte le ree pratiche tendenti a introdurre il tumulto in un altro Stato, a fomentarvi la discordia, a corrompere i cittadini, ad alienarne gli alleati, a suscitargli nemici, ad offuscar la sua gloria, a privarlo de' suoi naturali vantaggi.

Del rimanente si comprenderà di leggieri, che la negligenza nell'adempiere i doveri comuni dell'umanità, che la negativa pure di tai doveri od officii, non è una *lesione*. Trascurare, o ricusare di contribuire alla perfezione, non è un attaccare questa perfezione.

Bisogna ancora osservare che quando usiamo il nostro Diritto, quando facciamo ciò che dobbiamo a noi stessi o agli altri, se risulta dalla nostra azione qualche pregiudizio alla perfezione altrui, qualche danno al suo stato esterno, non siamo colpevoli di *lesione*. Facciamo quello che ci è permesso, o ancora quello che far dobbiamo; il mal che ne risulta per altrui non è già nella nostra intenzione; è un accidente, di cui le particolari circostanze determinar deggiono la imputabilità. Nel caso, per esempio, di una legittima difesa, il mal che facciamo all'aggressore non è il nostro scopo; operiamo in vista della nostra salute, usiamo il nostro Diritto; e l'aggressor solo è colpevole del male, che si tira addosso.

§. 19. *Delle offese*.

Nissuna cosa è più opposta ai doveri dell'umanità, nè più contraria alla Società, che debb'essere coltivata dalle Nazioni, che le offese ovvero le azioni, da cui un'altra riceve un giusto dispiacere. Ogni Nazione dee dunque astenersi con premura dall'offenderne veramente alcuna. Dico veramente; posciachè se accade, che alcuno si offenda della nostra condotta, quando non fac-

cia-

ciamo noi che usare i nostri Diritti o adempiere i nostri doveri, sua, non già nostra n'è la colpa. Le offese mettono tanta amarezza fra le Nazioni, che si dee fuggire di dar luogo persino ad offese mal fondate, quando si possa farlo senza inconveniente e senza venir meno a' proprii doveri. Alcune medaglie, ed insulsi motteggi irritarono, per quanto dicesi, Lodovico XIV. contro le Provincie Unite, a segno di farlo accignersi nel 1672. alla rovina di quella Repubblica.

§. 20. *Perversa usanza degli antichi.*

Le massime stabilite nel presente Capitolo, questi sacri precetti della Natura, sono stati lunga pezza sconosciuti alle Nazioni. Gli antichi non credevansi a nulla tenuti verso i popoli, che loro non erano uniti con un trattato di amicizia (*a*). I Giudei soprattutto mettevano una parte del loro fervore nell'odiar tutte le Nazioni, dalle quali però venivano reciprocamente odiati e disprezzati. Finalmente la voce della Natura si fece udire ai popoli inciviliti, che riconobbero che tutti gli uomini sono fratelli (*b*): e quando verrà il tempo felice, in cui si tratteranno siccome tali?

C A-

(*a*) Si può aggiugnere all'esempio dei Romani quello degli antichi Inglesi, poichè in occasione di un navigatore accusato di aver commessi assassinii appo i popoli delle Indie, Grozio dice „ che una tale ingiustizia non mancava di partigiani, che „ sostenevano, che in vigore delle antiche leggi d' Inghilterra, „ non punivansi in quel regno gli oltraggi commessi contro gli „ stranieri, quando non eravi alleanza pubblica con loro con„ tratta. " *Storia delle turbolenze de' Paesi-Bassi*, lib. 16.

(*b*) Vedi sopra §. 1. un bel passo di Cicerone.

CAPITOLO II.

Del mutuo Commercio delle Nazioni.

§. 21. *Obbligazione generale delle Nazioni di commerciare insieme.*

TUtti gli uomini debbono trovar sulla terra le cose, di cui hanno eglino bisogno. Eglino le prendevano, finchè durò la comunione primitiva, dappertutto dove le incontravano, purchè un altro non se ne fosse già impadronito per suo uso. La introduzione del dominio e della proprietà non ha potuto privar gli uomini di un Diritto essenziale, e per conseguenza non può essa aver luogo, che lasciando loro in generale qualche mezzo di procurarsi ciò che loro è utile o necessario. Questo mezzo è il Commercio, col quale ogni uomo può ancora provvedere a' suoi bisogni. Essendo le cose passate sotto la proprietà, non si può più impadronirsene, senza il consenso del proprietario, nè ordinariamente averle per nulla; ma si può comprarle, ovvero cangiarle in altre cose equivalenti. Gli uomini sono dunque obbligati ad esercitar fra loro questo Commercio, per non allontanarsi dalle viste della Natura; e questa obbligazione riguarda altresì le Nazioni intere o gli Stati (Prelim. §. 5.) La Natura non produce in uno stesso luogo tutto ciò che è d'uso agli uomini: un paese abbonda di grani, un altro di pascoli e bestiami: un terzo di legnami e di metalli, ec. Se tutti questi paesi commerciano insieme, siccome conviene all'umanità, niuno mancherà delle cose utili e necessarie; e le mire della natura, madre comune degli uomini, saranno adempiute. Aggiugniamo che un paese è più atto a un genere di produzioni che a un altro, più

per

per esempio alle viti che all' agricoltura: se il Commercio e i cambii sono stabiliti, ciascun popolo, certo di procurarsi ciò che gli manca, impiega il suo terreno e la sua industria nella maniera più vantaggiosa, e il genere umano vi profitta. Tai sono i fondamenti dell'obbligazione generale, in cui si trovano le Nazioni, di coltivar fra loro un Commercio reciproco.

§. 22. *Elleno debbono favorire il Commercio.*

Ciascuna dee dunque non solo prestarsi a questo Commercio, per quanto può ragionevolmente, ma inoltre proteggerlo e favorirlo. La cura delle pubbliche strade, la sicurezza de' viaggiatori, lo stabilimento dei porti, de' luoghi di mercato, delle fiere ben regolate; tutto ciò tende a questo scopo: e se vi hanno spese a fare, si può, come l'abbiamo già osservato, lib. I. §. 103. indenizzarsene con pedaggi e altre gabelle equamente proporzionate.

§. 23. *Della libertà del Commercio.*

Essendo la libertà opportunissima al Commercio, è conveniente ai doveri delle Nazioni il mantenerla, per quanto è possibile, e il non incomodarla o restrignerla senza necessità. I privilegi esclusivi, i diritti particolari, sì onerosi al Commercio, stabiliti in molti luoghi, sono dunque condannabili, purchè non sieno fondati su ragioni importantissime, prese dal ben pubblico.

a commerciar cogli altri, quanto può farlo senza venir meno a se stesso, ed ogni cosa dipende finalmente dal giudizio, che ciascuno Stato porterà di ciò che può e dee fare ne' casi particolari; le Nazioni non possono contare che su generalità, siccome la libertà che appartiene a ciascuna di esercitar il Commercio, e pel rimanente su Diritti imperfetti, dipendenti dal giudizio altrui, e per conseguenza sempre incerti. Se dunque elleno vogliono assicurarsi qualche cosa di preciso e di costante, bisogna che se lo procurino per mezzo di Trattati.

§. 27. *Regola generale intorno questi Trattati.*

Poichè una Nazione ha pieno Diritto di regolarsi rispetto al Commercio su ciò che ad essa è utile e salutare, ella può fare su questa materia i Trattati, che giudicherà a proposito, senza che alcun'altra abbia Diritto di offendersene, purchè simili Trattati non rechino offesa ai diritti perfetti altrui. Se per gl'impegni che assume la Nazione si mette senza necessità o senza potenti ragioni fuor di stato di prestarsi al Commercio generale, che la Natura raccomanda fra i popoli, ella pecca contro il suo dovere. Ma siccome a lei sola tocca di giudicarne (Prelim. §. 16.), le altre deggiono soffrirlo, rispettando la sua libertà naturale, ed anzi supporre ch'ella operi in forza di buone ragioni. Ogni Trattato di Commercio, che non offende il perfetto diritto altrui, è dunque permesso tra le Nazioni, ed alcuna non può opporsi alla sua esecuzione: ma quello solo è legittimo e lodevole in se, che rispetta l'interesse generale, per quanto è possibile e ragionevole l'avervi riguardo nel caso particolare.

§. 28. *Doveri delle Nazioni, che fanno questi Trattati.*

Siccome le promesse e gl'impegni espliciti esser debbono inviolabili, ogni Nazione saggia e virtuosa avrà cura di esaminare, di pesare maturamente un Trattato di Commercio, avanti di conchiuderlo, e di star all'erta ch'esso non la obblighi a nulla di contrario a' suoi doveri verso se medesima e verso le altre.

§. 29. *Trattati perpetui, a tempo o rivocabili a volontà.*

Le Nazioni possono opporre le clausole e le condizioni, cui trovano a proposito nei loro Trattati. E' in loro libertà il farli perpetui o a tempo, o dipendenti da certi eventi. Una maggiore prudenza è per lo più il non impegnarsi per sempre, posciachè sopraggiugner possono in progresso congiunture, che renderebbero il Trattato assai oneroso all'una delle parti contraenti. Si può ancora non accordare con un Trattato che un Diritto precario, riserbandosi la facoltà di rivocarlo ogni qual volta si vorrà. Abbiamo già osservato (lib. I. §. 94.) che una semplice permissione, niente più che un lungo uso, (ivi §. 95.) non dà alcun Diritto perfetto a un Commercio. Non bisogna dunque confondere queste cose coi Trattati, nè pur con quelli che non danno che un Diritto precario.

§. 30. *Non si può nulla accordare a un terzo contro il tenore di un Trattato.*

Dappoichè una Nazione ha preso impegni con un Trattato, non è più in libertà di fare in favor delle altre,

tre, contro il tenor del Trattato, ciò che d'altronde loro avrebbe accordato conformemente ai doveri dell' umanità o all'obbligazione generale di commerciare insieme. Imperocchè non debb'ella far per altrui se non ciò ch'è in suo potere; e quando s'è tolta la libertà di disporre di una cosa, questa cosa non è più in suo potere. Allorchè dunque una Nazione si è obbligata verso un'altra a vendere a lei sola certe merci o derrate, di grani, per esempio, non può più venderle altrove; ed è il medesimo s'ella si è astretta a non comprar certe cose che da questa sola Nazione.

§. 31. *Come sia lecito di togliersi con un Trattato la libertà di commerciar con altri popoli.*

Ma si domanderà come e in quali occasioni sia lecito a una Nazione il prender impegni, che le tolgano la libertà di adempiere i suoi doveri verso le altre? Prevalendo i doveri verso se stesso ai doveri verso altri, se una Nazione trova la sua salute e un sodo vantaggio in un Trattato di questa natura, è certamente a lei permesso il farlo, e tanto più che con ciò ella non rompe il Commercio in generale delle Nazioni; ella fa soltanto passare un ramo del suo per altre mani, ovvero ella assicura a un popolo in particolare cose, di cui ha egli bisogno. Se uno Stato che manca di sale, può assicurarsene appresso di un altro, obbligandosi a non vendere che ad esso i suoi grani o i suoi bestiami, è forse dubbioso che non possa conchiudere un Trattato sì salutare? I suoi grani, o i suoi bestiami sono allora cose, di cui dispone per soddisfare a'suoi proprii bisogni. Ma in virtù di quello che abbiamo osservato al §. 28., prender non si debbono senza ottime ragioni impegni di questa natura. Del rimanente che le ragioni sieno buone o cattive, il Trattato

è va-

è valido, e le altre Nazioni non hanno diritto di opporvisi, §. 27.

§. 32. *Una Nazione può restrignere il suo Commercio in favore di un'altra.*

E' in libertà di ciascuno il rinunziare al proprio Diritto; una Nazione può restrignere il suo Commercio in favor di un'altra, obbligarsi a non trafficare di una certa specie di mercatanzie, ad astenersi dal trafficare con tale o tal altro paese, ec. S'ella non osserva i suoi impegni, ella opera contro il Diritto perfetto della Nazione, con cui ha contrattato, e questa ha Diritto di reprimerla. La libertà naturale del Commercio non è offesa da trattati di simile natura; posciachè questa libertà consiste soltanto in ciò che alcuna Nazione non sia turbata nel suo Diritto di commerciare con quelle, che acconsentono a trafficare con lei; e ciascuna rimane libera di prestarsi a un Commercio particolare, o di ritraersene, secondo quello che giudica essere del maggior bene dello Stato.

§. 33. *Ella può appropriarsi un Commercio.*

Le Nazioni non si danno soltanto al Commercio affin di procacciarsi le cose necessarie o utili; ne fanno ancora una sorgente di ricchezze. Ora, quando v'ha un profitto da farsi, è ugualmente permesso ad ognuno il prendervi parte; ma il più diligente previene legittimamente gli altri, impadronendosi di un bene che spetta al primo occupante: niente osta anzi ch'egli non se lo assicuri tutto intero, se ha qualche mezzo legittimo di appropriarselo. Allorchè dunque una Nazione possiede sola certe cose, un'altra può legittimamente procurarsi con un trattato il vantaggio di comprarle sola, per

tor-

tornar a venderle a tutta la terra. E ſiccome è indifferente alle Nazioni da qual mano ricevano le coſe, di cui abbiſognano, purchè loro ſi dieno a un giuſto prezzo, il monopolio di queſta Nazione non è contrario ai doveri generali dell'umanità, s'ella non ſe ne prevale per mettere alle ſue merci un prezzo ingiuſto ed irragionevole. Che ſe ne abuſa per farne un diſorbitante guadagno, pecca contro la Legge Naturale, privando le altre Nazioni di un comodo o di un piacere, che la Natura deſtinava a tutti gli uomini, facendolo ad eſſe pagar troppo caro: ma loro non fa ingiuria, perchè a rigore e ſecondo il diritto eſterno il proprietario di una coſa è padrone di tenerſela o di aſſegnarvi il prezzo che a lui piace. Però gli Olandeſi ſonoſi reſi padroni del Commercio della cannella, mediante un Trattato col Re di Ceylan; e le altre Nazioni non potranno dolerſene, mentre che conterranno eglino entro a giuſti limiti i loro profitti.

Ma ſe foſſe quiſtione di coſe neceſſarie alla vita, e che il monopoliſta voleſſe portarle a un prezzo eccesſivo, le altre Nazioni avrebbero fondato motivo, per la cura della propria loro ſalute, e pel vantaggio dell' umana Società, di riunirſi per mettere in dovere un avido oppreſſore. Il Diritto alle coſe neceſſarie è tutt' altro che quello che ſi ha ai comodi e ai piaceri, da cui ſi può preſcindere, ſe ſono a un troppo alto prezzo. Sarebbe aſſurdo che la ſuſſiſtenza e la ſalute de' popoli dipendeſſero dalla cupidigia o dal capriccio di un ſolo.

§. 34. *Dei Conſoli*.

Una delle moderne iſtituzioni più utile al Commercio è quella de' Conſoli. Queſti ſono uomini, che nelle grandi piazze di Commercio, e ſoprattutto ne' porti

di mare, in eftera contrada, hanno la commiffione di vegliare alla confervazione dei diritti e dei privilegj della loro Nazione, e di fpianare le difficoltà, che inforger poffono tra i fuoi mercatanti. Quando una Nazione fa un gran Commercio in un paefe, le conviene di avervi un uomo incaricato di una fimile commiffione; e lo Stato che le permette un tal Commercio, dovendo naturalmente favorirlo, dee altresì per quefta ragione ammetterne il Confole. Ma ficcome egli non è a ciò obbligato affolutamente e di una obbligazione perfetta, quegli che vuol avere un Confole, dee procurarfene il Diritto mercè una claufola inferita nel Trattato di Commercio.

Effendo il Confole incaricato degli affari del fuo Sovrano e ricevendone gli ordini, gli rimane fuddito tenuto a render conto delle fue azioni.

Il Confole non è Miniftro pubblico, ficcome ciò apparirà da quel che diremo del carattere de'Miniftri nel noftro libro IV, e non può pretenderne le prerogative. Ciò non oftante ficcome è incaricato di una commiffione del fuo Sovrano, e ricevuto in tale qualità da quello, appo cui rifiede, egli dee godere fino a un certo fegno della protezione del Diritto delle Genti. Il Sovrano che lo riceve fi obbliga tacitamente con ciò fteffo a dargli tutta la libertà e tutta la ficurezza neceffaria per adempiere convenientemente le fue funzioni; fenza di che l'ammiffione del Confole farebbe vana, ed illuforia.

Le fue funzioni efigono primieramente ch' egli non fia fuddito dello Stato ove rifiede; pofciachè farebbe obbligato a feguirne gli ordini in ogni cofa, e non avrebbe la libertà di efercitar le incumbenze del fuo officio.

Sembra anzi che quefte richieggano che il Confole fia indipendente dalla giuftizia criminale ordinaria del

luo-

luogo ove risiede; dimodochè non possa venir molestato o messo in carcere, qualora egli medesimo non violi il Diritto delle Genti con qualche enorme attentato.

E avvegnachè la importanza delle funzioni Consolari non sia abbastanza sublime, onde procurare alla persona del Console la inviolabilità e l'assoluta indipendenza, di cui godono i pubblici Ministri, siccom'egli è sotto la protezione particolare del Sovrano che lo impiega, e incaricato di vegliare a'suoi interessi, qualora cada in fallo, i riguardi dovuti al suo padrone domandano che gli sia rimandato per esser punito. Così trattano gli Stati, che vogliono vivere in buona intelligenza; ma il più sicuro espediente è di provvedere, per quanto si può, a tutte queste cose col Trattato di Commercio.

Wicquefort, nel suo Trattato dell'Ambasciatore, lib. I. sez. V. dice che i Consoli *non godono la protezione del Diritto delle Genti, e che sono soggetti alla giustizia del luogo di loro residenza tanto pel civile, quanto pel criminale*. Ma gli esempi ch'egli adduce sono contrarii al suo sentimento. Gli Stati Generali delle Provincie Unite, il cui Console era stato *affrontato ed arrestato* dal Governatore di Cadice, *ne fecero le loro doglianze alla Corte di Madrid, siccome di una violenza, che stata era fatta al Diritto delle Genti. E nell'anno* 1634, *la Repubblica di Venezia fu in procinto di romperla col Pontefice Urbano VIII., a motivo della violenza, che il Governatore d'Ancona avea fatta al Console Veneziano*. Il Governatore aveva perseguitato questo Console, ch'egli sospettava di aver dati avvisi pregiudizievoli al Commercio d'Ancona, e poscia spogliatolo de'suoi mobili e delle sue carte, facendolo citare, condannare in contumacia e bandire sotto pretesto *di avere, in tempo di contagio, fatto scaricar merci contro le proibizioni*. Fec'egli ancora mettere in prigione il

il fucceffore di quefto Confole. Il Senato di Venezia domandò riparazione con molto calore; e colla mediazione de' Miniftri di Francia, che temevano un'aperta rottura, il Papa coftrinfe il Governator d'Ancona a dar foddisfazione alla Repubblica.

Mancando i Trattati, la confuetudine dee fervir di regola in tali occafioni; pofciachè chi riceve un Confole fenza efplicite condizioni, fi giudica che lo riceva nel modo ftabilito dall'ufo.
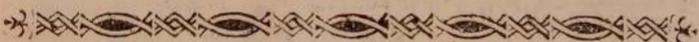
CAPITOLO III.

Della dignità e della eguaglianza delle Nazioni, de' titoli e delle altre infegne d' onore.

§. 35. *Della dignità delle Nazioni ovvero Stati Sovrani.*

OGni Nazione, ogni Stato fovrano e independente merita confiderazione e rifpetto, perchè figura immediatamente nella grande Società del genere umano; è independente da ogni potere fopra la terra, ed è un aggregato di una moltitudine d'uomini, più ragguardevole al certo di qualunque individuo. Il Sovrano rapprefenta la fua Nazione intera, ne riunifce nella fua perfona tutta la maeftà. Niffun privato, per quanto foffe libero e independente, non può venire al confronto con un Sovrano; farebbe quefto un voler eguagliarfi folo a una moltitudine di fuoi eguali. Le Nazioni e i Sovrani fono dunque al tempo fteffo e in obbligo e in diritto di mantenere la loro di-

gnità e di farla rispettare siccome una cosa importante alla loro sicurezza e alla loro tranquillità.

§. 36. *Della loro eguaglianza.*

Abbiamo già osservato, Prelim. §. 18. che la natura ha stabilito una perfetta eguaglianza di Diritti fra le Nazioni independenti. Alcuna per conseguenza non può naturalmente aspirare a prerogativa. Tutto ciò che dà all'una la qualità di Nazione libera e sovrana, lo dà parimente all'altra.

§. 37. *Della loro preminenza.*

E poichè la precedenza ovvero il primato di rango è una prerogativa, alcuno Stato, alcun Sovrano non può attribuirsela naturalmente e per diritto. Perchè mai Nazioni, che non dipendono da lui, gli cederebbero qualche cosa loro malgrado? Nondimeno siccome uno Stato potente e vasto è molto più ragguardevole nella Società universale che un picciolo Stato, è di ragione che questo gli ceda negl'incontri, in cui bisogna che l'uno ceda all'altro, siccome in un'Assemblea, e gli presti quelle deferenze di puro ceremoniale, che non tolgono sostanzialmente l'eguaglianza, e non indicano che una priorità d'ordine, un primo posto fra gli eguali. Gli altri attribuiranno naturalmente questo primo posto al più potente, e sarebbe inutile non men che ridicolo al più debole il voler ostinarsi. L'antichità dello Stato entra in considerazione in tali incontri: una Potenza nuova non può togliere a un'altra il possesso degli onori, di cui gode; le bisognano ben forti ragioni per farsi preferire.

§. 38. *La forma del Governo non vi fa nulla.*

La forma del Governo è naturalmente estranea a tale quistione. La dignità, la maestà risiede originalmente nel corpo dello Stato: quella del Sovrano gli viene dal rappresentar ch'egli fa la sua Nazione. Lo Stato avrebbe forse più o meno dignità, secondo che sarà governato da un solo o da molti? Oggi i Re si attribuiscono una maggioranza di grado sopra le Repubbliche: ma questa pretensione non ha altro appoggio che la superiorità delle loro forze. Anticamente la Repubblica Romana riguardava tutti i Re siccome di gran lunga ad essa inferiori. I Monarchi dell'Europa non trovando oggidì che deboli Repubbliche, hanno sdegnato di ammetterle alla eguaglianza. La Repubblica di Venezia e quella delle Provincie Unite hanno ottenuto gli onori delle teste coronate, ma i loro Ambasciatori cedono la mano a quelli dei Re.

§. 39. *Uno Stato dee conservare il suo rango malgrado il cambiamento nella forma del Governo.*

In conseguenza di quello che abbiamo stabilito, se la forma del Governo è cambiata presso una Nazione, ella non conserverà però meno il grado e gli onori, di cui è in possesso. Allorchè l'Inghilterra ebbe scacciati i suoi Re, Cromwel non permise che punto si scemassero gli onori, che prestavansi alla Corona o alla Nazione, e seppe mantener dappertutto gli Ambasciatori Inglesi nel grado, che avevan eglino sempre occupato.

§. 40. *Bisogna osservare a tal uopo i Trattati e l'uso stabilito.*

Se i Trattati, ovvero un uso costante, fondato sopra un tacito assenso, hanno assegnati i ranghi, bisogna conformarvisi. Disputare a un Principe il posto, ch' egli si è acquistato in questa maniera, è un fargli ingiuria, poichè è un porgergli un contrassegno di disprezzo, o un violare impegni, che gli assicurano un Diritto. Quindi avendo le divisioni, fatte mal a proposito nella Casa di Carlo Magno, dato l'Impero al primogenito, il minore, che ebbe il Reame di Francia, gli cedette la mano, tanto più facilmente che rimaneva ancora in quel tempo una idea recente della maestà del verace Romano Impero. I successori di lui seguirono ciò che trovarono stabilito; furono imitati dagli altri Re dell'Europa; e in tal guisa la Corona Imperiale si trova, senza contraddizione, in possesso del primo rango nella Cristianità. La maggior parte delle altre Corone non sono d'accordo fra esse intorno il rango.

Alcuni far vorrebbero riguardare la precedenza dell' Imperatore siccome qualche cosa di più che un primo posto tra gli eguali, attribuirgli una superiorità a tutti i Re, in somma farlo un Capo temporale della Cristianità (*a*). E sembra in effetto che molti Imperatori volgessero in mente simili pretensioni; quasi che risuscitando il nome del Romano Impero si fosse potuto farne rivivere i diritti. Gli altri Stati sonosi tenuti all' erta contro tali pretensioni. Veder si possono in Mezeray

(a) Bartolo è giunto a dire che *sono eretici tutti quelli, che non credono che l'Imperatore sia Signore di tutto il mondo*. Vedi Bodino, *Della Repubblica*, lib. I. Cap. IX. pag. 139.

ray (*a*) le precauzioni, che prese il Re Carlo V, quando l'Imperator Carlo IV. andò in Francia, *per tema*, dice lo Storico, *che quel Principe e suo figlio il Re dei Romani non potessero fondar qualche Diritto di maggioranza sopra la sua cortesia*. Bodino (*b*) riferisce che fu disapprovato assai in Francia che l'Imperator Sigismondo *si fosse assiso in luogo Reale in pieno Parlamento, e che avesse fatto Cavaliere il Siniscalco di Beaucaire*; aggiugnendo che *per coprire il fallo notabile*, ch' erasi commesso *di tollerarlo*, non si volle permettere che lo stesso Imperatore, trovandosi a Lione, vi facesse Duca il Conte di Savoja. Oggi un Re di Francia crederebbe certamente di compromettersi, se mostrasse soltanto la menoma ombra che un altro potesse attribuirsi qualche autorità sopra il suo Regno (*c*).

§. 41. *Del nome e degli onori attribuiti dalla Nazione al suo Conduttore.*

Potendo la Nazione accordare al suo Conduttore il grado d'autorità e i diritti ch'ella trova a proposito, non

(a) Storia di Francia; spiegazione delle medaglie di Carlo V.,

(b) *De la Repubbl.* p. 138.

(c) Pentherrieder, Plenipotenziario dell'Imperatore al Congresso di Cambray, fece un tentativo per assicurare al suo padrone una superiorità e una preminenza incontrastabile sulle altre teste coronate. Egli indusse il Conte di Provana, Ministro del Re di Sardegna, a sottoscrivere un atto, col qual dichiarava che il suo padrone, nè alcun altro Principe, non poteva contendere la preminenza all'Imperatore. Essendo questo scritto divenuto pubblico, i Re ne fecero sì grandi doglianze, che Provana fu richiamato, e l'Imperatore comandò al suo Plenipotenziario di sopprimere un tale scritto, fingendo d'altronde d'ignorare quant'era accaduto, e l'affare finì. *Memorie del Signor di S. Filippo*, t. IV. p. 194.

non è dessa menò libera rispetto al nome, ai titoli e a tutti gli onori, di cui ella vorrà decorarlo. Ma conviene alla sua sapienza, agl'interessi della sua riputazione, il non allontanarsi di soverchio a tal uopo dagli usi ricevuti generalmente appo i popoli inciviliti. Osserviamo ancora che la prudenza dee quì dirigerla e impegnarla a proporzionare i titoli e gli onori alla Potenza del suo superiore e all'autorità, di cui ella vuole che sia egli rivestito. I titoli, gli onori non decidono nulla, è vero; vani nomi, vane cerimonie, quando sono mal collocati. Ma chi non sa quanto influiscano nelle idee degli uomini? E' questo dunque un affar più serio, che non sembra al primo aspetto. La Nazione dee star guardinga di non abbassarsi da se medesima davanti agli altri popoli, di non avvilire il suo Conduttore con un titolo troppo basso: dee guardarsi anche più dal gonfiargli il cuore con un nome vano, con onori smisurati, dal fargli nascere il pensiero di arrogarsi sopra di lei un poter che vi corrisponda, o di ottenere con ingiuste conquiste una proporzionata Potenza. D'altronde un titolo sublime può impegnare il Conduttore a sostenere con più fermezza la dignità della Nazione. Le congiunture determinano la prudenza, ed ella serba in ogni cosa una giusta misura. *La Regale dignità*, dice un Autore ragguardevole, a cui si può prestar fede in tale materia, *la Regale dignità trasse la Casa di Brandeburgo da quel giogo di schiavitù, in cui la Casa d'Austria teneva allora tutti i Principi di Germania. Era questa un'esca, che Federigo I. gettava a tutta la sua posterità, e colla quale sembrava dirle: Vi ho acquistato un titolo, rendetevene degna: ho gettati i fondamenti della vostra grandezza; tocca a voi di compier l'opera* (a).

§. 42.

(a) Memorie per servire alla Storia di Brandeburgo.

§. 42. *Se il Sovrano può atttribuirsi il titolo e gli onori che vuole.*

Se il Conduttor dello Stato è Sovrano, ha nelle sue mani i diritti e l'autorità della Società politica, e per conseguenza può disporre egli medesimo del titolo e degli onori, che debbono essergli prestati, purchè la legge fondamentale non gli abbia determinati, ovvero che le limitazioni apportate al suo potere non si oppongano manifestamente a quelli, ch'egli vorrebbe attribuirsi. I sudditi suoi obbligati sono ad ubbidirgli in ciò, siccome in tutto quello ch' egli comanda in virtù di una legittima autorità. Di questo modo il Czar Pietro I., fondato sulla vasta estensione de' suoi Stati, si decretò da se stesso il titolo d'Imperatore.

§. 43. *Del Diritto delle altre Nazioni a tal uopo.*

Ma le Nazioni straniere non sono obbligate a deferire alle volontà del Sovrano, che assume un titolo nuovo, o del popolo che chiama il suo Conduttore con quel nome che più gli aggrada (*a*).

§. 44.

(a) Cromwel scrivendo a Lodovico XIV usò questo formolario: *Olivarius Dominus Protector Angliæ, Scotiæ & Hiberniæ, Ludovico XIV Francorum regi. Christianissime Rex*; e la sottoscrizione: *In Aula nostra alba, vester bonus amicus*. La Corte di Francia rimase grandemente offesa di un tal formolario. L'Ambasciatore Borréel, in una lettera al Pensionario di Witt, de' 25. Maggio 1655, dice che questa lettera di Cromwel non era stata presentata, e che quelli che n'erano incaricati, l'aveano ritenuta per tema che non fosse cagione di qualche inimicizia.

§. 44. *Del loro dovere.*

Ciò non ostante se questo titolo niente ha, che non sia ragionevole, conformemente agli usi ricevuti, è affatto conveniente ai doveri naturali, che legano le Nazioni, il dare a un Sovrano, o al Conduttor qualunque di uno Stato, lo stesso titolo che gli dà il suo popolo. Che se questo titolo è contro l'uso, se dinota cose, che non si trovino in chi lo ambisce, gli stranieri possono ricusarglielo, senza che abbia egli ragione di dolersi. Il titolo di Maestà è consacrato dall'uso ai Monarchi, che comandano a grandi Nazioni. Gl'Imperatori Germanici hanno lungamente preteso di riserbarselo, siccome spettante unicamente alla loro Corona Imperiale; ma i Re pretesero con ragione che non vi fosse nulla sopra la terra di più eminente, di più augusto della loro dignità; ricusarono però la Maestà a chi loro la ricusasse (*a*); e oggi, tranne poche eccezioni, fondate su ragioni particolari, il titolo di Maestà è un attributo proprio alla qualità di Re.

Siccome sarebbe cosa ridicola a un picciol Principe l'assumere il nome di Re e il farsi dare della Maestà, le Nazioni straniere, non accomodandosi a questo capriccio, non faranno cosa che non sia conforme alla ragione e ai loro doveri. Ciò non ostante se trovasi in qualche parte un Sovrano, che malgrado la poca estensione della sua Potenza sia in possesso di ricevere da' suoi vicini il titolo di Re, le Nazioni lontane, che

(a) Al tempo del famoso trattato di Westfalia i Plenipotenziarii di Francia convennero con quelli dell'Imperatore, che *il Re e la Regina scrivendo di proprio loro pugno all'Imperatore, e dandogli il titolo* di Maestà, *egli farebbe risposta pur di suo pugno collo stesso titolo.* Lettera de' Plenipotenziarii al Signor de Brienne, 15. Ottobre 1646.

che vogliono commerciar con lui, non possono negargli un tal titolo; perchè non tocca ad esse il riformar gli usi di quelle rimote regioni.

§. 45. *Come si possano assicurarsi i titoli e gli onori.*

Il Sovrano, che vuol ricevere costantemente certi titoli ed onori, per parte delle altre Potenze, dee assicurarseli per mezzo di Trattati. Quelli che sonosi impegnati per questa via sono poscia obbligati verso lui, e non potranno dipartirsi dal Trattato senza fargli ingiuria. Però negli esempi, che abbiamo testè addotti, il Czar e il Re di Prussia ebbero cura di negoziare anticipatamente colle Corti amiche, per assicurarsi d' esser da esse riconosciuti nella nuova qualità, che volevano assumere.

I Papi hanno pret so anticamente, che spettasse alla sola Tiara il crear nuove Corone, ed osarono sperare dalla superstizione de' Principi e de' popoli una prerogativa sì sublime. Si è questa ecclissata col risorgimento delle lettere (*a*). Gl' Imperatori di Germania, che hanno formata la medesima pretensione, avevano almeno per se l' esempio degli antichi Imperatori Romani; e loro non manca che la stessa Potenza per aver lo stesso Diritto.

§. 46.

(a) I Principi Cattolici anch' oggidì ricevono dal Papa titoli relativi alla religione. Benedetto XIV. ha dato quello di *Fedelissimo* al Re di Portogallo, e si è ben voluto non farsi caso dello stile imperativo, col quale la Bolla è concepita. Essa è in data de' 23. Dicembre 1748.

§. 46. *Si dee conformarſi all' uſo generale.*

In mancanza di Trattati ſi dee conformarſi per li titoli e in generale per tutte le inſegne d'onore, a ciò che è ſtabilito da un uſo generalmente ricevuto. Volere allontanarſene riſpetto a una Nazione o a un Sovrano, quando non ſe n'abbia alcuna ragione particolare, è un moſtrargli diſprezzo o mala volontà: condotta egualmente contraria alla ſana politica, e ai riguardi, che le Nazioni ſi debbono le une alle altre.

§. 47. *Dei riguardi vicendevoli, che ſi debbono i Sovrani.*

Il maggior Monarca dee riſpettare in ogni Sovrano il carattere eminente, ond'egli è riveſtito. La independenza, la eguaglianza delle Nazioni, i doveri reciproci dell'umanità, tutto lo invita a moſtrare al Conduttore ſteſſo di un picciol popolo i riguardi dovuti alla ſua qualità. Il più debole Stato è compoſto d'uomini, ſiccome è pur il più potente, e i noſtri doveri ſono gli ſteſſi verſo tutti quelli, che non dipendono da noi.

Ma queſto precetto della Legge Naturale non ſi eſtende oltre quello, che è eſſenziale ai riguardi, che le Nazioni independenti ſi debbono le une alle altre; in ſomma oltre quello, che ſignifica che ſi riconoſce uno Stato o il ſuo Sovrano ſiccome veracemente independente e Sovrano, degno per conſeguenza di tutto ciò che dovuto è a tale qualità. Del rimanente eſſendo un gran Monarca, ſiccome l'abbiamo già oſſervato, un perſonaggio importantiſſimo nella umana Società, è naturale che gli ſi preſtino, in tutto quanto non è che puro ceremoniale, ſenza offendere in verun

con-

conto l'eguaglianza dei diritti delle Nazioni, gli si prestino, dico, onori, a' quali un picciol Principe non potrebbe aspirare; e questo ricusar non può al Monarca tutti gli ossequii, che non interessano la sua independenza e la sua sovranità.

§. 48. *Come un Sovrano mantener debba la propria dignità.*

Ogni Nazione, ogni Sovrano dee mantenere la sua dignità (§. 35), facendosi rendere ciò che gli è dovuto, e soprattutto non permettere che vi si rechi offesa. Se hannoci dunque titoli ed onori, che gli appartengano secondo un uso costante, egli può esigerli; e lo dee nelle occasioni, in cui trovasi interessata la sua gloria.

Ma bisogna ben distinguere tra la negligenza o l' ommissione di ciò che avrebbe dovuto farsi secondo l' uso comunemente ricevuto, e gli atti positivi contrarii al rispetto e alla considerazione, per esempio gl'insulti. Si può dolersi della negligenza; e s'ella non è riparata, considerarla come un contrassegno di ree disposizioni: si ha Diritto di sollecitare, ancora colla forza delle armi, la riparazione di un insulto. Il Czar Pietro I. si querelò, nel suo Manifesto contro la Svezia, perchè non erasi sparato il cannone al tempo del suo passaggio a Riga. Poteva egli trovare strano che non si fosse a lui prestato un tal onore; ma farne l'argomento di una guerra sarebbe un pazzo scialacquo di sangue umano.

CAPITOLO IV.

Del Diritto di ſicurezza, e degli effetti della independenza delle Nazioni.

§. 49. *Del Diritto di ſicurezza.*

INvano la natura preſcrive alle Nazioni, ſiccome ai particolari, la cura di conſervarſi, quella di promuovere la propria perſezione e dello Stato loro, s'ella non dà loro il Diritto di garantirſi da tutto ciò, che può rendere la ſteſſa cura infruttuoſa. Il *Diritto* non è altra coſa che *una facoltà morale di operare*, vale a dire di far ciò ch'è moralmente poſſibile, ciò ch' è bene e conforme ai noſtri doveri. Abbiamo dunque in generale il Diritto di far tutto quello, che è neceſſario all'adempimento de'noſtri doveri. Ogni Nazione, come ogni uomo, ha dunque il Diritto di non permettere che un'altra nuoca alla ſua conſervazione, alla ſua perſezione e a quella dello Stato ſuo, cioè di preſervarſi da ogni leſione (§. 13. 18): e queſto Diritto è perfetto, poichè dato è per ſoddisfare una obbligazione naturale e indiſpenſabile. Allorchè non ſi può uſare violenza per far riſpettare il ſuo Diritto, l'effetto n'è incertiſſimo. Queſto Diritto di garantirſi da ogni leſione ſi chiama *Diritto di ſicurezza*.

§. 50. *Eſſo produce il Diritto di reſiſtere.*

Il più ſicuro eſpediente è di prevenire il male, quando ſi può. Una Nazione ha Diritto di reſiſtere al male, che ſi vuol farle, di opporre la forza, ed ogni mezzo oneſto, a quella che opera attualmente contro di lei, ed anzi di andar incontro alle macchinazioni, offer-

osservando per altro di non attaccare sul fondamento di sospetti vaghi ed incerti, per non esporsi a diventar ella medesima un ingiusto aggressore.

§. 51. *E quello di sollecitare la riparazione.*

Quando il mal è fatto, lo stesso Diritto di sicurezza autorizza l'offeso a sollecitare una completa riparazione, e ad impiegarvi la forza, s'è necessario.

§. 52. *E il Diritto di punire.*

Finalmente l'offeso ha Diritto di provvedere alla sua sicurezza per l'avvenire, di punire l'offensore, infligendogli una pena capace di allontanarlo in progresso da simili attentati, e d'intimorir quelli, che fossero tentati d'imitarlo. Egli può anzi, secondo il bisogno, metter l'aggressore fuori di stato di nuocere. Usa il suo Diritto in tutte queste misure, ch'ei prende con ragione; e se ne risulta male per chi l'ha messo nella necessità di così operare, questi non può accusarne che la sua propria ingiustizia.

§. 53. *Diritto di tutti i popoli contro una Nazione malefica.*

Se dunque vi fosse in qualche parte una Nazione inquieta e malefica, sempre disposta a nuocere alle altre, a contrariarle, a suscitar loro turbolenze domestiche, non è dubbioso che tutte non fossero in Diritto di unirsi a reprimerla, a gastigarla, ed anche a metterla per sempre fuori di stato di nuocere. Tali sarebbero i giusti frutti della politica, che Macchiavello loda in Cesare Borgia. Quella, cui seguitava Filippo II Re di Spagna, era affatto propria a riunire l'Europa

ropa intera contro di lui; e con ragione Arrigo il Grande avea formato il disegno di abbattere una Potenza formidabile per le sue forze e perniciosa per le sue massime.

Le tre proposizioni antecedenti sono altrettanti principii, che somministrano i diversi fondamenti di una guerra giusta, siccome noi lo vedremo a luogo suo.

§. 54. *Alcuna Nazione non ha Diritto d' ingerirsi nel Governo di un' altra.*

E' una conseguenza manifesta della libertà e della independenza delle Nazioni, che tutte hanno Diritto di governarsi siccome elleno giudicano a proposito, e che alcuna non ha il menomo Diritto d'ingerirsi nel Governo di un'altra. Fra tutti i Diritti, che appartener possono a una Nazione, la Sovranità è certamente il più prezioso e quello, che le altre debbono rispettare più scrupulosamente, se non vogliono farle ingiuria.

§. 55. *Non può un Sovrano ergersi in giudice della condotta di un' altro.*

Il Sovrano è quegli, a cui la Nazione ha affidato l'Impero e la cura del Governo: essa l'ha rivestito de' suoi diritti, ed è sola interessata direttamente nella maniera, onde il Conduttore da lei sceltosi usa del suo potere. Non appartiene dunque ad alcuna Potenza straniera il prender cognizione dell'amministrazione di questo Sovrano, d'ergersi in giudice della sua condotta e di obbligarla a cangiarvi nulla. S'egli aggrava i sudditi suoi d'imposizioni, se li tratta duramente, è questo l'affare della Nazione; alcun altro non è chiamato a correggerlo, ad obbligarlo a seguir massime più eque e più

più saggie. Tocca alla prudenza il segnar le occasioni, in cui si possono fargli rappresentanze officiose ed amichevoli. Gli Spagnuoli violarono tutte le regole, quando si eressero in giudici dell'Inca Athualpa. Se questo Principe avesse violato il Diritto delle Genti verso loro, stati sarebbero in diritto di punirlo. Mal'accusarono di aver fatto morire alcuni de' sudditi suoi, di aver avuto più mogli ec. cose di cui non aveva da render loro alcun conto; e ciò che mette il colmo alla stravagante loro ingiustizia, lo condannarono colle Leggi di Spagna (*a*).

56. *Come sia permesso di entrare nella controversia di un Sovrano col suo popolo.*

Ma se il Principe, attaccando le Leggi fondamentali, dà al suo popolo un motivo legittimo di resistergli, se la tirannia, divenuta insopportabile, sollevar fa la Nazione, ogni Potenza straniera ha Diritto di soccorrere un popolo oppresso, che gli domanda la sua assistenza. La Nazione Inglese dolevasi con giustizia di Jacopo II. I grandi, i migliori patrioti, risoluti di mettere un freno ad usurpazioni, che tendevano manifestamente a rovinare la Costituzione, ad opprimere la libertà pubblica e la religione, si procacciarono il soccorso delle Provincie Unite. L'autorità del Principe d'Orange influì certamente nelle deliberazioni degli Stati generali, ma essa non fece loro commettere una ingiustizia. Quando un popolo prende con ragione le armi contro un oppressore, non è che giusto e generoso il soccorrere valentuomini, che difendono la loro libertà. Ogni qual volta dunque le cose giungono a una guer-
ra

(a) *Garcilasso de la Vega.*

ra civile, possono le Potenze straniere assistere quello dei due partiti, che loro sembra fondato in giustizia. Quella che assiste un tiranno odioso, quella che si dichiara per un popolo ingiusto e ribelle, pecca certamente contro il suo dovere. Ma i vincoli della Società politica sono infranti, o almeno sospesi, tra il Sovrano e il suo popolo: si può considerarli come due Potenze distinte; e poichè l'una e l'altra sono independenti da ogni autorità straniera, niuno ha Diritto di giudicarle. Ciascuna di esse può aver ragione, e ciascuno di quelli che gli assistono può credere che sostiene la buona causa. Bisogna dunque, in virtù del Diritto delle Genti volontario (Prelim. §. 21.), che i due partiti possano operare siccome aventi un Diritto eguale, e ch'eglino si trattino in coerenza fino alla decisione.

Ma non si dee abusare di questa massima per autorizzare odiosi maneggi contro la tranquillità degli Stati. È un violare il Diritto delle Genti l'invitare alla ribellione sudditi, che ubbidiscono attualmente al loro Sovrano, quantunque eglino si dolgano del suo Governo.

La pratica delle Nazioni è conforme alle nostre massime. Allorchè i Protestanti di Germania venivano in soccorso dei Riformati di Francia, la Corte non pensò mai a trattarli altramenti che come aperti nemici e secondo le Leggi della guerra. La Francia, nello stesso tempo, assisteva i Paesi Bassi sollevati contro la Spagna, e non pretendeva che le sue truppe fossero considerate se non in qualità di ausiliarie, in una guerra formale. Ma nissuna Potenza manca di querelarsi, come di un'atroce ingiuria, se v'ha chi tenta, per via d'emissarii, d'eccitare i sudditi suoi alla ribellione.

Per ciò che spetta a que'mostri, che sotto titolo di

So-

Sovrani si rendono i flagelli e l'orrore dell'umanità, costoro sono bestie feroci, da cui ogni uomo di cuore può con giustizia purgar la terra. Tutta l'antichità ha lodato Ercole, perchè liberò il mondo da un Anteo, da un Busiride, da un Diomede.

§. 57. *Diritto di non permettere che Potenze straniere s' ingeriscano negli affari del Governo.*

Dopo avere stabilito che le Nazioni straniere non hanno alcun Diritto d'ingerirsi nel Governo di uno Stato independente, non è difficile provare che questo ha fondata ragione di non permetterlo. Governarsi a proprio talento è questo il proprio della independenza. Uno Stato Sovrano esser non può incomodato a tal uopo se non in forza di particolari Diritti, che avrà egli medesimo concessi ad altri ne' suoi Trattati, e che per la natura stessa di una materia sì gelosa, come quella del Governo, estendersi non possono oltre i termini chiari e formali de' Trattati. Fuor di questo caso un Sovrano ha Diritto di trattar da nemici coloro, che tentano ingerirsi altramenti che coi loro buoni officii ne' suoi domestici affari.

§. 58. *Degli stessi Diritti rapporto alla Religione.*

La Religione è in tutti i sensi un oggetto interessantissimo per una Nazione, e una delle più importanti materie, che occupar possano il Governo. Un popolo independente non ha a render conto che a Dio in proposito della sua Religione: ha egli Diritto di condursi a tal uopo, siccome in ogni altra cosa, secondo i lumi della sua coscienza, e di non soffrire che alcuno stra-

niero s'ingerisca in un affare sì dilicato (*a*). L'uso lungamente mantenuto nella Cristianità di far giudica-re e regolare in un Concilio Generale tutti gli affari di Religione, non aveva potuto introdursi che per la singolare circostanza della sommissione della Chiesa in-tera allo stesso Governo civile, al Romano Impero. Allorchè l'Impero abbattuto ebbe fatto luogo a molti Regni independenti, lo stesso uso si trovò contrario ai primi elementi del Governo, all'idea persino di Stato, di Società politica. Lunga pezza sostenuto nondimeno dal pregiudicio, dall'ignoranza e dalla superstizione, dall'autorità de' Papi e dalla potenza del Clero, era rispettato ancora ne' tempi della Riforma. Gli Stati, che l'avevano abbracciata, offrivano di sottomettersi alle decisioni di un Concilio imparziale e legittima-mente congregato. Oggi oserebbero dire schietta-mente che non dipendono da alcun potere sopra la terra, nè più nè meno in fatto di Religione che in materia di Governo civile. L'autorità generale ed asso-luta del Papa e del Concilio è assurda in ogni altro sistema che quello de' Papi, che far volevano di tutta la Cristianità un solo corpo, di cui si dicevano i Mo-narchi supremi (*b*). Però i Sovrani ancora Cattolici hanno cercato di restrignere questa autorità entro li-miti

(a) Ciò non ostante quando si vede un partito scatenato con-tro la Religione che si professa e un Principe vicino perseguita-re in conseguenza i sudditi di questa Religione, è lecito il soc-correrli, come seppe ben dirlo il Re d'Inghilterra Jacopo a Bu-glione Ambasciatore della Reggente di Francia, Maria de' Me-dici. *Quando i miei vicini sono attaccati per una questione, che mi riguarda, il Diritto naturale vuole che io prevenga il male, che me ne può accadere*. Levassor, *Stor. di Lodovico XIII*.

(b) Vedi sopra §. 146; e Bodino *della Repubblica*, lib. 1. c. olle sue citazioni p. 139.

miti compatibili col loro potere supremo; non ricevono i Decreti de' Concilii e le Bolle de' Pontefici se non dopo averle fatte esaminare; e queste Leggi Ecclesiastiche non hanno forza nei loro Stati se non per l'autorità del Principe. Abbiamo sufficientemente stabilito nel lib. I. di quest' Opera, Cap. XII. i Diritti dello Stato in materia di Religione; e non li rammentiamo quì se non per dedurne giuste conseguenze nella condotta, che debbono fra esse tenere le Nazioni.

§. 59. *Alcuna Nazione non può essere violentata per conto della Religione.*

E' dunque certo che non si può ingerirsi, malgrado una Nazione, de' suoi affari di Religione, senza offendere i suoi diritti, e farle ingiuria. Molto meno è permesso d' impiegar la forza delle armi per obbligarla a ricevere una dottrina e un culto, che si riguarda come divino. Con qual Diritto gli uomini s' ergono mai in difensori, in protettori della causa di Dio? Saprà egli sempre, quando gli piacerà, condurre i popoli alla sua cognizione con mezzi più sicuri della violenza. I persecutori non fanno vere conversioni. La mostruosa massima di ampliare la Religione colla spada, è uno sconvolgimento del Diritto delle Genti e il flagello più terribile delle Nazioni. Ogni forsennato crederà combattere per la causa di Dio, ogni ambizioso si coprirà di un tal pretesto. Mentre che Carlomagno metteva a ferro e fuoco la Sassonia, per piantarvi il Cristianesimo, i successori di Maometto devastavano l' Asia e l Affrica per istabilirvi l' Alcorano.

§. 60. *Degli officii d'umanità in tale materia: de' Missionarii.*

Ma è un officio d'umanità l'applicarsi, con mezzi dolci e legittimi, a persuadere una Nazione di ricevere la Religione, che si crede sola verace e salutare. Si possono spedirle uomini per istruirla, cioè Missionarii; e questa cura è affatto conforme all'attenzione, che ogni popolo dee alla perfezione e alla felicità degli altri. Ma bisogna osservare che per non recare offesa ai diritti del Sovrano, i Missionarii debbono astenersi dal predicare clandestinamente e senza permissione, una dottrina nuova a'suoi popoli. Egli può ricusare i loro officii, e se li manda indietro, eglino debbono ubbidire. Si ha bisogno di un ordine ben espresso del Re dei Re, per disubbidire legittimamente a un Sovrano, che comandi secondo l'ampiezza del suo potere; e il Sovrano, che non sarà convinto di quest'ordine straordinario della divinità, non farà che usare i suoi diritti gastigando il Missionario disubbidiente. Ma se poi la Nazione, o una parte ragguardevole del popolo vuol ritenere il Missionario e seguire la sua dottrina, abbiamo altrove stabiliti i diritti della Nazione e quelli dei Cittadini (Lib. I. §. 128 136): ivi si troverà con che rispondere a tale quistione.

§. 61. *Circospezione, di cui deesi far uso.*

La materia è dilicatissima, nè si può autorizzare un zelo inconsiderato di far proseliti, senza mettere a ripentaglio la tranquillità di tutte le Nazioni, senza esporre inoltre i convertitori a peccare contro il loro dovere, nel mentre che crederanno far l'opera più meritoria: posciachè in fine è certamente un prestare un mal offi-

officio à una Nazione, un nuocerle essenzialmente, l'infondere nel suo seno una Religione falsa e pericolosa. Ora non v'ha alcuno, che non creda la sua sola verace e salutare. Raccomandate, accendete in tutti i cuori lo zelo ardente de' Missionarii, e vedrete l'Europa inondata di *Lami*, di *Bonzi*, di *Dervis*, mentre che i Monaci d'ogni specie trascorreranno l'Asia e l'Affrica. *I Ministri* andranno ad affrontare la Inquisizione in Ispagna e in Italia, intanto che i *Gesuiti* si spargeranno fra i Protestanti, onde ricondurli nel grembo della Chiesa. I Cattolici rimproverino, quanto vogliono, ai Protestanti la loro tiepidezza; la condotta di questi è certamente più conforme al Diritto delle Genti e alla ragione. Il vero zelo si applica a far fiorire una Religione santa ne' paesi, in cui essa è ricevuta, a renderla utile ai costumi ed allo Stato; e aspettando le disposizioni della Providenza, un invito dei popoli stranieri, ovvero una missione divina ben certa, per predicarla al di fuori, trova occupazione sufficiente nella patria. Aggiugniamo da ultimo che per accignersi ad annunziare legittimamente una Religione ai varii popoli del mondo, bisogna primieramente essersi assicurato della sua verità mediante il più serio esame. Ma che! uomini Cristiani dubiteranno della loro Religione! Ebbene, un Maomettano niente più dubita della sua. Siate sempre disposti a far parte dei vostri lumi; esponete nudamente con sincerità i principii della vostra credenza a coloro, che desiderano di ascoltarvi; istruite, persuadete colla evidenza; ma non cercate di strascinare col fuoco dell'entusiasmo. Basti a ciascun di noi l'aver a rispondere della sua propria coscienza. La luce non sarà negata ad alcuno; e uno zelo turbolento non altererà la pace delle Nazioni.

§. 62. *Ciò che far possa un Sovrano in favor di quei, che professano la sua Religione in un altro Stato.*

Allorchè una Religione è perseguitata in un paese, le straniere Nazioni, che la professano, possono intercedere pei loro fratelli; ma questo è tutto ciò che far possono legittimamente, purchè la persecuzione non venga spinta sino ad eccessi intollerabili. Allora essa s' incontra nel caso della tirannide manifesta, contro la quale è lecito a tutte le Nazioni il soccorrere un popolo infelice (§. 56). L'interesse della loro sicurezza può ancora autorizzarli a prendere la difesa dei perseguitati. Un Re di Francia rispose agli Ambasciatori, che lo sollecitavano a lasciar in pace i suoi sudditi riformati, che il padrone egli era nel suo Regno. Ma i Sovrani Protestanti, che vedevano una congiura di tutti i Cattolici accaniti alla loro perdizione, erano anch' essi i padroni di soccorrere genti, che fortificar potevano il loro partito ed ajutarli a guardarsi dalla rovina, ond' erano minacciati. Non v' ha più quistione di distinzione di Stato e di Nazione, quando si tratta di riunirsi contro furiosi, che sterminar vogliono ogni uomo, che non riceve ciecamente la loro dottrina.

CAPITOLO V.

Della osservanza della giustizia tra le Nazioni.

§. 63. *Necessità della osservanza della giustizia nell' umana società.*

LA giustizia è la base di ogni Società, il fermo vincolo d' ogni commercio. La umana Società, non che essere una comunicazione di soccorsi e di buoni officii, non sarà più che un vasto ladroneccio, se non vi si rispetta questa virtù, che rende a ciascuno il suo. Essa è più necessaria ancora fra le Nazioni che fra i privati; posciachè la ingiustizia ha più terribili conseguenze nelle contese di que' potenti corpi politici, ed è più difficile l' averne ragione. La obbligazione imposta a tutti gli uomini d' esser giusti si dimostra assai di leggieri nel naturale Diritto. Noi la supponghiamo quì siccome molto nota, e ci contentiamo di osservare che non solo le Nazioni non possono andarne esenti (Prel. §. 5.) ma ch' essa è più sacra ancora per le medesime, attesa l' importanza delle sue conseguenze.

§. 64. *Obbligazione di tutte le Nazioni di coltivare e di osservare la giustizia.*

Tutte le Nazioni sono dunque strettamente obbligate a coltivar fra esse la giustizia, ad osservarla scrupolosamente, ad astenersi con premura da tutto ciò, che può recarle offesa. Ciascuna dee rendere alle altre ciò

che loro appartiene, rispettare i loro diritti e loro lasciarne il pacifico godimento (*a*).

§. 65. *Diritto di non soffrire la ingiustizia.*

Da questa indispensabile obbligazione, che la natura impone alle Nazioni, come pur da quella, onde ciascuna è legata verso se medesima, risulta per ogni Stato il Diritto di non soffrire che gli si tolga alcuno de' suoi diritti, nulla di ciò che legittimamente gli appartiene; posciachè opponendovisi non fa cosa che non sia conforme a tutti i suoi doveri; nel che per l'appunto consiste il diritto (§. 49.)

§. 66. *Questo Diritto è perfetto.*

Questo Diritto è perfetto, cioè accompagnato da quello di usar la forza per volerlo. In vano la natura ci darebbe il Diritto di non soffrire la ingiustizia, in vano obbligherebbe gli altri ad esser giusti verso noi,

---

(a) Non potrebbesi ampliare questo dovere sino alla esecuzione delle sentenze proferite in un altro paese, giusta le forme necessarie ed usitate. Ecco ciò che scriveva a tal uopo il Signor Van-Beuningen al Sgnor di Wit, adì 15 Ottobre 1666. „ Veggo da ciò che la Corte di Olanda ha decretato nell' affare di un certo de Koningh di Rotterdam, ch' ella suppone „ che tutti i decreti emanati dai Parlamenti di Francia contro „ gli abitanti d' Olanda *in judicio contradictorio*, debbano essere „ eseguiti sulle lettere requisitoriali di que' Parlamenti. Ma „ non so poi se i tribunali di quel paese facciano lo stesso „ sulle sentenze pronunziate in Olanda; e in caso che nol facciano, si potrebbe convenire che le sentenze da una parte e „ dall' altra, contro i sudditi dei loro Stati, non sortiranno „ l' effetto loro che sopra i beni e gli effetti, che troverannosi „ appartenere al condannato nello Stato, in cui sarà stata „ proferita la sentenza.

noi, se non potessimo legittimamente usar la coazione, quando ricusano eglino di adempiere un tal dovere. Il giusto vedrebbesi alla discrezione della cupidigia e della ingiustizia; onde gli diverrebbero ben tosto inutili tutti i suoi Diritti.

§. 67. *Esso produce* 1. *il Diritto di difesa.*

Quindi nascono siccome altrettanti rami, 1. il Diritto di una giusta difesa, che appartiene ad ogni Nazione, ovvero il Diritto di opporre la forza a chiunque attacca lei medesima e i suoi diritti. E' questo il fondamento della guerra difensiva.

§. 68. 2. *Quello di farsi render giustizia.*

Il Diritto di farsi render giustizia colla forza, se non si possa altramenti ottenerla, o di sollecitare il proprio Diritto ad armata mano; ed è questo il fondamento della guerra offensiva.

§. 69. *Diritto di punire uno Stato ingiusto.*

La ingiustizia fatta scientemente è fuor di dubbio una specie di *lesione*. Si ha dunque Diritto di punirla, come l'abbiamo fatto vedere di sopra parlando della lesione in generale, §. 52. Il Diritto di non soffrire la ingiustizia è un ramo del Diritto di sicurezza.

§. 70. *Diritto di tutte le Nazioni contro quella, che disprezza apertamente la giustizia.*

Applichiamo ancora agl'ingiusti ciò che detto abbiamo di sopra §. 53, di una Nazione malefica. Se ce ne fosse una, che facesse apertamente professione di conculcar

culcar la giustizia, disprezzando e violando i diritti altrui, ogni qual volta ne trovasse l'occasione, l'interesse della umana Società autorizzerebbe tutte le altre ad unirsi per doverla reprimere e gastigare. Non dimentichiamo quì la massima stabilita nei nostri Preliminari, che non appartiene alle Nazioni l'erigersi in giudici le une delle altre. Ne' casi particolari e suscettibili del menomo dubbio, si dee supporre che ciascuna delle parti possa avere qualche Diritto; la ingiustizia di quella che ha torto, può procedere dal suo errore, e non da un general disprezio per la giustizia. Ma se con massime costanti, con una condotta uniforme, una Nazione si mostra evidentemente in questa perniciosa disposizione; se alcun Diritto non è sacro per lei, la salute dell'uman genere esige che sia repressa. Formare e sostenere una ingiusta pretensione è un far torto soltanto a colui, che vien pregiudicato da simile pretensione: farsi beffe in generale della giustizia è un offendere tutte le Nazioni.

CAPITOLO VI.

Della parte che la Nazione può avere nelle azioni de' suoi Cittadini.

§. 71. *Il Sovrano dee vendicare le ingiurie dello Stato e proteggere i Cittadini.*

ABbiamo veduto nei Capitoli precedenti, quai sieno i doveri comuni delle Nazioni le une verso le altre, com'elleno debbano rispettarsi scambievolmente ed astenersi da ogni ingiuria, e da ogni qualunque offe-

offesa; come la giustizia e l'equità regnar debbano fra esse in tutta la loro condotta. Ma non abbiamo considerato sin quì che le azioni del corpo stesso della Nazione, dello Stato, del Sovrano. I privati, membri di una Nazione, possono offendere e maltrattare i Cittadini di un'altra; possono far ingiuria a un Sovrano straniero. Ci rimane dunque ad esaminare qual parte lo Stato possa avere alle azioni dei Cittadini, quai sieno i diritti e le obbligazioni dei Sovrani a tal uopo.

Chiunque offende lo Stato, vulnera i suoi diritti, turba la sua tranquillità, o gli fa ingiuria in qualunque modo ciò avvenga, si dichiara suo nemico, e si mette nel caso di esserne giustamente punito. Chiunque maltratta un Cittadino, offende indirettamente lo Stato, che dee proteggere questo Cittadino. Il Sovrano di lui dee vendicar la sua ingiuria, obbligare, se può, l'aggressore a una intera riparazione, ovvero punirlo; poichè altramenti il Cittadino non otterrebbe il gran fine dell'associazione civile, che è la sicurezza.

§. 72. *Non si dee soffrire che i sudditi offendano le altre Nazioni o i loro Cittadini.*

Ma da un altro lato la Nazione, ovvero il Sovrano, soffrir non dee che i Cittadini facciano ingiuria ai sudditi di un altro Stato, molto meno ancora che offendano lo Stato medesimo. E ciò non solo perchè alcun Sovrano permettere non dee che quelli, che sono sotto a' suoi ordini, trasgrediscano i precetti della legge naturale, che vieta ogni ingiuria, ma ancora perchè le Nazioni deggiono rispettarsi scambievolmente, astenersi da ogni offesa, da ogni lesione, da ogni ingiuria, in una parola da tutto ciò che può far torto alle altre. Se un Sovrano, che potrebbe ritenere i suoi sudditi nelle regole della giustizia e della pace, soffre ch'egli-

ch' eglino maltrattino una Nazione ſtraniera, nel ſuo corpo o nelle ſue membra, non fa minor torto a tutta la Nazione che s'egli medeſimo la maltrattaſſe. Finalmente la ſalute ſteſſa dello Stato, e quella della umana ſocietà, eſige queſta attenzione da ogni Sovrano. Se voi allentate le redini ai voſtri ſudditi contro le Nazioni ſtraniere, queſte ne faranno altrettanto verſo voi; e in vece della fraterna ſocietà, che la natura ha ſtabilita fra tutti gli uomini, non ſi vedrà più che un orrido ſaccomanno da Nazione a Nazione.

§. 73. *Imputar non ſi poſſono alla Nazione le azioni dei privati.*

Ciò non oſtante, ſiccome rieſce impoſſibile allo Stato meglio regolato, al Sovrano più vigilante e più aſſoluto, il moderare a ſuo talento le azioni tutte dei ſudditi ſuoi, il contenerli ad ogni incontro nella più eſatta ubbidienza, ſarebbe ingiuſto l'imputare alla Nazione o al Sovrano, tutte le colpe dei Cittadini. Non ſi può dunque dire in generale che ſi è ricevuta una ingiuria da una Nazione, perchè ſi ſarà ricevuta da alcuno de' ſuoi membri.

§. 74. *Purchè eſsa non le approvi e non le ratifichi.*

Ma ſe la Nazione, o il ſuo Conduttore, approva e ratifica il fatto del Cittadino, ella ne fa ſua propria la cauſa; l'offeſo dee allora riguardar la Nazione ſiccome il vero autore dell'ingiuria, di cui forſe il Cittadino ſtato non è che l'iſtrumento.

§. 75.

§. 75. *Condotta che tener dee l'offeso.*

Se lo Stato offeso tiene in sua mano il reo, può senza difficoltà farne giustizia e punirlo. Se il reo è fuggito e ritornato nella sua patria, si dee chieder giustizia al suo Sovrano.

§. 76. *Dover del Sovrano dell' aggressore.*

E poichè questi non dee soffrire che i sudditi suoi molestino i sudditi altrui, o loro facciano ingiuria, molto meno che offendano audacemente le Potenze straniere, egli dee obbligare il reo a riparare il danno o l'ingiuria, se pur è possibile, o punirlo esemplarmente, o per ultimo secondo il caso e le circostanze consegnarlo allo Stato offeso, per farne giustizia. Questo si osserva assai generalmente rispetto agli enormi delitti, che sono egualmente contrarii alle leggi di sicurezza di tutte le Nazioni. Gli assassini, gl'incendiarii, i ladri, sono catturati da per tutto ad istanza del Sovrano, nelle cui terre il Delitto è stato commesso, e consegnati alla giustizia. Si va più oltre negli Stati, che hanno più strette relazioni di amicizia e di buona vicinanza. Ne' casi altresì di delitti comuni, contro i quali si procede civilmente, o in riparazione del danno, o per una pena leggiera e civile, i sudditi dei due Stati vicini sono reciprocamente obbligati a comparir avanti al Magistrato del luogo, dove son eglino accusati di delinquenza. Sopra una istanza di questo Magistrato, la quale si chiama Lettera Rogatoria, sono citati giuridicamente e costretti a comparire dall'autorità del proprio loro Magistrato. Ammirabile istituzione, in virtù della quale molti Stati vicini vivono insieme in pace, e sembrano formare una sola Repubblica!

Essa

Essa è in vigore per tutta la Svizzera. Subito che le Lettere Rogatorie sono indirizzate in forma, il superiore dell'accusato dee metterle in esecuzione. Non tocca a lui il far cognizione, se vera o falsa sia l'accusa; dovendo egli ben presumere della giustizia del suo vicino, e non rompere colla sua diffidenza una istituzione sì atta a conservare la buona armonia. Nulladimeno se una costante esperienza gli facesse vedere che i sudditi suoi sono angheriati dai magistrati vicini, che li citano davanti al loro tribunale, gli sarebbe permesso certamente di pensare alla protezione dovuta al suo popolo, e di ricusare le Rogatorie, finchè non gli fosse fatta ragione dell'abuso, e che non se ne fosse trovato il rimedio. Ma spetterebbe a lui di allegarne le ragioni, e di esporle in tutta la loro chiarezza.

§. 77. *S'egli ricusa giustizia, prende parte alla colpa e all'offesa.*

Il Sovrano, che nega di far riparare il danno cagionato dal suo suddito, o di punire il reo, o finalmente di consegnarlo, si rende in certo modo complice dell' ingiuria, e ne diventa responsabile. Ma s'egli consegna o i beni del reo in risarcimento, ne' casi suscettibili di questa riparazione, o la persona per farle portar la pena del suo delitto, l'offeso non ha più nulla a domandargli. Avendo il Re Demetrio consegnati ai Romani coloro, che avevano ucciso il loro Ambasciatore, il Senato li rimandò volendo riserbarsi la libertà di punire all'occasione un simile attentato, vendicandolo sopra il Re medesimo o sopra i suoi Stati (a).

Se

(a) Vedi Polibio, citato dal Barbeyrac, nelle sue note a Grozio, T. III., Cap. XXIV. §. 7.

Se così era la faccenda, se il Re non avea alcuna parte nell'assassinio del Romano Ambasciatore, la condotta del Senato era ingiustissima, e degna di genti, che non cercano che un pretesto alle loro ambiziose intraprese.

§. 78. *Altro caso, in cui la Nazione è tenuta de' fatti dei Cittadini.*

Finalmente v'ha un altro caso, in cui la Nazione è colpevole in generale degli attentati de' suoi membri; ed è quando co' suoi costumi, colle massime del suo Governo, ella avvezza ed autorizza i Cittadini a spogliare e maltrattare indifferentemente gli stranieri, a fare scorrerie ne' paesi vicini ec. Però la Nazione degli Usbechi è rea di tutti i ladronecci degl' individui, che la compongono. I principi, i cui sudditi sono rubati e trucidati, le cui terre sono infestate da questi masnadieri, possono prendersela giustamente contro la Nazione intera. Che dico io! tutte le Nazioni hanno Diritto di collegarsi contro di essa, di trattarla da nemica comune dell'uman genere. Le Nazioni Cristiane non avrebbero men fondato motivo di riunirsi contro le Repubbliche barbaresche, per distruggere que' nidi di corsali, appo cui l'amore del bottino, o il timore di un giusto gastigo sono le sole regole della pace o della guerra. Ma que' pirati hanno la prudenza di rispettar quelli, che sarebbero più in grado di gastigarli; e le Nazioni, che sanno conservarsi libere le vie di un dovizioso commercio, non sono scontente, che queste vie rimangano chiuse per le altre (*).

C A-

(*) Quì il N. A. interpreta troppo leggermente le intenzioni de' Gabinetti. E' pur un principio del Diritto delle Genti sta-

CAPITOLO VII.

Degli effetti del Dominio tra le Nazioni.

§. 79. *Effetto generale del dominio.*

ABbiamo ſpiegato nel Capitolo XVIII. del libro I, come una Nazione s'impadroniſca di un paeſe e vi occupi il Dominio e l'Impero. Queſto paeſe, con tutto ciò ch'eſſo racchiude, diventa il ben proprio della Nazione in generale. Veggiamo quai ſieno gli effetti di queſta proprietà verſo le altre Nazioni. Il dominio pieno è neceſſariamente un Diritto proprio ed eſcluſivo. Imperocchè dall'aver io un pieno Diritto per diſporre di una coſa a mio piacere, s'inferiſce che gli altri non vi hanno aſſolutamente verun Diritto; ſtante che ſe ve ne aveſſero alcuno, io non potrei pur diſporre liberamente di quella coſa. Il Dominio particolare dei Cittadini può eſſere limitato e riſtretto in diverſe maniere dalle leggi dello Stato, e lo è ſempre dal Dominio eminente del Sovrano; ma il Dominio generale della Nazione è pieno ed aſſoluto, poichè non eſiſte alcuna autorità ſopra la terra, dalla quale eſſo poſſa ricevere

ſtabilito dal medeſimo Signor Vattel (Prelim. §. 4.) *che le Nazioni ovvero gli Stati Sovrani debbono eſſere conſiderati ſiccome altrettante perſone libere, che vivono fra eſſe nello ſtato di Natura*. Quindi ciaſcuno ha Diritto di provvedere alla propria ſuſſiſtenza e grandezza, nè ha obbligo veruno aſſoluto di occuparſi di quella di un altro Stato. Oltre di che l'eſperienza dimoſtra, che non è sì facile, come penſa il N. A; il diſtruggere que' nidi di corſali, o non è almeno ancora ben calcolato che la ſpeſa non ſuperaſſe il profitto di tale diſtruzione. *Nota del Traduttore*.

cevere limitazioni: esso esclude dunque ogni Diritto per parte degli stranieri. E siccome i diritti di una Nazione esser debbono rispettati da tutte le altre, §. 64, alcuna non può pretender nulla sul paese, che appartiene a questa Nazione, nè dee disporne senza il suo consenso, siccome nè pure di tutto ciò che il paese contiene.

§. 80. *Di ciò che vien compreso nel dominio di una Nazione.*

Il dominio della Nazione si estende a tutto ciò ch ella possiede a giusto titolo. Comprende i suoi possessi antichi ed originarii, e tutti i suoi acquisti, fatti con mezzi giusti in se medesimi, o ricevuti siccome tali fra le Nazioni; concessioni, compre, conquiste in una guerra nelle forme ec. E per li suoi possessi non bisogna solamente intendere le sue terre, ma tutti i diritti, di cui ella gode.

§. 81. *I beni dei Cittadini sono beni di una Nazione rispetto alle Nazioni straniere.*

I beni pure de' privati nella loro totalità, esser deggiono riguardati come i beni della Nazione, rispetto agli altri Stati. Essi le appartengono realmente in qualche modo per li diritti, ch'ella ha sopra i beni de' suoi cittadini, posciachè fanno parte delle sue ricchezze totali ed aumentano la sua Potenza. I medesimi la interessano per la protezione, ch'ella dee a' suoi membri. Per fine la cosa non può essere altramenti, poichè le Nazioni operano e trattano insieme in corpo, nella loro qualità di società politiche, e sono riguardate come altrettante morali persone. Tutti quelli che formano una società, una Nazione, essendo considerati dalle Nazioni straniere a guisa di un tutto, a guisa di una

ſola perſona, tutti i loro beni inſieme non poſſono eſſere rimirati ſe non ſe quai beni della ſteſſa perſona. E ciò è sì vero, che dipende da ciaſcuna ſocietà politica lo ſtabilire appo di eſſa la comunità de' beni, ſiccome l'ha fatto Campanella nella ſua *Repubblica del Sole*. Le altre non s'informano pure di ciò ch'ella fa a tal uopo; i ſuoi regolamenti domeſtici non cambiano nulla al Diritto verſo gli ſtranieri, nè all'aſpetto; in che debbon eglino contemplare la totalità de' ſuoi beni, in qualunque modo ſieno poſſeduti.

§. 82. *Conſeguenza di queſto principio.*

Per una conſeguenza immediata di queſto principio; ſe una Nazione ha Diritto a qualche parte de' beni di un'altra, ella ha Diritto indifferentemente ai beni de' cittadini di queſta ſino alla concorrente del debito. Queſta maſſima è di un grand'uſo, come ſi vedrà in progreſſo.

§. 83. *Conneſſione del dominio della Nazione coll' Impero.*

Il dominio generale della Nazione ſopra le terre ch'ella abita, è naturalmente conneſſo coll' Impero; poſciachè ſtabilendoſi in un paeſe vacante, la Nazione non pretende certamente dipendervi da verun' altra Potenza: e come mai una Nazione independente non comanderà in caſa propria? Però abbiamo già oſſervato, lib. I. §. 205. che occupando un paeſe ſi preſume che la Nazione vi occupi nel tempo ſteſſo l'Impero. Andiam più oltre, e facciamo vedere la conneſſione naturale di queſti due diritti per una Nazione independente. Come ſi governerebbe ella a ſuo piacere nel paeſe ch'ella abita, ſe non poteſſe diſporne pienamente ed aſ-

assolutamente? E come avrebb'ella il dominio pieno ed assoluto di un luogo, nel quale non comandasse? L' Impero altrui e i diritti ch'esso comprende, gliene leverebbero la libera disposizione. A ciò aggiugnete il dominio eminente, che fa parte della sovranità (Lib. I. §. 244.) e sentirete tanto meglio la intima connessione del dominio della Nazione coll'impero. Però quel che si chiama *alto dominio*, che non è altra cosa che il dominio del corpo della Nazione o del Sovrano che la rappresenta, è considerato da per tutto come inseparabile dalla sovranità. Il *dominio utile* ovvero il dominio ridotto ai diritti, che possono appartenere a un particolare nello Stato, può essere separato dall'impero; e niente osta ch'esso non appartenga ad una Nazione in luoghi, che non sono di sua ubbidienza. Quindi molti Sovrani hanno feudi ed altri beni nelle terre di un altro Principe: eglino li possedono allora alla maniera de' privati.

§. 84. *Giurisdizione.*

L'Impero unito al Dominio stabilisce la *giurisdizione* della Nazione nel paese che le appartiene nel suo territorio. Tocca ad essa o al suo Sovrano l'amministrar la giustizia in tutti i luoghi di sua ubbidienza, il prender cognizione dei delitti, che si commettono, e delle controversie che insorgono nel paese.

Le altre Nazioni rispettar debbono un tal Diritto. E siccome l'amministrazione della giustizia esige necessariamente che ogni sentenza definitiva, pronunziata regolarmente, sia tenuta per giusta, ed eseguita siccome tale; dappoichè una causa, nella quale stranieri si trovano interessati, è stata giudicata nelle forme, il Sovrano di questi litiganti non può ascoltare le loro querele. Il rivocar ad esame la giustizia di una sen-

tenza definitiva è un attaccare la giurisdizione di chi l'ha proferita. Il Principe non dee dunque intervenire nelle cause dei sudditi suoi in paese straniero e loro accordare la protezione, che nei casi di negata giustizia, o di una ingiustizia evidente, e palpabile, o di una violazione manifesta delle regole e delle forme, o finalmente di una distinzione odiosa fatta in pregiudicio de' sudditi suoi o degli stranieri in generale. La Corte d'Inghiltera ha stabilito questa massima con molta evidenza, in occasione de' vascelli Prussiani presi e dichiarati di buona preda nell' ultima guerra (*a*): lo che sia detto senza toccare il merito della causa particolare in quanto esso dipende dai fatti.

§. 85. *Effetti della giurisdizione per li paesi stranieri.*

In conseguenza di questi diritti della giurisdizione le disposizioni fatte dal giudice del domicilio, nella estensione del suo potere, debbono essere rispettate ed ottenere il loro effetto anche in estero territorio. Tocca per esempio al giudice del domicilio di nominare i tutori e i curatori dei minori e degl' imbecilli. Il Diritto delle Genti, che veglia al comune vantaggio e alla buona armonia delle Nazioni, vuol dunque che questa nomina di un tutore o di un curatore, sia valida e riconosciuta in tutti i paesi, dove il pupillo può aver cause. Si fece uso di questa massima nell'anno 1672, riguardo pure ad un Sovrano. L'Abbate d'Orleans, Principe Sovrano di Neuchatel negli Svizzeri, essendo incapace di accudire a' suoi proprii affari, il Re di

(a) Vedi il *Rapporto fatto al Re della Gran-Bretagna* dal Cav. Lee, dal Dott. Paul, dal Cav. Rider e dal Sig. Murray. E' questo un eccellente squarcio di Diritto delle Genti.

di Francia gli diede per curatrice la Duchessa vedova usufruttuaria di Longavilla sua madre. La Duchessa di Nemours, sorella di quel Principe, pretese la curatela pel Principato di Neuchatel; ma la Duchessa di Longavilla fu riconosciuta dai tre Stati del paese. Il suo Avvocato fondavasi sull'essere la Principessa costituita curatrice dal giudice del domicilio (a). Era questo un applicare assai malamente un principio sodissimo, non potendo essere che nel suo Stato il domicilio del Principe. L'autorità della Duchessa di Longavilla non divenne legittima e ferma a Neuchatel se non in vigore del Decreto dei tre Stati, a' quali solo apparteneva di dare un curatore al loro Sovrano.

Nella stessa guisa la validità di un testamento, quanto alla forma, non può essere giudicata che dal giudice del domicilio, la cui sentenza, proferita nelle forme, esser dee riconosciuta da per tutto. Ma senza toccare la validità del testamento in se stesso le disposizioni, che il medesimo racchiude, esser possono dibattute davanti al giudice del luogo, ove i beni sono situati, perchè non si può disporre di que' beni se non conformemente alle leggi del paese. Di questo modo lo stesso Abbate d'Orleans, di cui abbiamo parlato, avendo istituito il Principe di Conti per suo legatario universale, i tre Stati di Neuchatel diedero la investitura del Principato alla Duchessa di Nemours, senza aspettare che il Parlamento di Parigi avesse pronunziato sulla quistione dei due testamenti opposti dell'Abbate d'Orleans; dichiarando che inalienabil'era la sovranità. D'altronde potevasi dire ancora in questa occasione che il domicilio del Principe non può essere altrove che nello Stato.

§. 86.

(a) Memorie per Madama la Duchessa di Longavilla.

§. 86. *De' luoghi deserti ed inculti.*

Appartenendo alla Nazione tutto ciò che il paese racchiude, e non potendo disporre alcun altro fuor di lei stessa, o di chi è stato da lei investito del suo diritto, (§. 79) s'ella ha lasciato nel paese luoghi inculti e deserti, non ha Diritto chicchessia d'impadronirsene senza il suo assenso. Avvegnachè non facciane attualmente uso, questi luoghi le appartengono, ella ha interesse di conservarli, per usi avvenire, ed ella non dee render conto ad alcuno della maniera, onde si prevale de' suoi beni. Tuttavolta bisogna ricordar quì ciò che abbiamo di sopra osservato, lib. I. §. 81. Nazione veruna non può legittimamente appropriarsi una estension di paese troppo sproporzionata, e ridur così gli altri popoli a mancare di stanza e di sussistenza. Un Capo Germano, al tempo di Nerone, diceva ai Romani: *Siccome il Cielo appartiene agli dei, così la terra è data all'uman genere; i paesi deserti sono a tutti comuni* (*a*): volendo dar ad intendere a que' fieri conquistatori, che non avevan eglino alcun Diritto di ritenere e di appropriarsi un paese, cui lasciavano deserto. I Romani avevano devastato una striscia lungo il Reno, per coprire le loro provincie contro le incursioni de' barbari. La rimostranza del Germano sarebbe stata fondata, se i Romani avessero preteso ritenere senza ragione un vasto paese inutile per loro; ma quelle terre, cui non volevano lasciar abitare, servendo di riparo contro popoli feroci, erano utilissime all' Impero.

§. 87.

(a) *Sicut cœlum diis, ita terras generi mortalium datas: quæque vacuæ, eas publicas esse.* Tacit.

§. 87. *Dovere della Nazione a tal uopo.*

Fuor di questa singolare circostanza conviene ugualmente ai doveri dell'umanità e al vantaggio particolare dello Stato il dar que'luoghi deserti a stranieri, che vogliano coltivarli e metterli in valore. La beneficenza dello Stato ridonda così in suo profitto: esso acquista nuovi sudditi, aumenta la sua ricchezza e la sua potenza. Così praticasi in America; con un sì saggio metodo gl'Inglesi hanno portati i loro stabilimenti nel nuovo mondo a un grado di potenza, che accresce notabilmente quella della Nazione. Così ancora il Re di Prussia s'applica a ripopolare i suoi Stati devastati dalle calamità delle antiche guerre.

§. 88. *Del Diritto di occupar le cose, che non appartengono ad alcuno.*

E' libero alla Nazione che possiede un paese il lasciarvi nella comunione primitiva certe cose, che non hanno ancora padrone, o l'appropriarsi il Diritto d'impadronirsi di queste cose, come pure ogni altro uso, a cui quel paese è atto. E siccome un simil Diritto è utile, si presume, nel dubbio, che la Nazione se l'è riservato. Esso le appartien dunque ad esclusione degli stranieri, purchè le sue leggi non vi deroghino espressamente, siccome quelle dei Romani, che lasciavano nella comunione primitiva le bestie selvagge, i pesci ec. Nissuno straniero non ha dunque naturalmente il Diritto di cacciare o di pescare nel territorio di uno Stato, di appropriarsi un tesoro che vi trova ec.

§. 89. *Diritti accordati a un' altra Nazione.*

Niente osta che la Nazione ovvero il Sovrano, se gliel permettano le leggi, non possa accordare diversi diritti nel suo territorio a un'altra Nazione o in generale a stranieri; potendo ciascuno disporre de' suoi beni siccome giudica opportuno. In tal modo varii Sovrani delle Indie hanno accordato alle Nazioni trafficanti dell'Europa il Diritto di aver banchi pubblici, porti, fortezze ancora e guarnigione in certi luoghi dei loro Stati. Si può conferire nella stessa guisa il Diritto di pesca in un fiume o lungo le coste, quello di caccia nelle foreste ec. Ed ogni qual volta questi diritti sono stati legittimamente ceduti, fanno parte de' beni dell'acquirente, ed esser debbono rispettati nulla meno delle sue antiche possessioni.

§. 90. *Non è lecito scacciare una Nazione dal paese per essa abitato.*

A chiunque converrà che il furto è un delitto, che non è lecito di rapir la roba altrui, diremo senz'altra pruova che Nazione veruna non ha Diritto di scacciarne un'altra dal paese, da lei abitato per istabilirvisi ella medesima. Ad onta dell'estrema ineguaglianza del clima e del terreno, ciascuna dee contentarsi di ciò che le è toccato in sorte. I conduttori delle Nazioni disprezzeranno una regola, che forma tutta la loro sicurezza nella civile Società? Fate cadere nell'obblio questa sacra regola, e il rustico abbandonerà la sua capanna per invadere il palagio del grande ovvero le possessioni deliziose del ricco. Gli antichi Elvezii, scontenti del loro suolo natio, abbruciarono tutte le loro abitazioni, e si posero in marcia per andare a stabi-

bilirsi colla spada alla mano nelle fertili contrade della Gallia meridionale: ma eglino ricevettero una lezione terribile da un conquistatore di loro più valoroso e men giusto ancora. Cesare li battè e rimandolli nel loro paese. La loro posterità, più saggia, si restrigne a conservar le terre e la independenza ch'ella tiene dalla natura, e vive contenta; il lavoro delle mani libere supplisce alla ingratitudine del suolo.

§. 91. *Nè d'ampliare colla violenza i limiti del suo Impero.*

Hannoci conquistatori, che non aspirando che ad allargare i confini del loro Impero, senza discacciar gli abitanti da un paese, contentansi di sottometterli. Violenza meno barbara, ma non più giusta: preservando gli averi del privato essa rapisce tutti i Diritti della Nazione e del Sovrano.

§. 92. *Convien limitare esattamente i territorii.*

Poichè la menoma usurpazione sul territorio altrui è una ingiustizia, per ischivar di cadervi, e per allontanare ogni motivo di discordia, ogni occasion di contesa, si debbono segnar con chiarezza e precisione i limiti de' territorii. Se quelli che stesero il trattato d' Utrecht, avessero prestata a una sì importante materia tutta l'attenzione ch'essa merita, non vedremmo la Francia e l'Inghilterra in armi, per decidere con una guerra sanguinosa, quai saranno i confini delle loro possessioni in America. Ma non di rado si lascia a bella posta qualche oscurità, qualche incertezza nelle convenzioni, perchè non manchi un motivo di rottura. Indegno artificio in una operazione, in cui regnar dee la buona fede! Sonosi in oltre veduti Commissarii appli-

plicati a ſorprendere o a corrompere quelli di uno Stato vicino per far ingiuſtamente guadagnare al loro padrone alcune leghe di terreno. Come mai i Principi o i loro miniſtri ſi fanno lecite azioni, che diſonorerebbono un privato?

§. 93. *Della violazione del territorio.*

Non ſolo non ſi dee uſurpare il territorio altrui, ma biſogna ancora riſpettarlo ed aſtenerſi da ogni atto contrario ai Diritti del Sovrano; poſciachè una Nazione ſtraniera non può attribuirſi alcun Diritto (§. 79.) Non ſi può dunque, ſenza far ingiuria allo Stato, entrare a mano armata nel ſuo territorio, per cercarvi un reo e catturarlo. E' queſto al tempo ſteſſo un attaccare la ſicurezza dello Stato ed offendere il Diritto d'impero o di comando ſupremo, che appartiene al Sovrano. Queſto ſi chiama violare il territorio; e non v'ha coſa che ſia più generalmente riconoſciuta fra le Nazioni per una ingiuria, che dev'eſſere ripulſata con rigore da ogni Stato, che non vorrà laſciarſi opprimere. Noi faremo uſo di queſto principio parlando della guerra, che dà luogo a molte quiſtioni intorno ai Diritti del territorio.

§. 94. *Del Diritto di entrare nel territorio.*

Il Sovrano può inibir l'ingreſſo del ſuo territorio o in generale ad ogni ſtraniero, o in certi caſi, o a certe perſone, o per alcuni affari in particolare, ſecondo ch'ei lo trova conveniente al bene dello Stato. Non v'ha quivi nulla che non derivi dai diritti di dominio e d'impero; ognuno è obbligato a riſpettare la inibizione; e chi oſa violarla, incorre la pena decretata, onde renderla efficace. Ma nota eſſer dee la inibizione,

ne, come pur la pena annessa alla disubbidienza: quei che l'ignorano esser debbono avvertiti, allorchè si presentano per entrar nel paese. Anticamente i Chinesi, temendo che il conversar cogli stranieri non corrompesse i costumi della Nazione e non alterasse le massime di un Governo saggio, ma singolare, inibivano a tutti i popoli l'ingresso dell'Impero. E questa inibizione niente avea d'ingiusto, purchè non si ricusassero i soccorsi dell'umanità a quelli che la tempesta o qualche necessità costrigneva di presentarsi alla frontiera. Essa era salutare alla Nazione senza offendere i diritti di alcuno, nè pur i doveri dell'umanità, che permettono, in caso di collisione, di preferir se stesso ad altrui.

§. 95. *Di una terra occupata nello stesso tempo da più Nazioni.*

Se due o più Nazioni scoprono ed occupano al tempo stesso un'isola o tutt'altra terra deserta e priva di padrone, debbono convenire tra esse e fare un'equa divisione. Ma se non possono convenire, ciascuna avrà per Diritto l'impero e il dominio delle porzioni, nelle quali si sarà stabilita la prima.

§. 96. *Di una terra occupata da un privato.*

Un privato independente, o sia stato espulso dalla sua patria, o l'abbia egli stesso legittimamente abbandonata, può stabilirsi in un paese ch'ei trova senza padrone, ed occuparvi un dominio independente. Chiunque vorrà poscia impadronirsi di quel paese intero, non potrà farlo con giustizia, senza rispettare i diritti e la independenza di esso privato. Che s'egli medesimo trova un numero d'uomini sufficiente, che viver

vo-

voglia sotto le sue leggi, potrà fondare un nuovo Stato nella sua scoperta, occuparvi il dominio e l'impero. Ma se quel privato pretendesse solo arrogarsi un Diritto esclusivo sopra un paese, per esservi Monarca senza sudditi, si schernirebbero con giustizia le sue vane pretensioni: una occupazione temeraria e ridicola non produce alcun effetto in Diritto.

Hannoci ancora altri mezzi, coi quali un privato può fondare un nuovo Stato. Quindi nell'undecimo secolo gentiluomini Normanni fondarono un nuovo Impero nella Sicilia, dopo averne fatta la conquista sui nemici comuni de' Cristiani. L'uso della Nazione permetteva ai Cittadini di abbandonar la patria per cercar fortuna altrove.

§. 97. *Famiglie independenti in un paese.*

Allorchè più famiglie independenti sono stabilite in una contrada, esse ne occupano il dominio libero, ma senza impero, poichè non formano una Società politica. Nissuno può impadronirsi dell'Impero in quel paese: sarebbe questo un sottometter loro malgrado quelle famiglie, e alcun uomo non ha Diritto di comandare a genti nate libere, s'elleno a lui non sottopongonsi volontariamente.

Se quelle famiglie hanno stabilimenti determinati, il luogo che ciascuna occupa le appartiene in proprietà; il rimanente del paese, di cui non fanno uso, lasciato nella comunione primitiva, spetta al primo occupante. Chiunque vorrà stabilirvisi, potrà impadronirsene legittimamente.

Famiglie erranti in un paese, siccome i popoli pastori, e che lo scorrono secondo i loro bisogni, lo posseggono in comune. Esso loro appartiene esclusivamente agli altri popoli, e non si può senza ingiusti-

zia

zia privarli delle contrade, che sono ad uso loro. Ma ricordiamo ancora quì ciò che detto abbiamo più d' una volta. (L. I. §. 81, 209. L. II. §. 86.) I selvaggi dell' America settentrionale non avevano il Diritto di appropriarsi tutto quel vasto Continente; e purchè fosser eglino ridotti a mancar di terre, si poteva senza ingiustizia stabilirsi in alcune parti di una regione, che non eran eglino in istato di abitare tutta intera. Se gli Arabi pastori coltivar volessero diligentemente la terra, uno spazio minore potrebbe loro bastare. Ciò non ostante alcun'altra Nazione non ha Diritto di restrignerli, quando ella non mancasse assolutamente di terre: posciachè finalmente e' posseggono il loro paese, alla loro maniera se ne servono, ne traggono un uso conveniente al loro genere di vita, su cui non ricevono la Legge da veruno. In un caso d'urgente necessità, penso che si potrebbe senza ingiustizia stabilirsi in una parte di quel paese, insegnando agli Arabi i mezzi di renderlo colla cultura delle terre sufficiente ai loro bisogni e a quelli de' nuovi ospiti.

§. 98. *Occupazione di certi luoghi soltanto, o di certi diritti in un paese vacante.*

Può accadere che una Nazione si contenti di occupare soltanto certi luoghi, o di appropriarsi certi diritti in un paese, che non ha padrone, poco curiosa d'impadronirsi del paese tutto intero. Un'altra occupar potrà ciò che quella ha trascurato; ma non potrà farlo che lasciando sussistere nel loro totale e nell'assoluta loro independenza tutti i diritti, che sono già acquisiti alla prima. In tai casi conviene di accomodarsi con una convenzione, e non si ommette di farlo tra Nazioni incivilite.

C A-

CAPITOLO VIII.

Regole rispetto agli stranieri.

§. 99. Idea generale della condotta, che lo Stato dee tenere verso gli stranieri.

ABbiamo parlato altrove (lib. I. §. 213.) degli abitanti o delle persone, che hanno il loro domicilio in un paese, di cui non sono cittadini. Non si tratta quì che degli stranieri, che passano o soggiornano nel paese, o pei loro affari, o in qualità di semplici viaggiatori. Le relazioni, ch'eglino sostengono colla società, in seno alla quale si ritrovano, lo scopo del loro viaggio e del loro soggiorno, i doveri dell' umanità, i diritti, l'interesse e la salute dello Stato che li riceve, i diritti di colui, a cui appartengono; tutti questi principii combinati ed applicati secondo i casi e le circostanze, servono a determinare la condotta, che si dee tenere con loro, ciò ch'è di dritto e di dovere rispetto ad essi. Ma il fine di questo Capitolo non è tanto di far vedere ciò che l'umanità e la giustizia prescrivano verso gli stranieri, quanto di stabilir le regole del Diritto delle Genti su tale materia: regole tendenti ad assicurare i diritti di ciascuno, e ad ovviare che il riposo delle Nazioni non sia turbato dalle controversie de' privati.

§. 100. Dell' ingresso nel territorio.

Perchè il Signore del territorio può divietarne l'ingresso, quando ei lo giudica opportuno (§. 94), egli è certamente l'arbitro delle condizioni, a cui vuole per-

permetterlo. E' questa, siccome già l'abbiamo detto, una conseguenza del Diritto di dominio. E' forse necessario l'avvertire che il padrone del territorio dee rispettar quì i doveri dell'umanità? Lo stesso è di tutti i diritti; il proprietario può usarne liberamente, e non fa ingiuria ad alcuno usando del suo Diritto: ma s'egli vuol andar esente da colpa e conservar la sua coscienza pura; non farà mai di essi che l'uso più conforme a'suoi doveri. Noi parliamo quì in generale del Diritto, che appartiene al Signore del paese, riserbando al Capitolo seguente l'esame de' casi, ne' quali non può negar l'ingresso delle sue terre; e vedremo nel Capitolo X, come i suoi doveri verso tutti gli uomini l'obblighino in altre occasioni a permettere il passaggio e il soggiorno ne' suoi Stati.

Se il Sovrano oppone qualche condizione particolare alla permissione di entrar nelle sue terre, egli dee far per modo che gli stranieri ne sieno avvertiti, allorch' eglino si presentano alle frontiere. Hannoci Stati, siccome la China e il Giappone, in cui è inibito ad ogni straniero di penetrare senza una espressa permissione. In Europa l'accesso è libero per ogni dove a chiunque non è nemico dello Stato; fuorchè, in alcuni paesi, a' vagabondi e alle persone scioperate o sconosciute.

§. 101. *Gli stranieri sono soggetti alle Leggi.*

Ma nei paesi stessi, in cui ogni straniero entra liberamente, supponesi che il Sovrano non gli dia accesso che sotto la tacita condizione, ch'egli sarà soggetto alle Leggi; intendo alle Leggi generali, fatte per mantenere il buon ordine, e che non si riferiscono alla qualità di Cittadino o di suddito dello Stato. La sicurezza pubblica, i diritti della Nazione e del Principe esigono necessariamente questa condizione; e lo

stra-

ſtraniere tacitamente vi ſi ſottomette, toſto ch' entra nel paeſe, non potendo preſumere d'avervi acceſſo in altra guiſa. L'impero è il Diritto di comandare in tutto il paeſe; e le Leggi non ſi reſtringono a regolar la condotta de' Cittadini fra loro, ma determinano ciò che dev'eſſere oſſervato in tutta la eſtenſione del territorio da ogni ordine di perſone.

§. 102. *E punibili ſecondo le Leggi.*

In virtù di queſta ſommiſſione gli ſtranieri, che cadono in errore, debbono eſſere puniti ſecondo le Leggi del paeſe. Lo ſcopo delle pene è di far riſpettare le Leggi, e di mantener l'ordine e la ſicurezza.

§. 103. *Qual è il giudice delle loro controverſie.*

Per la ſteſſa ragione le controverſie, che inſorger poſſono fra gli ſtranieri, o fra uno ſtraniero e un Cittadino, debbon eſſere definite dal giudice del luogo, e ſecondo le Leggi del luogo. E ſiccome la controverſia naſce propriamente dalla negativa del reo convenuto, che pretende non eſſer debitore di ciò che a lui ſi domanda, ſegue dallo ſteſſo principio che ogni reo eſſer dee convenuto davanti al ſuo giudice, che ſolo ha Diritto di condannarlo e di uſar coazione. Gli Svizzeri hanno ſapientemente fatto di queſta regola uno degli articoli della loro alleanza, onde prevenire le controverſie, che naſcer potevano dagli abuſi già frequentiſſimi ſu tale materia. Il giudice del reo è il giudice del luogo, ove quegli ha il ſuo domicilio, o quello del luogo, in cui il medeſimo ſi trovi al ſuſcitarſi di una improvviſa difficoltà, purchè non ſi tratti di un fondo di terra, o di un Diritto anneſſo a un fondo. In queſt'ultimo caſo, ſiccome i beni di tal ſorte debbono

bono essere posseduti secondo le Leggi del paese, in cui sono situati, e siccome tocca al superiore locale l' accordarne la permissione, le controversie ad essi concernenti non possono essere altrove giudicate che nello Stato, dal qual dipendono.

Abbiamo già fatto vedere (§. 84.) come la giurisdizione di una Nazione esser dee rispettata dagli altri Sovrani, e in quai casi soltanto eglino possano intervenire nelle cause dei loro sudditi in paesi stranieri.

§. 104. *Protezione dovuta agli stranieri.*

Non può il Sovrano accordar l'ingresso de'suoi Stati per far incappare in un laccio gli stranieri. Tosto ch'ei li riceve, si obbliga a proteggerli come suoi proprii sudditi, a farli godere, per quanto da lui dipende, di una intera sicurezza. Però veggiamo che ogni Sovrano, che ha dato un asilo a uno straniero, non si tiene men offeso del male, che si può fargli di quel che sarebbe di una violenza fatta a'suoi proprii sudditi. L'ospitalità era in grand'onore appo gli antichi, ed anche appresso popoli barbari, quali erano i Germani. Quelle feroci Nazioni, che maltrattavano gli stranieri, quel popolo Scita, che gl'immolava a Diana (*a*), erano in orrore a tutte le genti, e Grozio (*b*) dice con ragione che l'estrema loro ferocia li segregava dalla umana società. Tutti gli altri popoli avevano Diritto di unirsi per gastigarli.

§. 105.

(a) I *Tauriani*; vedi la nota 7. sul §. 40. cap. 20. lib. II. di Grozio *Diritto della Guerra e della Pace*.
(b) Ivi.

§. 105. *Loro doveri.*

In riconoſcenza della protezione che gli è accordata, e degli altri vantaggi, di cui egli gode, lo ſtraniero non dee reſtrignerſi a riſpettar le Leggi del paeſe, dee aſſiſterlo nell'occaſione, e contribuire alla ſua difeſa, per quanto può permetterglielo la qualità di Cittadino di un altro Stato. Vedremo altrove coſa egli poſſa e debba fare, quando il paeſe ritrovaſi impegnato in una guerra. Ma niente lo diſpenſa dal difenderlo contro pirati o maſnadieri, contro le rovine di una inondazione o di un incendio. E pretenderebbe egli di vivere ſotto la protezione di uno Stato, di parteciparvi ad una moltitudine di comodi, ſenza far nulla per la ſua difeſa, tranquillo ſpettatore del pericolo de' Cittadini?

§. 106. *A quali gravezze vadano ſoggetti.*

Per verità non può egli eſſere ſottopoſto alle gravezze, che hanno unicamente rapporto alla qualità di Cittadino; ma dee ſopportare la ſua parte di tutte le altre. Eſente dalla milizia, e dai tributi deſtinati a ſoſtenere i diritti della Nazione, ei pagherà i dazii impoſti ſulle vettovaglie, ſulle mercatanzie, ec. in breve tutto ciò che ha rapporto al ſoggiorno nel paeſe, o agli affari che ve lo conducono.

§. 107. *Gli ſtranieri reſtano membri della loro Nazione.*

Il Cittadino o il ſuddito di uno Stato, che ſi abſenta per un tempo, ſenza intenzione di abbandonare la ſocietà, di cui è membro, non perde la ſua qualità

per

per la sua absenza; conserva i suoi diritti, e resta vincolato dalle stesse obbligazioni. Ricevuto in un paese straniero, in virtù della società naturale, della comunicazione e del commercio, che le Nazioni sono obbligate a coltivar fra esse (Prel. §. 11. e 12. Lib. II. §. 21.) egli dev'essere considerato come un membro della sua Nazione e trattato come tale.

§. 108. *Lo Stato non ha verun Diritto sulla persona di uno straniero.*

Lo Stato, che dee rispettare i diritti delle altre Nazioni e generalmente quelli d'ogni uomo, qualunque sia, non può dunque arrogarsi alcun Diritto sulla persona di uno straniero, che per essere entrato nel suo territorio, non si è reso di lui suddito. Lo straniero non può pretendere di vivere nel paese non rispettandone le Leggi; s'ei le viola è degno di gastigo siccome perturbatore del pubblico riposo, e colpevole verso la società; ma non è soggetto al par de'sudditi ai comandi tutti del Sovrano; e se da lui si esigono cose, ch'egli far non voglia, può abbandonare il paese. Libero in ogni tempo di andarsene, non si ha Diritto di ritenerlo, se non per un tempo e per motivi particolarissimi, come sarebbe in tempo di guerra il timore ch'essendo istrutto dello Stato del paese, e delle fortezze uno straniero non portasse i suoi lumi al nemico. I viaggi degli Olandesi alle Indie Orientali ci fanno sapere che i Re della Corea ritengono per forza gli stranieri, che naufragano sulle loro coste. Bodino (*a*) assicura che un uso così contrario al Diritto delle Genti praticavasi al suo tempo in Etiopia ed anche

(a) *Della Repubblica*, lib. I. c. 6.

che in Moſcovia. E' queſto un vulnerare ad una volta e i diritti del privato e quelli dello Stato, a cui egli appartiene. Le coſe hanno cambiato aſpetto in Ruſſia; un ſolo Regno, quello di Pietro il Grande, ha poſto quel vaſto Impero nell'ordine degli Stati inciviliti.

§. 109. *Nè ſopra i ſuoi beni.*

I beni di un privato non ceſſano d'eſſere ſuoi, perchè trovaſi egli in paeſe ſtraniero, e fanno ancora parte della totalità dei beni della ſua Nazione. (§. 81.) Le pretenſioni, che il Signore del territorio formar voleſſe ſui beni di uno ſtraniero, ſarebbero dunque egualmente contrarie ai diritti del proprietario e a quelli della Nazione, di cui egli è membro.

§. 110. *Quai ſieno gli eredi d'uno ſtraniero.*

Poichè lo ſtraniero reſta Cittadino del ſuo paeſe, e membro della ſua Nazione (§. 107;) i beni ch'ei laſcia morendo in un paeſe ſtraniero, debbono naturalmente paſſare a quelli, che ſono ſuoi eredi ſecondo le Leggi dello Stato, di cui è membro. Ma queſta regola generale non toglie che i ſuoi beni ſtabili ſeguir non debbano le diſpoſizioni delle leggi del paeſe, in cui ſono eglino ſituati (§. 103.)

§. 111. *Del teſtamento di uno ſtraniero.*

Siccome il Diritto di teſtare o di diſporre de' ſuoi beni per cauſa di morte, è un Diritto riſultante dalla proprietà, non può ſenza ingiuſtizia eſſer tolto a uno ſtraniero. Lo ſtraniero ha dunque per Diritto naturale la libertà di fare un teſtamento. Ma ſi domanda a qua-

quali leggi egli è obbligato di conformarsi, o nella forma del suo testamento, o nelle sue stesse disposizioni. 1. Quanto alla forma o alle solennità destinate a comprovar la verità di un testamento, è manifesto che il testatore dee osservare quelle, che sono stabilite nel paese in cui testa, purchè la Legge dello Stato, di cui è membro, non prescriva diversamente; nel qual caso sarà egli obbligato a seguire le formalità ch'essa gl'ingiugne, se vuole validamente disporre de'beni che possiede nella sua patria. Parlo di un testamento ch'esser dee aperto nel luogo del transito; posciachè se un viaggiatore fa il suo testamento e lo spedisce sigillato nel suo paese, è lo stesso che se quel testamento fosse stato scritto nel paese medesimo, onde egli dee seguirne le leggi. 2. Per quello che spetta alle disposizioni in se stesse, abbiamo già osservato, che quelle, che concernono gli stabili, debbono conformarsi alle leggi de'paesi, in cui questi stabili sono situati. Il testatore straniero non può nè pur disporre de'beni mobili o immobili, che possiede nella sua patria, salvochè in una maniera conforme alle leggi della patria stessa. Ma quanto ai beni mobili, danaro ed altri effetti, ch'ei possiede altrove, che ha presso di se, o che seguono la persona sua, bisogna distinguere fra le leggi locali, il cui effetto non può ampliarsi al di fuori del territorio, e le leggi che riguardano propriamente la qualità di cittadino. Rimanendo lo straniero cittadino della sua patria, è sempre legato da queste ultime leggi, in qualunque luogo egli si ritrovi, e dee conformarvisi nella disposizione de'suoi beni liberi, de'suoi beni mobili di qualsivoglia sorte. Le leggi di questa specie, del paese in cui si trova, e di cui non è cittadino, forza non hanno di obbligarlo. Quindi un uomo, che fa testamento e muore in paese straniero, non può togliere alla sua vedova la porzione de'suoi beni mobili assegnata a

questa vedova dalle leggi della patria. Quindi un Ginevrino, obbligato dalla legge di Ginevra di lasciare una legittima a' suoi fratelli o a' suoi cugini, s' eglino sono i suoi più prossimi eredi, non può privarneli testando in un paese forestiero, finchè rimane cittadino di Ginevra; e uno straniero morendo in Ginevra non è tenuto di conformarsi per tal uopo alle leggi della Repubblica. Tutto l'opposto dee dirsi delle leggi locali, che regolano ciò che può farsi nel territorio, e non si estendono al di fuori. Il testatore non vi è sottomesso, tosto che è fuori del territorio, ed esse non riguardano quelli de' suoi beni, che ne sono similmente di fuori. Lo straniero si trova obbligato di osservare queste leggi nel paese, ov' egli fa testamento, per li beni che vi possiede. Quindi un Neuchatelese, a cui le sostituzioni sono interdette nella sua patria per li beni che vi possiede, sostituisce liberamente i beni ch' egli ha presso di se, e che non sono sotto la giurisdizione della sua patria, s' ei muore in un paese, in cui sieno permesse le sostituzioni; e uno straniero facendo testamento a Neuchatel, non vi potrà sostituire i beni nè pur mobili, ch' ei vi possiede, se però non possa dirsi che i suoi beni mobili sono eccettuati dallo spirito della legge.

§. 112. *Del Diritto di albina ovvero di foresteria.*

Quel che noi abbiamo stabilito nei tre paragrafi precedenti basta per far veder con quanto poca giustizia il *fisco* si attribuisca in alcuni Stati i beni, che uno straniero vi lascia morendo. Questa pratica è fondata sopra il così detto *Diritto d' albina* ovvero *di foresteria*, in virtù del quale gli stranieri sono esclusi nello stato da ogni successione o ai beni di un cittadino, o a quelli di uno straniero, e per conseguenza non possono essere isti-

istituiti eredi per testamento, nè ricevere alcun legato. Grozio dice a ragione, *che questa legge viene da' secoli, in cui gli stranieri erano pressochè riguardati come nemici* (*a*). Allora pure che i Romani furono divenuti un popolo colto ed illuminato al sommo, non potevan eglino avvezzarsi a riguardar gli stranieri siccome uomini, coi quali avessero un Diritto comune. „
„ I popoli, dice il giureconsulto Pomponio, coi quali
„ non abbiamo nè amicizia, nè ospitalità, nè allean-
„ za, non sono nemici nostri: tuttavolta se una cosa
„ che vi appartiene, cade tra le loro mani, ne son
„ eglino proprietarii: gli uomini liberi diventano loro
„ schiavi, e sono negli stessi termini rispetto a noi (*b*). „
Bisogna credere che un popolo sì saggio non ritenesse leggi sì inumane, che per una necessaria retorsione, non potendo avere altramenti ragione dalle Nazioni barbare, colle quali ei non aveva alcun vincolo, nè alcun trattato. Bodino (*c*) fa vedere che il *Diritto di albinaggio o foresteria* è derivato da queste degne sorgenti. Esso è stato successivamente mitigato od anche abolito nella maggior parte degli Stati inciviliti. L'Imperator Federigo II fu il primo a derogarvi con un Editto, che permette *a tutti gli stranieri che muojono ne' distretti dell'Impero, di disporre de' loro beni per testamento; o se muojono senza testare, di lasciar eredi i loro più stretti parenti* (*d*). Ma Bodino si duole che questo Editto sia mal eseguito. Come mai sussiste un rimasu-

---

(a) *Diritto della Guerra e della Pace*, Lib. II. cap. VI. §. 14.

(b) Digest. lib. 49. tit. XV. de *captivis & postlimin.* Io mi valgo della traduzione del Signor Presidente di Montesquieu nello *Spirito delle Leggi*.

(c) Della Repubblica, lib. 2. c. 6.

(d) Bodino, *ibid.*

ſuglio di un sì barbaro Diritto nella noſtra Europa sì illuminata, sì piena d'umanità? La Legge Naturale non può ſoffrirne l'eſercizio che per modo di retorſione. Così pratica il Re di Polonia ne' ſuoi Stati ereditarii. Il *Diritto di albina* o *foreſteria* è ſtabilito in Saſſonia; ma il Sovrano giuſto ed equo ne uſa ſoltanto contro le Nazioni, che vi ſottopongono i Saſſoni.

§. 113. *Del Diritto di tratta.*

Il Diritto di *tratta foranea*, che ſi chiama in latino *Jus detractus*, è più conforme alla giuſtizia e ai doveri ſcambievoli delle Nazioni. E' quel Diritto, in virtù del quale il Sovrano ritiene una modica porzione dei beni o di Cittadini o di ſtranieri. che eſcono dal ſuo territorio per paſſare in eſtere mani. Siccome la uſcita di queſti beni è una perdita per lo Stato, può ben eſſo riceverne un diſcreto compenſo.

§. 114. *Degli ſtabili poſſeduti da uno ſtraniero.*

Ogni Stato è arbitro di concedere o di negare agli ſtranieri la facoltà di poſſeder terreni o altri beni ſtabili col ſuo territorio. Se loro la concede, queſti beni ſtranieri rimangono ſoggetti alla giuriſdizione e alle leggi del paeſe, ſoggetti alle impoſizioni come gli altri. L'Impero del Sovrano ſi eſtende in tutto il territorio; e ſarebbe aſſurdo di eccettuarne alcune parti per la ragione che ſono poſſedute da ſtranieri. Se non permette il Sovrano di poſſedere ſtabili agli ſtranieri, niuno ha Diritto di querelarſene; poſciachè può egli avere ottime ragioni d'operare in tal guiſa: e non potendo gli ſtranieri attribuirſi verun Diritto nel ſuo territorio (§. 79.) non debbon eglino nè pur diſapprovare ch'egli adoperi il ſuo potere e i ſuoi diritti

nel-

nella maniera, che crede più ſalutare allo Stato. E poichè il Sovrano può negare agli ſtranieri la facoltà di poſſedere ſtabili, egli è l'arbitro certamente di non concederla che a certe condizioni.

§. 115. *Matrimonii degli ſtranieri.*

Nulla oſta naturalmente che perſone ſtraniere non poſſano contrarre *matrimonio nello Stato*. Ma ſe troviſi che tai matrimonii ſieno dannoſi o pericoloſi ad una Nazione, ella ha Diritto, ed anche obbligo d'inibirli o di farne dipendere la licenza da certe condizioni. E ſiccome ſpetta alla medeſima o al ſuo Sovrano il determinare ciò ch' egli crede eſſer vantaggioſo allo Stato, le altre Nazioni debbono raſſegnarſi a quello, ch'è ſtatuito a tal uopo in uno Stato Sovrano. E' proibito quaſi dappertutto ai Cittadini lo ſpoſare una ſtraniera di Religione diverſa. In più luoghi degli Svizzeri non può un Cittadino ſpoſare una ſtraniera, ſe non pruova ch' ella gli porta in dote una ſomma determinata dalla legge.

C. A.

CAPITOLO IX.

Dei diritti, che restano a tutte le Nazioni dopo la introduzione del dominio e della proprietà.

§. 116. *Quai sono i diritti, di cui gli uomini non possono essere privati.*

SE la obbligazione, siccome abbiamo osservato, dà il Diritto alle cose, senza le quali non può essere adempiuta, ogni obbligazione assoluta, necessaria e indispensabile, produce in tal guisa diritti egualmente assoluti, necessarii, e che nulla non può levare. La natura non impone agli uomini obbligazioni, senza porger loro i mezzi di soddisfarvi. Hanno eglino un Diritto assoluto all'uso necessario di tai mezzi: niente può privarli di questo Diritto, siccome niente può dispensarli dalle loro naturali obbligazioni.

§. 117. *Del Diritto che resta della comunione primitiva.*

Nella comunione primitiva gli uomini avevano Diritto indistintamente all'uso di ogni cosa, per quanto era loro necessario a soddisfare alle loro naturali obbligazioni. E siccome nulla può privarli di un tal Diritto, la introduzione del *dominio* e della *proprietà* non ha potuto farsi che lasciando ad ogni uomo l'uso necessario delle cose, cioè l'uso assolutamente richiesto per l'aumento delle sue naturali obbligazioni. Non si può dunque supporle introdotte che colla tacita restrizione, che ogni uomo conservi qualche Diritto sulle co-

cose soggette alla proprietà, nei casi in cui senza questo Diritto ei rimarrebbe assolutamente privato dell'uso necessario delle cose di simile natura. Questo Diritto è un residuo necessario della comunione primitiva.

§. 118. *Del Diritto, che resta a ciascuna Nazione sopra ciò che appartiene alle altre.*

Il dominio delle Nazioni non toglie dunque che ciascuna non abbia ancora qualche Diritto su ciò che appartiene alle altre, ne' casi in cui ella si trovasse priva dell'uso necessario di certe cose, qualora dalla proprietà altrui ne fosse assolutamente esclusa. Convien pesare con attenzione tutte le circostanze per fare di questo principio una giusta applicazione.

§. 119. *Del Diritto di necessità.*

Ne dico altrettanto del *Diritto di necessità*. Chiamasi così il Diritto, che la necessità sola dà a certi atti, d'altronde illeciti, allorchè senza questi atti è impossibile soddisfare una indispensabile obbligazione. Bisogna ben avvertire che l'obbligazione dev'essere veramente indispensabile nel caso; e l'atto di cui si tratta, l'unico mezzo di soddisfare a questa obbligazione. Se l'una o l'altra di queste due condizioni manca, non v'ha Diritto di necessità. Si possono vedere queste materie dilucidate nei trattati del Diritto Naturale e particolarmente in quello del Signor Wolfio. Mi restringo a richiamar quì in poche parole i principii, di cui abbiamo bisogno per ispiegare i diritti delle Nazioni.

§. 120.

§. 120. *Del Diritto di procacciarſi vittuaglie colla forza.*

La terra dee alimentare i ſuoi abitanti; la proprietà degli uni non può ridurre chi manca di tutto a morir di fame. Allorchè dunque una Nazione manca aſſolutamente di viveri, eſſa può coſtrignere i ſuoi vicini, che hanno di soprappiù, a cedergliene a giuſto prezzo, o pur anche rapirne colla forza, ſe non ſi vuole accordargliene in vendita. L'eſtrema neceſſità fa rinaſcere la comunione primitiva, la cui abolizione non dee privare alcuno del neceſſario (§. 117.) Lo ſteſſo Diritto appartiene a' privati, quando una Nazione ſtraniera loro niega un'aſſiſtenza. Il Capitano Bontekoe, Olandeſe, avendo perduta la ſua nave in alto mare, ſalvoſſi nella ſcialuppa con una parte dell'equipaggio, e approdò ad una coſta Indiana, i cui barbari abitatori gli negarono vittuaglie. Gli Olandeſi ſe ne procurarono colla ſpada alla mano (*a*).

§. 121. *Del Diritto di ſervirſi di coſe appartenenti ad altrui.*

In pari guiſa ſe una Nazione ha un urgente biſogno di navi, di carri, di cavalli, o dell'opera ancora degli ſtranieri, ella può ſervirſene per amore o per forza, purchè i proprietarii non ſieno nella ſteſſa di lei neceſſità. Ma ſiccome ella non ha a queſte coſe maggior Diritto di quel che gliene dia la neceſſità, dee pagar l'uſo che ne fa, ſe ha di che pagarlo. La pratica

(a) Viaggi degli Olandeſi alle Indie Orientali, viaggio di Bontekoe.

tica dell'Europa è conforme a questa massima. Si ritengono, all'uopo, i vascelli stranieri, che trovansi nel porto; ma si paga il servigio, che se ne ricava.

§. 122. *Del Diritto di rapir donne.*

Diciamo una parola di un caso più singolare, poichè gli Autori ne hanno parlato; di un caso in cui più non accade oggidì d'essere ridotti ad impiegar la forza. Una Nazione non può conservarsi e perpetuarsi che mediante la propagazione. Un popolo d'uomini ha dunque Diritto di procurarsi delle donne, assolutamente necessarie alla sua conservazione; e se vicini che ne soprabbondano gliene ricusano, può giustamente ricorrere alla forza. Ne abbiamo un esempio famoso nel ratto delle Sabine (*a*). Ma se lecito è ad una Nazione il procurarsi, eziandio a mano armata, la libertà di ricercar fanciulle in matrimonio, alcuna fanciulla in particolare non può essere violentata nella sua scelta, nè diventare per Diritto la moglie di un rapitore. A ciò non badarono coloro, che decisero senza restrizione, che i Romani non fecero nulla d'ingiusto in tale occasione (*b*). Vero è che le Sabine si sottomisero di buona grazia alla loro sorte; e quando la loro Nazione prese le armi per vendicarle, fu abbastanza manifesto dallo zelo, ond'elleno si precipitarono fra i combattenti, che riconoscevano volentieri i loro sposi legittimi ne' Romani.

Diciamo inoltre che se i Romani, siccome molti pretendono, non erano a principio che una turba di masnadieri raccolti sotto Romolo, non formavano una ve-

(a) Tit. Livius, Lib. I.
(b) *Vide* Wolfii *jus gent.* §. 341.

vera Nazione, un giusto Stato; i popoli vicini avevano gran diritto di negar loro delle donne; e la legge naturale, che non approva che le giuste società civili, non esigeva che si porgessero a quella società di vagabondi e di ladri i mezzi di perpetuarsi. Meno poi essa l'autorizzava a procurarsi questi mezzi colla forza. Nella stessa guisa alcuna Nazione non era obbligata a provveder di maschi le Amazzoni. Questo popolo di donne, se mai ebbe esistenza, mettevasi per sua colpa fuor di stato di sostenersi senza soccorsi stranieri.

§. 123. *Del Diritto di passaggio.*

Il Diritto di passaggio è ancora un residuo della comunione primitiva, nella quale era la terra intera comune agli uomini, e l'accesso libero per ogni dove a ciascuno secondo i suoi bisogni. Nissuno può essere totalmente privato di questo Diritto (§. 117.); ma l'esercizio n'è ristretto dalla introduzione del *dominio* e della *proprietà*. Dopo questa introduzione non si può farne uso che rispettando i diritti proprii d'altrui. L'effetto della proprietà è di far prevalere l'utilità del proprietario su quella d'ogni altro. Allorchè dunque il padrone di un territorio giudica a proposito di vietarvene l'accesso, bisogna che abbiate qualche ragione, più forte di tutte le sue, per entrarvi suo malgrado. Tal è il *Diritto di necessità*: esso vi permette un'azione illecita in altri incontri, quella di non rispettare il Diritto di dominio. Quando una vera necessità vi obbliga ad entrare nel paese altrui, per esempio, se non potete altramenti sottrarvi a un pericolo imminente, se non avete altro passaggio, onde procacciarvi i mezzi di vivere, o quelli di soddisfare a qualche altra indispensabile obbligazione, voi potete sforzare il transito, che vi è negato ingiustamente. Ma se una eguale necessità obbliga il

il proprietario a ricusarvi l'accesso, ei lo ricusa giustamente, e il suo Diritto prevale al vostro. Quindi un vascello battuto dalla tempesta ha diritto d' entrare anche per forza in un porto straniero. Ma se quel vascello è appestato, il padrone del porto lo terrà lontano colle cannonate, e non peccherà nè contro la giustizia, nè pur contro la carità, la quale in simil caso dee certamente incominciare da se stessa.

§. 124. *E di procurarsi le cose, di cui si abbisogna.*

Il Diritto di passaggio in un paese sarebbe il più delle volte inutile, se non si avesse quello di procurarsi a giusto prezzo le cose, di cui si ha mestieri: e noi abbiamo già fatto vedere (§. 120.) che si possono, nella necessità, prendere de' viveri anche per forza.

§. 125. *Del Diritto di abitare in un paese straniero.*

Parlando degli esuli e de' banditi abbiamo accennato (L. I. §. 229, 231.) che ogni uomo ha diritto di abitare in qualche luogo sopra la terra. Quello che abbiamo dimostrato rispetto ai privati può appropriarsi alle intere Nazioni. Se un popolo si trova scacciato dalla sua stanza, egli ha diritto di cercare un asilo. La Nazione, alla quale s'indirizza, dee dunque accordargli l'abitazione, almeno per un tempo, s'ella non ha ragioni gravissime di negarla. Ma se il paese che abita è appena sufficiente per essa, nulla può obbligarla ad ammettervi per sempre degli stranieri. Ed anzi, allorchè non le conviene di accordar loro l'abitazione perpetua, ella può rimandarli. Siccome hanno eglino il mezzo di cercare uno stabilimento altrove, non possono autorizzarsi del *Diritto di necessità* per trattenersi malgrado il padrone del paese. Ma bisogna persine che

que-

questi profughi trovino un asilo; e se tutto il mondo gli esclude, potranno con giustizia stabilirsi nel primo paese, ove troveranno terre abbastanza, senza privarne gli abitanti. Nondimeno, in questo caso medesimo, la necessità non dà loro che il Diritto di abitazione, ed eglino dovranno sottomettersi a tutte le condizioni tollerabili, che loro saranno imposte dal padrone del paese; come sarebbe a dire pagargli un tributo, diventare sudditi suoi, o almeno vivere sotto la sua protezione e dipendere da lui per certi conti. Questo Diritto, niente men dei due precedenti, è un residuo della comunione primitiva.

§. 126. *Delle cose di un uso inesausto.*

Siamo stati talora obbligati d'intaccare il presente capitolo per seguir l'ordine delle materie. Così parlando dell'alto mare abbiamo osservato (L. I. §. 281.) che le cose di un uso inesausto non hanno potuto cadere nel dominio ovvero nella proprietà di alcuno, posciachè nello stato libero e independente, in cui la natura le ha prodotte, possono le medesime essere ugualmente utili a tutti gli uomini. Le cose ancora, che per altri motivi sono soggette al dominio, se hanno un uso inesausto, rimangono comuni quanto a un simil uso. Quindi un fiume può esser sottoposto al dominio e all'impero; ma nella sua qualità d'acqua corrente, rimane comune; vale a dire che il padrone del fiume non può impedire ad alcuno di bervi e di attignervi acqua. Quindi il mare, anche nelle sue parti occupate, basta alla navigazione di tutto il mondo; chi ne ha il dominio, non può dunque ricusarvi il passo a un vascello, da cui non ha nulla a temere. Ma può accadere per accidente che quest'uso inesausto sia negato con giustizia dal padrone della cosa, ed è quando

do non si potrebbe profittarne, senza incomodarlo o recargli pregiudicio. Per esempio se non potete giugnere alla mia riviera per attignervi acqua, senza passare sopra le mie terre e nuocere ai frutti ch' esse producono, vi escludo, per questa ragione, dall'uso inesausto dell'acqua corrente; voi lo perdete accidentalmente. Ciò ci guida a parlare di un altro Diritto, che ha molta connessione con questo, anzi che ne deriva, ed è il Diritto d'*uso innocente*.

§. 127. *Del Diritto d' uso innocente*.

Chiamasi *uso innocente* ovvero *utilità innocente* quella, che può trarsi da una cosa, senza cagionar nè danno, nè incomodo al proprietario; e il *Diritto d'uso innocente* è quello, che si ha a questa utilità o a questo uso, che si può trarre dalle cose appartenenti ad altrui, senza cagionargli nè danno, nè incomodo. Ho detto che un tal Diritto deriva dal Diritto alle cose di un uso inesausto. In effetto una cosa, che può esser utile ad alcuno, senza danno, nè incomodo pel padrone, è a tal uopo di un uso inesausto; e per questa ragione la legge naturale vi riserba un Diritto a tutti gli uomini malgrado la introduzione del dominio e della proprietà. La natura, che destina i suoi presenti al vantaggio comune degli uomini, non soffre che sottraggansi a un uso, a cui possono bastare senz'alcun pregiudicio del proprietario, e lasciando sussistere tutta l'utilità ed i vantaggi, ch'ei può ricavare da' suoi diritti.

§. 128. *Della natura di questo Diritto in generale*.

Questo Diritto d'uso innocente non è un Diritto perfetto, siccome quello di necessità; poichè spetta al

padrone il giudicare, se l'uso che vuol farsi di una cosa che gli appartenga, non gli cagionerà nè danno, nè incomodo. Se altri pretendono giudicarne e costrignere il proprietario in caso di ripulsa, non sarà egli più il padrone della roba sua. Bene spesso l'uso di una cosa parrà innocente a chi vuol profittarne, avvegnachè nol sia in effetto: tentare di far forza al proprietario, è un esporsi a commettere una ingiustizia, o piuttosto è un commetterla attualmente, poichè questo è violare il Diritto, che gli appartiene di giudicare di ciò ch'egli ha da fare. In tutti i casi dubbiosi non si ha dunque che un Diritto imperfetto all'uso innocente delle cose, che appartengono ad altrui.

§. 129. *E nei casi non dubbiosi*.

Ma quando la innocenza dell'uso è evidente ed assolutamente indubitabile, la ripulsa è una ingiuria; posciachè oltre il privare manifestamente del suo Diritto chi domanda l'uso innocente, ei dimostra verso lui ingiuriose disposizioni d'odio o dispregio. Negare a un vascello mercantile il passaggio in uno stretto, a pescatori la libertà di asciugar le loro reti sulla spiaggia del mare, o quella di attigner acqua in un fiume, è un offendere patentemente il loro Diritto ad una innocente utilità. Ma in ogni caso, se non è urgente qualche necessità, si possono chiedere al padrone le ragioni del suo rifiuto; e se non sa egli addurne alcuna, riguardarlo come un ingiusto, o come un nemico, con cui si tratterà secondo le regole della prudenza. In generale si regoleranno i sentimenti e la condotta verso lui secondo il maggiore o minor peso delle ragioni, alle quali si appoggia.

§. 130.

§. 130. *Dell'esempio di un tal Diritto fra le Nazioni*.

Riman dunque a tutte le Nazioni un Diritto generale all'uso innocente delle cose, che sono del dominio di alcuna. Ma nell'applicazione particolare di un tal Diritto tocca alla Nazione proprietaria il vedere se l'uso che vuol farsi di ciò che le appartiene, è veramente innocente; e s'ella il ricusa, dee allegar le sue ragioni, non potendo privar le altre del loro Diritto per mero capriccio. Tutto ciò è di Diritto; poichè bisogna ben ricordarsi che l'utilità innocente delle cose non è compresa nel dominio o nella proprietà esclusiva. Il dominio dà soltanto il Diritto di giudicare, nel caso particolare, se l'utilità è veramente innocente. Ora chi giudica dee aver delle ragioni; e fa d'uopo ch'ei le dica, se vuol comparire di giudicare, e non di operare a capriccio, o per mala volontà: tutto ciò, dico, è di dritto. Vedremo, nel Capitolo seguente, cosa prescrivano alla Nazione i suoi doveri verso le altre nell'uso ch'ella fa de' suoi diritti.

CAPITOLO X.

Come una Nazione uſar debba del ſuo Diritto di dominio, per adempiere a' ſuoi doveri verſo le altre riſpetto all' utilità innocente.

§. 131. *Dover generale del proprietario.*

POichè il Diritto delle Genti tratta così dei doveri delle Nazioni, come dei loro diritti, non baſta di aver eſpoſto, ſulla materia dell'*uſo innocente*, ciò che tutte le Nazioni hanno Diritto di eſigere dal proprietario; noi dobbiamo ora conſiderare l'influenza dei doveri verſo le altre nella condotta dello ſteſſo proprietario. Siccome gli appartiene il giudicare, ſe l'uſo è veramente innocente, ſe non gli cagiona nè danno, nè incomodo, non ſolo egli non dee fondare un rifiuto che ſu ragioni vere e ſode, eſſendo queſta una maſſima d'equità; non dee nè pur fermarſi a minuzie, a una perdita lieve, a qualche piccolo incomodo: l'umanità gliel divieta, e l'amore ſcambievole, che gli uomini ſi debbono, eſige maggiori ſacrificii. Certamente ſarebbe un allontanarſi troppo da quella univerſale benevolenza, che dee unire l'uman genere, il ricuſare un vantaggio notabile a un privato o a tutta una Nazione, dacchè può riſultarne una lieve perdita, o il menomo incomodo per noi. Una Nazione dee dunque, a tal uopo, regolarſi in ogni incontro ſu ragioni proporzionate ai vantaggi e ai biſogni degli altri, e contra per nulla una picciola ſpeſa, un incomodo ſopportabile, quando ne riſulti un gran bene per qualche altra. Maniente l'obbliga a diſpendiarſi o a prenderſi impaccio

per

per accordar ad altra un uso, che loro non sarà nè necessario, nè molto utile. Il sacrificio, che noi esigiamo quì, non è contrario agl'interessi della Nazione. E' naturale il pensare che le altre useranno della reciproca; e quai vantaggi quindi non risulteranno per tutti gli Stati?

§. 132. *Del passaggio innocente*.

La proprietà non ha potuto levare alle Nazioni il Diritto generale di scorrere la terra, per comunicare insieme, per trafficar fra esse e per altre giuste ragioni. Il padrone di un paese può soltanto ricusare il passaggio nelle occasioni particolari, in cui esso trovasi pregiudiciale o pericoloso. Egli dee dunque accordarlo per cause legittime, ogni qual volta per lui non ha veruno inconveniente. Ed egli non può legittimamente opporre condizioni onerose ad una concessione, la qual' è d'obbligo per lui, ch'ei non può ricusare, se adempier vuole i suoi doveri, e non abusare del suo Diritto di proprietà. Avendo il Conte di Lupfen intercettate mal a proposito alcune merci in Alsazia, sulle doglianze che ne furono portate all'Imperator Sigismondo, che trovavasi allora al Concilio di Costanza, quel Principe congregò gli Elettori, i Principi e i Deputati delle Città, per esaminar l'affare. L'opinione del Burgravio di Norimberga merita d'essere riferita. *Iddio*, dic'egli, *ha creato il Cielo per se e per li santi suoi*, *e ha dato la terra agli uomini*, *affinch' ella fosse utile al povero e al ricco. Le strade sono per loro uso*, *e Dio non gli ha sottoposti ad alcuna imposizione*. Egli condannò il Conte di Lupfen a restituire le mercanzie ed a pagar le spese e il danno; posciachè non poteva egli giustificare il suo passo con alcun Diritto particolare.

L'Imperatore approvò questa opinione, e pronunziò in coerenza (*a*).

§. 133. *Delle sicurezze, che si possono esigere.*

Ma se il passaggio minaccia di qualche pericolo, ha Diritto lo Stato di esigere sicurezze: chi vuol passare non può ricusarle, non essendogli il passaggio dovuto se non in quanto il medesimo è senza inconveniente.

§. 134. *Del transito delle mercatanzie.*

Si dee parimente accordare il transito per le mercatanzie; e siccome esso per l'ordinario non ha seco verun inconveniente, il ricusarlo senza giuste ragioni è un offendere una Nazione e volerle togliere i mezzi di commerciare colle altre. Se questo transito produce qualche incomodo, qualche spesa pel mantenimento de' canali e delle pubbliche strade, bastano a risarcirsene i diritti di pedaggio (lib. I, §. 103.)

§. 135. *Del soggiorno nel paese.*

Spiegando gli effetti del dominio abbiamo detto di sopra (§§. 94. e 100.) che il padrone del territorio può vietarne l'ingresso o permetterlo a quelle condizioni, ch'ei giudica a proposito: trattavasi allora del suo Diritto esterno, del Diritto che gli stranieri sono obbligati a rispettare. Ora che noi consideriamo la cosa sotto un altro aspetto, e relativamente ai doveri del padrone, al suo Diritto interno, diciamo che non può, senza ragioni particolari ed importanti, negare nè il pas-

(a) Stettler, tom. I, p. 114. Tschudi tom. II. p. 27. 28.

passaggio, nè pur il soggiorno agli stranieri, che lo domandano per giuste cause. Essendo il passaggio o il soggiorno, in questo caso, di una innocente utilità, la legge naturale non gli dà il Diritto di negarlo; e quantunque gli altri uomini in generale sieno obbligati di deferire al suo giudicio (§§. 128. e 30.) egli non pecca meno contro il suo dovere, se ricusa mal a proposito: opera senz'alcun vero Diritto, abusa soltanto del suo Diritto esterno. Non si può dunque, senza qualche ragione particolare ed urgente, negare il soggiorno a uno straniero, che dalla speranza di ricuperar la sanità è invitato nel paese, o che viene a cercar lumi nelle Scuole e nelle Accademie. La differenza di Religione non è una ragione di escluderlo, purchè si astenga dal dommatizzare, non togliendogli questa differenza i diritti dell' umanità.

§. 136. *Come trattar si debba verso gli stranieri, che domandano una perpetua abitazione.*

Abbiamo veduto (§. 125.) come il Diritto di necessità possa autorizzare in certi casi un popolo scacciato dalla sua sede a stabilirsi nel territorio altrui. Ogni Stato certamente è debitore a un popolo sì infelice dell'assistenza e dei soccorsi, ch'ei può dargli senza mancare a se stesso. Ma accordargli uno stabilimento nelle terre della Nazione è un passo dilicatissimo, di cui il Conduttore dello Stato dee pesare maturamente le conseguenze. Gl'Imperatori Probo e Valente trovaronsi scontenti di aver accolte nelle terre dell'Impero numerose bande di Gepidi, di Vandali, di Goti e d'altri barbari (*a*).
Se

(a) Vopiscus, Prob. c. 18. Ammian. Marcell. lib. XXXI. Socr. *Hist. Eccles.* lib. IV. c. 28.

Se il Sovrano vi ſcorge troppo inconveniente è pericolo, egli ha Diritto di ricuſare uno ſtabilimento a que' popoli ſuggitivi, o di prendere, nell'atto di riceverli, tutte le precauzioni, che gli detterà la prudenza. Una delle più ſicure ſarà di non permettere che queſti ſtranieri abitino tutti inſieme in una ſteſſa contrada, e vi mantengano in forma di popolo. Uomini, che non hanno ſaputo difendere i loro ſocolari, non poſſono pretendere alcun Diritto di ſtabilirſi nel territorio altrui, per mantenervisi in corpo di Nazione (*a*). Il Sovrano, che li riceve può diſperderli, diſtribuirli nelle Città e nelle Provincie, che mancano d'abitanti. In cotal guiſa la ſua carità ridonderà in proprio di lui vantaggio, all'incremento della ſua potenza e al maggior bene dello Stato. Qual divario nel Brandeburgheſe dopo l'arrivo de' rifuggiti Franceſi! Il grand' Elettore Federigo Guglielmo offrì un aſilo a quegli ſventurati, pagò le ſpeſe del loro viaggio, gli ſtabilì ne' ſuoi Stati con una regale munificenza: quel Principe benefico e generoſo meritò il nome di ſaggio ed avveduto politico.

§. 137. *Del Diritto proveniente da una permiſſione generale.*

Allorchè, in vigor delle leggi o delle conſuetudini di uno Stato, certi atti ſono generalmente permeſſi agli ſtranieri, come, per eſempio, di viaggiare liberamente e ſenza permiſſione eſplicita nel paeſe, di accaſarviſi, di

(a) Ceſare riſpoſe ai *Teutteriani* e agli *Uſipeti*, che volevano conſervar le terre, di cui eranſi impadroniti, che non era giuſto che invadeſſero i beni altrui, dopo che non avevano potuto difendere i loro proprii: *Neque verum eſſe, qui ſuos fines tueri non potuerint, alienos occupare*. De bello Gallio, lib. IV: c. 8.

di comprarvi o di vendervi certe merci, di cacciarvi, di pescarvi ec., non si può escludere una Nazione dalla permissione generale, senza farle ingiuria, purchè non abbiasi qualche ragione particolare e legittima di negarle ciò che si accorda alle altre indistintamente. Trattasi quì, come si vede, d'atti che esser possono di una innocente utilità. E per ciò stesso che la Nazione li permette indistintamente agli stranieri, ella fa abbastanza conoscere che li giudica in effetto innocenti rispetto a se stessa; è questo un dichiarare che gli stranieri vi hanno diritto (§. 127.) La innocenza è manifesta per confessione dello Stato; e il rifiuto di una utilità manifestamente innocente, è una ingiuria (§. 129.) D'altronde il vietare senz'alcun motivo a un popolo, ciò che si permette indifferentemente a tutti, è una distinzione ingiuriosa, poichè non può essa procedere che da odio o da dispregio. Se milita qualche ragione particolare e ben fondata di eccettuarlo, non è più la cosa di una utilità innocente rispetto a quel popolo, e non gli si fa alcuna ingiuria. Lo Stato può ancora, per forma di punizione, eccettuare dalla permissione generale un popolo, che gli avrà dati giusti motivi di doglianza.

§. 138. *Del Diritto accordato in forma di benefizio*.

Quanto ai diritti di questa natura, accordati ad una o a più Nazioni per ispeciali ragioni, sono essi loro dati in forma di beneficio o per convenzione, o in guiderdone di qualche servigio: coloro, a cui si niegano gli stessi diritti, non possono tenersi offesi. La Nazione non giudica che gli atti, di cui si tratta, sieno di una utilità innocente, poichè non li permette a tutto il mondo indifferentemente; ed ella può, secondo il suo beneplacito, cedere diritti su ciò, che le appartiene

ne in proprietà; ſenza che abbia giuſtò motivo di querelarſene, o di pretendere lo ſteſſo favore.

§. 139. *La Nazione ha da eſſere officioſa.*

L'umanità non ſi reſtrigne a permettere alle eſtere Nazioni una innocente utilità, ch' eſſe poſſono ricavare da ciò che ci appartiene; ma inoltre eſige che loro agevoliamo ancora i mezzi di profittarne, per quanto poſſiamo farlo ſenza nuocere a noi medeſimi. Quindi è proprio di uno Stato bene amminiſtrato il far per modo che ſienvi dappertutto oſterie, dove i viaggiatori eſſer poſſano albergati e alimentati a un prezzo ragionevole, il vegliare alla loro ſicurezza, onde vengano trattati con equità e con umanità. E' proprio di una Nazione colta il ben accogliere i foreſtieri, il riceverli con urbanità, il moſtrar loro in ogni coſa un carattere officioſo. Quindi ciaſcun cittadino, adempiendo i ſuoi doveri verſo tutti gli uomini, ſervirà utilmene la ſua patria. La gloria è la ricompenſa certa della virtù; e la benevolenza, che ſi concilia un carattere amabile, ha ſpeſſo conſeguenze importantiſſime per lo Stato. Niſſun popolo è più degno di lode a tal uopo della Nazion Franceſe: i foreſtieri non ricevono altrove un'accoglienza più gentile, più atta a non laſciar loro ſentir dolore delle ſomme immenſe, cui verſano ogni anno in Parigi.

CAPITOLO XI.

Dell'usucapione e della prescrizione fra le Nazioni.

§. 140. *Definizione dell'usucapione e della prescrizione.*

TErminiamo ciò che spetta al dominio e alla proprietà coll'esame di una celebre quistione, intorno la quale sono molto discordi gli eruditi. Si domanda se l'*usucapione* e la *prescrizione* possano aver luogo tra gli Stati independenti?

L'*usucapione* è l'acquisto del dominio fondato sopra un lungo possesso non interrotto e non controverso; cioè un acquisto, che si prova con questo solo possesso. Il Signor Wolfio la definisce un acquisto di dominio fondato sull'abbondono presunto. La sua definizione spiega la maniera, con che un lungo e pacifico possesso può servire a stabilir l'acquisto del dominio. Modestino, *Digest. Lib. III. de usurpat. & usucap.* dice conformemente ai principii del Diritto Romano che l'*usucapione* è l'acquisto del dominio mercè un possesso continuato per un tempo definito dalla legge. Queste tre definizioni non hanno nulla d'incompatibile, ed agevol cosa è il conciliarle, facendo astrazione da ciò che si riferisce al Diritto civile nell'ultima: abbiamo noi cercato di esprimere chiaramente nella prima l'idea, che va annessa comunemente al termine d'*usucapione*.

La *prescrizione* è la esclusione di ogni pretensione a qualunque Diritto, fondata sulla lunghezza del tempo, durante il quale è stata trascurata; ovvero, siccome la definisce il Signor Wolfio, è la perdita di un Diritto proprio in virtù di un consenso presunto. Questa defini-

finizione ancora è *reale*; cioè spiega essa in che modo una lunga negligenza di un Diritto ne operi la perdita; e si accorda colla definizione *nominale*, che diamo della prescrizione, e nella quale ci restrigniamo ad esporre ciò che s'intende comunemente per questo vocabolo. Del rimanente il termine *d'usucapione* è poco usitato in francese; e in questa lingua quello di *prescrizione* riunisce tutto ciò che dinotano in latino i vocaboli *usucapio* e *præscriptio*. Noi ci varremo dunque del termine di *prescrizione*, ogni qual volta non avremo ragione particolare d'impiegar l'altro.

§. 141. *Che l'usucapione e la prescrizione sono di Dritto Naturale.*

Per decider ora la quistione, che ci siamo proposta, bisogna primieramente vedere, se l'usucapione e la prescrizione sono di Dritto Naturale. Molti illustri Autori l'hanno detto e provato (a). Sebbene in questo trattato noi supponghiamo spesso nel lettore la cognizione del Diritto Naturale, conviene stabilirne quì la decisione, poichè la materia è controversa.

La natura non ha stabilita la proprietà de' beni e in particolare quella delle terre: essa approva soltanto questa introduzione pel vantaggio dell'uman genere. Allora sarebbe assurdo il dire che ogni qual volta stabilito sia il dominio colla proprietà, la legge naturale assicurar possa al proprietario qualche Diritto capace di turbare la società umana. Tal sarebbe il Diritto di trascurare intieramente una cosa, che gli appartiene, di la-

(a) Vedi Grozio *De Jure Belli & Pacis* lib. II. cap. II. Puffendorfio *Jus Nat. & Gent.* lib. IV. cap. 12. e soprattutto Wolfio. *Jus Nat.* Part. III. cap. 7.

lasciarla, per un lungo spazio di tempo, sotto tutte le apparenze di un bene abbandonato o che non è suo proprio, e di venirne finalmente a spogliare un possessore di buona fede, che l'avrà forse acquistata a titolo oneroso, che l'avrà ricevuta in eredità dai padri suoi, o come la dote della sua sposa, e che avrebbe fatto altri acquisti, se avesse potuto conoscere che quella non era nè legittima, nè soda. Non che dia un simil Diritto, la Legge Naturale prescrive al proprietario la cura di ciò che gli appartiene, e gl'impone l'obbligazione di far conoscere i suoi diritti, per non indurre gli altri in errore: essa non approva la sua proprietà, nè gliel'assicura se non a queste condizioni. S'ei la trascura per un tempo sì lungo, che non possa venir ammesso a reclamarla, senza mettere in pericolo i diritti altrui, la Legge Naturale non l'ammette a rivendicarla. Non bisogna dunque concepire la proprietà come un diritto sì ampio, e talmente inammissibile, che si possa trascurarlo assolutamente per un lungo tempo, a rischio di tutti gl'inconvenienti, che ne potranno risultare nella umana società, per farlo poscia valere secondo il suo capriccio. Per qual motivo la Legge Naturale comanda a tutti di rispettare questo Diritto di proprietà in chi se ne serve, se non pel riposo, per la salute e pel vantaggio della umana società? Essa vuol dunque, per la medesima ragione, che ogni proprietario, che trascura il suo Diritto per lungo tempo e senz'alcuna giusta ragione, si presuma che l'abbandoni interamente e vi rinunzii. Ecco quello che forma la presunzione assoluta ovvero *juris & de jure*, dell'abbandono, e sulla quale un altro si fonda legittimamente per appropriarsi la cosa abbandonata. La presunzione assoluta non significa quì una congettura della volontà segreta del proprietario, ma una posizione che la Legge Naturale comanda di prendere per vera e stabile,

bile, e ciò in viſta di mantener l'ordine e la pace tra gli uomini: eſſa fa dunque un titolo sì fermo e sì giuſto come quello della proprietà ſteſſa, ſtabilito e ſoſtenuto dalle ſteſſe ragioni. Il poſſeſſore di buona fede, fondato ſopra una preſunzione di queſta natura, ha dunque un Diritto approvato dalla legge naturale; e queſta legge medeſima, che vuole che i diritti di ciaſcuno ſieno fermi e ſodi, non permette ch'egli ſia turbato nel ſuo poſſeſſo.

Il Diritto d'*uſucapione* ſignifica propriamente che il poſſeſſore di buona fede non è obbligato, dopo un lungo e pacifico poſſeſſo, a mettere in compromeſſo la ſua proprietà; ei la pruova colla ſua ſteſſa poſſeſſione, e ribatte la domanda del preteſo proprietario colla preſcrizione. Non v'ha coſa più equa di queſta regola. Se l'attore foſſe ammeſſo a provare la ſua proprietà, potrebbe accadere ch'ei ſomminiſtraſſe pruove evidentiſſime in apparenza, ma che non foſſero tali che per la perdita di qualche documento, di qualche teſtimonianza, che aveſſe fatto vedere com'egli aveva perduto o ceduto il ſuo Diritto. Sarebbe forſe di ragione che poteſs'egli mettere in compromeſſo i diritti del poſſeſſore, quando per colpa ſua egli ha laſciato venir le coſe a tal termine, che la verità correrebbe riſchio di non eſſere conoſciuta? Se fa d'uopo che l'uno dei due ſia eſpoſto a perdere il ſuo, è giuſto che porti la pena chi ha commeſſo il fallo.

Vero è che ſe il poſſeſſore di buona fede viene a ſcoprire con una intera certezza, che l'attore ſia vero proprietario, e che non abbia mai abbandonato il ſuo Diritto, egli dee allora in coſcienza e in virtù del Diritto interno, reſtituire tutto ciò, di che ſi troverà più ricco degli averi dell'attore. Ma queſta eſtimazione non è agevole a farſi, e dipende eſſa dalle circoſtanze.

§. 142.

§. 142. *Di ciò che è richiesto per fondare la prescrizione ordinaria.*

Non potendo la prescrizione esser fondata che sopra una presunzione assoluta, o sopra una presunzione legittima, essa non ha luogo, se il proprietario non ha veramente trascurato il suo Diritto. Questa condizione importa tre cose 1. Che il proprietario non abbia ad allegare una ignoranza invincibile o per parte sua, o per parte de'suoi autori. 2. Ch'egli non possa giustificare il suo silenzio con ragioni legittime e sode. 3. Che siasi trascurato il proprio Diritto ovvero osservato il silenzio per un numero notabile d'anni; poichè una negligenza di pochi anni, incapace di produrre la confusione e di mettere nella incertezza i diritti rispettivi delle parti, non basta per fondare od autenticare una presunzione d'abbandono. E' impossibile il determinare in Diritto naturale il numero d'anni richiesto per fondare la prescrizione. Ciò dipende dalla natura della cosa, di cui la proprietà è controversa, e dalle circostanze.

§. 143. *Della prescrizione immemoriale.*

Quel che abbiamo osservato nel paragrafo precedente riguarda la prescrizione ordinaria. Ce n'ha un'altra, che si chiama *immemoriale*, perchè fondata sopra un possesso immemoriale; cioè sopra un possesso, la cui origine è ignota, ovvero talmente ingombra d'oscurità, che non potrebbesi provare, se il possessore riconosca veramente il suo Diritto dal proprietario, o se abbia ricevuto da un altro il possesso. Questa prescrizione *immemoriale*, mette il Diritto del possessore in sicuro da ogni evizione; posciachè di dritto egli è presun-

ſunto proprietario, finchè non abbianſi ragioni ſode da opporgli. E dove prenderebbonſi queſte ragioni, quando l'origine del ſuo poſſeſſo perdeſi nella oſcurità de' tempi? Eſſa dee pure metterlo in ſalvo da ogni pretenſione contraria al ſuo Diritto. Che ſarebbe, ſe lecito foſſe di rivocare in dubbio un Diritto riconoſciuto per un tempo immemoriale, e quando i mezzi di provarlo ſono diſtrutti dal tempo? Il poſſeſſo immemoriale è dunque un titolo ineſpugnabile; e la preſcrizione immemoriale un mezzo, che non ſoffre eccezione veruna. L'una e l'altra è fondata ſopra una preſunzione, che la legge naturale ci preſcrive di prendere per una incontraſtabile verità.

§. 144. *Di chi allega le ragioni del ſuo ſilenzio.*

Nel caſo di preſcrizione ordinaria non ſi può opporre queſto mezzo a colui, che allega giuſte ragioni del ſuo ſilenzio, ſiccome la impoſſibilità di parlare, un timore ben fondato ec. poſciachè allora non v'ha più luogo a preſunzione ch'egli abbia abbandonato il ſuo Diritto. Non è ſua colpa, ſe creduto ſi è di poter preſumerlo, ed ei non dee ſoffrirlo. Non ſi può ricuſare di ammetterlo a provar chiaramente la ſua proprietà. Queſto mezzo di difeſa contro la preſcrizione è ſtato ſpeſſo impiegato contro Principi, le cui forze formidabili avevano per lungo tratto ridotto al ſilenzio le deboli vittime delle loro uſurpazioni.

§. 145. *Di chi proteſta ſufficientemente che abbandonar non vuole il ſuo Diritto.*

E' ben evidente altresì che non ſi può opporre la preſcrizione al proprietario, che non potendo far valere attualmente il ſuo Diritto, ſi reſtrigne a moſtrare

ſuffi-

sufficientemente, con qualsivoglia segno ch'ei non vuole abbandonarlo; al qual effetto servono le proteste. Tra Sovrani si conservano il titolo e le armi di una sovranità per significare che non si abbandonano i suoi diritti.

§. 146. *Prescrizione fondata sulle azioni del proprietario.*

Ogni proprietario, che fa ovvero omette espressamente cose, ch'ei non può fare od omettere se non rinunzia al suo diritto, indica sufficientemente con ciò ch'ei non vuol conservarlo, purchè non facciane espressa riserva. Si ha certamente diritto di prendere per vero ciò ch'egli indica sufficientemente, nelle occasioni in cui dee dire la verità: per conseguenza si presume legittimamente che abbandoni il suo Diritto; e se vuol un giorno ritornarvi, si ha fondamento di opporgli la prescrizione.

§. 147. *L'usucapione e la prescrizione hanno luogo tra le Nazioni.*

Dopo aver dimostrato che l'*usucapione* e la *prescrizione* sono di Dritto Naturale, è facile il provare che sono esse parimente di Dritto delle Genti, e che debbono aver luogo tra le Nazioni. Imperciocchè il Diritto delle Genti non è altra cosa che l'applicazione del Diritto della Natura alle Nazioni, fatta in un modo conveniente ai soggetti. (Prelim. §. 6.) E non che la natura de' soggetti apporti quì alcuna esenzione, l'usucapione e la prescrizione sono di un uso molto più necessario tra gli Stati Sovrani che tra i particolari. Le loro controversie sono di tutt'altro momento; nè per lo più si terminano fuorchè con guerre sanguinose; e

per conſeguenza la pace e la felicità dell'uman genere esigono ben più fortemente ancora, che il poſſeſſo de' Sovrani non ſia turbato facilmente, e che dopo un gran numero d'anni, ſe non è combattuto, ſia riputato giuſto ed inconcuſſo. Se foſſe lecito di riſalir ſempre ai titoli antichi, hannoci pochi Sovrani, che foſſero ſicuri dei loro diritti (*a*): non ſarebbevi pace da ſperare ſopra la terra.

§. 148. *E' più difficile il fondarle tra le Nazioni ſopra un abbandono preſunto.*

Biſogna nondimeno confeſſare che l'uſucapione e la preſcrizione ſono ſpeſſo di un'applicazione più difficile tra le Nazioni, in quanto queſti diritti ſono fondati ſopra una preſunzione dedotta da un lungo ſilenzio. Niuno ignora quanto ſia pericoloſo d'ordinario ad uno Stato debole il laſciar traſpirare ſoltanto qualche pretenſione ſu i poſſeſſi di un potente Monarca. E' dunque difficile il fondare ſopra un lungo ſilenzio una legittima preſunzione di abbandono. Aggiugnete che non avendo per lo più il conduttore della ſocietà che il potere di alienare ciò che appartiene allo Stato, il ſuo ſilenzio non può recar pregiudicio alla Nazione o a'ſuoi ſucceſſori, quand'anche baſtaſſe a far preſumere un abbandono per parte ſua. Sarà quiſtione allora di vedere, ſe la Nazione ha traſcurato di ſupplire al ſilen-

(a) Ancora ſenza il beneficio della preſcrizione, riſalendo a titoli di qualunque antichità piaccia al N. A; tutti i Sovrani ſono oggi ſicuri dei loro diritti, e perchè non v'ha chi poſſa legittimamente loro contenderli, e perchè è reſo legittimo e ſacro il loro poſſeſſo dal conſenſo de' popoli ſoggetti, che forma la principal baſe d'ogni Sovranità. *Nota del Trad.*

lenzio del suo Conduttore, se vi ha partecipato con una tacita approvazione.

§. 149. *Altri principii, che ne fanno la forza.*

Ma hannoci altri principii, che stabiliscono l'uso e la forza della prescrizione tra le Nazioni. La tranquillità de' popoli; la salute degli Stati; la felicità dell' uman genere non soffrono che i possessi, l'impero e gli altri diritti delle Nazioni rimangano incerti; soggetti a controversie, e sempre in grado di suscitar guerre sanguinose. Convien dunque ammettere tra i popoli la prescrizione fondata sopra un lungo spazio di tempo, siccome un mezzo sodo e incontrastabile. Se alcuno ha osservato il silenzio per tema, per una specie di necessità, la perdita del suo Diritto è una sciagura, ch' egli dee sopportare pazientemente, poichè non ha potuto scansarla. E perchè non la sopporterebbe egualmente che quella di vedersi togliere Città e Provincie da un ingiusto conquistatore, e sforzato a cedergliele con un Trattato? Queste ragioni per altro non istabiliscono l'uso della prescrizione, se non se nel caso di un lunghissimo possesso, non combattuto e non interrotto, perchè bisogna ben finalmente che si ultimino gli affari, e che prendano una posizione ferma e stabile. Tutto ciò non ha luogo quando si tratta di un possesso di pochi anni, nel corso de' quali la prudenza può indurre ad osservare il silenzio, senza che si possa essere accusato di lasciar cader le cose nella incertezza, e di rinnovare interminabili quistioni.

Quanto alla prescrizione immemoriale, quello che detto ne abbiamo, §. 143, basta per convincere ognuno ch' essa dee necessariamente aver luogo tra le Nazioni.

§. 150. *Effetti del Diritto delle Genti volontario in questa materia.*

Essendo l'usucapione e la prescrizione d'un uso sì necessario alla tranquillità e alla felicità dell'umana società, si presume di dritto che tutte le Nazioni abbiano acconsentito ad ammetterne l'uso legittimo e ragionevole, in grazia del ben comune ed anche del vantaggio particolare di ciascuna Nazione.

La prescrizione di lunghi anni, come pur l'usucapione, sono dunque stabilite ancora dal Diritto delle Genti *volontario*. (Prelim. §. 21.)

Molto più, siccome in virtù dello stesso Diritto, le Nazioni, in tutti i casi suscettibili di dubbio, vengono riputate operare tra loro con un Diritto eguale (*ibid.*), la prescrizione aver dee il suo effetto tra le Nazioni, giacchè dessa è fondata sopra un lungo possesso non combattuto, senza che sia lecito, tranne il caso di una palpabile evidenza, d'opporre che il possesso è di mala fede. Imperciocchè fuor di questo caso dell'evidenza, ogni Nazione è giudicata possedere di buona fede. Tal è il Diritto, che uno Stato Sovrano dee accordare agli altri; ma non può permettere a se medesimo che l'uso del Diritto interno e necessario (Prelim. §. 28.). La prescrizione non è legittima al tribunale della coscienza che pel possessore di buona fede.

§. 151. *Del Diritto dei Trattati, o della consuetudine in tale materia.*

Poichè la prescrizione è soggetta a tante difficoltà, sarebbe convenientissimo che le Nazioni vicine si mettessero in regola a tal uopo con Trattati, principalmente sul numero d'anni richiesto per fondare una legitti-

ma

ma preſcrizione; poichè queſt'ultimo punto non può eſſere determinato genericamente col ſolo Diritto Naturale. Se, per mancanza di Trattati, la conſuetudine ha determinato qualche coſa in queſta materia, le Nazioni, tra le quali è in vigore queſta conſuetudine, debbono conformarviſi (Prelim. §. 26.)

CAPITOLO XII.

Dei Trattati di alleanza e d'altri Trattati pubblici.

§. 152. *Coſa ſia Trattato.*

LA materia dei Trattati è al certo una delle più importanti che le relazioni ſcambievoli e gli affari delle Nazioni poſſano preſentarci. Troppo convinto del poco fondamento, che dee farſi ſulle naturali obbligazioni dei Corpi politici, ſui reciproci doveri, che loro impone l'umanità, le più prudenti cercano di procurarſi con Trattati i ſoccorſi e i vantaggi, che loro aſſicurerebbe la Legge Naturale, ſe i pernicioſi conſigli di una falſa Politica non la rendeſſero inefficace.

Un Trattato, in latino *fœdus*, è un patto ſtipulato in viſta del ben pubblico, da Potenze ſuperiori, o in perpetuo o per un tempo notabile.

§. 153. *Dei patti, accordi ovvero convenzioni.*

I patti, che hanno per oggetto affari tranſitorii, chiamanſi accordi, convenzioni, o ſimili. Si adempiono mediante un atto unico, e non per via di reiterate

prestazioni. Questi patti si consumano nella loro esecuzione una volta per sempre. I Trattati ricevono una esecuzione successiva, la cui durata eguaglia quella del Trattato.

§. 154. *Chi sono quelli, che fanno i Trattati.*

I Trattati pubblici non possono farsi che dalle podestà superiori, dai Sovrani che contrattano a nome dello Stato. Quindi le convenzioni, che i Sovrani fanno tra di loro, per gli affari loro privati, e quelle di un Sovrano con un particolare, non sono pubblici Trattati.

Il Sovrano, che possiede l'impero pieno ed assoluto, ha certamente Diritto di trattare a nome dello Stato, ch'egli rappresenta, e i suoi impegni obbligano tutta la Nazione. Ma tutti i Conduttori de' popoli non hanno il potere di fare da se soli de' pubblici Trattati: alcuni sono costretti a prender l'opinione del Senato o dei rappresentanti della Nazione. Nelle leggi fondamentali di ciascuno Stato bisogna vedere qual sia la podestà capace di contrattare validamente a nome dello Stato.

Quello che diciamo quì che i Trattati pubblici non si fanno se non dalle podestà superiori, non toglie che i Trattati di questa natura non possano esser fatti da Principi o da Comunità, che ne avranno il Diritto, o per concessione del Sovrano, o per legge fondamentale dello Stato, in forza di riserve o della consuetudine. In tal guisa i Principi e le Città libere di Germania hanno il Diritto di far alleanza colle Potenze straniere, sebbene dipendano dall'Imperatore e dall'Impero. Le Costituzioni dell'Impero loro danno a tal uopo, siccome ad altri molti, i diritti della Sovranità. Alcune Città Svizzere, avvegnachè suddite di un Principe, hanno contratte alleanze coi Cantoni. La permissione

o la

o la tolleranza del Sovrano, ha dato origine a simili Trattati, e un lungo uso ne ha stabilito il diritto.

§. 155. *Se uno Stato protetto possa far de' Trattati.*

Uno Stato, che siasi posto sotto la protezione di un altro, non perdendo perciò la sua qualità di Stato sovrano, lib. I. §. 142. può far Trattati e contrarre alleanze, purchè non abbia esplicitamente rinunziato a tal Diritto nel Trattato di protezione. Ma questo medesimo Trattato di protezione lo vincola per tutta la serie de' tempi; di modo che non può egli prendere alcun impegno, che siavi contrario, cioè che offenda le condizioni espresse della protezione, o che ripugni in se ad ogni Trattato di protezione. Quindi il protetto non può promettere soccorso ai nemici del suo protettore, nè accordar ad essi il passaggio.

§. 156. *Trattati conchiusi dai Mandatarii ovvero Plenipotenziarii de' Sovrani.*

I Sovrani trattano insieme col ministero de' loro Procuratori o Mandatarii, li rivestono di sufficienti facoltà, e si chiamano comunemente Plenipotenziarii. Si possono applicar quì tutte le regole del Diritto Naturale intorno le cose, che fannosi per commissione. I diritti del Mandatario si definiscono dal mandato, che gli viene spedito. Non dev' egli dipartirsene; ma tutto ciò ch'ei promette entro a' termini della sua commissione, e secondo l'ampiezza delle sue facoltà, obbliga il suo costituente ossia mandante.

Oggi per ovviare ad ogni pericolo e ad ogni difficoltà, i Principi riserbansi di ratificare ciò ch'è stato conchiuso in loro nome dai loro ministri. La *plenipotenza* altro non è che una procura *cum libera*. Se questa

ſta procura aver doveſſe il pieno ſuo effetto, proceder non potrebbeſi con troppa circoſpezione a rilaſciarla. Ma non potendo i Principi eſſere altramenti coſtretti che colle armi ad eſeguire i loro impegni, è invalſo il coſtume di non far capitale ſui loro Trattati ſe non in quanto gli hanno eglino accettati e ratificati. Rimanendo privo di vigore ſino alla ratifica del Principe tutto ciò che ha conchiuſo il Miniſtro, ſi corre però meno riſchio a conferirgli una plenipotenza. Ma per negare con onore di ratificare ciò ch'è ſtato conchiuſo in virtù di una plenipotenza, biſogna che abbiane il Sovrano forti e ſode ragioni, e che faccia vedere in particolare che il Miniſtro ſi è dalle ſue iſtruzioni allontanato.

§. 157. *Della validità dei Trattati.*

Valido è un Trattato, ſe vizio non v'ha nella maniera, ond'è ſtato conchiuſo; e perciò non può altro eſigerſi che un poter ſufficiente nelle parti contraenti, e il mutuo loro conſenſo a ſufficienza dichiarato.

§. 158. *La leſione non li rende nulli.*

La leſione non può dunque rendere invalido un Trattato. Tocca a colui, che prende impegni, il ben peſar ogni coſa, prima di conchiudere; può egli far del ſuo ciò che gli aggrada, ceder parte de' ſuoi diritti, rinunziare a' ſuoi vantaggi, ſiccome giudica opportuno; l'accettante non è obbligato ad informarſi de' ſuoi motivi, nè a ponderarne il giuſto valore. Se ſi poteſſe recedere dai Trattati, per trovarviſi illeſo, non vi ſarebbe nulla di ſtabile nei contratti delle Nazioni. Le leggi civili ben poſſono ſegnar limiti alla leſione, e determinarne il punto capace di operar la nullità de' con-

de' contratti; ma i Sovrani non riconoscono giudice alcuno. Come far costare tra essi la lesione? Chi ne determinerà il grado sufficiente per invalidare un Trattato? La felicità e la pace delle Nazioni esigono manifestamente che i loro Trattati non dipendano da un sì pericoloso mezzo di vaga nullità.

§. 159. *Dovere delle Nazioni in questa materia.*

Ma non è un Sovrano meno obbligato in coscienza a rispettar l'equità, ad osservarla, per quanto è possibile, in tutti i suoi Trattati. E se accade che un Trattato conchiuso di buona fede, senza scoprirvi alcuna iniquità, ridondi in progresso a danno di un alleato, non v'ha cosa più bella, più lodevole, più conforme ai reciproci doveri delle Nazioni, che mitigarne il rigore, per quanto può farsi, senza venir meno a se stesso, senza mettersi in pericolo, o senza soffrire un grave detrimento.

§. 160. *Nullità dei Trattati perniciosi allo Stato.*

Se la semplice lesione o qualche discapito in un Trattato non basta a renderlo invalido, non è lo stesso degl'inconvenienti, che andrebbero alla rovina della Nazione. Poichè ogni Trattato esser dee fatto con un poter sufficiente, un Trattato pernicioso allo Stato è nullo e per verun conto non è obbligatorio; non avendo alcun Conduttore di Nazione il potere d'impegnarsi a cose atte a distruggere lo Stato, per la salvezza del quale gli è affidato l'impero. La Nazione stessa, tenuta necessariamente a tutto ciò, ch'esigono la sua conservazione e la sua salute (lib. I. §. 16. e seg.) non può prendere impegni contrarii a queste indispensabili obbligazioni. L'anno 1506. gli Stati Generali del Re-

gno

gno di Frãncia, congregati a Tours, induſſero Luigi XII. a rompere il Trattato da lui fatto coll'Imperator Maſſimiliano e coll'Arciduca Filippo ſuo figlio, perchè quel Trattato era perniciosſo al Regno. Si trovò pure che nè il Trattato, nè il giuramento, che avevalo accompagnato, non potevano obbligare il Re, che non aveva diritto di alienare il patrimonio della Corona (a). Abbiamo parlato di queſt'ultimo mezzo di nullità nel capitolo XXI. del libro I.

§. 161. *Nullità de' Trattati fatti per cauſa ingiuſta o diſoneſta.*

Per la ſteſſa ragione, per difetto di potere, un Trattato fatto per cauſa ingiuſta o diſoneſta, è aſſolutamente nullo, non potendo alcuno impegnarſi a far coſe oppoſte alla Legge Naturale. Quindi una lega offenſiva, fatta per iſpogliare una Nazione, dalla quale non ſi è ricevuta veruna ingiuria, può o piuttoſto deve eſſere diſciolta.

§. 162. *Se lecito ſia di far alleanza con quelli, che non profeſſano la vera Religione.*

Si domanda ſe lecito ſia di fare alleanza con una Nazione, che non profeſſi la medeſima Religione? Se validi ſieno i Trattati fatti coi nemici della fede? Grozio (b) ha trattata la quiſtione aſſai diffuſamente. Queſta diſcuſſione eſſer poteva neceſſaria in un tempo, in cui il furor de' partiti offuſcava ancora principii, ch'eſſo

(a) Vedi gli Storici di Francia.

(b) *Diritto della Guerra e della Pace*, lib. II. cap. 15. §. 8. e ſeg.

so per lunga stagione avea fatti dimenticare: osiamo credere che sarebbe superflua nel nostro secolo. La Legge Naturale sola regola i Trattati delle Nazioni, ed affatto estranea vi è la differenza di Religione. I popoli trattano insieme in qualità d'uomini, e non in qualità di Cristiani o di Munsulmani. La comune loro salute esige che trattar possano fra loro e trattare con sicurezza. Ogni Religione, che offendesse in ciò la Legge Naturale, porterebbe un carattere di riprovazione, nè discender potrebbe dall'Autore della natura, sempre costante, sempre fedele a se medesimo. Ma se le massime di una Religione tendono a stabilirsi colla violenza, ad opprimere tutti quelli che non la ricevono, la Legge Naturale vieta di favorire questa Religione, di unirsi senza necessità a' suoi inumani seguaci; e la salute comune de' popoli gl'invita a collegarsi contro furiosi, a reprimere fanatici, che turbano il pubblico riposo e minacciano tutte le Nazioni.

§. 163. *Obbligazione di osservare i Trattati.*

Si dimostra in Diritto Naturale, che quegli che promette ad alcuno, gli conferisce un vero diritto di esigere la cosa promessa; e che per conseguenza non osservare una promessa fatta è un violare l'altrui diritto; è una ingiustizia sì manifesta, come lo spogliare alcuno del suo avere. Tutta la tranquillità, la felicità e la sicurezza dell'uman genere riposano sulla giustizia, sulla obbligazione di rispettare gli altrui diritti. Il rispetto degli altri per li nostri diritti di dominio e di proprietà forma la sicurezza delle nostre attuali possessioni; la fede delle promesse è il nostro mallevadore per le cose, che esser non possono consegnate od eseguite sul fatto. Non più sicurezza, non più commercio fra gli uomini, se non si credon eglino obbli-

gati

gati a ſerbar ſede, a tener parola. Queſta obbligazio-
ne è dunque sì neceſſaria, com'è naturale e indubitata
fra le Nazioni, che vivono inſieme nello ſtato di na-
tura, e che non conoſcono ſuperiore ſopra la terra,
per mantener l'ordine e la pace nella loro Società. Le
Nazioni e i loro Conduttori debbono dunque inviola-
bilmente oſſervare le loro promeſſe e i loro Trattati.
Queſta grande verità, avvegnachè troppo ſpeſſo negle-
ta nella pratica, è generalmente riconoſciuta da tutte
le Nazioni (*a*). Il rimprovero di perfidia è una ingiu-
ria atroce tra i Sovrani; ora colui che non oſſerva un
Trattato, è certamente perfido, perchè violator della
fede. All'incontro non v'ha coſa sì glorioſa a un Prin-
cipe e alla ſua Nazione, come il concetto di una fe-
deltà inviolabile alla ſua parola. Per ciò altrettanto e
più ancora che per la ſua bravura la Nazione Svizze-
ra ſi è reſa ragguardevole in Europa, ed ha meritato
d'eſſere ricercata dai maggiori Monarchi, i quali affi-
danle perſino la cuſtodia della propria loro perſona.
Il Parlamento d'Inghilterra ha più d'una volta ringra-
ziato il Re della ſua fedeltà e del ſuo zelo a ſoccor-
rere gli alleati della Corona. Queſta magnanimità na-
zionale è la ſorgente di una gloria immortale; è la
baſe della confidenza delle Nazioni, e diviene così un
ſicuro iſtrumento di potenza e di ſplendore.

§. 164. *La violazione di un Trattato è una ingiuria.*

Se gl'impegni di un Trattato impongono da un can-
to una obbligazione perfetta, producono dall'altro un
per-

(a) Maometto raccomandava grandemente a' ſuoi diſcepoli l'oſſervanza dei Trattati. Ockley, *Stor. de' Saraceni*, tom. I.

perfetto diritto. Violare un Trattato è dunque violare il perfetto diritto di colui, col quale si è stipulato; è un fargli ingiuria.

§. 165. *Non si possono far Trattati contrarii a quelli che sussistono.*

Un Sovrano già vincolato da un Trattato non può farne altri contrarii al primo. Le cose, su cui ha egli pigliato impegni, non sono più in sua disposizione. Se accade che un Trattato posteriore si trovi, in qualche punto, in contraddizione con un Trattato più antico, il nuovo è nullo quanto a quel punto, perchè dispone di una cosa, che non è più in potere di chi veggiam disporne. (Si tratta quì di Trattati fatti con varie Potenze.) Se l'antico Trattato è segreto, vi sarebbe una insigne mala fede a conchiuderne un contrario, che si trovasse nullo all'uopo; ed anzi non è lecito di prendere impegni, che alle occorrenze potessero trovarsi in opposizione con quel Trattato segreto, e nulli per ciò stesso; purchè non siasi in grado di risarcire pienamente il nuovo suo alleato: altramenti sarebbe un gabbarlo il promettergli qualche cosa, senz'avvertirlo che potrannosi presentar casi, ne' quali non si avrà la libertà di realizzare questa promessa. L'alleato così ingannato è certamente in arbitrio di rinunziare al Trattato; ma se vuol piuttosto conservarlo, il Trattato sussiste in tutti i punti, che non sono in contraddizione con un Trattato più antico.

§. 166. *Come si possa contrattar con molti circa lo stesso oggetto.*

Niente osta che non possa un Sovrano prendere impegni della stessa natura con due o più Nazioni, s'egli è in

è in grado di adempierli a un sol tempo verso tutti gli alleati. Per esempio un Trattato di commercio con una Nazione non toglie che in progresso non se ne possano far di somiglianti con altre, purchè non abbiasi promesso nel primo Trattato di non accordar ad alcuno i medesimi vantaggi. Si possono in oltre promettere soccorsi di truppe a due alleati diversi, qualora sia in istato di somministrarli, o se non v'ha apparenza che n'abbiano bisogno l'uno e l'altro nello stesso tempo.

§. 167. *Il più antico alleato esser dee anteposto.*

Se nondimeno interviene il contrario, il più antico alleato esser dee anteposto; poschiachè l'impegno era puro ed assoluto verso di lui; laddove che non ha potuto contraersi col secondo che riservando il Diritto del primo. La riserva è di dritto e tacita, se non è stata fatta esplicitamente.

§. 168. *Non è dovuto alcun soccorso per una guerra ingiusta.*

La giustizia della causa è una ragione di prelazione tra due alleati; ed anzi non si dee assistere colui, di cui la causa è ingiusta, o abbia egli guerra con uno de' nostri alleati, o la faccia a un altro Stato: poschiachè sarebbe lo stesso che contrarre un'alleanza per una causa ingiusta; lo che non è permesso (§. 161.) Niuno può essere validamente impegnato a sostener l'ingiustizia.

§. 169

§. 169. *Divisione generale dei Trattati: 1. di quelli che concernono cose già dovute in forza del Diritto Naturale.*

Grozio divide a principio i Trattati in due classi generali; la prima di *quelli che si aggirano semplicemente su cose, alle quali eravamo già obbligati* in forza del Diritto Naturale; e la seconda *di quelli, coi quali c'impegniamo a qualche cosa di più* (*a*). I primi servono a procurarsi un diritto perfetto a cose, alle quali non avevasi che un diritto imperfetto: dimodochè si può esigere d'ora in poi ciò che per l'addietro si aveva solamente titolo di domandare come un officio d'umanità. Simili Trattati diventavano molto necessarii fra gli antichi popoli, i quali, siccome abbiamo osservato, non credevansi tenuti a nulla verso le Nazioni, che non erano nel numero de' loro alleati. Sono essi utili fra le Nazioni più colte, per assicurar tanto meglio i soccorsi, che possono aspettarsi, per determinar questi soccorsi e sapere su che far conto, onde regolare ciò che non può essere determinato generalmente dal Diritto Naturale, e andar così incontro alle difficoltà e alle diverse interpretazioni della Legge Naturale. Per ultimo, siccome il fondo di assistenza non è inesausto appo alcuna Nazione, è cosa prudente l'acquistarsi un diritto positivo a soccorsi, che bastar non potrebbero a tutto il mondo.

Di questa prima classe sono tutti i Trattati semplici di pace e di amicizia, allorchè gl'impegni che vi si contraggono, niente aggiungono a ciò che gli uomini si deb-

(*a*) *Diritto della Guerra e della Pace*, lib. II. cap. 15. §. V.

debbono come fratelli e membri della umana Società; quelli che permettono il commercio, il passaggio ec.

§. 170. *Della collisione di questi Trattati coi doveri verso se stesso.*

Se l'assistenza e gli officii, che sono dovuti in virtù di un simile Trattato, trovinsi, in qualche incontro, incompatibili coi diritti di una Nazione verso se stessa, e con ciò che il Sovrano dee alla sua propria Nazione, il caso è tacitamente e necessariamente eccettuato nel Trattato: posciachè nè la Nazione, nè il Sovrano, hanno mai potuto impegnarsi ad abbandonar la cura della loro propria salute, della salute dello Stato, per contribuire a quella del loro alleato. Se il Sovrano ha bisogno, per la conservazione della sua Nazione, delle cose, che ha egli promesse col Trattato; se per esempio, si è impegnato a somministrar grani, e che in tempo di carestia ne abbia appena per l'alimento del suo popolo, deve senza difficoltà preferire la propria Nazione: stante che non è debitore naturalmente di assistenza a un popolo straniero se non in quanto tale assistenza è in sua mano, e non ha potuto prometterla con un Trattato se non a questa condizione. Ora non è in sua mano di levar la sussistenza alla sua Nazione per assisterne un'altra. La necessità forma quì una esenzione; ed egli non viola il Trattato, perchè non può soddisfarvi.

§. 171. *Dei Trattati, in cui si promette semplicemente di non offendere.*

I Trattati, coi quali c'impegniamo semplicemente a non far male al nostro alleato, ad astenersi verso lui da ogni lesione, da ogni offesa, da ogni ingiuria, non so-

ſono neceſſarii, e non producono alcun nuovo Diritto; avendo ciaſcuno naturalmente il Diritto perfetto di non ſoffrir leſione, nè ingiuria, nè vera offeſa. Ciò non oſtante ſimili Trattati diventano utiliſſimi, ed accidentalmente neceſſarii tra quelle barbare Nazioni, che credonſi in Diritto di oſar tutto contro gli ſtranieri. Non ſono eſſi inutili con popoli meno feroci, i quali ſenza ſpogliar a tal ſegno l'umanità, ſi laſciano per altro muovere aſſai meno da una obbligazione naturale che da quella, che hanno eglino medeſimi contratta con ſolenni impegni; e al Ciel piaceſſe che queſta maniera di penſare foſſe aſſolutamente rilegata fra i barbari! Se ne veggono gli effetti pur troppo frequenti tra quelli, che ſi vantano di una perfezione ben ſuperiore alla Legge Naturale. Ma il nome di perfido è pregiudiciale ai Conduttori de' popoli, e diventa perciò formidabile a coloro ſteſſi, che poco ſono vaglioſi di meritar quello di uomini virtuoſi, e che ſanno ſpacciarſi dai rimproveri della coſcienza.

§. 172. *Trattati concernenti coſe, che non ſono naturalmente dovute. Dei Trattati eguali.*

I Trattati, co' quali c'impegniamo a coſe, a cui non eravamo tenuti in forza della Legge Naturale, ſono o *eguali* o *ineguali*.

I Trattati eguali ſono quelli, ne' quali i contraenti promettonſi le coſe ſteſſe o coſe equivalenti, o finalmente coſe equamente proporzionate; dimodochè la loro condizione è uguale. Tal'è per eſempio un'alleanza difenſiva, nella quale ſi ſtipulano gli ſteſſi reciproci ſoccorſi. Tal'è un'alleanza offenſiva, nella quale ſi conviene che ciaſcuno degli alleati ſomminiſtrerà lo ſteſſo numero di vaſcelli, di fanti e di Cavalli, o l'equivalente in navi, truppe, artiglieria, danaro. Tal'è pur an-

anche una lega, nella quale la quota di ciascuno degli alleati è regolata in proporzione dell'interesse, ch'egli prende o che può avere in capo alla lega. Per siffatto modo l'Imperatore e il Re d'Inghilterra, per indurre gli Stati Generali delle Provincie Unite ad accedere al Trattato di Vienna, del giorno 16. Marzo 1731. acconsentirono che la Repubblica non promettesse a' suoi alleati che un soccorso di 4000. fanti e di 1000. cavalli, quantunque eglino si obbligassero a somministrarle, caso che fosse attaccata, ciascuno 8000. uomini a piedi e 4000. a cavallo. Deggionsi finalmente annoverare fra i Trattati eguali quelli, che pattuiscono che gli alleati faranno causa comune ed opereranno con tutte le loro forze. Avvegnachè in effetto le loro forze non sieno eguali, vogliono ben considerarle siccome tali.

I Trattati eguali possono suddividersi in altrettante specie, quanti sono gli affari diversi, che hanno fra loro i Sovrani. Quindi e' trattano delle condizioni del commercio, della loro scambievole difesa, di una Società di guerra, del passaggio che si accordano reciprocamente, o che ricusano al nemico del loro alleato; si obbligano a non fabbricare fortezze in certi luoghi ec. Ma sarebbe inutile l'entrare in una tale individuazione. Le generalità bastano, ed applicansi di leggieri alle specie particolari.

§. 173. *Obbligazione di serbar l'eguaglianza nei Trattati.*

Non essendo le Nazioni meno obbligate de' particolari a rispettar l'equità, debbono, per quanto è possibile, serbar l'eguaglianza nei loro Trattati. Allorchè dunque le parti sono in istato di farsi gli stessi reciproci vantaggi, la Legge Naturale domanda che il loro

Trat-

Trattato sia eguale, purchè non siavi qualche ragione particolare di allontanarsi dall'eguaglianza; tale sarebbe, per esempio, la riconoscenza di un beneficio anteriore, la speranza di obbligarsi inviolabilmente una Nazione, qualche particolar motivo, che facesse singolarmente desiderare ad uno de' contraenti di conchiudere il Trattato ec. Ed anzi, a ben intenderlo, la considerazione di questa ragione particolare rimette nel Trattato l'eguaglianza, che sembra esserne tolta dalla differenza delle cose promesse.

Veggo sorridere certi pretesi grandi politici, che tutta ripongono la loro sottigliezza nel circonvenire coloro, con cui trattano, nel condurre per modo le condizioni del Trattato, che tutto il vantaggio ne ridondi in pro del loro padrone. Non Che arrossire di un contegno sì opposto all'equità, alla rettitudine, alla naturale onestà, se ne fanno gloria e pretendono meritare il nome di grandi negoziatori. E fino a quando gli uomini pubblici si glorieranno di ciò, che disonorerebbe un particolare? L'uom privato, se non ha coscienza, ride anch'esso delle regole della morale e del Diritto; ma ride di soppiatto; perchè gli sarebbe pericoloso e pregiudiciale il farsene beffe in palese. I potenti abbandonano più apertamente l'onesto per l'utile: ma spesso accade, per la felicità dell'uman genere, che loro diventi funesta una pretesa utilità; ed anche tra i Sovrani il candore e la rettitudine si trovano essere la politica più sicura. Tutte le sottigliezze, tutte le tergiversazioni di un famoso Ministro, in occasione di un Trattato molto importante per la Spagna, tornarono finalmente a sua confusione e a danno del suo padrone; mentre che la buona fede, la generosità dell' Inghilterra verso i suoi alleati, le ha procacciato un credito immenso, e l'ha sollevata al più alto grado d'influenza e di considerazione.

§. 174. *Differenza dei Trattati eguali e delle alleanze eguali.*

Allorchè si parla di Trattati eguali, si ha per lo più nella mente una doppia idea di eguaglianza negl'impegni, e di eguaglianza nella dignità de' contraenti. E' necessario di levare ogni equivoco, e per tal effetto si può distinguere fra i *Trattati eguali* e le *alleanze eguali*. I *Trattati eguali* saranno quelli, in cui osservata è l'eguaglianza nelle promesse, siccome abbiamo spiegato §. 172.; e le *alleanze eguali* quelle, in cui si tratta da eguale ad eguale, non mettendo alcuna differenza nella dignità de' contraenti, o almeno non ammettendo alcuna superiorità troppo manifesta, ma solo qualche preminenza d'onore e di grado. Così i Re trattano coll'Imperatore del pari, benchè gli cedano la mano senza difficoltà. Così le grandi Repubbliche trattano coi Re del pari, malgrado la preminenza, ch'esse loro cedono oggidì. Così ogni vero Sovrano dovrebbe trattare col più potente Sovrano, poichè Sovrano e independente egli è non meno di lui. (Vedi sopra il §. 37. di questo libro.)

§. 175. *Dei Trattati ineguali e delle alleanze ineguali.*

I *Trattati ineguali* sono quelli, in cui gli alleati non promettonsi le cose stesse o l'equivalente; e l'*alleanza* è *ineguale*, in quanto essa mette divario nella dignità delle parti contraenti. Vero è che il più delle volte un Trattato ineguale sarà pure a un tempo un'Alleanza ineguale; non essendo soliti i gran Potentati di dar più che loro non si dà, di prometter più che loro non si promette, se non se ne veggano compensa-

ti

ti dal canto della gloria e degli onori; o all'opposito non sottomettendosi uno stato più debole a condizioni onerose, qualora non sia parimente obbligato a riconoscere la superiorità del suo alleato.

Que' Trattati, che sono a un tempo Alleanze ineguali, dividonsi in due specie. La prima di quelli, *in cui l'eguaglianza trovasi dal canto della Potenza più ragguardevole*. La seconda comprende i Trattati, *di cui la ineguaglianza è dalla parte dalla Potenza inferiore*.

Nella prima specie, senza attribuire al più potente alcun Diritto sul più debole, gli si concede soltanto una superiorità d'onori e di considerazione. Ne abbiamo parlato nel libro primo §. 5. Non di rado un gran Monarca volendo trarre ne' suoi interessi uno Stato più debole, gli fa patti vantaggiosi, gli promette soccorsi gratuiti o maggiori di quelli, ch'egli stipula per se stesso; ma si attribuisce a un tempo una maggioranza nella dignità, esige atti di rispetto dal suo alleato. Quest'ultimo punto fa l'*alleanza ineguale*. A ciò bisogna bene por mente; poichè non si debbono confondere con queste alleanze quelle, nelle quali si tratta da eguale ad eguale; sebbene il più potente degli alleati, in forza di particolari ragioni, dia più che non riceve, prometta gratuiti soccorsi, senza esigerli tali, soccorsi più ragguardevoli, od anche l'assistenza con tutte le sue forze: quì l'Alleanza è *uguale*, ma il Trattato è *ineguale*; se per altro non è vero il dire che avendo quegli che più dà un maggior interesse a conchiudere il Trattato, questa considerazione vi riconduca l'eguaglianza. In tal guisa trovandosi la Francia impacciata in una fiera guerra colla Casa d'Austria, e volendo il Cardinal di Richelieu, da Ministro avveduto, abbassare quella formidabile Potenza, fece con Gustavo Adolfo un Trattato, di cui tutto il vantaggio sembrava essere dalla parte della Svezia. A non guardare che al-

le ſtipulazioni ſarebbeſi detto il Trattato *ineguale*; ma i frutti, che ne ricavò la Francia, riſarcirono ampiamente la inegualità. L'Alleanza della Francia cogli Svizzeri è ancora un Trattato *ineguale*, ſe vogliamo fermarci alle ſtipulazioni; ma il valore delle truppe Svizzere vi ha ripoſto da gran tempo l'egualità; e vi la richiama ancora la differenza degl'intereſſi e de' biſogni. La Francia, ſpeſſo implicata in guerre ſanguinoſe, ha ricevuto dagli Svizzeri eſſenziali ſervigi: il Corpo Elvetico ſenz'ambizione, ſenza ſpirito di conquiſte, può vivere in pace con tutti; nulla ha da paventare, dappoichè ha fatto ſentire agli ambizioſi che l'amore della libertà dà alla Nazione forze ſufficienti per la difeſa delle ſue frontiere. Queſt'alleanza ha potuto in certi tempi comparire *ineguale*. I noſtri maggiori ſtudiavano poco il ceremoniale; ma in realtà, e ſoprattutto dacchè l'aſſoluta independenza degli Svizzeri è riconoſciuta dall'Impero ſteſſo, l'Alleanza è certamente *eguale*, avvegnachè il Corpo Elvetico conceda ſenza difficoltà al Re di Francia tutta la preminenza, che l'uſo moderno dell'Europa attribuiſce alle Teſte Coronate, e ſoprattutto ai gran Monarchi.

I Trattati, *in cui l'ineguaglianza trovaſi dalla parte della Potenza inferiore*, cioè quelli che impongono al più debole obbligazioni più ampie, carichi più gravi, o che l'aſtringono a coſe peſanti e ſpiacevoli; queſti *Trattati ineguali*, dico, ſono ſempre nel tempo ſteſſo *Alleanze ineguali*: poſciachè non accade che il più debole ſi ſottometta ad oneroſe condizioni, ſenza ch'egli ſia ancora obbligato a riconoſcere la ſuperiorità del ſuo alleato. Queſte condizioni ſono d'ordinario impoſte dal vincitore, o dettate dalla neceſſità, che obbliga uno Stato debole a ricercare la protezione o l'aſſiſtenza di un altro più potente; e per ciò ſteſſo riconoſce la ſua inferiorità. D'altronde queſta ineguaglian-

za sforzata, in un Trattato di alleanza, lo abbassa, e deprime la sua dignità, mentre che dà risalto a quella dell'alleato più potente. Accade in oltre che non potendo il più debole promettere gli stessi soccorsi che il più potente, bisogna ch'egli ne faccia il compenso mediante impegni, che lo sottopongono al suo alleato, e di frequente lo fanno pur dipendere, per varii conti, dalla sua volontà. Di questa specie sono tutti i Trattati, in cui il più debole s'impegna solo a non far la guerra senza il consenso del più forte, ad avere gli stessi di lui amici e nemici, a mantenere e rispettare la sua maestà, a non aver fortezze in certi luoghi, a non trafficare, nè far leve di gente in certi paesi liberi, a consegnare le sue Navi da Guerra, e a non costruirne altre, siccome fecero i Cartaginesi verso i Romani; a non tener in piedi che un dato numero di truppe ec.

Queste *alleanze ineguali* suddividonsi ancora in due specie: o *esse offendono in qualche parte la Sovranità*; o *non la offendono in verun conto*. Ne abbiamo accennato alcuna cosa ne'capitoli I. e XVI. del libro I.

La Sovranità sussiste nella sua integrità, quando alcuno dei Diritti, che costituisconla, non è trasferito all'alleato superiore, o reso dipendente dalla sua volontà, nell'esercizio che si può farne. Ma la Sovranità rimane lesa, quando alcuno de'suoi diritti è ceduto a un alleato, ovvero se l'esercizio n'è semplicemente reso dipendente dalla volontà di questo alleato. Per esempio il Trattato non offende punto la Sovranità, se lo Stato più debole promette soltanto di non attaccare una certa Nazione senza il consenso del suo alleato. Con ciò egli non si spoglia del suo Diritto, e nè pur ne rende precario l'esercizio: consente soltanto ad una restrizione in favore del suo alleato; e in tal guisa nulla più ei diminuisce la sua libertà

di quel che facciasi necessariamente in ogni sorte di promesse. Ogni giorno accade di entrare con simiglianti riserve in alleanze perfettamente eguali. Ma obbligarsi a non far la guerra a chicchessia, senza il consentimento o la permissione di un alleato, che dal canto suo non fa la medesima promessa, è un contrarre un'alleanza ineguale, con deterioramento della Sovranità; è un privarsi dell'una delle parti più importanti del Sovrano potere, o sottometterne l'esercizio all'altrui volontà. Avendo promesso i Cartaginesi, nel Trattato che impose fine alla seconda guerra Punica, di non far la guerra ad alcuno, senza il beneplacito del popolo Romano, fin d'allora e per questa ragione appunto, vennero considerati siccome dipendenti dai Romani.

§. 176. Come un' alleanza con diminuzione di Sovranità possa annullar Trattati precedenti.

Allorchè un popolo è costretto a ricevere la legge, può legittimamente rinunziare a' suoi Trattati precedenti, se quegli, a cui è sforzato di allearsi, da lui lo esige. Siccome egli perde allora una parte della sua Sovranità, i suoi antichi Trattati cadono colla Potenza, che gli aveva conchiusi. E' questa una necessità, che non può essergli imputata: e poichè ben avrebbe il Diritto di sottomettere assolutamente se medesimo, di rinunziare alla sua Sovranità, se ciò bisognasse per salvarsi; maggiormente ha egli nella stessa necessità quello di abbandonare i suoi alleati. Ma un popolo generoso farà ogni tentativo prima di soggiacere ad una legge sì dura e sì umiliante.

§. 177.

§. 177. *Si dee ſchivare, per quanto ſi può, di far ſimili alleanze.*

Dovendo ogni Nazione in generale eſſer geloſa della ſua gloria, ſollecita di mantenere la ſua dignità e di conſervare la ſua independenza, ella non dee indurſi che in caſo eſtremo o per le più importanti ragioni a contrarre un'alleanza ineguale. Ciò riguarda ſoprattutto i Trattati, in cui l'ineguaglianza trovaſi dal canto dell'alleato più debole, e più ancora quelle ineguali alleanze, che ſono leſive della Sovranità. Le genti di coraggio non le ricevono che dalle mani della neceſſità.

§. 178. *Doveri ſcambievoli delle Nazioni riſpetto alle alleanze ineguali.*

Checchè ne dica una intereſſata politica, biſogna o ſottrarre aſſolutamente i Sovrani all'autorità della Legge Naturale, o convenire che loro non è lecito obbligare, ſenza giuſte ragioni, gli Stati deboli a compromettere la loro dignità, e molto meno la libertà loro in una diſeguale alleanza. Le Nazioni deggionſi i ſoccorſi ſteſſi, gli ſteſſi riguardi, l'amicizia ſteſſa, che i privati viventi nello ſtato di natura. Non che cercare d'avvilire i deboli, di ſpogliarli de' loro più prezioſi vantaggi, riſpetteranno elleno, manterranno la loro dignità e la loro libertà, ſe la virtù le iſpira piuttoſto che l'orgoglio, ſe più ſono moſſe dall'oneſtà che da uno ſconcio intereſſe; che dico io ſe abbaſtanza ſono illuminate per conoſcere i veri loro intereſſi. Non v'ha coſa che più ſicuramente aſſodi la Potenza di un gran Monarca che i ſuoi riguardi per tutti i Sovrani. Quanto meglio tratta i deboli, quanto maggiore ſtima loro

ro dimostra, tanto più eglino lo riverisscono; amano una Potenza, che non sa loro sentire la propria superiorità se non coi beneficii, si affezionano ad essa come a loro sostegno, e il Monarca l'arbitro diventa delle Nazioni. Sarebb'egli stato l'oggetto della loro gelosia e dei loro timori, se diportato si fosse orgogliosamente; e forse sarebb'egli un giorno per avventura rimasto soprassatto dai loro sforzi insiem riuniti.

§. 179. Di quelle che sono ineguali dalla parte superiore.

Ma siccome il debole accettar dee con gratitudine all'uopo l'assistenza del più potente, e non ricusargli onori, ossequii che lusinghino chi li riceve senz'avvilir chi li presta, quindi nulla è più conforme alla Legge Naturale che un'assistenza data generosamente dallo Stato più potente senza esiger contraccambio o almeno senza esigerne d'equivalente. Ed accade ancora quì che l'utile si ritrovi nella pratica del dovere. La buona politica non permette che una grande Potenza soffra l'oppressione dei piccioli Stati vicini. S'ella gli abbandona all'ambizione di un conquistatore, questi diverrà tosto a lei medesima formidabile: però i Sovrani, d'ordinario abbastanza fedeli ai loro interessi, quasi mai a tal massima non vengono meno. Quindi le leghe ora contro la Casa d'Austria, ora contro la sua rivale, secondo che la Potenza dell'una o dell'altra diventa predominante: quindi l'equilibrio, oggetto perpetuo de'negoziati e delle guerre.

Quando una Nazione debole e povera ha bisogno di un'altra specie di assistenza, quando è nella penuria, abbiamo veduto (§. 5.) che quelle che hanno viveri, debbono somministrargliene a vil prezzo. Sarà cosa degna di lode il darglieli a prezzo vile, il fargliene

pre-

presente, s'ella non ha di che pagarli. Farglieli comprare con un'*alleanza ineguale*, e soprattutto col sagrificio della sua libertà, trattarla siccome Giuseppe trattò anticamente gli Egiziani, sarebbe una durezza poco men detestabile che lasciarla perir di fame.

§. 180. *Come la ineguaglianza dei Trattati e delle alleanze possa trovarsi conforme alla Legge Naturale*.

Ma hannoci casi, in cui la ineguaglianza dei Trattati e delle alleanze, dettata da qualche ragione particolare, non è contraria all'equità, nè per conseguenza alla Legge Naturale. Questi casi sono in generale tutti quelli, ne'quali i doveri di una Nazione verso se stessa, o i suoi doveri verso le altre, la invitano ad allontanarsi dall'eguaglianza. Per esempio uno Stato debole vuole senza necessità costruire una fortezza, della quale esso non sarà capace di vegliare alla difesa, in un luogo, in cui la medesima diverrebbe pericolosissima al suo vicino, se mai cadesse tra le mani di un nemico potente. Questo vicino può opporsi alla costruzione della fortezza; e se non gli conviene di pagarla compiacenza ch'ei domanda, può ottenerla minacciando di rompere dalla parte sua le strade di comunicazione, d'inibire ogni commercio, di fabbricar fortezze o di tenere un esercito sulla frontiera, di riguardare quel picciolo Stato siccome sospetto ec. Egli impone così una condizione ineguale; ma in ciò lo giustifica la cura della sua propria sicurezza. Nella stessa guisa egli può opporsi alla costruzione di una strada maestra, che aprisse al nemico l'ingresso de'suoi Stati. La guerra potrebbe somministrarci quantità d'altri esempi. Ma spesso si abusa di un diritto di tal natura: richiedesi

mo-

moderazione non inferiore alla prudenza per evitare che non degeneri in oppressione.

I doveri verso altrui consigliano pur talvolta ed autenticano l'ineguaglianza in un senso contrario, senza che per ciò il Sovrano possa essere accusato di venir meno a se stesso o al suo popolo. Quindi la gratitudine, il desiderio di mostrare la sua sensibilità per un beneficio, porterà un Sovrano generoso ad allearsi di buona voglia e a dare nel Trattato più di quello che riceve.

§. 181. *Della ineguaglianza imposta per forma di pena.*

Si possono ancora con giustizia impor le condizioni di un Trattato ineguale o anche di una ineguale alleanza per forma di pena, onde punire un ingiusto aggressore e metterlo fuor di stato di nuocere facilmente in progresso. Tal fu il Trattato, a cui Scipione, il primo Affricano, sforzò i Cartaginesi, dopo ch'egli ebbe vinto Annibale. Il vincitore dà spesso leggi somiglianti; e con ciò non offende nè la giustizia, nè l' equità, se mantiensi entro a' limiti della moderazione dopo aver trionfato in una guerra giusta e necessaria.

§. 182. *Altre specie, di cui si è parlato altrove.*

I varii Trattati di protezione, quelli coi quali uno Stato si rende tributario o feudatario di un altro, tutti questi Trattati, dico, formano altrettante specie di alleanze ineguali. Ma non ripeteremo noi quì se non ciò che ne abbiamo detto ai Capitoli I. e XVI. del Libro I.

§. 183. *Dei Trattati personali e dei Trattati reali.*

Seguendo un'altra divisione generale, i Trattati ovvero le alleanze distinguonsi in *Alleanze personali ed Alleanze reali*. Le prime sono quelle, che si riferiscono alla persona dei contraenti, a cui sono ristrette e per così dire inesive. Le alleanze *reali* si riferiscono unicamente alle cose, delle quali si tratta, prescindendo da ogni dipendenza dalla persona de' contraenti.

L'*alleanza personale* spira con chi l'ha contratta.

L'*alleanza reale* è annessa al corpo stesso dello Stato, e sussiste quanto lo Stato, se non si è prescritto il termine della sua durazione.

Importa assaissimo di non confondere queste due specie di Alleanze. Però i Sovrani oggidì costumano di spiegarsi nei loro Trattati per modo, che alcuna incertezza non rimanga a tal uopo; ed è questo certamente il più sano e più sicuro partito, a cui appigliarsi. In difetto di tale precauzione la materia stessa del Trattato, ovvero le espressioni, colle quali è concepito, somministrar possono i mezzi di riconoscere, se desso è *reale* o *personale*. Arrechiamo in tal proposito alquante regole generali.

§. 184. *Il nome de' contraenti, inserito nel Trattato, nol rende personale.*

Primieramente dall'essere nominati nel Trattato i Sovrani contraenti non bisogna conchiudere che il Trattato sia personale; posciachè spesso vi s'inserisce il nome del Sovrano che governa attualmente, colla sola mira di mostrare con chi s'è il medesimo conchiuso, e non per dar a credere che siasi con lui trattato personal-

sonalmente. E' questa una osservazione de' giureconsulti Pedio ed Ulpiano (*a*), ripetuta da tutti gli autori.

§. 185. *Un' alleanza fatta da una Repubblica è reale.*

Ogni alleanza fatta da una Repubblica è *Reale* di sua natura, poichè si riferisce unicamente al corpo dello Stato. Quando un popolo libero, uno Stato popolare, ovvero una Repubblica Aristocratica fa un Trattato, lo Stato medesimo è quello che contrae; i suoi impegni non dipendono dalla vita di coloro, che ne sono stati meri istrumenti: i membri del popolo o della reggenza cangiano e succedonsi, ma lo Stato è sempre lo stesso.

Poichè dunque un simile Trattato riguarda direttamente il corpo dello Stato, sussiste ancora, avvegnachè si cambii la forma della Repubblica, e quando pur si tramutasse in Monarchia. La ragione si è che lo Stato e la Nazione sono sempre una cosa stessa, qualunque cangiamento sopravvenga nella forma del Governo; ed il Trattato stipulato colla Nazione rimane in vigore, finchè la Nazione esiste. Ma è patente che eccettuar bisogna dalla regola tutti i Trattati, che si riferiscono alla forma del Governo. Quindi due Stati popolari, che hanno trattato espressamente, o che apparisce evidentemente che abbiano trattato colla idea di mantenersi di conserva nello stato loro di libertà e di governo popolare, cessano d'essere alleati nell'atto che uno dei due si è sottomesso all'impero di un solo.

§. 186.

(a) Digest. lib. II. tit. XIV. *De pactis*, leg. VII. §. 8.

§. 186. *Trattati conchiusi da Re o da altri Monarchi.*

Ogni pubblico Trattato conchiuso da un Re o da ogni altro Monarca è un Trattato dello Stato, che obbliga la Nazione intera, che dal Re si rappresenta, e di cui egli esercita il potere e i diritti. Sembra dunque a prima giunta che ogni pubblico Trattato esser debba presunto reale, siccome concernente lo Stato stesso. Non v'ha dubbio intorno l'obbligazione di osservare il Trattato; si parla soltanto della sua durata. Ora v'ha spesso luogo di dubitare se i contraenti abbiano preteso di ampliare i vicendevoli impegni oltre la loro vita e vincolare i loro successori. Cambiano le congiunture; un carico oggi leggiero può diventar insopportabile o troppo oneroso in altre circostanze. Nè punto meno varia la maniera di pensare de' Sovrani; ed hannoci cose, delle quali conviene che ciascun Principe possa disporre liberamente secondo il suo sistema. Hannocene altre, che si accorderebbero volentieri a un Re, e che non si vorrebbero permettere al suo successore. Bisogna dunque cercare nei termini del Trattato o nella materia, che ne forma l'oggetto, come scoprire l'intenzione de' contraenti.

§. 187. *Trattati personali o per un certo tempo.*

I Trattati perpetui o fatti per un tempo determinato, sono Trattati reali, poichè non può la loro durazione dipendere dalla vita de' contraenti.

§. 188. *Trattati fatti per un Re e suoi successori.*

Nella stessa guisa, quando un Re dichiara nel Trattato ch'ei lo fa *per se e suoi successori*, è manifesto che il Trat-

Trattato è *reale*. Esso è legato allo Stato, e fatto per durare quanto il Regno medesimo.

§. 189. *Trattato fatto pel bene del Regno.*

Allorchè un Trattato porta espressamente ch'è fatto *pel bene del Regno*, è questo un indizio manifesto che i contraenti non hanno preteso farne dipendere la durazione da quella della loro vita, ma piuttosto attaccarlo alla durazione del Regno stesso: il Trattato è dunque *reale*.

Independentemente ancora da questa esplicita dichiarazione, quando un Trattato è fatto affine di procurare allo Stato un vantaggio sempre sussistente, non v'ha ragione alcuna di credere che il Principe che l'ha conchiuso, abbia voluto limitarne la durata a quella della sua vita. Un simile Trattato dee dunque riputarsi reale, purchè fortissime ragioni non facciano vedere che quegli, con cui s'è conchiuso, non ha accordato lo stesso vantaggio, del qual si tratta, se non se in considerazione della persona del Principe allora regnante, e siccome un favore personale; nel qual caso il Trattato finisce colla vita di quel Principe, con lui spirando la ragione della concessione. Ma una siffatta riserva non si presume sì di leggieri; posciachè pare che se concepita si fosse nell'idea, si dovesse esprimerla nel Trattato.

§. 190. *Come si formi la presunzione ne' casi dubbiosi.*

In caso di dubbiezza, allorchè nulla chiaramente stabilisce o la personalità o la realtà di un Trattato, si dee presumerlo reale, se si aggira su cose favorevoli, e personale in materie odiose. Le cose favorevoli sono in tal proposito quelle, che tendono alla comune uti-

utilità de' contraenti, e che del pari favoriscono le due parti; le cose odiose sono quelle, che aggravano una parte sola, o che l'aggravano molto più dell'altra. Ne parleremo più diffusamente nel Capitolo della interpretazione dei Trattati. Non v'ha cosa che più di questa regola sia conforme alla ragione e all'equità. Tosto che manchi la certezza negli affari degli uomini, è d'uopo che s'abbia ricorso alle presunzioni. Ora se i contraenti non sonosi spiegati, è naturale, quando si tratta di cose favorevoli, egualmente vantaggiose ai due alleati, il pensare che intenzione loro sia stata di fare un Trattato reale, siccome più utile ai loro Regni; e se prendesi abbaglio così presumendo, non si fa torto nè all'uno, nè all'altro. Ma se gl'impegni hanno qualche cosa di odioso, se uno degli Stati contraenti se ne trova sopraccaricato, come presumere che il Principe, che ha assunto simili impegni, abbia voluto impor questo peso in perpetuo sopra il suo Regno? Si presuppone che ogni Sovrano voglia la salute e il vantaggio dello Stato, che gli è affidato; nè si può dunque figurarsi ch'egli abbia aderito ad aggravarlo per sempre di una onerosa obbligazione. Se la necessità gliene faceva una Legge, toccava al suo alleato di farlo spiegare chiaramente; ed è probabile che questi non avesse in ciò mancato, sapendo che gli uomini e particolarmente i Sovrani, non sottomettonsi a clausole pesanti ed ingrate, se non vi sono formalmente obbligati. Se accade dunque che la presunzione inganni e gli faccia perdere qualche parte del suo Diritto, è questo un effetto della sua negligenza. Aggiugniamo che se l'uno o l'altro dee perdere del proprio Diritto, sarà meno offesa l'equità dalla perdita, che questi farà di un guadagno, ch'essa non sarebbe dal danno, che s'inferisse all'altro, giusta la famosa distinzione, *de lucro captando & de damno vitando*.

Si annoverano ſenza difficoltà i Trattati eguali di commercio fra le materie favorevoli, poichè ſono in generale vantaggioſi e conformiſſimi alla Legge Naturale. Quanto ſpetta alle alleanze fatte per la Guerra, Grozio dice una ragione, che *le alleanze difenſive tengono più del favorevole*, e che *le alleanze offenſive hanno qualche coſa, che maggiormente ſi accoſta all' oneroſo o all' odioſo* (*a*).

Non poſſiamo diſpenſarci dall'accennar di volo queſte diſcuſſioni, per non laſciar quì un voto diſguſtoſo. Del rimanente eſſe non ſono quaſi più d'alcun uſo nella pratica: i Sovrani oggi oſſervano generalmente la ſaggia precauzione di determinar chiaramente la durata dei loro Trattati. Eglino trattano *per ſe e loro ſucceſſori*, *per ſe e loro Regni in perpetuo*, *per un certo numero d'anni ec.* Ovvero trattano pel tempo del Regno loro ſoltanto, per un affar che loro è proprio, per la loro famiglia ec.

§. 191. *Che la obbligazione e il Diritto riſultanti da un Trattato Reale paſſano ai ſucceſſori.*

Poichè i pubblici Trattati, eziandio perſonali, conchiuſi da un Re, o da qualunque altro Sovrano, che n'abbia il potere, ſono Trattati dello Stato, ed obbligano la intera Nazione §. 186., i Trattati reali, fatti per ſuſſiſtere independentemente dalla perſona, che gli ha conchiuſi, obbligano fuor d'ogni dubbio i ſucceſſori. L'obbligazione da eſſi impoſta allo Stato paſſa di mano in mano a tutti i ſuoi conduttori, o miſura che ſono eglino inveſtiti della pubblica autorità. Lo ſteſſo dee dirſi dei Diritti acquiſiti mediante queſti Trattati,

(a) *Diritto della Guerra e della Pace*, lib. I. cap. 161. §. 16.

tati: sono essi acquisiti allo Stato, e passano a' successivi suoi conduttori.

Oggi è consuetudine assai generale, che il successore confermi o rinnovi le alleanze ancora *reali*, conchiuse da' suoi predecessori: e la prudenza vuole che non si trascuri una tale cautela; poichè finalmente gli uomini fanno più caso di una obbligazione da lor medesimi contratta esplicitamente, che non di quella che loro è d'altronde imposta, e di cui non son eglino che tacitamente incaricati. La ragione si è che credono la loro parola impegnata nella prima, & nelle altre soltanto la loro coscienza.

§. 192. *Dei Trattati adempiuti una volta per tutte e consumati.*

I Trattati, che non concernono prestazioni reiterate, ma atti transitorii, unici e che si consumano in un sol tratto; questi trattati, dico, se per altro non si vuol piuttosto chiamarli con altro nome (§. 153.); queste convenzioni, questi patti, che si adempiono una volta per tutte, e non con atti successivi, da che hanno essi ricevuta la loro esecuzione, sono Trattati consumati e finiti. Se sono validi, hanno di loro natura un effetto perpetuo ed irrevocabile; nè questi si hanno presenti, quando si cerca se un Trattato è reale o personale. Puffendorfio (*a*) ci dà la regola in questa ricerca; 1. *che i successori debbano osservare i Trattati di pace fatti dai loro predecessori*. 2. *che un successore osservar debba tutte le convenzioni legittime, in virtù delle quali il suo predecessore ha trasferito qualche Diritto ad un terzo*. Questo si domanda uscire patentemente di

(a) *Diritto della Natura e delle Genti*, lib. VIII. cap. 9. §. 8.

di quistione; è un dire soltanto che quello ch'è fatto validamente da un Principe, non può essere annullato dal suo successore. Chi ne dubita? Il Trattato di pace è di sua natura fatto per durare a perpetuità; ogni qual volta sia nel debito modo conchiuso e ratificato, è un affar consumato; bisogna adempierlo da una parte e dall'altra, ed osservarlo giusta il suo tenore. Se il medesimo si eseguisce sul fatto, tutto è terminato. Che se il Trattato contiene impegni ad alcune prestazioni successive e reiterate, sarà sempre questione d'esaminare, secondo le regole che abbiamo date, se *reale* sia per tal conto o *personale*, se i contraenti abbiano preteso di obbligare i loro successori a queste prestazioni, o se non le abbiano promesse che pel tempo soltanto del Regno loro. Nella stessa guisa, tosto che un diritto è trasferito in virtù di una legittima convenzione, non appartiene più allo Stato che l'ha ceduto: l'affar è conchiuso e terminato. Che se il successore trova qualche vizio nell'atto, e lo prova, non è già pretendere che la convenzione non l'obblighi, e ricusare d'adempirla; è un mostrare che non è stata fatta; posciachè un atto vizioso e invalido è nullo e come non avvenuto.

§. 193. *Dei Trattati già adempiuti da una parte.*

La terza regola di Puffendorfio non è meno inutile alla quistione. Essa porta, *che se avendo l'altro alleato già eseguito qualche cosa, alla quale fosse tenuto in virtù del Trattato, il Re venga a morte prima di aver effettuato dal canto suo l'obbligo da lui assunto, il suo successore deve indispensabilmente supplirvi. Imperocchè quello che l'altro alleato ha eseguito sotto condizione di ricevere l'equivalente, essendo ridondato in pro dello Stato, o almeno essendo stato fatto con tale intenzione, è* chia-

chiaro che se non si effettua ciò ch'egli aveva stipulato, acquista allora lo stesso diritto di un uomo, che ha pagato ciò che non doveva, e che così il successore è tenuto a risarcirlo interamente di quanto ha fatto o dato, o a mantenere egli medesimo l'obbligo assunto dal suo predecessore. Tutto questo, dico, estraneo si è alla nostra quistione. Se l'alleanza è reale, sussiste malgrado la morte di uno de' contraenti: se è personale, spira con loro o coll'uno dei due (§. 183.). Ma quando un' alleanza personale vien a terminare in tal guisa, il sapere a che l'uno degli Stati alleati sia tenuto, caso che l'altro abbia già eseguito qualche cosa in virtù del Trattato, è un'altra quistione, che si decide con altri principii. Convien distinguere la natura delle cose fatte in adempimento del Trattato. Se prestazioni determinate ed annue si promettono reciprocamente, a maniera di permuta o d'equivalente, è fuor di dubbio che quegli che ha ricevuto, dee dare ciò ch'è stato promesso in contraccambio, se vuol osservare l'accordo, e se obbligato è ad osservarlo. Se non vi è obbligato, e se non vuol osservarlo, dee restituire quant'ha ricevuto, rimetter le cose nel primo loro stato, o risarcire l'alleato che ha dato. L'operar diversamente sarebbe un ritener la roba altrui. E'questo il caso di un uomo, non che ha pagato ciò che non doveva, ma che ha pagato anticipatamente una cosa, la quale non gli è stata consegnata. Ma trattandosi, nel Trattato personale, di prestazioni incerte e contingenti, che si adempiono all'occasione, di quelle promesse che non obbligano a nulla, se non si presenta il caso di adempierle, la reciproca, il contraccambio di simili prestazioni non è parimente dovuto che all'occasione; e giunto il termine dell'alleanza, non è più alcuno tenuto a nulla. In un'alleanza difensiva, per esempio, due Re saranno si promesso reciprocamente un soccorso gratui-

to pel tempo della loro vita. L'uno trovasi attaccato; egli è soccorso dal suo alleato, e muore prima di aver avuto occasione di soccorrerlo anch'esso. L'alleanza è finita, e il successore del morto non è tenuto a nulla, se non che dee certamente esser grato al Sovrano, che ha dato al suo Stato un salutare soccorso. E non bisogna credere che in questo modo l'alleato, che ha dato soccorso senza riceverne, trovisi leso nell'alleanza. Il suo Trattato era uno di que' contratti eventuali, di cui i vantaggi e gli svantaggi dipendono dalla fortuna: egli poteva guadagnarvi, siccome vi ha perduto.

Si potrebbe far quì un'altra quistione. Spirando l'alleanza personale alla morte d'uno degli alleati, se il superstite, nell'idea ch'essa dee sussistere col successore, adempie il Trattato verso lui, difende il suo paese, salva alcuna delle sue piazze, o somministra viveri al suo esercito, che farà il Sovrano così soccorso? Egli dee certamente o lasciar in effetto sussistere l'alleanza, siccome l'alleato del suo predecessore ha creduto che dovea sussistere, e sarà questo un tacito rinnovamento, una estensione del Trattato; ovvero dee pagare il servigio reale che ha ricevuto, secondo una giusta estimazione della sua importanza, se non vuol continuare in quest'alleanza. Sarebbe allora il caso di affermare con Puffendorfio che chi ha prestato un simile servigio acquista il diritto di un uomo, che ha pagato ciò che non doveva.

§. 194. L'alleanza personale spira, se uno de' contraenti cessa di regnare.

Essendo la durata di un'alleanza personale ristretta alla persona de' Sovrani contraenti, se l'uno dei due cessa di regnare, per qualsivoglia causa, spira l'alleanza. Imperocchè hanno eglino contrattato in qualità di So-

Sovrani; e quegli che cessa di regnare, non esiste più come Sovrano, benchè viva ancora nella sua qualità d'uomo.

§. 195. *Trattati personali di loro natura.*

I Re non trattano sempre unicamente e direttamente pel loro Regno; talvolta in virtù del potere, che hanno in mano, fanno Trattati relativi alla loro persona o alla loro famiglia; possono farli legittimamente, parte essendo del bene dello Stato la sicurezza e il vantaggio ben inteso del Sovrano. Questi Trattati sono personali di loro natura, e si estinguono col Re, o colla sua famiglia. Tal'è un'alleanza fatta per la difesa di un Re e della sua famiglia.

§. 196. *Di un'alleanza fatta per la difesa del Re e della Reale famiglia.*

Si domanda se quest'alleanza sussista col Re e colla Reale famiglia, quando per qualche rivoluzione sono privati della Corona. Abbiamo testè osservato (§. 194.) che un'alleanza personale spira col regno di colui, che l'ha contratta. Ma ciò s'intende di un'alleanza collo Stato, limitata, quanto alla sua durazione, al regno del Re contraente. Quella, della qual'ora si tratta, è di un'altra natura. Quantunque essa leghi lo Stato, poichè tutti lo legano gli atti pubblici del Sovrano, è fatta direttamente in favore del Re e della sua famiglia: sarebbe assurdo che la medesima finisse nel momento, ch'eglino ne hanno bisogno, e per l'avvenimento, contro il quale è stata fatta. D'altronde un Re non perde la sua qualità per ciò solo che perde il possesso del suo Regno. S'egli n'è ingiustamente spo-

gliato da un usurpatore, o da ribelli, conserva i suoi diritti, tra i quali si annoverano le sue alleanze.

Ma chi giudicherà se un Re sia legittimamente spogliato o per violenza? Alcun giudice non si riconosce da una Nazione independente. Se il corpo della Nazione dichiara il Re scaduto del suo diritto per l'abuso, che ha voluto farne, e lo depone, può farlo con giustizia, quando sono fondate le sue querele, e non appartiene ad alcun'altra Potenza il giudicarne. L'alleato personale di quel Re non deve dunque assisterlo contro la Nazione, che ha usato del suo diritto deponendolo: se prende a farlo, fa ingiuria a questa Nazione. L'Inghilterra dichiarò la Guerra a Lodovico XIV. nel 1688, perchè sosteneva gl'interessi di Jacopo II, deposto nelle forme dalla Nazione. Ella gliela dichiarò una seconda volta al principio del secolo, perchè quel Principe riconobbe sotto il nome di Jacopo III il figlio del Re deposto. Ne' casi dubbiosi, e quando il corpo della Nazione non ha pronunziato, o non ha potuto liberamente pronunziare, deesi naturalmente sostenere e difendere un alleato; ed allora il Diritto delle Genti *volontario* regna tra le Nazioni. Il partito, che ha discacciato il Re, pretende di avere il diritto dalla sua: quel Re infelice e i suoi alleati si lusingano dello stesso vantaggio; e siccome giudice non hanno comune sopra la terra, loro non rimane che la via delle armi, per terminar la loro lite: si fanno però una guerra in forma.

Finalmente, quando la Potenza straniera ha adempiti di buona fede i suoi impegni verso un Monarca sfortunato, quando ha fatto per la sua difesa o pel suo ristabilimento tutto ciò, a che era ella obbligata in virtù dell'alleanza, se i suoi sforzi sono infruttuosi, il Principe spogliato non può esigere ch'ella sostenga in favor suo una guerra senza fine, che rimanga eterna-

men-

mente nemica della Nazione o del Sovrano, che l'ha privato del trono. Bisogna un giorno pensare alla pace, abbandonar un alleato, e considerarlo siccome uno, che abbandonato ha egli stesso il proprio diritto per necessità. Così Lodovico XIV. fu obbligato ad abbandonar Jacopo II, e a riconoscere il Re Guglielmo, avvegnachè l'avesse a principio trattato da usurpatore.

§. 197. *A che obblighi un' alleanza reale, quando il Re alleato è scacciato dal trono.*

La stessa quistione si presenta nelle alleanze *reali*, e in generale in ogni alleanza fatta con uno Stato, e non in particolare con un Re per la difesa della sua persona. Si dee certamente difendere il proprio alleato contro ogni invasione, contro ogni straniera violenza, ed anche contro sudditi ribelli; deesi parimente difendere una Repubblica contro gli attentati di un oppressore della pubblica libertà. Ma fa d'uopo ricordarsi d'esser *l'alleato*, e non il giudice, dello Stato o della Nazione. Se la Nazione ha deposto il suo Re nelle forme, se il popolo di una Repubblica ha scacciati magistrati, e si è posto in libertà, o se ha riconosciuta l'autorità di un usurpatore, o espressamente o tacitamente; l'opporsi a queste domestiche disposizioni, il contrastarne la giustizia o la validità, sarebbe un ingerirsi nel governo della Nazione e farle ingiuria. (Vedi li §§. 54. e segg. di questo libro.) L'alleato rimane alleato dello Stato malgrado il cambiamento, che vi è sopravvenuto. Con tutto ciò se questo cambiamento gli rende l'alleanza inutile, pericolosa o ingrata, egli è in arbitrio di rinunziarvi; posciachè può dire con fondamento, che non sarebbesi alleato con quella Nazione, s'ella fosse stata sotto la presente forma del suo governo.

Diciamo ancora quì ciò che detto abbiamo di un alleato personale. Per quanto giusta fosse la causa di un Re scacciato dal Trono o da' sudditi suoi, o da un usurpatore straniero, i suoi alleati obbligati non sono a sostenere in suo favore una guerra eterna. Dopo inutili sforzi, onde ristabilirlo, bisogna alla fine che dieno la pace a' loro popoli, che si accomodino coll'usurpatore, e per tal effetto che con lui trattino come con un legittimo Sovrano. Lodovico XIV. spossato da una guerra sanguinosa ed infelice, offrì à Gertruidenberg di abbandonare il suo nipote, che aveva egli collocato sul Trono di Spagna: e quando gli affari ebber cambiato aspetto, Carlo d'Austria, rivale di Filippo, videsi egli pure abbandonato da' suoi alleati, che si stancarono di smugnere i loro Stati per metterlo in possesso di una Corona, ch'eglino credevano essergli dovuta, ma che non v'era più apparenza di potere a lui procacciare.

CAPITOLO XIII.

Della dissoluzione e del rinnovamento dei Trattati.

§. 198. *Estinzione delle alleanze temporanee.*

L'Alleanza ha fine tosto che il suo termine è giunto. Questo termine è talora prefisso, siccome quando si fa per un certo numero d'anni; e talora incerto, siccome nelle alleanze personali, di cui la durata dipende dalla vita de' contraenti. Il termine è incerto ancora, quando due o più Sovrani formano un'alleanza in vista di qualche particolare negozio; esempigra-

zia

zia per discacciare una Nazione barbara da un paese, ch'ella avrà invaso nel vicinato; per ristabilire un Sovrano sopra il suo trono ec. Il termine di quest'alleanza è condizionato alla consumazione dell'impresa, per la quale è stata formata. Però, nel primo esempio, quando il Sovrano è ristabilito e sì ben rassodato sul trono, che può rimanervi tranquillo, l'alleanza formata unicamente pel suo ristabilimento, è finita. Ma se l'impresa non riesce, nell'atto in cui si riconosce la impossibilità della esecuzione, l'alleanza finisce nella stessa guisa; posciachè bisogna ben rinunziare ad una impresa, qualora sia riconosciuta impossibile.

§. 199. *Del rinnovamento dei Trattati.*

Un Trattato fatto per un tempo, può rinnovarsi per comune consenso degli alleati; e questo consenso si manifesta in una maniera o tacita od espressa. Allorchè si rinnova esplicitamente il Trattato, è come se uno nuovo se ne facesse del tutto somigliante.

Il rinnovamento tacito non si presume sì di leggieri; poichè impegni di tale importanza meritano bene un consenso espresso. Non si può dunque fondare il rinnovamento tacito che sopra atti di tale natura, che non possano esser fatti che in virtù del Trattato. Di più la cosa non è allora senza difficoltà; poichè, secondo le circostanze, e secondo la natura degli atti, di cui si tratta, possono essi non fondare che una semplice continuazione, che una estensione del Trattato: lo che è ben diverso dal rinnovamento, quanto al termine soprattutto. Per esempio l'Inghilterra ha un Trattato di sussidii con un Principe di Germania, che dee mantenere pel corso di anni dieci un certo numero di truppe alla disposizione di quella Corona, a condizione di riceverne ciascun anno una somma convenuta. Scorsi gli anni

die-

dieci, il Re d'Inghilterra fa contare la somma stipulata per un anno: il suo alleato la riceve. Il Trattato è ben continuato tacitamente per un anno, ma non si può dire che sia rinnovato; poſciachè quello ch'è avvenuto quest'anno, non impone obbligo veruno di farne altrettanto per lo spazio di anni dieci consecutivi. Ma supponghiamo che un Sovrano sia convenuto con uno Stato vicino di dargli un milione, per aver diritto di tener guarnigione in una delle sue piazze pel corso di un decennio. Spirato il termine, invece di ritirare la sua guarnigione, egli consegna un nuovo milione, e il suo alleato l'accetta: il Trattato in tal caso è tacitamente rinnovato.

Allorchè giugne il termine del Trattato, ciascuno degli alleati è perfettamente libero, e può accettare o ricusare il rinnovamento, siccome trova opportuno. Ciò non ostante bisogna confessare che dopo avere raccolto pressochè solo i frutti di un Trattato, il ricusare senza grandi e giuste ragioni di rinnovarlo, quando si crede non averne più bisogno, e quando si prevede che venuto è il tempo per l'alleato di profittarne anch'egli, sarebbe una condotta poco onesta, indegna della generosità, che tanto conviene ai Sovrani, e molto lontana dai sentimenti di gratitudine e d'amicizia, che sono dovuti a un antico e fedele alleato. E' cosa pur troppo ordinaria il veder le grandi Potenze trascurare nella loro esaltazione quelli, che le hanno ajutate a pervenirvi.

§. 200. *Come un Trattato si rompa, quando è violato da uno de' contraenti.*

I Trattati contengono promesse perfette e reciproche. Se l'uno degli alleati manca a' suoi impegni, l'altro può costrignerlo al loro adempimento: tal è il diritto-

ritto, cui dà una promessa perfetta. Ma se non ha altra via che quella delle armi per costrignere un alleato a mantener la data fede, gli è talvolta più espediente di sciogliersi anch'egli dalle sue promesse, di rompere il Trattato: ed ha indubitatamente diritto di farlo, niente avendo promesso che sotto la condizione che il suo alleato adempirebbe dal canto suo tutte le cose, alle quali si è obbligato. L'alleato offeso ovvero leso in quello che forma l'oggetto del Trattato, può dunque scegliere o di costrignere un infedele all'adempimento de'suoi impegni o di dichiarare il Trattato violato dalla mancanza commessa. Tocca alla prudenza, a una savia politica il dettargli all'uopo ciò che avrà da fare.

§. 201. *La violazione di un Trattato non vale a romperne un altro.*

Ma quando gli alleati hanno insieme due o più Trattati diversi e independenti l'uno dall'altro, la violazione dell'uno de' Trattati non isciogle direttamente la parte lesa dall'obbligazione, ch'essa ha negli altri contratta, posciachè le promesse contenute in questi non dipendono da quelle, cui racchiudeva il Trattato violato. Ma l'alleato offeso può minacciar colui, che manca a un Trattato, di rinunziare dal canto suo a tutti gli altri, che li legano insieme ed effettuare la sua minaccia, se l'altro non tengane conto. Imperocchè se alcuno mi rapisce o mi niega il mio diritto, posso, nello stato di natura, per obbligarlo a farmi giustizia, per punirlo, o per indennizzarmi, privarlo anch'io di alcuni de'suoi diritti, o prenderlo e ritenerlo fino ad una intera soddisfazione. Che se diasi mano alle armi per farsi ragione del Trattato violato, l'offeso incomincia dallo spogliare il suo nemico di tutti i diritti, che gli

gli competevano in virtù dei loro Trattati; e vedremo parlando della guerra ch'ei può farlo con giustizia.

§. 202. *Che la violazione del Trattato in un articolo può operarne la rottura in tutti.*

Alcuni (*a*) ampliar vogliono quello che abbiamo detto ai diversi articoli di un Trattato, che non hanno connessione coll'articolo, che è stato violato; dicendo che deggionsi ravvisare questi varii articoli siccome altrettanti Trattati particolari conchiusi nello stesso tempo. E' pretendono dunque che se uno degli alleati manca ad un articolo del Trattato, l'altro non ha però subito il Diritto di rompere il Trattato intero; ma che può o negar egli pure ciò che aveva promesso in vista dell'articolo violato, ovvero obbligare il suo alleato a mantener le sue promesse, qualora siasi ancora in tempo di farlo; se no, a risarcire il danno; e che a tal fine gli è lecito di minacciare ch'ei rinunzierà al Trattato intero: minaccia che legittimamente egli eseguirà, se venga essa disprezzata. E' tale certamente la condotta, che la prudenza, la moderazione, l'amor della pace e la carità prescriveranno per l'ordinario alle Nazioni. Chi vorrebbe negarlo ed asserire da forsennato che lecito è ai Sovrani il dar tosto di piglio alle armi o anche solo il rompere ogni Trattato d'alleanza e d'amicizia per la menoma querela che insorga? Ma trattasi quì del Diritto, e non del contegno che si vuol tenere per farsi rendere giustizia; ed io trovo il principio, su cui si fonda una simile decisione, assolutamente insostenibile. Non si possono riguardare come altrettanti Trattati particolari e indipen-

(a) Vedi Wolfio, *Jus Gent.* §. 432.

pendenti i diversi articoli di uno stesso Trattato. Avvegnachè non si vegga connessione immediata tra alcuni di questi articoli, sono tutti connessi da un rapporto comune, ed è che li contraenti gli ammettono gli uni in grazia degli altri per modo di compenso. Non avrei forse mai ammesso questo articolo, se il mio alleato non avessene accordato un altro, che in sustanza non vi ha alcun rapporto. Tutto ciò che è compreso in un medesimo Trattato ha dunque la forza e la natura delle promesse reciproche, purchè non siane formalmente eccettuato. Grozio dice egregiamente che *tutti gli articoli del Trattato hanno forza di condizione, il cui difetto lo rende nullo* (a). Egli aggiunge *che si appone talvolta la clausola, che la violazione di alcuno degli articoli del Trattato non lo romperà, affinchè una delle parti non possa ritirarsi da' suoi impegni per una picciola offesa*. La cautela è molto saggia e conforme alla premura, che aver debbono le Nazioni di mantener la pace e di rendere durevoli le loro alleanze.

§. 203. *Il Trattato spira con uno de' contraenti.*

In quella guisa che un Trattato personale spira alla morte del Re, il Trattato reale svanisce, se una delle Nazioni alleate rimane distrutta; cioè non solo se gli uomini che la compongono vengono tutti a perire, ma ancora s'ella perde, per qualsivoglia causa, la sua qualità di Nazione independente. Però quando uno Stato è distrutto e il popolo disperso, o quando è soggiogato da un conquistatore, tutte le sue alleanze, tutti i suoi Trattati, soggiacciono al destino della potenza pubblica, che gli avea contratti. Ma non bisogna con-

fon-

(a) *Diritto della Guerra e della Pace*, Lib. II. cap. 15. §. 15.

ſonder quì i Trattati ovvero le alleanze, che portando l'obbligazione di preſtazioni reciproche, non poſſono ſuſſiſtere che mercè la conſervazione delle Potenze contraenti, non biſogna, diſſi, confonderli, con quei contratti, che danno un diritto queſito e conſumato, independente da ogni mutua preſtazione. Se, per eſempio, una Nazione aveſſe ceduto in perpetuo a un Principe vicino il diritto di peſca in un fiume, o quello di tener guarnigione in una fortezza, queſto Principe non perderebbe i ſuoi diritti, quand'anche la Nazione, da cui gli ha ricevuti, veniſſe ad eſſere ſoggiogata o a paſſare in qualunque altra guiſa ſotto un dominio ſtraniero. I ſuoi diritti non dipendono dalla conſervazione di queſta Nazione: gli aveva eſſa alienati, e chi l'ha conquiſtata non ha potuto prendere ciò che non le apparteneva. Nella ſteſſa maniera i debiti di una Nazione, o quelli per li quali ha un Sovrano ipotecata alcuna delle ſue Città, o delle ſue Provincie, non ſono annientati dalla conquiſta. Il Re di Pruſſia, rendendoſi padrone della Sleſia per via di conquiſta e mediante il Trattato di Breslavia, ſi è caricato dei debiti, per li quali era quella Provincia impegnata a mercatanti Ingleſi. In effetto non poteva egli conquiſtarvi che i diritti della Caſa d'Auſtria, non poteva prendere la Sleſia ſe non tal quale trovavaſi al momento della conquiſta co'ſuoi oneri ed onori. Negar di pagare i debiti di un paeſe, che ſi ſoggioga, ſarebbe uno ſpogliare i creditori, contro cui non ſi è in guerra.

§. 204. *Delle alleanze di uno Stato, che poſcia è paſſato ſotto la protezione di un altro.*

Non potendo una Nazione ovvero uno Stato qualunque fare alcun Trattato contrario a quelli, che lo legano

gano attualmente (§. 165.) non può mettersi sotto la protezione di un altro senza preservare tutte le sue Alleanze, tutti i suoi Trattati sussistenti: perciochè la convenzione, colla quale uno Stato si mette sotto la protezione di un altro Sovrano, è un Trattato (§. 175.) Se lo fa liberamente, dee farlo per modo che il nuovo Trattato punto non pregiudichi agli antichi. Abbiamo veduto (§. 176.) qual diritto gli dia, in caso di necessità, la cura della propria conservazione.

Le alleanze di una Nazione non sono dunque distrutte, quando ella si mette sotto la protezione di un'altra, purchè non sieno esse incompatibili colle condizioni di questa protezione: le sue obbligazioni sussistono verso gli antichi suoi alleati; e questi le rimangono obbligati finch' ella non si è posta fuor di stato di adempiere a' suoi impegni verso loro.

Quando la necessità costrigne un popolo a mettersi sotto la protezione di una Potenza straniera e a promettere l'assistenza di tutte le sue forze, verso e contro tutti, senza eccettuare i suoi alleati, sussistono le sue antiche alleanze, in quanto non sono esse incompatibili col nuovo Trattato di protezione. Ma se avviene che un antico alleato entri in guerra col protettore, lo Stato protetto sarà obligato a dichiararsi per quest' ultimo, a cui è vincolato da più stretti nodi, e da un Trattato, che deroga agli altri tutti in caso di collisione. In tal modo stati essendo i Nepesiniani costretti ad arrendersi agli Etruschi, si credettero obbligati in progresso ad osservare il Trattato della loro dedizione, o della loro capitolazione più religiosamente dell'alleanza, che avevano coi Romani: *postquam deditionis, quam societatis, fides sanctior erat*, dice Tito Livio (*a*).

§. 205.

(*a*) *Lib.* IV. *cap.* 10.

§. 205. *Trattati infranti d'unanime consenso.*

Finalmente siccome i Trattati si fanno mediante il comune consenso delle parti, possono infrangersi parimenti per unanime accordo, mediante la libera volontà dei contraenti. E quand'anche un terzo si trovasse interessato alla conservazione del Trattato, e riportasse danno dalla natura del medesimo, s'egli non vi è intervenuto, se non gli è stato promesso nulla direttamente, quelli che sonosi fatte reciproche promesse, che ridondino in vantaggio di quel terzo, possono pure sgravarsene reciprocamente, senza consultarlo e senza che abbia egli diritto di opporvisi. Due Monarchi sonosi reciprocamente promesso di unire le loro forze per la difesa di una Città vicina; questa Città profitta dei loro soccorsi, ma non vi ha alcun diritto; e tosto che i due Monarchi vorranno scambievolmente dispensarsene, ella ne sarà privata, senza avere alcun motivo di dolersi, poichè non erale stato promesso nulla.

CAPITOLO XIV.

Delle altre Convenzioni pubbliche, di quelle che sono fatte dalle podestà inferiori, in particolare dell'accordo chiamato in latino *Sponsio*, e delle convenzioni del Sovrano coi privati.

§. 206. *Delle Convenzioni fatte dai Sovrani.*

I Patti pubblici, che si chiamano convenzioni, accordi ec. quando sono fatti tra Sovrani, non differiscono dai Trattati che nell'oggetto loro (§. 153.)

Tut-

Tutto ciò che detto abbiamo della validità dei Trattati, della loro esecuzione, della loro rottura, delle obbligazioni e dei diritti ch'essi fanno nascere, ec. tutto ciò è applicabile alle diverse convenzioni, che tra loro far possono i Sovrani. Trattati, convenzioni, accordi, sono tutti pubblici impegni, rispetto ai quali non hannoci che uno stesso diritto, e le stesse regole. Non cadremo noi quì in fastidiose ripetizioni. Sarebbe del pari inutile l'entrare in una partita esposizione delle diverse specie di queste convenzioni, la cui natura è sempre la stessa, e che non differiscono che nella materia, che ne fa l'oggetto.

§. 207. *Di quelle che si fanno da podestà subalterne*.

Ma hannoci pubbliche convenzioni, che si fanno dalle podestà subalterne, o in virtù di un ordine espresso del Sovrano, o in forza del potere dell'officio loro, ne' termini della loro commissione, e secondo che comporta ovvero esige la natura degli affari, che loro sono commessi.

Si chiamano *podestà inferiori*, ovvero *subalterne*, persone pubbliche, le quali esercitano qualche parte dell' impero, a nome e sotto l'autorità del Sovrano: tai sono i Magistrati preposti per l'amministrazione della giustizia, i Generali d'esercito e i Ministri.

Quando queste persone fanno una convenzione, per ordine espresso del Sovrano nel caso particolare, e munite delle sue facoltà, la convenzione è fatta a nome del Sovrano stesso, che contrae colla mediazione e col ministero del mandatario ovvero procuratore: è questo il caso, di cui abbiamo parlato, §. 156.

Ma le persone pubbliche, in virtù del officio loro o della commissione, che loro è data, hanno pure il potere di far elleno stesse delle convenzioni intorno

agli affari pubblici, esercitando in ciò il diritto e l' autorità della podestà superiore, che le ha stabilite. Questo potere loro viene in due modi: o loro è attribuito in termini espressi dal Sovrano, o discende naturalmente dalla loro commissione medesima; esigendo la natura degli affari, di cui queste persone sono incaricate, ch'elleno abbiano il potere di far simili convenzioni, soprattutto ne' casi in cui non potessero aspettar gli ordini del Sovrano. In tal guisa il Governator di una piazza e il Generale che l'assedia, hanno il potere di convenire della capitolazione. Tutto ciò che hanno eglino così conchiuso nei termini della loro commissione, è obbligatorio per lo Stato o pel Sovrano, che loro ne ha commesso il potere. Avendo luogo le convenzioni di tal sorte principalmente nella guerra, più diffusamente ne tratteremo nel libro III.

§. 208. *Dei Trattati fatti da una persona pubblica senza ordine del Sovrano, o senza poter sufficiente.*

Se una persona pubblica, un Ambasciatore, o un General d' esercito, fa un Trattato ovvero una convenzione senza ordine del Sovrano, o senza esservi autorizzato dal potere del suo officio, ed uscendo dai limiti della sua commissione, il Trattato è nullo, siccome fatto senza sufficiente potere (§. 157.) Non può esso prender forza che dalla ratifica del Sovrano, tacita od espressa. La ratifica espressa è un atto, col quale il Sovrano approva il Trattato e s'impegna ad osservarlo. La ratifica tacita si deduce da certi passi, che presumesi che il Sovrano faccia in virtù soltanto del Trattato, e ch'egli far non potrebbe, se nol tenesse per conchiuso e stipulato. Quindi, sottoscritta essendo la pace dai publici Ministri, che avranno auoltrepassati gli ordini dei loro Sovrani, se l'uno

di

di questi fa passar truppe, in qualità di amiche, per le terre del suo nemico riconciliato, ratifica tacitamente il Trattato di pace. Ma se la ratifica del Sovrano è stata riservata, come ciò s'intende di una ratifica espressa, è necessario ch'essa intervenga di questo modo per dar al Trattato tutta la sua forza.

§. 209. *Dell'accordo chiamato* sponsio.

Chiamasi in latino *sponsio* un accordo intorno gli affari dello Stato, fatto da una persona pubblica fuor de' termini della sua commissione e senza ordine o comandamento del Sovrano. Quegli che tratta così per lo Stato, senza averne la commissione promette, con ciò stesso, di far per modo che lo Stato o il Sovrano ratifichi l'accordo e lo tenga per ben fatto: altramenti il suo impegno vano sarebbe ed illusorio. Il fondamento di un tal accordo non può essere da una parte e dall'altra che nella speranza della ratifica.

La Storia Romana ci porge esempi di questa specie di accordi. Fermiamoci al più famoso, a quello delle *Forche Caudine*, che è stato discusso dai più illustri Autori. I Consoli T. Veturio Calvino e Sp. Postumio, veggendosi impegnati coll'esercito Romano nelle gole delle *Forche Caudine*, senza speranza di salvarsi, fecero coi Sanniti un accordo ignominioso, avvertendoli nondimeno che non potevano fare un vero Trattato pubblico (*fœdus*) senza ordine del Popolo Romano, senza i *feciali* e le cerimonie consacrate dall'uso. Il General Sannito si contentò di esigere la parola de' Consoli e de' primarii Officiali dell'esercito e di farsi dare secento ostaggi. Fec'egli depor le armi all'esercito Romano, e lo rimandò facendolo passare sotto il giogo. Il Senato accettar non volle il Trattato; consegnò quelli che l'avevano conchiuso ai Sanniti, che ricusarono di

riceverli, e Roma si credette libera da ogni impegno e sicura da ogni rimprovero (*a*). Gli Autori pensano diversamente su tale condotta. Alcuni sostengono che se Roma non voleva ratificare il Trattato, essa doveva rimettere le cose nello stato, in cui erano prima dell'accordo, rimandar l'esercito intero nel suo campo alle *Forche Caudine*: ed era pur questa la pretensione de' Sanniti. Confesso che non sono assolutamente soddisfatto de' raziocinii, che trovo su tal quistione, negli autori ancora de' quali riconosco la intera superiorità. Tentiamo, profittando de' loro lumi, di mettere la materia nella maggiore evidenza.

§. 210. Lo Stato non è vincolato da un simile accordo.

Essa presenta due questioni. 1. A che cosa è tenuto quegli che ha fatto l'accordo (*sponsor*), se lo Stato lo disapprova? 2. A che è tenuto lo Stato stesso? Ma prima di ogni cosa, bisogna osservare con Grozio (*b*) che lo Stato non è legato da un accordo di questa natura. Ciò è manifesto dalla definizione stessa dell'accordo chiamato *Sponsio*. Lo Stato non ha dato ordine di farlo, nè il potere ne ha conferito in verun conto, nè espressamente, con un mandato, o con una plenipotenza, nè tacitamente per una conseguenza naturale o necessaria dell'autorità confidata a chi fa l'accordo (*sponsori*). Un Generale d'armata ha bensì, in virtù della sua carica, la facoltà di far convenzioni particolari nei casi, che si presentano, patti relativi a se stesso, alle sue truppe e agli emergenti della guerra, ma non quella di conchiudere un Trattato di pace. Può egli legar se medesimo e le truppe, che sono sotto il suo comando, in tutti gl'incontri, in cui le sue

(a) Tito Livio, lib. IX. sul principio.
(b) *Diritto della Guerra e della Pace* lib. II. cap. 15. §. 16.

ſue incumbenze eſigono che abbia il poter di trattare; ma non può legare lo Stato oltre i termini della ſua commiſſione.

§. 211. *A che ſia tenuto il Promittente, quando egli è riprovato.*

Veggiam ora a che ſia tenuto il Promittente (*ſponſor*), quando lo Stato lo diſapprova. Non convien quì ragionare ſu quanto ha luogo in Diritto Naturale, fra privati; la natura delle coſe e la condizione de' contraenti vi mettono neceſſariamente della differenza. E' certo che tra privati quegli che promette puramente e ſemplicemente il fatto altrui, ſenz' averne la commiſſione, è obbligato, qualor ſi diſapprovi la ſua condotta, a mantener egli ſteſſo ciò che ha promeſſo, o a far l' equivalente, o a rimetter le coſe nel primo loro ſtato, o alla fine a riſarcir pienamente la perſona, colla quale ha trattato, ſecondo le diverſe circoſtanze: la ſua promeſſa (*ſponſio*) non può eſſere inteſa altramenti. Ma non è così dell'uomo pubblico, che promette ſenz' ordine e ſenza potere il fatto del proprio Sovrano. Trattaſi di coſe, che ſuperano infinitamente la ſua potenza e tutte le ſue facoltà, di coſe che non può egli da ſe medeſimo eſeguire, nè far eſeguire, e per le quali non potrebbe offrire nè equivalente, nè compenſo proporzionato: nè pur è in libertà di dar al nemico quello che aveſſe promeſſo, non eſſendovi autorizzato; e per fine non è in in poter ſuo di rimetter le coſe in integro, nel primo loro ſtato. Chi tratta con lui non può niente ſperar di ſomigliante. Se il promittente lo ha deluſo, ſpacciandoſi a ſufficienza autorizzato, ha egli diritto di punirlo. Ma ſe, come i Conſoli Romani alle *Forche caudine*, il promittente ha operato di buona fede, egli medeſimo avverten-

tendo che non ha potere di legar lo Stato con un Trattato, non si può altra cosa presumere se non che la parte avversa ha voluto correre il rischio di far un Trattato, che diverrà nullo, se non è ratificato, sperando che la considerazione di colui che promette e quella degli ostaggi, se ne esige, porterà il Sovrano a ratificare ciò che sarà stato così conchiuso. Se l'evento delude le sue speranze, non può che dolersi della propria imprudenza. Un desiderio precipitato di aver la pace a condizioni vantaggiose, l'esca di alcuni beneficii presenti, possono soli averlo indotto a far un accordo così alla ventura; lo che giudiziosamente osservò il Console Postumio stesso, dopo il suo ritorno a Roma. Si può vedere il discorso, che Tito Livio gli fa tenere in Senato. „ I vostri Generali, dic'egli, e „ quelli de'nemici hanno egualmente perduto il capo: „ noi impegnandoci imprudentemente a un mal passo; „ eglino lasciando sfuggirsi una vittoria, che loro assicuravasi dalla natura de'luoghi, diffidandosi ancora „ dei loro vantaggi ed offrendosi, a qualunque costo, „ a disarmar uomini sempre formidabili colle armi „ alla mano. Perchè non ritenevanci eglino rinchiusi „ nel nostro campo? Perchè non ispedivano a Roma, „ affin di trattare sicuramente della pace col Senato e „ col popolo?

E' manifesto che i Sanniti si contentarono della speranza, che l'impegno dei Consoli e de' primarii Officiali, e il desiderio di salvare secento Cavalieri lasciati in ostaggio indurrebbero i Romani a ratificar l'accordo; considerando ch'eglino, checchè ne avvenisse, avrebbero sempre questi secento ostaggi colle armi e coi bagagli dell'esercito; e la gloria vana o piuttosto funesta per le conseguenze di averlo fatto passare sotto il giogo.

A che dunque erano tunuti i Consoli e tutti i promit-

mittenti (*ſponſores*)? Giudicarono eglinò ſteſſi che dovevano eſſere conſegnati ai Sanniti. Non è queſta una conſeguenza naturale dell'accordo (*ſponſionis*); e ſecondo le oſſervazioni, che abbiamo fatte, non ſembra che il promittente avendo promeſſe coſe, che l'accettante ben ſapeva non eſſere in ſuo potere, ſia obbligato, qualor ſi diſapprovi la ſua condotta, di dar ſe medeſimo a titolo di riſarcimento. Ma ſiccome può egli impegnarviſi eſpreſſamente, ciò eſſendo compreſo ne' termini delle ſue facoltà e della ſua commiſſione, l'uſo di que' tempi avea certamente fatto di tal impegno una clauſola tacita dell'accordo chiamato *ſponſio*, poſciachè i Romani conſegnarono tutti gli *ſponſores*, tutti quelli che aveano promeſſo, eſſendo queſta una maſſima del loro *diritto feciale* (*a*).

Se lo *ſponſor* non ſi è impegnato eſpreſſamente a conſegnarſi, e ſe la conſuetudine ricevuta non gliene impone la legge, tutto quello a che par che l'obblighi la ſua parola, è il far di buona fede tutto ciò che può fare legittimamente per impegnare il Sovrano a ratificare quanto ha promeſſo; e non v'ha quì dubbio, per poco che il Trattato ſia equo, vantaggioſo allo Stato, o ſopportabile in conſiderazione dell'infortunio, da cui lo ha eſſo preſervato, Proporſi di riſparmiare allo Stato un colpo fatale col mezzo di un Trattato, che ſi conſiglierà toſto al Sovrano di non ratificare, non perchè ſia intollerabile, ma prevalendoſi della mancanza di facoltà, ſarebbe certamente un procedere frodolento; ſa-

(a) Ho già detto nella Prefazione che il *diritto feciale* de' Romani era il loro diritto della guerra. Il Collegio dei *Feciali* era conſultato intorno le cauſe, che potevano autorizzare a intraprender la guerra, intorno le quiſtioni ch' eſſa faceva naſcere, ed era pur incaricato delle cerimonie della dichiarazione di guerra e del Trattato di pace. Conſultavanſi parimente i *Feciali*, e facevaſi uſo del loro miniſtero in tutti i pubblici Trattati.

ſarebbe un abuſare ignominioſamente della ſede dei Trattati. Ma che farà il Generale, che per ſalvare il ſuo eſercito, è ſtato coſtretto a conchiudere un Trattato pernicioſo o vergognoſo allo Stato? Conſiglierà egli al Sovrano di ratificarlo? Si contenterà di eſporre i motivi della ſua condotta, la neceſſità che l'ha obbligato a trattare; rimoſtrerà, ſiccome fece Poſtumio, ch'egli ſolo è legato, e che vuol ben eſſere diſapprovato e conſegnato per la pubblica ſalvezza. Se il nemico è ingannato. l'imputi a propria ſciocchezza. Dovrebbe forſe il Generale avvertirlo, che ſecondo ogni apparenza le ſue promeſſe non ſarebbero ratificate? Sarebbe un eſigere di ſoverchio. Baſta che non lo inganni, vantandoſi di facoltà più ampie che non ha in effetto, e che ſi reſtringa a profittare delle ſue propoſizioni, ſenza indurlo a trattare con luſinghiere ſperanze. Tocca al nemico a prendere tutte le ſue cautele: s'ei le traſcura, perchè non profitterebbeſi della ſua imprudenza, ſiccome di un beneficio della fortuna? „ Eſſa, diceva Poſtumio, ha ſalvato il noſtro eſercito „ dopo averlo poſto in pericolo. La proſperità ha fatto girare il capo al nemico, e non ſono *ſtati* per „ lui che un bel ſogno i ſuoi vantaggi. "

Se i Sanniti non aveſſero voluto eſigere dai Generali e dall'eſercito Romano che impegni, ch'eglino foſſero in potere di prendere per la natura ſteſſa dello ſtato loro e della loro commiſſione, ſe gli aveſſero obbligati a renderſi prigionieri di guerra, o ſe non potendo tutti cuſtodirli, gli aveſſero rimandati ſulla loro parola di non portar le armi contro loro per alcuni anni, caſo che Roma ricuſaſſe di ratificar la pace, l'accordo era valido, ſiccome fatto con ſufficiente potere; l'eſercito intero era obbligato ad oſſervarlo: poſciachè biſogna bene che le truppe o i loro officiali poſſano contrattare in tali occaſioni e in queſti termini. E' queſto il

caſo

caso delle capitolazioni, delle quali parleremo trattando della guerra.

Se il promittente ha fatto una convenzione equa ed onorevole, sopra una materia tale di sua natura, che sia in suo arbitrio il risarcire la parte, con cui ha trattato, caso che la convenzione venga riprovata, presumesi che siasi impegnato al risarcimento, e dee effettuarlo per mantener la data fede, siccome fece Fabio Massimo nell'esempio riferito da Grozio (a). Ma hannoci occasioni, nelle quali il Sovrano potrebbe comandargli di operar diversamente e di non dar nulla ai nemici dello Stato.

§. 212. *A che sia tenuto il Sovrano.*

Abbiamo fatto vedere che lo Stato non può esser legato da un accordo fatto senza ordine suo e senza facoltà da lui conceduta. Ma non sarà egli tenuto assolutamente a cos' alcuna? Questo per l' appunto ci rimane da esaminare. Se le cose trovansi ancora nella loro integrità, lo Stato o il Sovrano, può semplicissimamente riprovare il Trattato, il qual cade in forza di tale riprovazione, e trovasi perfettamente come se non fosse stipulato. Ma il Sovrano manifestar dee la sua volontà, tosto che il Trattato è giunto a sua notizia: non già per vero dire che il suo silenzio solo possa dar vigore a una convenzione, che non può averne alcuno senza la sua approvazione; ma sarebbevi della mala fede a lasciare il tempo all'altra parte d' ese-

(a) Lib. II. cap. 15., §. 16., sul fine. *Avendo fatto Fabio Massimo coi nemici un accordo, che il Senato disapprovò, vendette una terra, da cui trasse dugento mille sesterzii per mantener la sua parola.* Trattavasi del riscatto de' prigionieri. Aurel. Victor. de *Viris illustr.* Plutarco, *Vita di Fabio Massimo*.

eseguire dal canto suo un accordo, che non si vuole ratificare.

Se già si è fatta qualche cosa in virtù dell'accordo, se la parte che ha trattato collo *Sponsor* ha dal canto suo adempiti i suoi impegni, in tutto o in parte, deesi risarcirla, o rimettere le cose in integro, disapprovando il Trattato; o sarà forse permesso di raccoglierne i frutti nel tempo stesso che si ricusa di ratificarlo? Convien distinguere quì la natura delle cose, che sono state eseguite e quella de' vantaggi, che ne sono ridondati allo Stato. Colui che avendo trattato con una persona pubblica non munita di sufficienti facoltà, eseguisce l'accordo dal canto suo, senz'aspettarne la ratifica, commette una imprudenza e un fallo insigne, a cui lo Stato, col quale crede di aver contrattato, non l'ha indotto. Se ha egli dato del proprio, non si può ritenerlo profittando della sua sciocchezza. Però quando uno Stato credendo di aver fatta la pace col General nemico, ha consegnata in conseguenza una delle sue piazze, o data una somma di danaro, il Sovrano di quel Generale dee certamente restituire ciò ch'ha egli ricevuto, se non vuole ratificar l'accordo. L'operar diversamente sarebbe un voler arricchirsi della roba altrui e senza giusto titolo ritenerla.

Ma se l'accordo non ha dato allo Stato cos'alcuna, ch'egli già prima non avesse, se come in quello delle *Forche Caudine*, tutto il vantaggio consiste nell'averlo tratto dal pericolo, preservato da una perdita, è questo un beneficio della fortuna, del qual senza veruno scrupolo si profitta. Chi ricuserà di esser salvo per la imbecillità del proprio nemico? E chi si crederà obbligato a risarcirlo del vantaggio, ch'egli si è lasciato uscir di mano, qualora stato non sia frodolentemente indotto a perderlo? I Sanniti pretendevano che se i Romani osservar non volevano il Trattato fatto dai

loro

loro Confoli, dovevano rimandar l'efercito alle *Forche Caudine*, e rimettere nel primo ftato le cofe. Due tribuni del popolo, che ftati erano del numero degli *fponfores*, per efimerfi dall'effere confegnati, ofarono foftenere lo fteffo, ed alcuni Autori fi dichiarano del loro fentimento. E che! I Sanniti vogliono prevalerfi delle congiunture per dar la legge ai Romani, per carpir loro un Trattato obbrobriofo; hanno l'imprudenza di trattar co' Confoli, che dichiarano eglino ftefli di non aver facoltà di contrattar per lo Stato; lafciano fuggire l'efercito Romano, dopo averlo coperto d'ignominia; e i Romani non profitteranno della follìa di un nemico sì poco generofo? Converrà o ch'eglino ratifichino un Trattato vergognofo o che reftituifcano al nemico vantaggi, che davagli la fituazione de' luoghi, e che per una propria e mera di lui colpa egli ha perduti? Su qual principio mai può fondarfi una fimile decifione? Aveva forfe Roma promeffa qualche cofa ai Sanniti? Avevali effa perfuafi a lafciar andar il fuo efercito, afpettando la ratifica dell'accordo fatto dai Confoli? Se aveffe ricevuta qualche cofa in virtù di tal accordo, farebbe ftata obbligata alla reftituzione, ficcome abbiamo detto; pofciachè l'avrebbe poffeduta fenza titolo dichiarando il Trattato nullo. Ma ella non aveva parte al fatto de' fuoi nemici, all'error madornale da lor commeffo, e ne profittò sì giuftamente, come fi profitta in guerra di tutti i falli di un efperto Generale. Supponghiamo che un conquiftatore, dopo aver fatto un Trattato con Miniftri, che farannofi efpreffamente riferbata la ratifica del loro padrone, abbia la imprudenza di abbandonar tutte le fue conquifte, fenz' afpettar quefta ratifica; converrà forfe bonariamente richiamarvelo e rimetternelo in poffeffo, cafo che il Trattato non fia ratificato?

Con-

Confesso nondimeno, anzi riconosco volentieri, che se il nemico che lascia fuggire un esercito intero, sulla fede di un accordo da lui conchiuso col Generale sfornito di facoltà sufficienti e semplice *sponsor*; confesso, dico, che se questo nemico ha generosamente operato, se non si è prevaluto de' suoi vantaggi per dettar condizioni vergognose o troppo aspre, l'equità vuole o che lo Stato ratifichi l'accordo, o ch'egli faccia un nuovo Trattato a giuste e ragionevoli condizioni, cedendo ancora parte delle sue pretensioni, per quanto il ben pubblico potrà comportarlo. La ragione si è che non bisogna mai abusare della generosità e della nobile confidenza nè pur d'un nemico. Puffendorfio (*a*) trova che il Trattato delle *Forche Caudine* niente racchiudeva di troppo duro o insopportabile. Sembra che quest' Autore non faccia gran caso della vergogna e dell'ignominia, che ne sarebbe tornata all'intera Repubblica. Non ha egli veduto quant'era estesa la politica de' Romani, i quali mai non vollero, nelle più gravi ed estreme loro calamità, accettare un Trattato ignominioso, e nè meno far la pace in figura di vinti: politica sublime, alla quale fu Roma debitrice di tutta la sua grandezza.

Osserviamo per ultimo che avendo la potenza inferiore fatto, senz'ordine e senza facoltà, un Trattato equo ed onorevole, per cavar lo Stato da un pericolo imminente, il Sovrano, che veggendosi liberato dal pericolo, ricusasse di ratificare il Trattato, non per trovarlo svantaggioso, ma soltanto per un risparmio del prezzo della sua liberazione, opererebbe certamente contra tutte le regole dell'onore e dell'equità. Sarebbe

(*a*) *Diritto della Natura e delle genti*, lib. VIII. c. 9. §. 12.

be questo il caso di applicar la massima, *Summum jus, summa injuria.*

All'esempio, che abbiamo tratto dalla Romana Storia, un famoso aggiungiamone tolto dalla Storia moderna. Gli Svizzeri, malcontenti della Francia, si collegarono coll'Imperatore contro Lodovico XII. e fecero una irruzione l'anno 1513. nella Borgogna, dove assediarono Digione. La Tramoglia, che comandava nella piazza, temendo di non poter salvarla, trattò cogli Svizeri, e senz'aspettare alcuna commissione del Re, fece un accordo, in virtù del quale il Re di Francia rinunziar doveva alle sue pretensioni sul Ducato di Milano e pagar agli Svizzeri in certi termini, la somma di secento mila scudi; ad altro non obbligandosi gli Svizzeri dal canto loro che a ritornarsene alle case proprie; dimodochè in libertà erano di attaccar di nuovo la Francia, se lo giudicavano a proposito. Eglino ricevettero statici e partirono. Il Re fu scontentissimo del Trattato, sebbene avess' egli salvato Digione e preservato il Regno da un sommo pericolo, onde ricusò di ratificarlo (*a*). E' certo che la Tramoglia aveva oltrepassate le facoltà della sua carica, sopratutto promettendo che rinunzierebbe il Re al Ducato di Milano. Però non proponevasi egli, com' è verisimile, che di allontanare un nemico più facile da sorprendere in un maneggio, che da vincere colle armi alla mano. Lodovico non era obbligato a ratificare e ad eseguire un Trattato fatto senza ordine e senza facoltà; e se gli Svizzeri furono delusi, dovettero ascriverlo alla propria loro imprudenza. Ma siccome è manifesto che la Tramoglia non operò con loro

(a) Guicciardino, lib. XII. cap. 2. VVatteville, *Stor. della Confeder. Elvetica*, Part. II. p. 185. e seg.

loro di buona fede, poichè usò egli soverchieria in proposito degli statici, dando in tale qualità uomini della più vile condizione in vece di quattro Cittadini distinti da lui promessi (*a*); gli Svizzeri avrebbero però avuto un giusto motivo di non far la pace, purchè loro non si facesse ragione di questa perfidia, o loro consegnando chi n'era l'autore o in qualche altro modo.

§. 213. *Dei contratti privati del Sovrano*.

Le promesse, le convenzioni, tutti i contratti privati del Sovrano sono naturalmente sottoposti alle stesse regole che quelli de' privati. Se insorgono a tal uopo alcune difficoltà, è del pari conforme alla convenienza e alla delicatezza de' sentimenti, che dee risplendere particolarmente in un Sovrano, ed all'amore della giustizia, il farle decidere dai tribunali dello Stato. E' questa la pratica di tutti gli Stati inciviliti e governati dalle leggi.

§. 214. *Di quelli, ch'egli fa con privati a nome dello Stato*.

Le convenzioni, i contratti, che il Sovrano fa con particolari stranieri, nella sua qualità di Sovrano e a nome dello Stato, seguono le regole, che abbiamo date per li pubblici Trattati. In effetto quando un Sovrano contratta con uomini, che non dipendono da lui, nè dallo Stato, o ciò avvenga con un particolare, o con una nazione, o con un Sovrano, non produce alcuna differenza di diritto. Se il particolare, che

(a) Vedi l'Opera stessa del Signor di Vatteville, p. 190.

che ha trattato con un Sovrano, è di lui ſuddito, il diritto è ben ancora lo ſteſſo; ma v' ha divario nella maniera di decidere le controverſie, alle quali il contratto può dar luogo. Eſſendo queſto particolare ſuddito dello Stato, è obbligato a ſottomettere le ſue pretenſioni ai tribunali ſtabiliti per amminiſtrar la giuſtizia. Gli autori aggiungono che il Sovrano può reſcindere ſimili contratti, ſe trovaſi che ſieno contrarii al pubblico bene. Può egli farlo certamente; ma non già per alcuna ragione preſa dalla natura ſpeciale di tai contratti: bensì o per la ſteſſa ragione che rende invalido un Trattato anche pubblico, quando eſſo è funeſto allo Stato e contrario alla pubblica ſalute, o in virtù del *Dominio eminente*, che dà al ſovrano Diritto di diſporre de' beni de' Cittadini in viſta della comune ſalvezza. Del rimanente parliamo noi quì di un Sovrano aſſoluto. Biſogna poi vedere nella coſtituzione di ciaſcuno Stato chi ſieno le perſone, qual ſia la podeſtà che ha il diritto di contrattare a nome dello Stato, di eſercitare l'Impero ſupremo, di pronunziare ſu ciò ch' eſige il pubblico bene.

§. 215. *Eſſi obbligano la Nazione e i Succeſſori.*

Toſto che una legittima podeſtà contratta a nome dello Stato, ella obbliga la Nazione ſteſſa, e per conſeguenza tutti i Conduttori futuri della ſocietà. Allorchè dunque un Principe ha il potere di contrattare a nome dello Stato, obbliga tutti i ſuoi Succeſſori, e queſti non ſono meno di lui ſteſſo tenuti all'adempimento de' ſuoi impegni.

§. 216. *Dei debiti del Sovrano e dello Stato.*

Il Conduttor della Nazione può avere i ſuoi affari

privati, i suoi debiti particolari. I suoi beni proprii sono soli obbligati per questa specie di debiti. Ma le prestanze tolte per servigio dello Stato, i debiti creati nell'amministrazione degli affari pubblici, sono contratti di stretto diritto, obbligatorii per lo Stato, e per la intera Nazione. Non v'ha cosa, che possa dispensarla dal pagar questi debiti (*a*). Dacchè sono stati contratti da una legittima podestà, inconcusso è il diritto del creditore. Che il danaro prestato siasi convertito in profitto dello Stato, o che siasi dissipato in pazze spese, questo non dev'essere il pensiero del prestatore. Ha egli affidato il suo capitale alla Nazione, che dee restituirglielo: tanto peggio per lei, s'ella non ha rimesso in buone mani la cura de' suoi affari.

Ciò non ostante questa massima ha i suoi limiti, presi dalla natura stessa della cosa. Non ha il Sovrano in generale il potere di obbligare il corpo dello Stato per li debiti ch'egli contrae, se non se pel bene della Nazione, per mettersi in istato di provvedere alle occorrenze; e s'egli è assoluto, a lui tocca, in tutti i casi dubbiosi, il giudicare di ciò che convenga al bene e alla salute dello Stato. Ma s'egli contraesse, fuor di necessità, debiti immensi, capaci di rovinar per sempre la Nazione, non vi resterebbe più alcun dubbio; il Sovrano opererebbe manifestamente senza diritto; e quelli che gli avessero prestato,

(a) Nel 1596. Filippo II. fece banca rotta a' suoi creditori sotto pretesto di lesione. Questi si dolsero altamente, dicendo che non potevasi più fidarsi alla sua parola, nè a' suoi Trattati, poichè vi mescolava la Regia autorità. Niuno volle più anticipargli danaro, e i suoi affari tanto ne soffrirono, ch'ei fu costretto a rimetter le cose nel primo loro stato, riparando la breccia da lui fatta alla pubblica fede. Grozio, *Stor. delle Turbolenze dei Paesi Bassi*, lib. V.

to; avrebbero fidato malamente. Nissuno può presumere che una Nazione abbia voluto sottomettersi a lasciarsi rovinare assolutamente dai capricci e dalle pazze dissipazioni del suo Conduttore.

Siccome i debiti di una Nazione non possono pagarsi che per via di contribuzioni e d'imposte, il Conduttore, il Sovrano, a cui ella non abbia affidato il diritto d'imporle gravezze e tributi, di fare in somma di propria autorità collette di danaro, non ha nè pure il diritto di obbligarla per le prestanze da lui aperte, di crear debiti allo Stato. Quindi il Re d'Inghilterra, che ha il diritto di far la guerra e la pace, non ha quello di contrar debiti nazionali, senza il concorso del Parlamento; posciachè non può, senza lo stesso concorso, levare sopra il suo popolo alcun danaro.

§. 217. *Delle donazioni del Sovrano.*

Non è già siccome dei debiti del Sovrano, così delle sue donazioni. Quando un Sovrano ha preso in prestito senza necessità, ovvero per un uso poco ragionevole, il creditore ha affidato il suo capitale allo Stato; ed è giusto che lo Stato glielo restituisca, se questo creditore ha potuto ragionevolmente presumere ch'ei prestava allo Stato. Ma quando il Sovrano dona il bene dello Stato, qualche porzione del dominio, un feudo ragguardevole, non ha diritto di farlo che in vista del pubblico bene, per servigi prestati allo Stato, o per qualchealtro motivo ragionevole, che interessi la Nazione: se ha egli dato senza ragione, senza legittima causa, ha dato senza potere. Il Successore o lo Stato può sempre rivocare una simile donazione; e con ciò non si fa alcun torto al donatario, poichè non vi ha niente messo del proprio. Quel-

lo che diciamo quì è vero d' ogni Sovrano, a cui la Legge non conceda espressamente la libera ed assoluta disposizione dei beni dello Stato, non mai presumendosi un potere sì pericoloso.

Le immunità, i privilegi accordati per pura liberalità del Sovrano, sono specie di donazioni, e possono essere rivocate nella stessa guisa, soprattutto se ridondano in pregiudicio dello Stato. Ma non può un Sovrano rivocarli di propria autorità, s' egli non è Sovrano assoluto: e in tal caso pure usar non dee del suo potere che sobriamente e con pari prudenza ed equità. Le immunità accordate per motivo o in vista di qualche contraccambio, tengono della natura del contratto oneroso, e non possono essere rivocate che in caso d' abuso, o quando esse divengono contrarie alla salute dello Stato. E qualora sopprimansi per questa ultima ragione, si debbono risarcir quelli, che ne godevano.

CAPITOLO XV.

Della fede dei Trattati.

§. 218. Di ciò che è sacro tra le Nazioni.

Avvegnachè noi abbiamo sufficientemente stabilito, §. 163. e 164. la necessità e l' obbligazione indispensabile di mantener la parola e di osservare i Trattati, la materia è sì importante, che non possiamo dispensarci dal considerarla quì in un aspetto più generale, siccome quella che interessa non solo le parti contraenti, ma ancora tutte le Nazioni, la Società universale del genere umano.

Tut-

Tutto ciò che la salute pubblica rende inviolabile, è *sacro* nella Società. Quindi la persona del Sovrano è sacra, perchè la salute dello Stato esige che sia in una perfetta sicurezza, inaccessibile alla violenza: quindi il popolo di Roma aveva dichiarata sacra la persona de' suoi tribuni, riguardando siccome essenziale alla propria salute il mettere i suoi difensori in salvo da ogni violenza e il risparmiar ad essi per sino il timore. Ogni cosa adunque, che per la comune salvezza de' popoli, per la tranquillità e la salute dell' uman genere, esser dee inviolabile, è sacra tra le Nazioni.

§. 219. *I Trattati sono sacri tra le Nazioni.*

Chi dubiterà che i Trattati non sieno nel numero delle cose sacre tra le Nazioni? Essi decidono delle materie più importanti; regolano le pretensioni dei Sovrani; debbono far riconoscere i diritti delle Nazioni ed assicurare i loro più preziosi interessi. Tra Corpi politici, tra Sovrani, che non riconoscono alcun superiore sulla terra, i Trattati sono l'unico mezzo di accomodar le pretensioni diverse, di mettersi in regola, di sapere su che si possa contare e a che si debba attenersi. Ma non sono i Trattati che vane parole, se le Nazioni non li considerano siccome impegni rispettabili, siccome regole inviolabili per li suoi Sovrani e sacre in tutta la terra.

§. 220. *La fede dei Trattati è sacra.*

La *fede dei Trattati*, quella volontà ferma e sincera, quella invariabile costanza nell'adempiere i suoi impegni, della quale si fa la dichiarazione in un Trattato, è dunque *santa* e *sacra* fra le Nazioni, di cui

assicura la salute ed il riposo; e se i popoli non vogliono venir meno a se medesimi, l'infamia esser dee la pena d'ogni violatore della data fede.

§. 221. *Chi viola i suoi Trattati, viola il Diritto delle Genti.*

Chi viola i suoi Trattati, viola nel tempo stesso il Diritto delle Genti; posciachè disprezza la fede dei Trattati, quella fede che la Legge delle Nazioni dichiara sacra; ed egli la rende vana, per quanto è in suo potere. Doppiamente colpevole fa ingiuria al suo alleato, fa ingiuria a tutte le Nazioni e offende l'uman genere. *Dall'osservanza e dalla esecuzione dei Trattati*, diceva un ragguardevol Sovrano, *dipende tutta la sicurezza, che i Principi e gli Stati hanno gli uni rispetto agli altri, e non potrebbesi più contare su convenzioni da farsi, se quelle che sono fatte, non fossero mantenute* (a).

§. 222. *Diritto delle Nazioni contro chi disprezza la fede dei Trattati.*

In quella guisa che tutte le Nazioni sono interessate a mantener la fede dei Trattati, a farla per ogni dove considerare come inviolabile e sacra, elleno hanno parimente diritto di riunirsi contro chi mostra disprezzarla, se ne fa beffe apertamente, la viola e la conculca. E' costui un pubblico nemico, che abbatte i fondamenti del riposo de' popoli, della comune

(a) *Risoluzione degli Stati Generali del giorno* 16. *Marzo* 1726. *in risposta alla memoria del Marchese di S. Filippo, Ambasciatore di Spagna.*

ne loro ſicurezza. Ma biſogna guardarſi di non ampliar queſta maſſima in pregiudizio della libertà, della independenza, che appartiene a tutte le Nazioni. Quando un Sovrano rompe i ſuoi Trattati, ricuſa di oſſervarli, ciò non vuol ſubito dire, che li riguardi ſiccome nomi vani, che ne diſprezzi la fede. Può egli aver buone ragioni per crederſi ſciolto da'ſuoi impegni; e gli altri Sovrani non hanno diritto di giudicarlo. Quegli che manca a'ſuoi impegni ſotto preteſti manifeſtamente frivoli, o che non ſi dà nè pure alcun penſiero di allegar preteſti, di dar colore alla ſua condotta e di coprire la ſua mala fede; un tal Sovrano sì merita di eſſere trattato qual nemico del genere umano.

§. 223. *Colpi ſcagliati dai Papi al Diritto delle Genti*

Trattando della Religione, nel libro primo di queſt' Opera, non abbiamo potuto eſimerci dal notare molti enormi abuſi, che già fecero i Papi della loro autorità. Eravene uno, che offendeva egualmente tutte le Nazioni e ſovvertiva il Diritto delle Genti. Varii Papi tentarono di rompere i Trattati de'Sovrani; oſavano ſciogliere un contraente da'ſuoi impegni, ed aſſolverlo da'giuramenti, onde avevali confermati. Ceſarini, Legato dal Papa Eugenio IV. volendo rompere il Trattato di Uladislao, Re di Polonia e d'Ungheria col Sultano Amurath, dichiarò, a nome del Papa, il Re aſſoluto da'ſuoi giuramenti (*a*). In quei tempi d' ignoranza non credevaſi vera obligazione ſe non quel-
la,

(a) *Storia di Polonia* del Sig. Cavaliere di Solignac, tom. IV. p. 112. Egli cita Dlugloſſ, Neugehauer, Sarnicki, Heburt. de Fulſtin. ec.

la, che nasceva dal giuramento, ed attribuivasi al Papa la podestà di assolvere da ogni specie di giuramento. Uladislao ripigliò le armi contro il Turco; ma quel Principe, degno d'altronde di una sorte migliore, pagò a caro prezzo la sua perfidia o piuttosto la sua superstiziosa facilità; perì col suo esercito ne' contorni di Varna: perdita funesta alla Cristianità, e che le fu tirata addosso dal suo Capo spirituale. Si fece a Uladislao il seguente Epitaffio.

Romulidæ cannas, ego Varnam clade notavi.
Discite, mortales, non temerare fidem.
Me nisi Pontifices jussissent rumpere fœdus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

Il Papa Giovanni XXII. dichiarò nullo il giuramento, che si erano prestati scambievolmente l'Imperatore Lodovico il Bavaro e il suo Competitore Federico d'Austria, allorchè l'Imperatore pose questo in libertà. Filippo Duca di Borgogna, abbandonando l'alleanza degl'Inglesi, fece che l'assolvessero dal suo giuramento il Papa ed il Concilio di Basilea. Ed in un tempo, in cui il risorgimento delle lettere e lo stabilimento della Riforma avrebbero dovuto rendere i Papi assai più circospetti, il Legato Caraffa, per obbligare Arrigo II. Re di Francia, a incominciar da capo la guerra, osò bene assolverlo nel 1556. dal giuramento da lui fatto di osservare la tregua di Vaucelles (*a*). Dispiacendo al Papa in molte parti la famo-

(a) Vedi intorno a questi fatti gl'Istorici di Francia, e di Germania. ,, Così la guerra fu risoluta in favor del Papa, ,, dopo che il Cardinal Caraffa, in virtù del potere, che aveva ,, dal Santo Padre, ebbe assoluto il Re dai giuramenti da lui ,, fat-

mosa Pace di VVestfalia, egli non si restrinse a protestare contro le disposizioni di un Trattato, che interessava tutta l'Europa; pubblicò una Bolla, nella quale di *sua certa scienza e piena podestà ecclesiastica*, dichiara certi articoli del Trattato *nulli, vani, invalidi, iniqui, ingiusti, condannabili, riprovati, frivoli, senza forza ed effetto, e che niuno è tenuto ad osservarli, ancorchè sieno corroborati da un giuramento*.... Ma non è tutto: il Papa prende il tuono di assoluto padrone, e così prosiegue: *e nondimeno, per una maggiore cautela, e per quanto fa mestieri, di proprio movimento, certa scienza, deliberazione e pienezza di podestà, condanniamo, riproviamo, cassiamo, annulliamo e priviamo d'ogni forza ed effetto i detti articoli e tutte le altre cose pregiudiziali a quanto sopra ec.* (b) Chi non vede che queste usurpazioni de' Papi, in altri tempi frequentissime, erano attentati contro il Diritto delle Genti, e andavano direttamente a distruggere tutti i vincoli, che unir possono i popoli, ad abbattere i fondamenti della loro tranquillità, o a rendere il Papa solo arbitro dei loro affari.

§. 224. *Quest' abuso autorizzato dai Principi.*

Ma chi non sarebbe irritato al vedere un sì strano abuso autorizzato dei Principi stessi? L'anno 1371 nel Trattato fatto a Vincennes fra Carlo V. Re di Francia, e Roberto Suardo Re di Scozia, fu convenuto *che il Papa scioglierebbe gli Scozzesi da tutti i giu-*

„ fatti ratificando la tregua; gli permise ancora di attaccar „ l' Imperatore e suo figlio, senza prima dichiarar loro la „ guerra. “ De Thaou, lib. XVII.

(b) Storia del Trattato di Vestfalia, scritta dal P. Bougeant, in 12. tom. VI. p. 413. 414.

giuramenti; che avevan eglino potuto fare giurando la tregua cogl' Inglesi, e che prometterebbe di non isciogliere mai i Francesi e gli Scozzesi dai giuramenti, che erano per fare giurando il nuovo Trattato (a).

§. 225. Uso del giuramento nei Trattati. Di essi non costituisce l' obbligazione.

L'uso in altri tempi generalmente ricevuto di giurare l'osservanza de' Trattati avea somministrato ai Papi il pretesto di attribuirsi il potere di romperli, sciogliendo i contraenti dai loro giuramenti. I fanciulli persino oggi sanno, che il giuramento non costituisce l' obbligazione di mantenere una promessa o un Trattato: esso presta soltanto una nuova forza a questa obbligazione, facendovi intervenire il nome di Dio. Un uomo sensato, un onest'uomo non credesi meno obbligato dalla semplice sua parola, dalla sua data fede, che se vi avesse aggiunta la religione del giuramento. Cicerone non voleva che si mettesse gran divario, fra uno spergiuro e un mentitore. „ L'abi-
„ tudine di mentire, dice quel grand'uomo, è vo-
„ lentieri accompagnata dalla facilità di spergiurare.
„ Se possiamo indurre alcuno a mancar di parola, sa-
„ rà poi difficile che da lui si ottenga uno spergiuro?
„ Ogni qual volta altri si allontana dalla verità, non
„ è più un bastevol freno la religione del giuramen-
„ to. Qual è l'uomo, che sarà ritenuto dalla invo-
„ cazione degli Dei, s'egli non rispetta la sua fede
„ e la sua coscienza? Per la qual cosa gli Dei riser-
„ bano la stessa pena al mentitore e allo spergiuro:
„ posciachè non bisogna credere che in virtù della
„ for-

(a) Choisy, Storia di Carlo V. p. 282. 283.

„ formola del giuramento gli Dei immortali s'irriti-
„ no contro lo spergiuro; lo fanno eglino piuttosto a
„ motivo della perfidia e della malizia di colui, che
„ tende un laccio all'altrui buona fede. " (a)

Il giuramento non produce dunque una nuova obbligazione: esso corrobora quella, che il Trattato impone, e segue in ogni cosa la sorte di questa obbligazione: reale ed obbligatorio per sopprabbondanza, quando eralo già il Trattato, diventa nullo col Trattato stesso.

§. 226.

(a) *At quid interest inter perjurem & mendacem? Qui mentiri solet, pejerare consuevit. Quem ego ut mentiatur inducere possum, ut pejeret exorare facile potero; nam qui semel a veritate deflexit, hic non majore religione ad perjurium quam ad mendacium perduci consuevit. Quis enim deprecatione deorum, non conscientiæ fide commovetur? Propterea quæ pœna ab diis immortalibus perjuro, hæc eadem mendaci constituta est. Non enim ex pactione verborum quibus jusjurandum comprehenditur, sed ex perfidia & malitia, per quam insidiæ tenduntur alicui, dii immortales hominibus irasci & succensere consuerunt.*

Abbiamo data nel testo la versione del Vattel, ed or soggiungiamo la nostra.

„ Ma qual divario passa tra uno spergiuro e un mentitore?
„ Chi suol mentire è pur solito a spergiurare. Colui che posso
„ indurre sì che menta, potrò pur di leggieri impetrare che
„ spergiuri; posciachè ogni qualvolta alcuno si scostò dalla ve-
„ rità, non costuma farsi maggiore scrupolo dello spergiuro
„ che della menzogna. E chi è mai che si lascia muovere dalla
„ invocazione degli dei, non dal rimorso della coscienza? Per
„ la qual cosa la medesima pena hanno gl' immortali dei allo
„ spergiuro ed al mentitore costituita: imperocchè non secondo la
„ formola, ond'è concepito il giuramento, ma secondo la
„ perfidia e la malizia, colla quale tendonsi altrui insidie, gli
„ dei immortali usano contro gli uomini adirarsi e punir-
„ li: " *Cicer. Orat. Q. Roscio Comœdo.*

§. 226. *Non cangia la loro natura.*

Il giuramento è un atto perſonale, che non può riguardare che la perſona medeſima del giuratore; o che giuri egli ſteſſo o che dia incumbenza di giurare in ſuo nome. Ciò non oſtante, ſiccome queſt'atto non produce una nuova obbligazione, non cambia nulla nella natura di un Trattato. Quindi un'alleanza giurata non è giurata che per colui, che l'ha fatta; ma ſe deſſa è reale, ſuſſiſte dopo di lui e paſſa a' Succeſſori ſuoi come alleanza non giurata.

§. 227. *Non dà veruna prerogativa a un Trattato ſopra gli altri.*

Per la ſteſſa ragione, poichè il giuramento non può imporre altra obbligazione che quella, che riſulta dal Trattato ſteſſo, non dà eſſo prerogativa a un Trattato in pregiudicio di quelli, che non ſono giurati. E ſiccome in caſo di colliſione fra due Trattati, il più antico alleato eſſer dee antepoſto (§. 167.) oſſervar biſogna la ſteſſa regola, quand'anche l'ultimo Trattato foſſe ſtato confermato con giuramento. In pari guiſa, poichè non è lecito impegnarſi in Trattati contrarii a quelli che ſuſſiſtono (§. 165.), il giuramento non giuſtificherà ſimili Trattati, e non li farà prevalere ſu quelli, che loro ſono contrarii; ſarebbe queſto un comodo mezzo di ſcioglierſi da' proprii obblighi.

§. 228. *Non può dar forza a un Trattato invalido.*

Per egual modo ancora il giuramento non può render valido un Trattato, che non lo è, nè giuſtificare

un Trattato per se medesimo ingiusto; nè obbligare ad eseguire un Trattato legittimamente conchiuso, qualor si presenti un caso, in cui illegittima ne sarebbe l'osservanza; come per esempio se l'alleato, al quale si è promesso di soccorrerlo, intraprende una guerra manifestamente ingiusta. Per ultimo ogni Trattato fatto per causa disonesta (§. 161.) ogni Trattato pernicioso allo Stato (§. 160.) ovvero contrario alle sue leggi fondamentali (Lib. 1. §. 265.) essendo nullo in se, il giuramento che potrebbe aver accompagnato un Trattato di questa natura, è assolutamente nullo anch'esso, e cade coll'atto, cui doveva corroborare.

§. 229. *Delle Asseverazioni.*

Le Asseverazioni, delle quali si usa prendendo impegni, sono formole d'espressioni destinate a dar più forza alle promesse. Però i Re promettono *santamente, di buona fede, solennemente, irrevocabilmente*, impegnano *la loro parola Reale* ec. Un onest'uomo credesi bastantemente obbligato dalla semplice sua promessa. Tuttavolta inutili non sono queste Asseverazioni, che servono a dinotare che l'impegno si contrae con riflessione e cognizione di causa. Quindi avviene ch'esse rendono più vergognosa la infedeltà. Conviene trar profitto d'ogni cosa fra gli uomini, de'quali è sì incerta la fede; e poichè la vergogna è in loro più efficace che il sentimento del loro dovere, sarebbe una imprudenza il trascurare un tal mezzo.

§. 230. *La fede de'Trattati non dipende dalla differenza di religione.*

Dopo quello che abbiamo detto di sopra (§. 162.) possiamo dispensarci dal provare che la fede de'Trat-

ti-

tati non ha alcun rapporto alla differenza di religione, e non può dipenderne in verun conto. La mostruosa massima, che *non si dee tener fede agli Eretici*, ha potuto in altri tempi prender piede tra il furor de' partiti e la superstizione, ma è oggi detestata generalmente.

§. 231. *Precauzioni da prendersi stipulando i Trattati.*

Se la sicurezza di chi stipula qualche cosa in favor suo, l'invita ad esigere la precisione, la esattezza, la maggiore chiarezza nelle espressioni, la buona fede richiede da un altro lato, che ciascuno enunzii le sue promesse apertamente e senz'alcuna ambiguità. E' un farsi giuoco indegnamente della fede dei Trattati il cercare di concepirli in termini vaghi o equivoci; l'introdurvi espressioni ambigue; il riservarsi pretesti di cavillazioni; il sorprender la persona, colla quale si tratta; a gareggiare di finezza e di mala fede. Lasciamo che un avveduto in questo genere si glorii de' suoi felici talenti, si stimi come fino negoziatore; la ragione e la sacra legge della natura lo metteranno tanto al di sotto di uno scaltro volgare, quanto la maestà de' Regi è sollevata al di sopra de' privati. La vera avvedutezza consiste nel guardarsi dalle sorprese, non mai nel farne.

§. 232. *Dei sutterfugi nei Trattati.*

I sutterfugi in un Trattato non sono meno contrarii alla buona fede. Avendo Ferdinando, Re *Cattolico*, fatto un Trattato coll' Arciduca suo genero, credette trarsi d'impaccio con segrete proteste contro lo stesso Trattato: finezza puerile, che senza dare alcun diritto a quel Principe ne manifestava soltanto la debolezza e la mala fede.

§. 233.

§. 233. *Quanto una interpretazione manifestamente falsa sia contraria alla fede dei Trattati.*

Le regole, che stabiliscono una legittima interpretazione dei Trattati, sono abbastanza importanti per far la materia di un Capitolo. Osserviamo quì solamente, che una interpretazione manifestamente falsa è tutto ciò, che si può immaginare di più contrario alla fede dei Trattati. Chi ne usa, o si fa beffe imprudentemente di questa sacra fede, o mostra a sufficienza che non ignora quanto sia vergognoso il mancarvi; operar vorrebbe da iniquo, e conservare la riputazione d'uomo dabbene: è costui il bacchetone che aggiugne al suo delitto l'odiosa ipocrisia. Grozio riporta varii esempi di una interpretazione patentemente falsa (*a*). Avendo i Plateensi promesso ai Tebani di restituire i prigionieri, li restituirono dopo aver loro tolta la vita. Pericle avea promessa la vita a quelli tra' nemici, *che deporrebbero il ferro*, e fece ammazzar quelli che avevano fermagli di ferro ai loro mantelli. Un Generale Romano (*b*) era convenuto con Antioco di rendergli là metà delle sue navi, e le fece dalla prima all'ultima segar per mezzo: interpretazioni tutte frodolenti al par di quella di Radamisto, che secondo che narra Tacito (*c*) avendo giurato a Mitridate, che non userebbe contro lui nè ferro, nè veleno, lo fece affogare sotto un monte di vestiti.

§. 234.

(a) *Diritto della Guerra e della Pace*, lib. II. cap. 16. §. 5.
(b) *Fabio Labeone*, al riferire di Valerio Massimo, perchè di ciò non parla Tito Livio.
(c) *Annal.* lib. XII.

§. 234. *Della fede tacita.*

Si può impegnar la fede tacitamente, come pure esplicitamente: basta ch' essa sia data per diventar obbligatoria, nè il modo può mettervi alcun divario. La fede *tacita* è fondata sopra un tacito consenso, e il tacito consenso è quello, che si deduce per una giusta conseguenza dalle direzioni di alcuno. Quindi tutto ciò che è racchiuso, come dice Grozio (*a*), nella natura di certi atti, di cui si è convenuto, è *tacitamente* compreso nella convenzione; ovvero in altri termini le cose tutte, senza le quali ciò, di che si è convenuto, non può aver luogo, sono tacitamente accordate. Se per esempio, si promette a un esercito nemico, assai inoltrato nel paese, un ritorno sicuro alle proprie terre, è manifesto che non si possono ricusargli de' viveri; posciachè non potrebb' egli ritornarvi altrimenti. Nella stessa guisa domandando o accettando una conferenza, si viene a promettere tacitamente ogni sicurezza. Tito Livio dice con ragione che i Gallogreci violarono il Diritto delle Genti, attaccando il Console Manlio in tempo ch' egli recavasi al luogo dell'abboccamento, a cui l'avevan eglino invitato (*b*). Avendo l' Imperator Valeriano perduta una battaglia contro Sapore Re dei Persiani, gli fece domandar la pace. Sapore dichiarò ch' ei voleva trattar coll' Imperatore in persona; ed essendosi Valeriano fuor d'ogni sospetto prestato all' abboccamento, fu via condotto da un perfido nemico, che lo ritenne prigioniero fino al-

(a) Lib. III. cap. 24. §. 1.
(b) Tito *Livio*, lib. XXXVIII. cap. 25.

alla morte, e lo trattò colla più brutale crudeltà (*a*).

Grozio, trattando delle convenzioni tacite, parla di quelle, che si fanno con *segni muti* (*b*). Non bisogna confondere queste due specie. Il consenso sufficientemente dichiarato con un segno, è un consenso *espresso*, come se stato fosse significato a viva voce. Le parole stesse non sono altra cosa che segni d'istituzione. Hannoci segni muti, che l'uso ricevuto rende chiari ed espressi nulla meno delle parole. Oggidì per esempio inalberando una bandiera bianca si domanda di parlamentare sì *espressamente*, come far potrebbesi a viva voce; e la sicurezza del nemico, che si avanza su tale invito, è *tacitamente promessa*.

CAPITOLO XVI.

Delle sicurezze date per l' osservanza dei Trattati.

§. 235. *Della guarentigia*.

AVendo una infelice esperienza pur troppo insegnato agli uomini che la fede de' Trattati, sì santa e sì sacra, non è sempre un sicuro mallevadore della loro osservanza, sonosi cercati ripari contro la perfidia, mezzi, la cui efficacia non dipendesse dalla buo-

(a) *Storia degl' Imperatori* del Signor Crevier, *Vita di Valeriano*.
(b) *Ubi supra*, §. 5.

buona fede de' contraenti. La *guarentigia* è uno di questi mezzi. Quando coloro, che fanno un Trattato di pace, ovvero ogni altro Trattato, non sono assolutamente tranquilli intorno la sua osservanza, ricercano la guarentigia di un potente Sovrano. Il *garante* promette di mantenere le condizioni del Trattato, di procurarne l'osservanza; e siccome può egli trovarsi obbligato ad impiegar la forza contro quello de' contraenti, che mancar volesse alle sue promesse, è questo un impegno, che non dee alcun Sovrano prendere leggermente e senza buone ragioni. I Principi non sogliono prestarvisi se non quando hanno un interesse indiretto all'osservanza del Trattato o su relazioni particolari d'amicizia. La guarentigia può promettersi egualmente a tutte le parti contraenti, ad alcune soltanto, od anche ad una sola; e per lo più essa si promette a tutte in generale. Può accadere altresì che entrando più Sovrani in un'alleanza comune, si rendano reciprocamente garanti della sua osservanza gli uni verso gli altri. La *guarentigia* è una specie di Trattato, mediante il quale si promette assistenza e soccorso ad alcuno, caso ch'egli n'abbia mestieri per costrignere un infedele a mantenere i suoi impegni.

§. 236. *Essa non dà alcun diritto al garante d'intervenire nella esecuzione del Trattato, senza esserne richiesto.*

Data essendo la guarentigia in favor dei contraenti ovvero dell'uno dei due, essa non autorizza il garante ad intervenire nella esecuzione del Trattato, a sollecitarne l'osservanza da se medesimo e senza esserne richiesto. Se le parti, d'unanime consenso, giudicano opportuno di allontanarsi dal tenore del Trattato, di cangiarne alcune disposizioni, di annullarlo ancora intera-

teramente, se l'una vuol cedere qualche cosa in favor dell'altra, hanno elleno diritto di farlo, e il garante non può opporvisi. Obbligato dalla sua promessa a sostenere quella, che avesse a dolersi di qualche infrazione, non ha egli acquistato verùn diritto per se stesso. Il Trattato non è stato fatto per lui: in altra guisa non sarebbe semplice garante, ma inoltre parte principale contraente. Questa osservazione è importante. Bisogna star all'erta che sotto pretesto di garantigia un Sovrano potente non si eriga in arbitro degli affari de'suoi vicini, e non presuma di dar loro la legge.

Ma vero è che se le parti introducono cambiamenti nelle disposizioni del Trattato, senza l'assenso e il concorso del garante, questi non è più tenuto alla garantigia; poichè il Trattato così cambiato non è più quello da lui garantito.

§. 237. *Natura dell'obbligazione ch'essa impone.*

Non essendo alcuna Nazione obbligata a far per un' altra ciò che questa può far da se stessa, naturalmente il garante non è tenuto a dar soccorso che nel caso, in cui quegli, al quale ha accordato la sua garantigia, non si trovi in grado di procurarsi da se medesimo giustizia.

Se insorgono quistioni tra i contraenti intorno al senso di qualche articolo del Trattato, il garante non è obbligato sul fatto ad assistere colui, in favor del quale ha dato la sua garantigia. Siccome non può egli impegnarsi a sostener l'ingiustizia, tocca a lui l'esaminare, il cercare il vero senso del Trattato, il pesare le pretensioni di chi reclama la sua garantigia; e s'ei le trova mal fondate, nega di sostenerle senza mancare a' suoi impegni.

§. 238. *La guarentigia non può nuocere al diritto di un terzo.*

Non è meno evidente che la guarentigia non può nuocere al diritto di un terzo. Se accade dunque che il Trattato garantito trovisi contrario al diritto di un terzo, essendo questo Trattato ingiusto in simil punto, il garante non è in verun conto tenuto a procurarne l'adempimento; posciachè non può egli mai, siccome abbiamo detto, essersi obbligato a sostenere l'ingiustizia. Questa è la ragione, che ha allegata la Francia, quando si è dichiarata per la Casa di Baviera contro la Erede di Carlo VI., sebbene avess'ella garantita la famosa *Prammatica Sanzione* di quell'Imperatore. La ragione è incontrastabile nella sua generalità: non trattavasi dunque che di vedere se la Corte di Francia facevane una giusta applicazione. *Non nostrum inter vos tantas componere lites.*

Osserverò a tal uopo che nell'uso ordinario si prende spesso il termine di *garantigia* in un senso un poco diverso dal senso preciso, che abbiamo dato a questo vocabolo. La maggior parte delle Potenze dell'Europa *garantirono* l'atto, col quale Carlo VI. avea regolata la successione agli Stati della sua Casa; e i Sovrani si *garantiscono* talvolta reciprocamente i loro Stati rispettivi. Noi chiameremmo ciò piuttosto Trattati d'alleanza per mantenere questa legge di successione, per sostenere la possessione di questi Stati.

§. 239. *Durata della guarentigia.*

La guarentigia sussiste naturalmente quanto il Trattato, che ne fa l'oggetto; e in caso di dubbio si dee presumere sempre così, poichè dessa è ricercata e da-

ta

ta per la ſicurezza del Trattato. Ma nulla oſta che non poſſa eſſere riſtretta a un certo tempo, alla vita de' contraenti, a quella del garante ec. In ſomma ſi può applicare a un Trattato di guarentigia tutto ciò, che abbiamo detto dei Trattati in generale.

§. 240. *Dei Trattati di ſatisdazione.*

Quando ſi tratta di coſe, che un altro può fare o dare, niente men che quegli che promette, come per eſempio di pagare una ſomma di danaro, è più ſicuro di domandare una *ſigurtà* che un *garante*: poſciachè la ſigurtà dee adempiere la promeſſa in difetto della parte principale; laddove che il garante è ſoltanto obbligato a far ciò che da lui dipende, perchè la promeſſa ſia adempiuta da chi l'ha fatta.

§. 241. *Dei pegni, delle cauzioni e delle ipoteche.*

Una Nazione può rimettere alcuni de' ſuoi beni tra le mani di un'altra, per ſicurezza della ſua parola, de' ſuoi debiti o de' ſuoi impegni. S'ella rimette in tal guiſa coſe mobili, le dà in *pegno*. La Polonia ha poſto anticamente in pegno una Corona ed altre gioje fra le mani de' Sovrani della Pruſſia. Ma ſi conſegnano talora Città o Provincie in *depoſito*. Se queſte ſono impegnate ſoltanto con un atto, che le aſſegna per ſicurezza di un debito, ſervono eſſe propriamente d'*ipoteca*. Se da noi ſi rimettono fra le mani del creditore, o della perſona, colla quale abbiamo trattato, ei le tiene a titolo di *depoſito*: e ſe poi gli ſe ne cedono le rendite, per equivalente dell'intereſſe del debito, queſto patto ſi chiama d'*anticreſi*.

§. 242. *Dei diritti di una Nazione ſopra ciò, ch'ella tiene in cauzione.*

Tutto il diritto di chi tiene una Città ovvero una Provincia in depoſito, ſi riferiſce alla ſicurezza di ciò che gli è dovuto o della promeſſa che gli è ſtata fatta. Può egli dunque ritenere la Città o la Provincia in ſuo potere, finchè ſia ſoddisfatto: ma non ha diritto di farvi alcun cambiamento; poichè quella Città o quel Paeſe non gli appartiene in proprietà. Non può egli nè pur ingerirſi del governo oltre quello ch' eſige la ſua ſicurezza, purchè non ſiagli ſtato eſplicitamente impegnato l'Impero o l'eſercizio della Sovranità. Queſt'ultimo punto non ſi preſume; poichè baſta alla ſicurezza di chi tiene in depoſito che il paeſe ſia meſſo nelle ſue mani e ſotto la ſua podeſtà. Egli è ancora obbligato, ſiccome ogni depoſitario in generale, a conſervare il paeſe ch'ei tiene in depoſito, a prevenirne, per quanto è in lui, la deteriorazione; n'è reſponſabile; e ſe quel Paeſe viene a perderſi per colpa ſua, deve riſarcire lo Stato, che gliel' ha rimeſſo. Se l'Impero gli è impegnato col Paeſe ſteſſo, dee governarlo ſecondo le ſue coſtituzioni, e preciſamente come il Sovrano del Paeſe era obbligato a governarlo; poſciachè queſt'ultimo non ha potuto impegnargli che il ſuo legittimo Diritto.

§. 243. *Com'ella ſia obbligata a reſtituirlo.*

Toſto che pagato è il debito o adempito il Trattato, il depoſito finiſce; e quegli che tiene una Città o una Provincia a queſto titolo, deve fedelmente reſtituirla, nello ſteſſo ſtato, in cui l'ha ricevuta, per quanto da lui ciò dipende.

Ma

Ma tra quelli, che altra regola non hanno che la loro avarizia o la loro ambizione, o che ſiccome Achille tutto il diritto ripongono nella punta della loro ſpada (*a*), è dilicata la tentazione: hanno eglino ricorſo a mille cavilli, a mille preteſti, onde ritenere una piazza importante, un paeſe loro comodo e vantaggioſo. La materia è sì odioſa che non occorre allegar eſempi: ſono eſſi tanto comuni e in tanto numero, che convincono ogni Nazione ſenſata eſſer coſa imprudentiſſima il dar ſimili depoſiti.

§. 244. *Com'ella poſſa appropriarſelo.*

Ma ſe il debito non è pagato entro al termine convenuto, ſe il Trattato non è adempiuto, ſi può ritenere ed appropriarſi ciò ch'è ſtato dato in depoſito o impadronirſi della coſa ipotecata, almeno ſino alla concorrenza del debito o di un giuſto riſarcimento. La Caſa di Savoja aveva ipotecato il Paeſe di Vaud ai due Cantoni di Berna e di Friburgo. Siccome ella non pagava, i due Cantoni preſero le armi e s'impadronirono del paeſe. Il Duca di Savoja loro oppoſe la forza, invece di ſoddisfarli prontamente; loro diede altri motivi ancora di querele; ed i Cantoni vittorioſi ritennero quel bel Paeſe tanto per pagarſi del debito, quanto per le ſpeſe della guerra e per una giuſta indennità.

§. 245. *Degli oſtaggi.*

Finalmente una precauzione di ſicurezza, antichiſſima ed uſitatiſſima tra le Nazioni, è di eſigere *oſtaggi.*

(a) *Jura negat ſibi nata, nil non arrogat armis.* Horat.

gi. Sono questi persone ragguardevoli, che il promittente consegna al Principe, verso cui si obbliga, perchè li ritenga sino all'adempimento di quanto gli è promesso. E' ancor questo un contratto di deposito, nel qual si consegnano persone libere in vece di consegnar Città, Paesi o gioje preziose. Possiamo dunque restrignerci a far su questo contratto le osservazioni particolari, che necessarie si rendono per la differenza delle cose depositate.

§. 246. *Qual diritto abbiasi sopra gli ostaggi.*

Il Sovrano che riceve ostaggi, non ha altro diritto su loro che quello di assicurarsi della loro persona, e ritenerli sino all'intero adempimento delle promesse, di cui sono il pegno. Egli può dunque prender cautele per evitare che non gli sfuggano; ma bisogna che queste cautele sieno moderate dall'umanità verso uomini, a cui non si ha diritto di far soffrire alcun cattivo trattamento, e non debbono le medesime estendersi oltre quello ch'esige la prudenza.

E' un bel vedere oggidì le Nazioni Europee contentarsi fra esse della parola degli ostaggi. I Signori Inglesi, rimessi alla Francia in tale qualità, secondo il Trattato di Aquisgrana, nel 1748, sino alla restituzione di Capo Bretone, vincolati dalla semplice loro parola, vivevano alla Corte ed in Parigi piuttosto da ministri della loro Nazione che da ostaggi.

§. 247. *La libertà sola degli ostaggi è obbligata.*

La libertà sola degli ostaggi è impegnata; e se quegli che gli ha dati manca alla sua parola, si può ritenerli in servitù. Anticamente venivano messi a morte in simil caso: crudeltà barbara, fondata sull'errore.

re. Credevasi che il Sovrano dispor potesse arbitrariamente della vita de' sudditi suoi, o che ciascun uomo fosse il padrone della sua propria vita e avesse diritto di obbligarla, allorchè dava un ostaggio.

§. 248. Quando si debba licenziarli.

Tosto che adempiuti sono i patti, più non sussiste il motivo, per cui gli ostaggi sono stati consegnati; son eglino liberi e deesi restituirli senza indugio. Debbono poi essere per egual modo restituiti, se non ha luogo la ragione, per la quale eransi domandati. Il tenerli allora sarebbe un abusare della sacra fede, sotto la quale furono consegnati. Trovandosi il perfido Cristierno II. Re di Danimarca, arrestato dai venti contrarii davanti Stockolm, ed in procinto di perir dalla fame con tutta la sua armata navale, fece proposizioni di pace. L'Amministratore Stenone a lui si affidò incautamente, somministrò viveri ai Danesi, e diede inoltre Gustavo e sei altri Signori per la sicurezza del Re, che fingeva di voler discendere a terra. Cristierno levò l'ancora al primo buon vento, e via condusse gli ostaggi; corrispondendo con un infame tradimento alla generosità del suo nemico (*a*).

§. 249. Se possano essere ritenuti per un altro motivo.

Essendo gli ostaggi consegnati sulla fede de' Trattati, e promettendo chi li riceve di restituirli immediatamente che sarà stata effettuata la promessa, di cui fanno cauzione, simili impegni debbono adempiersi alla

(a) *Storia delle Rivoluzioni di Svezia.*

alla lettera. Bisogna che gli ostaggi sieno realmente e fedelmente restituiti al primo loro stato, subito che rimangono sciolti per l'adempimento della promessa. Non è dunque lecito ritenerli per un altro motivo. Mi reca stupore il vedere che valentuomini (a) insegnino il contrario, fondandosi sul diritto, che ha un Sovrano di arrestare e ritenere i sudditi di un altro per obbligarlo a rendergli giustizia. Il principio è vero; ma giusta non è l'applicazione. Questi autori non pongono mente che un ostaggio non sarebbe in potere di questo Sovrano senza la fede del Trattato, in virtù del qual è stato consegnato, nè esposto ad essere sì facilmente arrestato; e che la fede di un simil Trattato non soffre che se ne faccia alcun altro uso che quello, a cui è destinato, nè che si voglia prevalersene oltre ciò, ch'è stato precisamente convenuto. L'ostaggio è consegnato per cauzione di una promessa e per tal effetto unicamente: appena che adempita è la promessa, l'ostaggio, siccome abbiamo detto, esser dee rimesso nel suo primo stato. Il dirgli che vien egli rilasciato in qualità di ostaggio, ma che ritenuto è per un pegno, per sicurezza di qualche altra pretensione, sarebbe un profittare del suo stato d'ostaggio contro lo spirito manifesto ed anche contro la lettera della convenzione, secondo la quale, adempita che sia la promessa, l'ostaggio esser dee reso incontanente a se medesimo e alla sua patria, e rimesso nello stato, in cui era, come se non fosse mai stato dato in ostaggio. Non attenendosi rigorosamente a un tal principio, non vi sarà più sicurezza a dar degli ostaggi: sarebbe facile ai Principi il trovar sempre

pre

(a) Grozio, lib. III. cap. 20. §. 55. Wolfio, *Jus gent.* §. 503.

pre qualche pretesto di ritenerli. Facendo Alberto il Savio, Duca d'Austria, la guerra alla Città di Zurigo, l'anno 1351, le due parti rimisero ad arbitri la decisione delle loro controversie, e Zurigo diede ostaggi. Gli arbitri proferirono una ingiusta sentenza, dettata dalla parzialità. Ciò non ostante Zurigo, dopo giuste doglianze, appigliavasi al partito di sottomettervisi: ma il Duca formò nuove pretensioni e ritenne gli ostaggi (*a*), certamente contro la fede del compromesso e in onta del Diritto delle Genti.

§. 250. *Eglino il posson essere per li proprii loro fatti.*

Ma si può ritenere un ostaggio per li fatti suoi proprii, per attentati commessi, o per debiti contratti nel paese in tempo ch'era egli in ostaggio. Non è questo un violar la fede dei Trattati. Per esser sicuro di ricuperar la libertà a tenor del Trattato, l'ostaggio non ha Diritto di commettere impunemente attentati contro la Nazione, che lo custodisce; e allorchè dee partire, è giusto che paghi i suoi debiti.

§. 251. *Del mantenimento degli ostaggi.*

Tocca a chi dà gli ostaggi a provvedere al loro mantenimento, poichè sono in tale condizione per suo ordine e servigio. Chi li riceve per la propria sicurezza non deve fare le spese della loro sussistenza; ma soltanto quelle della loro custodia, se giudica a proposito di farli custodire.

§. 252.

(a) Tschudi, tom. I. pag. 421.

§. 252. Un suddito non può ricusare di andarsene in ostaggio.

Il Sovrano può disporre dei sudditi suoi pel servigio dello Stato; può dunque ancora darli in ostaggio; e chi è nominato dee ubbidire, come in ogni altra occasione, in cui vien comandato pel servigio della patria. Ma perchè i pesi debbono essere portati con eguaglianza dai Cittadini, l'ostaggio dev'essere mantenuto e indennizzato a pubbliche spese.

Il suddito solo, come ognun vede, può esser dato in ostaggio suo malgrado. Il vassallo non è nello stesso caso. Quel ch'egli dee al Sovrano è determinato dalle condizioni del feudo, e non è tenuto a niente di più. E' però deciso che il vassallo, se pur non è suddito, non può esser costretto ad andare in ostaggio.

Chiunque può far un Trattato o una convenzione, può dar ostaggi e riceverli. Per questa ragione non solo il Sovrano ha diritto di darne; ma ancora le podestà subalterne, negli accordi che fanno, secondo la facoltà dell'officio loro e l'ampiezza della loro commissione. Il Comandante di una piazza e il General assediante danno e ricevono ostaggi per sicurezza della Capitolazione: chiunque è sotto il loro comando, deve ubbidire, se viene nominato.

§. 253. Della qualità degli ostaggi.

Gli ostaggi esser debbono naturalmente persone ragguardevoli, poichè si esigono per una cauzione. Persone vili formerebbero una debole sicurezza, purchè non fossero in gran numero. Si ha cura ordinariamente di convenire della qualità degli ostaggi, che debbono essere consegnati; ed è una insigne mala fede il mancar

car a tal uopo alle convenzioni. Fu una ignominiosa perfidia quella della Tramoglia di dare agli Svizzesi quattro ostaggi della feccia del popolo, invece di quattro de' principali Cittadini di Digione, come se n'era convenuto nel famoso Trattato di Digione, di cui abbiamo parlato di sopra, §. 212. Dannosi talvolta de' principali dello Stato, e de' Principi ancora, in ostaggio. Francesco I. diede i proprii suoi figli per cauzione del Trattato di Madrid.

§. 254. *Non debbon eglino fuggire.*

Il Sovrano, che dà ostaggi, dee darli di buona fede, siccome pegni della sua parola, e per conseguenza con intenzione che sieno custoditi fino all'intero adempimento della sua promessa. Non può egli dunque approvare che si dieno alla fuga; e se lo fanno, in vece di riceverli, dee di nuovo consegnarli. L'ostaggio dal canto suo, corrispondendo all'intenzione, che è da presumersi nel suo Sovrano, dee rimanere fedelmente presso colui, al qual è rimesso, senza cercar di fuggire. Clelia si sottrasse dalle mani di Porsenna, a cui era stata data in ostaggio: i Romani la restituirono per non rompere il Trattato (a).

§. 255. *Se l'ostaggio che muore debba essere rimpiazzato.*

Se viene a morte l'ostaggio, chi l'ha dato non ha obbligo di rimpiazzarlo, purchè non siane convenuto. Questa è una sicurezza, che si era da lui esatta, e che

(a) *Et Romani pignus pacis ex fœdere restituerunt.* Tit. Liv. Lib. II. cap. 13.

e che ſi perde ſenza ſua colpa; onde alcuna ragione non l'obbliga a ſoſtituirne un'altra.

§. 256. *Di chi prende il poſto di un oſtaggio.*

Se alcuno ſi mette per qualche tempo in luogo di un oſtaggio, e che queſti manchi di vita per morte naturale, quegli che avea preſo il luogo dell'oſtaggio è libero; poſciachè le coſe debbono eſſer poſte nello ſteſſo ſtato, in cui ſarebbero, ſe non ſi foſſe permeſſo all'oſtaggio di aſſentarſi, facendoſi rimpiazzare. E per la ſteſſa ragione l'oſtaggio non è liberato per la morte di un altro ſottentrato in ſuo luogo ſolamente per un tempo. Avverrebbe tutto all'oppoſito, ſe l'oſtaggio foſſe ſtato cangiato in un altro; il primo ſarebbe aſſolutamente ſciolto da ogni impegno; e legato ſarebbe ſoltanto il ſoſtituto.

§. 257. *Di un oſtaggio, che perviene alla Corona.*

Un Principe dato in oſtaggio, qualora pervenga alla Corona, eſſer dee liberato, ſomminiſtrando un altro oſtaggio accettabile ovvero molti, che poſſano far inſieme una ſicurezza equivalente a quella, ch'ei formava, quando fu conſegnato. Ciò è manifeſto dal Trattato ſteſſo, il qual non portava che il Re ſarebbe in oſtaggio. Che ſe la perſona del Sovrano ſia tra le mani di una Potenza ſtraniera, è una coſa di sì grande conſeguenza, che non ſi può preſumere che lo Stato abbia voluto eſporviſi. La buona fede regnar dee in ogni convenzione, e deeſi ſeguire la intenzione manifeſta o giuſtamente preſunta de' contraenti. Se Franceſco I. foſſe morto dopo aver dati i ſuoi figli in oſtaggio, certamente il Delfino avrebbe dovuto eſſer poſto in libertà. La ragione ſi è che non era egli ſta-

ſtatò conſegnato che ad oggetto di reſtituire il Re al ſuo Reame; e ſe l'Imperatore lo aveſſe ritenuto, ſarebbe andato a voto un tal diſegno, e rimaſto ancora prigioniero il Re di Francia. Suppongo, com'è facile il vedere, che il Trattato non ſia violato dallo Stato, che ha dato il Principe in oſtaggio. Caſo che lo Stato medeſimo aveſſe mancato alla ſua parola, ſi profitterebbe a ragione di un evento, che gli renderebbe l'oſtaggio aſſai più prezioſo, e più neceſſaria la ſua liberazione.

§. 258. *L'impegno dell'oſtaggio finiſce col Trattato.*

L'impegno di un oſtaggio, ſiccome quello di una Città o di un Paeſe, finiſce col Trattato, di cui dee fare la ſicurezza (§. 245.) E per conſeguenza, ſe il Trattato è perſonale, l'oſtaggio è libero nell'atto che viene a morte uno dei contraenti.

§. 259. *La violazione del Trattato fa ingiuria agli oſtaggi.*

Il Sovrano, che manca di parola, dopo aver dati oſtaggi, fa ingiuria non ſolo all'altra parte contraente, ma ancora agli oſtaggi ſteſſi: poſciachè i ſudditi ſon bene obbligati di ubbidire al loro Sovrano, che li dà in oſtaggio; ma non ha il Sovrano diritto di ſagrificare mal a propoſito la loro libertà, e di mettere ſenza giuſto motivo a ripentaglio la loro vita. Conſegnati per ſervire di cauzione alla parola del Sovrano e non per ſoffrir male alcuno, s'ei li precipita nell'infortunio violando la ſua fede, ſi copre di una doppia infamia. I pegni e i beni ipotecati ſervono di ſicurezza per ciò ch'è dovuto; l'acquiſto loro riſarciſce colui, al qual ſi manca di parola. Gli oſtaggi

ſono

ſono pegni della fede di chi li dà: ſupponeſi ch' egli avrebbe orrore di ſacrificar innocenti. Che ſe congiunture particolari obbligano un Sovrano ad abbandonare degli oſtaggi; ſe per eſempio eſſendo chi gli ha ricevuti il primo a mancare a' ſuoi impegni, non ſi poteſſe più adempiere il Trattato ſenza eſporre lo Stato a pericolo, non ſi dee traſcurar nulla per liberar queſti oſtaggi sfortunati; e lo Stato non può ricuſare di riſarcirli dei loro patimenti, di ricompenſarli o nella loro perſona o in quella dei loro congiunti.

§. 260. *Sorte dell' oſtaggio, quando chi l' ha dato manca a' ſuoi impegni.*

Dal momento che il Sovrano, che ha dato l' oſtaggio, ha violata la ſua fede, l' oſtaggio perde queſta qualità, e diventa il prigioniero di chi l' ha ricevuto. Queſti ha diritto di ritenerlo in una perpetua ſchiavitù. Ma proprio è di un Principe generoſo il non uſar de' ſuoi diritti per l' infortunio di un innocente. E ſiccome l' oſtaggio non è più tenuto a nulla verſo il Sovrano, che l' ha abbandonato con una perfidia, s' egli vuol darſi a chi è divenuto l' arbitro del ſuo deſtino, queſti potrà acquiſtare un ſuddito utile, invece di un miſerabile prigioniero, oggetto importuno della ſua commiſerazione: ovvero può rimandarlo libero, convenendo ſeco lui delle condizioni.

§. 261. *Del diritto fondato ſopra la conſuetudine.*

Abbiamo già oſſervato che non ſi può legittimamente toglier la vita a un oſtaggio per la perfidia di chi lo ha conſegnato. La conſuetudine delle Nazioni, l' uſo il più coſtante, non potrebbe giuſtificare una barbara crudeltà, contraria alla legge naturale. In un tem-

po ancòra, in cui un sì orribil costume aveva pur troppi esempi, il grande Scipione dichiarò altamente che non sarebbe cader la sua vendetta sopra Statici innocenti, ma su i perfidi stessi, e ch'egli punir non sapeva che armati nemici (*a*). L'Imperator Giuliano fece la medesima dichiarazione (*b*). Tutto ciò che operar può una simile consuetudine è la impunità tra le Nazioni, che la praticano. Chiunque la segua non può dolersi che altri ne faccia altrettanto: ma ogni Nazione può e dee dichiarare che la riguarda siccome una barbarie ingiuriosa alla natura umana.
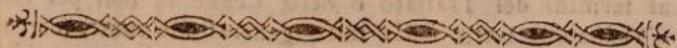
CAPITOLO XVII.

Della interpretazione dei Trattati.

§. 262. *Ch'è necessario stabilire delle regole d'interpretazione.*

SE le idee degli uomini fossero sempre distinte e perfettamente determinate, se non avesser eglino per enunziarle che termini proprii, che espressioni egualmente chiare, precise, suscettibili di un senso unico, non s'incontrerebbe mai difficoltà a scoprire la loro volontà nelle parole, colle quali hanno eglino voluto esprimerla; nè altro occorrerebbe che intendere la loro lingua. Ma nè meno per ciò sarebbe un'arte inutile quella della interpretazione. Nelle concessioni, nel-
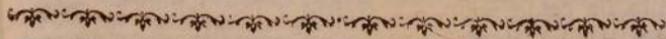
(a) Tit. Liv. lib. XXVIII. cap. 34.
(b) Vedi Grozio lib. III. cap. 9. §. 18. nota 2.

nelle convenzioni, nei Trattati, nè contratti, come nelle Leggi, non è possibile di prevedere e individuare tutti i casi particolari: si statuisce, si ordina, si conviene su certe cose, enunziandole nella loro generalità; e quando tutte le espressioni di un atto fossero perfettamente chiare, aperte e precise, la retta interpretazione si adoprerebbe ancora nel fare, in tutti i casi particolari che si presentano, una giusta applicazione di ciò che è stato in una maniera generale stabilito. Non basta: variano le congiunture e producono nuove specie di casi, che esser non possono ridotti ai termini del Trattato o della Legge se non per via d'induzioni tratte dalle mire generali de' contraenti o del legislatore. Si offrono contraddizioni, incompatibilità reali o apparenti tra diverse disposizioni: trattasi di conciliarle, d'indicare il partito, a cui appigliarsi. Ma peggio è, se pongasi mente che la frode cerca di cavar profitto persino dalla imperfezione del linguaggio; che gli uomini gettano a bello studio l'oscurità e l'ambiguità nei loro Trattati per apparecchiarsi un pretesto di eluderli all'uopo. E' dunque necessario che si stabiliscano regole fondate sulla ragione, e autenticate dalla legge naturale, atte a sparger lume sulle cose oscure, a determinar le incerte, e a deludere l'espettazione di un contraente di mala fede. Incominciamo da quelle, che tendono direttamente a quest'ultimo scopo, dalle massime di giustizia, e di equità destinate a reprimere la frode, a prevenir l'effetto de' suoi artificii.

§. 263.

§. 263. *Prima massima generale: Non è lecito interpretare ciò, che non ha bisogno d'interpretazione.*

La prima massima generale intorno la interpretazione è che *non è lecito interpretare ciò, che non ha bisogno d'interpretazione.* Quando un atto è concepito in termini chiari e precisi, quando il senso n'è manifesto e non conduce a verun assurdo, non si ha ragione alcuna di non prestarsi al senso, che un tal atto offre naturalmente. L'andar altrove in traccia di congetture per restrignerlo o per ampliarlo è un voler eluderlo. Ogni qual volta si ammetta un metodo sì pericoloso, non v'ha atto alcuno, ch'esso non renda inutile. Risplenda la luce in tutte le disposizioni del vostro atto; sia esso concepito ne' termini più precisi e più chiari; tutto ciò vi sarà inutile, se lecito è cercare estranee ragioni, per sostenere che non si può prenderlo nel senso, che dal medesimo si offre naturalmente (*a*).

§. 264. *Seconda massima generale. Se chi poteva e dovea spiegarsi non l'ha fatto, è suo danno.*

I Cavillatori, che quistionano intorno il senso di una disposizione chiara e precisa, sogliono cercare i vani loro sutterfugii nella intenzione, nelle mire, cui prestano all'Autore di tale disposizione. Sarebbe spes-

(a) *Standum omnino est iis quæ verbis expressis, quorum manifestus est significatus, indicata fuerunt, nisi omnem a negotiis humanis certitudinem removere volueris.* Wolf. Jus Nat. part. VII. nota 822.

ſpeſſiſſimo pericoloſo l'entrare con eſſi nella diſcuſſione di queſte ſuppoſte mire, che dall'atto medeſimo non vengono indicate. Ecco una regola più atta a farli tacere, e che abbrevia ogni diſcorſo: *Se chi poteva e dovea ſpiegarſi chiaramente e pienamente, non l'ha fatto, tanto peggio per lui: non può egli eſſere ammeſſo ad apporre ſuſſeguentemente reſtrizioni da lui non eſpreſſe*. E' queſta la maſſima del Diritto Romano: *Pactionem obſcuram iis nocere, in quorum fuit poteſtate legem apertius conſcribere* (*a*). L'equità di queſta regola ſalta agli occhi; nè meno evidente è la ſua neceſſità. Niſſuna convenzione ſicura, niſſuna conceſſione ferma e ſoda, ſe rendere ſi poſſono vane con ſuſſeguenti limitazioni, che dovevano eſſere enunziate nell'atto, ſe volute erano da' contraenti.

§. 265. *Terza maſſima generale. Nè l'uno, nè l'altro dei contraenti non ha diritto d'interpretar l'atto a grado ſuo.*

Ecco una terza maſſima generale, o un terzo principio in propoſito della interpretazione: *Nè l'uno, nè l'altro degl'intereſſati o dei contraenti, non ha diritto d'interpretare a ſenno ſuo l'atto o il Trattato*. Se voi ſiete padrone di dare alla mia promeſſa il ſenſo che vi piacerà, ſarete il padrone di obbligarmi a quello, che vorrete contro la mia intenzione e oltre i miei veri impegni: e reciprocamente ſe mi è lecito di ſpiegare

(a) *Digeſt.* lib. II. tit. XIV. *de pactis* leg. 39. Vedi ancora *Digeſt. lib.* XVIII. tit. I. *De contrahenda emptione*, leg. 21. *Labeo ſcripſit obſcuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit, quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere.*

gare a senno mio le mie promesse, potrò renderle vane ed illusorie, dando loro un senso affatto diverso da quello, che le medesime vi hanno presentato, e nel quale avete dovuto prenderle accettandole?

§. 266. *Quarta massima generale. Si prende per vero ciò ch'è sufficientemente dichiarato.*

In ogni occasione, in cui alcuno ha potuto e dovuto manifestare la sua intenzione, si prende per vero contro di lui ciò, che ha egli sufficientemente dichiarato. E' questo un principio innegabile, che noi applichiamo ai Trattati; posciachè se non sono essi un vano trastullo, i contraenti debbono parlarsi con verità e secondo le loro intenzioni. Se la intenzione bastevolmente dichiarata non fosse presa a buon diritto per la vera intenzione di chi parla e s'impegna, sarebbe molto inutile il contrattare e il far Trattati.

§. 267. *Si dee regolarsi piuttosto sulle parole del promettente che su quelle dello stipulante.*

Ma quì si domanda quale sia quello de' contraenti, le cui espressioni sono le più decisive pel vero senso del contratto; se convenga fermarsi a quelle del promettente piuttosto che a quelle dello stipulante? Derivando da una promessa perfetta la forza e la obbligazione d'ogni contratto, e non potendo chi promette essersi impegnato oltre la sua volontà sufficientemente dichiarata, è ben certo che per conoscere il vero senso di un contratto, *bisogna principalmente far attenzione alle parole di chi promette*: posciachè s'impegna egli volontariamente colle sue parole, e si prende per vero contro lui ciò che ha egli sufficientemente dichiarato. Sembra che abbia dato luogo a tale

quiſtione la maniera, colla quale fannoſi talvolta le convenzioni: l'uno offre le condizioni e l'altro le accetta; vale a dire che il primo propone ciò, a che pretende che l'altro ſi obblighi verſo lui, e il ſecondo dichiara ciò, a che ſi obbliga in effetto. Se le parole di chi accetta la condizione ſi riferiſcono alle parole di chi l'offre, è vero che ſi dee regolarſi ſulle eſpreſſioni dell'ultimo; ma per la ragione che ſi giudica che il promettente altro non faccia che ripeterle per formare la ſua promeſſa. Le capitolazioni delle piazze aſſediate poſſono quì ſervirci d'eſempio. L'aſſediato propone le condizioni, alle quali vuol rendere la piazza; l'aſſediante le accetta: le eſpreſſioni del primo non obbligano in verun conto il ſecondo ſe non in quanto egli le adotta. Chi accetta la condizione è il vero promettente, e nelle ſue parole cercar deeſi il vero ſenſo dell'atto, o ch'egli le ſcelga e le formi da ſe ſteſſo, o che adotti le eſpreſſioni dell'altra parte, a quelle riportandoſi nella ſua promeſſa. Ma convien ſempre ricordarſi di quello, che abbiamo detto, che prendeſi per vero contro lui ciò che ha egli ſufficientemente dichiarato. Mi ſpiegherò ancora più apertamente.

§. 268. *Quinta maſſima generale: La interpretazione dee farſi ſecondo regole certe.*

Nella interpretazione di un Trattato o di un atto qualunque trattaſi di ſapere di che i contraenti ſieno convenuti, di determinare preciſamente all'uopo ciò che è ſtato promeſſo ed accettato; vale a dire non ſolo ciò che l'una delle parti aveſſe intenzione di promettere, ma ancora ciò che l'altra doveſſe ragionevolmente e di buona ſede credere che le foſſe promeſſo; ciò che le fu ſufficientemente dichiarato, e intorno

torno a che ella dovette regolare la sua accettazione. *La interpretazione d'ogni atto e d'ogni Trattato deesi dunque fare secondo regole certe, atte a determinarne il senso, tal quale dovettero naturalmente intenderlo gl'interessati, quando l'atto fu steso ed accettato.* E' questo un quinto principio.

Siccome queste regole saranno fondate sulla retta ragione e per conseguenza approvate e prescritte dalla legge naturale, ogni uomo, ogni Sovrano è tenuto di ammetterle e seguitarle. Se non si riconoscono regole, che determinino il senso, in cui debbono esser prese le espressioni, i Trattati non saranno più che un giuoco, non si potrà convenir di nulla con sicurezza, e sarà pressochè ridicolo il contare sull'effetto delle convenzioni.

§. 269. *La fede dei Trattati obbliga a seguitar queste regole.*

Ma non riconoscendo i Sovrani giudice comune o superiore, che possa obbligarli a ricevere una interpretazione fondata su giuste regole, la fede de' Trattati fa quì tutta la sicurezza de' contraenti. Questa fede non è meno violata dal rifiuto di ammettere una interpretazione evidentemente diritta che da un'aperta infrazione. La ingiustizia, la infedeltà è la stessa, e per involgersi nelle sottigliezze della frode, non è però meno odiosa.

§. 270. *Regola generale d'interpretazione.*

Entriam ora a individuar le regole, sulle quali, per essere giusta e diritta, dee condursi la interpretazione I. Poichè la legittima interpretazione di un atto non dee tendere che a scoprire il pensiero dell'Au-

tore o degli Autori di un tal atto, *tosto che vi s'incontra alcuna oscurità, bisogna cercare qual sia stato verisimilmente il pensiero di quelli, che l'hanno steso, ed in coerenza interpretarlo*. E' questa la regola generale d'ogni interpretazione; regola che serve particolarmente a determinare il senso di certe espressioni, il cui significato non è bastevolmente determinato. In virtù di questa regola convien prendere queste espressioni nel senso più ampio, quando è probabile che quegli che parla abbia avuto in mira tutto ciò ch'esse importano in tale ampiezza; ed all'opposito deesi restrignerne il significato, laddove sembri che l'Autore abbia limitato il suo pensiero a quanto è compreso nel senso più ristretto. Supponghiamo che un marito abbia lasciato per testamento alla moglie *tutto il danaro*. Trattasi di sapere se questa espressione significhi solamente il danaro contante, o se pur si estenda a quello investito, a quello dovuto per obblighi scritti e per altri titoli. Se la moglie è povera, se era cara al marito, se trovasi poco danaro tanto in moneta, quanto in carte, v'ha ogni apparenza che il marito abbia inteso lasciarle il danaro, di cui va egli creditore non men che quello, che ha ne' suoi scrigni. All'incontro, se la moglie è ricca, se trovansi grosse somme, e se il valore de' suoi crediti supera di molto quello degli altri beni, pare che il marito non abbia voluto lasciare alla moglie che il soldo effettivo.

Deesi ancora, in coerenza alla stessa regola, dare a una disposizione tutta l'ampiezza, che importa la proprietà de' termini, qualora sembri che l'autore abbia avuto presente tutto ciò ch'è compreso in tale proprietà; ma bisogna restrignere il significato, quando è verisimile, che quegli che ha fatto la disposizione non abbia inteso d'estenderla a tutto ciò, che la

pro-

proprietà dei termini può abbracciare. Se ne porge questo esempio: un Padre che ha un figlio unico, lascia alla figlia di un amico *tutte le sue gioje*. Ha egli una spada fregiata di diamanti, che gli è stata data da un Re. Certamente non v'è probabilità alcuna, che il testatore abbia pensato di far passare un sì onorevol pegno in una famiglia straniera. Bisognerà dunque eccettuare dal legato questa spada, colle gemme, ond'è adorna, e restrignere il significato de' termini alle gioje ordinarie. Ma se il Testatore non ha figlio, nè erede di sua famiglia, se instituisce per suo erede uno straniero, non v'ha ragione alcuna di restrignere il significato de' termini: convien prenderli secondo la rigorosa loro proprietà, essendo verisimile che il Testatore gli abbia adoperati nella stessa guisa.

§. 271. *Si debbono spiegar i termini conformemente all'uso comune.*

I contraenti sono obbligati ad esprimersi in modo che possano intendersi reciprocamente. Ciò è manifesto dalla natura stessa dell'atto. Quelli che contrattano, concorrono nella stessa volontà, si accordano a volere la cosa medesima: e come si accorderanno eglino in ciò, se non s'intendono perfettamente? Il contratto loro non sarà più che un giuoco, o un laccio teso. Se dunque debbon eglino parlare in guisa da essere intesi, è d'uopo che adoperino le parole nel senso, che l'uso ad esse attribuisce, nel loro senso proprio; che appicchino ai termini, di cui si servono, a tutte le espressioni loro, un significato ricevuto. Non è loro lecito d'allontanarsi a bello studio, e senz'avvertirne, dall'uso e dalla proprietà de' termini; e si presume che sienvisi conformati, finchè non abbiansi urgenti motivi di presumere il contrario: posciachè

in

in generale la presunzione è, che le cose sieno state fatte siccome dovevano farsi. Da tutte queste innegabili verità risulta la regola seguente: *Nella interpretazione dei Trattati, dei patti e delle promesse, non deesi allontanarsi dall'uso comune della lingua, purchè non se n'abbiano fortissime ragioni.* In difetto della certezza seguitar bisogna la probabilità negli affari umani. E' per lo più probabilissimo che si è parlato secondo l'uso: ciò forma sempre una veementissima presunzione, la quale esser non può superata che da una presunzione contraria, ancora più veemente. Camdeno (a) riferisce un Trattato, nel qual è detto espressamente, che il Trattato dev'essere inteso precisamente secondo la forza e la proprietà de' termini. Dopo una simile clausola non si può sotto alcun pretesto allontanarsi dal senso proprio, che l'uso attribuisce ai termini, essendo ivi formale la volontà de' contraenti e dichiarata nel modo più preciso.

§. 272. *Della interpretazione de' Trattati antichi.*

L'uso, del qual parliamo, è quello del tempo, in cui il Trattato o l'atto in generale è stato conchiuso e steso. Le lingue variano del continuo; e cangia col tempo il significato e la forza de' termini. Quando si ha da interpretare un atto antico, bisogna dunque conoscere l'uso comune del tempo, in cui fu scritto; e scopresi un tal uso negli atti della stessa data, negli Scrittori contemporanei, diligentemente insieme paragonandoli. E' questa l'unica sorgente, ove si attinga con sicurezza. Essendo l'uso delle lingue volgari sommamente arbitrario, com'è noto a ciascuno, le ricerche

(a) Storia d'Elisabetta, parte II.

che etimologiche e grammaticali per iſcoprire il vero ſenſo di una parola, nell'uſo comune, non formerebbero che una vana teoria, inutile al pari che deſtituta di prove.

§. 273. *Dei cavilli nelle parole*.

Le parole non ſono deſtinate che ad eſprimere i penſieri: quindi la vera ſignificazione di una eſpreſſione, nell'uſo ordinario, è l'idea, che ſuolſi appiccare a tale eſpreſſione. E' dunque un goffo ſutterfugio l' attaccarſi alle parole preſe in un ſenſo particolare, per eludere il genuino ſenſo della eſpreſſione intera. Maometto, Imperator de' Turchi, avendo promeſſo a un uomo, nella eſpugnazione di Negroponte, di ſalvargli la teſta, lo fece tagliar in due per mezzo al corpo. Tamerlano, dopo eſſere entrato per capitolazione nella città di Sebaſte, a patto di non verſar ſangue, fece ſeppellir vivi i ſoldati della guarnigione (*a*): goffi ſutterſugii codeſti, che non fanno che aggravar la colpa di un perfido, giuſta l' oſſervazione di Cicerone (*b*). *Salvar la teſta ad alcuno, non verſar ſangue*, ſono eſpreſſioni, che nell'uſo ordinario, e ſoprattutto in ſimile incontro, vagliono manifeſtamente lo ſteſſo che *ſerbare in vita*.

§. 274.

(a) Vedi Puffendorfio, Diritto della Natura e delle Genti; lib. V., cap. 12. §. 3. La-Croix Storia di Timur-bec lib. V. cap. 15. parla di queſta crudeltà di Timur-hec ovvero Tamerlano, verſo 4000. uomini di cavalleria Armena: ma non dice nulla della perfidia, che altri gli hanno attribuita.

(b) *Fraus enim adſtringit, non diſſolvit perjurium*. De Offic. lib. III. cap. 3.

§. 274. *Regola a tal uopo.*

Tutte queste meschine sottigliezze si distruggono dalla innegabile regola seguente: *Quando sia manifesto il senso, che convenga alla intenzione de' contraenti, non è lecito di torcere le loro parole in un senso contrario.* L'intenzione bastevolmente nota porge la vera materia della convenzione, ciò che è promesso ed accettato, chiesto ed accordato. Violare il Trattato è un andar contro alla intenzione, ch'esso bastevolmente manifesta, piuttosto che contro i termini, ne'quali è concepito; posciachè niente sono i termini senza la intenzione, che deve dettarli.

§. 275. *Delle restrizioni mentali.*

E' forse necessario, in un secolo illuminato, il dire che le restrizioni mentali esser non possono ammesse nei Trattati? La cosa è troppo manifesta; poichè per la natura stessa del Trattato, le parti debbono enunziarsi in modo, ch'elleno possano intendersi reciprocamente (§. 271.) Non v'ha oggi per avventura alcuno, che non si vergognasse di appoggiarsi a una mentale restrizione. A che tende una simile acutezza, se non se a far che altri si addormenti sotto la vana sembianza d'un impegno? E' questa dunque una reale baratteria.

§. 276. *Della interpretazione dei termini tecnici.*

I termini tecnici ovvero i termini proprii delle arti e delle scienze, *debbono ordinariamente interpretarsi secondo la definizione, che ne danno i maestri dell'arte*, le persone versate nella cognizione dell'arte o della scien-

ſcienza, alla quale il termine appartiene. Dico *ordinariamente:* poſciachè queſta regola non è sì aſſoluta, che non ſi poſſa o non ſi debba diſcoſtarſene, qualora ſi abbiano buone ragioni di farlo; come per eſempio ſe foſſe provato che quegli che parla in un Trattato o in ogni altro atto, non intendeva l'arte o la ſcienza, di cui ha tolto a preſtito il termine; ch'ei non conoſceva la forza del vocabolo preſo come termine tecnico, e da lui adoperato in un ſenſo volgare ec.

§. 277. *De' termini, il cui ſignificato ammette varii gradi.*

Se nondimeno *i termini d'arte o altri ſi riferiſcono a coſe, che ammettano varii gradi, non biſogna attenerſi ſcrupoloſamente alle definizioni, ma piuttoſto ſi debbono prendere queſti termini in un ſenſo conveniente al diſcorſo, di cui fanno parte:* poſciachè ſi definiſce regolarmente una coſa nel ſuo ſtato più perfetto, e tuttavia è certo che non s'intende eſſa in queſto ſtato più perfetto, ogni qual volta ſe ne parla. Ora la interpretazione non dee tendere che a ſcoprire la volontà de' contraenti (§. 268.); dee dunque la medeſima attribuire a ciaſcun termine il ſenſo, ch'ebbe veriſimilmente nell'animo chi parla. Però, quando ſi è convenuto in un Trattato di ſottometterſi alla deciſione di due o tre valenti giureconſulti, ſarebbe ridicolo il cercare di eludere il compromeſſo, col preteſto che non ſi troverà alcun giureconſulto di prima sfera, o d'inſiſtere ſu i termini ſino a rigettare tutti quelli, che non eguaglieranno Cujacio o Grozio. Chi aveſſe ſtipulato un ſoccorſo di dieci mille uomini di buone truppe, avrebbe mai fondato diritto di pretendere ſoldati, l'infimo de' quali foſſe paragonabile ai

ve-

veterani di Giulio Cesare? E se un Principe avesse promesso al suo alleato un buon Generale, non potrebb'egli spedirgli che un Marlborough o un Turenna?

§. 278. *Di alcune espressioni figurate.*

Hannoci espressioni figurate, che sono divenute sì familiari nell'uso comune della lingua, ch'esse tengono luogo in mille occasioni di termini proprii; dimodochè debbonsi prendere nel senso loro figurato, senza badare al significato loro originario, proprio e diretto: il tenore del discorso abbastanza ne determina il giusto valore. Ordire una trama, portare il ferro e il fuoco in un paese, sono espressioni di questa specie; e non v'ha quasi occasione alcuna, in cui non fosse assurdo il prenderle nel senso loro litterale e diretto.

§. 279. *Delle espressioni equivoche.*

Non v'ha forse alcuna lingua, che non abbia altresì parole, che significano una o più cose diverse, e frasi suscettibili di più d'un senso. Quindi nasce l'equivoco nel discorso. I Contraenti debbono schivarlo con ogni premura. Adoperarlo a bello studio per eluder poscia i suoi impegni è una vera perfidia, poichè la fede de' Trattati obbliga le parti contraenti ad esprimere con chiarezza la loro intenzione (§. 271.) Che se in un atto si è insinuato l'equivoco, tocca all'interpretazione il farne sparire la incertezza da esso prodotta.

§. 280.

§. 280. *Regola per questi due casi.*

Ecco la regola, che dee dirigere la interpretazione in simili casi, come nel precedente. *Si dee sempre dare alle espressioni il senso più conveniente alla materia, di cui si tratta*: posciachè con nna retta interpretazione si cerca di scoprire il pensiero di quelli de' contraenti, che parlano in un Trattato. Ora si dee presumere che quegli, che adopera unvocabolo suscettibile di più significati, l'abbia preso in quello, che conviene al proposito. A misura ch'egli si occupa della materia in quistione; a lui si presentano i termini adatti ad esprimere il suo pensiero: questo vocabolo equivoco non ha dunque potuto offrirsi che nel senso, nel quale è acconcio ad esprimere l'idea di chi se ne serve, cioè nel senso che conviene all'argomento. Sarebbe inutile l'opporre che si ricorre talvolta ad ambigue espressioni con oggetto di dar ad intendere tutt' altra cosa che ciò che si ha veramente in pensiero, e che allora il senso, che conviene al proposito, non è quello, che corrisponde alla intenziooe dell'uomo che parla. Abbiamo già osservato che ogni qual volta un uomo può e dee manifestare la sua intenzione, si prende per vero contro di lui ciò che ha egli bastevolmente dichiarato (§. 266.) E siccome la buona fede regnar dee nelle convenzioni, s'interpretano queste supponendo ch' essa abbiavi regnato in effetto. Spieghiamo la regola con esempi. Il vocabolo di *giorno* s'intende del *giorno naturale* o del tempo, che il sole ci rischiara colla sua luce, e del *giorno civile* o di uno spazio d'ore ventiquattro. Quando si adopera in una convenzione per dinotare uno spazio di tempo, il soggetto stesso indica manifestamente che vuolsi parlare del giorno civile o di un termine d'ore

venti-

ventiquattro. Fu dunque una meschina cavillazione o piuttosto una insigne perfidia quella di Cleomene, allorchè fatta avendo una tregua di alcuni *giorni* con quei d'Argo, e trovandoli la terza notte addormentati, sulla fede del Trattato ne uccise una parte, e fece gli altri prigionieri, allegando che le notti non erano comprese nella tregua (*a*). Il vocabolo *ferro* può intendersi o del metallo stesso o di certi istrumenti fatti di quel metallo. In una convenzione, dove si esprima che i *nemici deporranno il ferro*, quest'ultimo vocabolo significa evidentemente *le armi*: quindi Pericle, nell'esempio che abbiamo riferito di sopra, §. 233, diede a queste parole una frodolenta interpretazione, poichè dessa era contraria a ciò che patentemente indicava la natura del soggetto. Q. Fabio Labeone, di cui abbiamo parlato nel paragrafo stesso, non fu un interprete niente più ragionevole ed equo del suo Trattato con Antioco; posciachè un Sovrano riserbandosi che gli sarà restituita la metà della sua flotta o de' suoi vascelli, intende indubitatamente che gli si restituiranno vascelli, de' quali possa far uso, e non la metà di ciascun vascello segato in due. Pericle e Fabio sono parimente riprovati dalla regola stabilita di sopra (§. 274.), la quale vieta di torcere il senso delle parole contro la manifesta intenzione de' contraenti.

§. 281. Non è di necessità il non dare a un termine che lo stesso senso in un medesimo atto.

Se alcuna di quelle espressioni, che hanno più significati diversi, incontrasi più d'una volta nello stesso atto,

(a) Vedi Puffendorfio, lib. V. cap. 12. §. 7.

atto, non ſi può farſi una l gge di prenderla da per tutto nel medeſimo ſignificato: poſciachè biſogna, in conformità della regola precedente, prendere queſta eſpreſſione, in ciaſcun articolo, ſecondo che richiede la materia, *pro ſubſtrata materia*, ſiccome dicono i maeſtri dell'arte. Il vocabolo *giorno*, per eſempio, ha due ſignificati, ſiccome abbiamo detto, §. 280. Se dicaſi in una convenzione, che vi ſarà una tregua di cinquanta giorni, a condizione che Commiſſarii da una parte e dall'altra ſi applicheranno inſieme, pel corſo di otto giorni conſecutivi, ad accomodare le differenze, i cinquanta giorni della tregua ſono giorni civili d' ore ventiquattro; ma ſarebbe aſſurdo intendere lo ſteſſo nel ſecondo articolo, e pretendere che i Commiſſarii applicaſſero per lo ſpazio di otto giorni e di otto notti ſenza intermiſſione.

§. 282. *Si dee rigettare ogni interpretazione, che guidi all' aſſurdo.*

Ogni interpretazione, che guida all' aſſurdo, eſſer dee rigettata; ovvero in altri termini non ſi può dare ad alcun atto un ſenſo, da cui derivi qualche coſa d'aſſurdo; ma conviene interpretarlo in modo, che ſi ſchivi l'aſſurdità. Siccome non ſi preſume che alcuno voglia ciò che è aſſurdo, non ſi può ſupporre che quegli che parla abbia preteſo che le ſue parole foſſero inteſe in modo, che ne derivaſſe un'aſſurdità. Nè pur è permeſſo preſumere che abbia egli voluto ſcherzare in un atto ſerio; poſciachè non ſi preſume ciò ch'è turpe ed illecito. Si chiama *aſſurdo* non ſolo l'impoſſibile *fiſico*, ma ancora il *morale*; cioè quello ch'è talmente contrario alla ragione, che non ſi può attribuirlo a un uomo, che non ſia fuor di ſenno. Que' fanatici Giudei, che non oſavano difenderſi, quando il

nemico attaccavali in giorno di *ſabbato*, davano una interpretazione aſſurda al IV. comandamento della legge. E perchè non aſtenevanſi altresì dal camminare, dal veſtirſi e dal mangiare? Ancor queſte ſono *opere*, ſe voglianſi ſpignere i termini al maſſimo rigore. Diceſi che un uomo in Inghilterra ſpoſaſſe tre donne, per non eſſere nel caſo della legge, che proibiſce di averne due. Queſta è certamente una novella popolare, inventata per mettere in deriſione l'eſtrema cautela degl'Ingleſi, che non vogliono che ſi preteriſca di un apice la lettera nell'applicazion della legge. Quel popolo ſaggio e libero ha troppo bene imparato dall'eſperienza delle altre Nazioni, che le leggi non ſono più un fermo riparo, una ſicura difeſa, ogni qual volta ſia conceſſo alla podeſtà eſecutrice d'interpretarle a talento: ma non pretende egli però fuor d'ogni dubbio, che in veruna occaſione ſi riduca la lettera della legge a un ſenſo manifeſtamente aſſurdo.

La regola da noi riferita è di un'aſſoluta neceſſità, e ſi dee ſeguitarla ancor quando non vi abbia nè oſcurità, nè equivoco nel diſcorſo, nel teſto della legge o del Trattato, in ſe medeſimo conſiderato: poſciachè biſogna oſſervare che la incertezza del ſenſo, che dee darſi ad una legge o a un Trattato, non procede ſoltanto dall'oſcurità o da qualche altro difetto dell'eſpreſſione, ma inoltre dai limiti dell'intelletto umano, che preveder non potrebbe tutti i caſi e tutte le circoſtanze, nè tutte abbracciar le conſeguenze di quanto è ſtabilito o promeſſo, e finalmente dalla impoſſibilità d'entrare in queſto pelago immenſo. Non ſi poſſono enunziare le leggi o i Trattati che in un modo generale; e la interpretazione dee farne l'applicazione ai caſi particolari, conformemente alla intenzione del legislatore o de' contraenti. Ora non ſi può preſumere

in

in verun caso, che abbiano voluto andare all'assurdo. Allorchè dunque le loro espressioni, prese nel senso loro proprio ed ordinario, vi conducono, bisogna torcerle da questo senso, precisamente quanto è necessario per fuggire l'assurdità. Figuriamoci un Capitano, che abbia ricevuto ordine di avanzarsi per diritta linea colla sua truppa sino a un certo posto, e che incontri un precipizio per via. Certamente non gli è comandato di gettarvisi dentro: dev'egli dunque scostarsi dalla diritta linea quanto è necessario per ischivare il precipizio, ma nulla più.

L'applicazione della regola è più spedita, quando le espressioni della legge o del Trattato sono suscettibili di due sensi diversi. Allora si prende senza difficoltà quello dei due, dal quale non deriva alcuna assurdità. Similmente se la espressione è tale, che si possa darle un senso figurato, convien farlo certamente, quando ciò sia necessario per non incappare nell'assurdo.

§. 283. E quella che renderebbe l'atto nullo e senza effetto.

Non si presume che persone sensate abbiano preteso di non far nulla trattando insieme o facendo qualunque altro atto serio. *La interpretazione, che renderebbe un atto nullo e senza effetto, non può* dunque *essere ammessa*. Si può riguardare questa regola siccome una diramazione della precedente; poichè sarebbe una specie d'assurdità che i termini stessi di un atto lo riducessero a non significare cos'alcuna. *Bisogna interpretarlo in modo, che sortir possa il suo effetto, nè sia trovato vano ed illusorio*. In ciò si procede, siccome detto abbiamo nel paragrafo precedente. Nell'uno e nell'altro caso, come in ogni interpretazione, si

tratta di dare alle parole il senso, che si dee presumere essere il più conforme alla intenzione di quelli che parlano. Se presentansi più interpretazioni diverse, dirette ad evitare la nullità dell'atto o l'assurdità, bisogna antepor quella, che sembra la più conveniente alla intenzione, che ha dettato l'atto: le circostanze particolari, ajutate da altre regole d'interpretazione, serviranno a farla conoscere. Narra Tucidide (*a*), che gli Ateniesi, dopo aver promesso di uscire dalle terre de' Beozii, pretesero di poter rimanersi nel paese, sotto pretesto che le terre attualmente occupate dall'esercito loro, non appartenevano ai Beozii: ridicolo sutterfugio, poichè il dar questo senso al Trattato era un ridurlo a nulla o piuttosto a un giuoco puerile. Per *le terre de' Beozii* doveasi manifestamente intendere tutto ciò, che veniva compreso negli anteriori loro confini, senza eccettuar quello, di che erasi impadronito il nemico nel corso della guerra.

§. 284. *Espressioni oscure interpretate con altre più chiare dello stesso Autore.*

Se chi si spiega in una maniera oscura ovvero ambigua, ha parlato altrove più chiaramente sulla stessa materia, egli è il miglior interprete di se medesimo. *Si debbono interpretare le sue espressioni oscure ovvero equivoche in modo, che si accordino esse coi termini chiari e senz'ambiguità, di cui ha egli usato altrove, o nell'atto medesimo o in qualche altro atto simigliante.* In effetto, finchè non si ha pruova che un uomo abbia cangiato volontà o maniera di pensare, si presume che altrimenti non abbia pensato in pari occasione;

(a) Lib. IV. cap. 98.

ſione; dimodochè, ſe ha in qualche luogo manifeſtato chiaramente la ſua intenzione in propoſito di una certa coſa, ſi dee dare lo ſteſſo ſenſo a ciò che avrà detto oſcuramente altrove ſulla ſteſſa materia. Supponghiamo per eſempio che due alleati ſienſi reciprocamente promeſſo in caſo di biſogno, un ſoccorſo di dieci mille uomini di fanteria, mantenuti a ſpeſe di chi li manda, e che con un Trattato poſteriore convengano che il ſoccorſo ſarà di quindici mille uomini, ſenza parlare del loro mantenimento: l'oſcurità oſſia incertezza, che rimane in queſto articolo del nuovo Trattato, è diſſipata dalla ſtipulazione chiara e formale del primo. Non dichiarando gli alleati di aver cambiata volontà quanto al mantenimento delle truppe auſiliarie, non ſi dee preſumerlo; e i quindici mille uomini ſaranno mantenuti come i dieci mille promeſſi nel primo Trattato. La coſa ſteſſa ha luogo e con più ragione, quando ſi tratta di due articoli di un medeſimo Trattato; allorchè per eſempio un Principe promette dieci mille uomini mantenuti e ſtipendiati per la difeſa degli Stati del ſuo alleato, e in un altro articolo ſolamente quattro mille uomini, caſo che queſto alleato faccia una guerra offenſiva.

§. 285. *Interpretazione fondata ſulla conneſſione del diſcorſo.*

Non di rado, per amor di brevità, ſi eſprime imperfettamente e con qualche oſcurità ciò, che ſupponeſi abbaſtanza chiaro per le coſe, che hanno preceduto, ovvero per ciò che vuolſi ſpiegare in progreſſo; e d'altronde le eſpreſſioni hanno una forza, talvolta ancora un ſignificato affatto diverſo, ſecondo l'occaſione, ſecondo la loro conneſſione e il loro rapporto con altre parole. Il compleſſo e il tenore del diſcor-

ſo dunque ſono ancora una ſorgente d'interpretazione. *Conſiderar biſogna il diſcorſo tutto intero per ben comprenderne il ſenſo, e dare a ciaſcuna eſpreſſione non tanto il ſignificato, ch' eſſa potrebbe ricevere da ſe medeſima, quanto quello, cui dee avere pel conteſto e per lo ſpirito del diſcorſo.* E' queſta la maſſima del Diritto Romano: *Incivile eſt, niſi tota lege perſpecta, una aliqua particula ejus propoſita, judicare vel reſpondere.* (*a*)

§. 286. *Interpretazione tratta dalla conneſſione e dai rapporti delle coſe ſteſſe.*

La conneſſione o i rapporti delle coſe ſteſſe giovano pure a ſcoprire e a ſtabilire il vero ſenſo di un Trattato o di qualunque altro atto. *La interpretazione dee farſene in modo, che tutte le parti ne ſieno conſonanti, che quel che ſiegue ſi accordi con quel che precede; purchè manifeſtamente non appariſca che colle ultime clauſole ſi è preteſo di cangiar qualche coſa nelle antecedenti.* Imperocchè ſi preſume che gli autori di un atto abbiano penſato in un modo uniforme e coſtante; che non abbiano voluto coſe, che mal ſi affanno inſieme e patenti contraddizioni; ma piuttoſto che abbiano preteſo di ſpiegare le une col mezzo delle altre; in ſomma che uno ſteſſo ſpirito regni in una ſteſſa opera, in uno ſteſſo Trattato. Rendiamo ciò più ſenſibile con un eſempio. Un Trattato d'alleanza porta ch' eſſendo uno degli alleati attaccato, ciaſcuno degli altri gli ſomminiſtrerà un ſoccorſo di dieci mille fanti ſtipendiati e mantenuti; e in un altro articolo diceſi che ſarà libero all'alleato attaccato di chiedere

(a) Digeſt. lib. I. titulo 3. *de legibus* leg. 24.

dere il soccorso in cavalleria piuttosto che in fanteria. Quì si vede che nel primo articolo gli alleati hanno determinata la quantità del soccorso, il suo valore, cioè quello di dieci mille fanti; e nell'ultimo articolo lasciano la natura del soccorso all'arbitrio di chi ne avrà bisogno, sembrando che niente vogliano cambiare nel suo valore o nella sua quantità. Se dunque l'alleato attaccato domanda cavalleria gli si darà, secondo la proporzione nota, l'equivalente di dieci mille fanti. Ma se paresse che lo scopo dell'ultimo articolo fosse stato d'amplificare in certi casi il soccorso promesso; se per esempio fosse detto che venendo uno degli alleati attaccato da un nemico molto più potente di lui e forte in cavalleria, il soccorso sarà somministrato in cavalleria e non in fanteria; sembra che allora e per questo caso il soccorso esser dovrebbe di dieci mille cavalli.

Siccome due articoli di uno stesso Trattato essere possono relativi all'uno altro, esserlo possono parimente due Trattati diversi; e in tal caso si spiegano l'uno per mezzo dell'altro. Si avrà promesso ad alcuno, coll'oggetto di una certa cosa, di consegnargli dieci mila sacca di frumento. In progresso si conviene che in vece di frumento gli si darà dell'avena. La quantità non è già espressa, ma si determina confrontando la seconda convenzione colla prima. Se niente indica che col secondo accordo siasi preteso di scemare il valore di ciò che doveva esser consegnato, bisogna intendere una quantità d'avena proporzionata al prezzo delle dieci mila sacca di frumento; se manifestamente apparisce dalle circostanze, dai motivi della seconda convenzione, che la intenzione fosse di scemare il valore di ciò ch'era dovuto in virtù della prima, le dieci mila sacca di frumento saranno convertite in dieci mila sacca d'avena.

§. 287. *Interpretazione fondata sulla ragione dell' atto.*

La *ragione della legge o del Trattato*, cioè il motivo, che ha indotto a fare l'uno o l'altro, l'oggetto che vi si è proposto, è uno de' più sicuri mezzi di stabilirne il vero senso; e deesi prestarvi grande attenzione, ogni qual volta trattasi o di spiegare un punto oscuro, equivoco, indeterminato sì di una legge che di un Trattato, o di farne l'applicazione a un caso particolare. *Posto che si conosca con certezza la ragione, che sola ha determinato la volontà di chi parla, è d'uopo interpretare le sue parole ed applicarle in un modo conveniente a questa unica ragione.* Altramenti sarebbe un farlo parlare ed operare contro la propria intenzione, in un modo opposto alle sue mire. In virtù di questa regola un Principe, che accordando sua figlia in matrimonio avrà promesso del soccorso al genero futuro in tutte le sue guerre, non gli è debitore di nulla, se non ha luogo il matrimonio.

Ma bisogna essere ben certo che si conosca la vera ed unica ragione della legge, della promessa o del Trattato. Non è lecito di abbandonarsi quì a congetture vaghe ed incerte, di supporre ragioni e vedute, laddove non si mostrino apertamente. Se l'atto, di cui si tratta, è per se medesimo oscuro, se per conoscerne il senso altro mezzo non rimane che d'investigare i fini dell'autore o la ragione dell'atto, si può allora ricorrere alle congetture; e in difetto della certezza il più probabile ricevere per vero. Ma è un abuso pericoloso l'andar in traccia delle ragioni, delle idee incerte per torcere, restrignere od ampliare il senso di un atto per se stesso abbastanza chiaro, e che niente offre di assurdo: è un peccare contro la massi-

massima innegabile, che non è lecito interpretare ciò, che d'interpretazione non ha mestieri (§. 263.). Molto meno sarebbe poi lecito, qualora l'autore di un atto abbia addotto in esso ragioni o motivi, l'attribuirgli qualche segreto disegno, per fondare una interpretazione contraria al senso naturale de' termini. Quando in effetto foss'egli stato mosso dall'oggetto, che a lui si presta, se lo ha tenuto occulto, se altri ne ha spiegati, l'interpretazione non può appoggiarsi che a questi, e non ad una idea, che l'autore non ha espressa, dovendosi prender per vero contro lui ciò, che ha egli bastevolmente dichiarato (§. 266).

§. 288. *Del caso, in cui molte ragioni sono concorse a determinare la volontà.*

Dobbiamo essere tanto più circospetti in questa specie d'interpretazione, poichè spesso parecchi motivi concorrono a determinare la volontà di chi parla in una legge o in una promessa. Può darsi che la volontà non sia stata determinata che dalla riunione di tutti questi motivi, o che ciascuno preso in disparte fosse stato sufficiente per determinarla. Nel primo caso *se noi siamo ben certi che il legislatore o i contraenti non abbiano voluto la legge o il contratto che in considerazione di parecchi motivi, di parecchie ragioni prese insieme, la interpretazione e l'applicazione debbono farsi in una maniera conveniente a tutte queste ragioni riunite*, nè si può trascurarne alcuna. Ma nel secondo caso, *quando è evidente che ciascuna delle ragioni, che sono concorse a determinare la volontà, era sufficiente a produrre un tal effetto, dimodochè l'autore dell'atto, di cui si tratta, avesse voluto, per ciascuna di queste ragioni prese a parte, la cosa stessa che ha voluto per tutte insieme, le sue parole debbono interpretarsi e ap-*

pli-

plicarsi in modo, che possano convenire a ciascuna delle sue ragioni stesse prese in particolare. Supponghiamo che un Principe abbia promessi certi vantaggi *a tutti i Protestanti ed artefici stranieri*, che verranno a stabilirsi nei suoi Stati: se quel Principe non manca di sudditi, ma scarseggia soltanto di artefici, e se da un altro lato sembra che non voglia altri sudditi che Protestanti, deesi interpretare la sua promessa in modo, che non riguardi se non se gli stranieri, che riuniranno le due qualità di artefice e di Protestante. Ma se è cosa evidente che quel Principe cerca di popolare il suo paese, che sebbene anteponga i sudditi Protestanti ad altri, ha in particolare sì gran bisogno d'artefici, che li riceverà volentieri, qualunque sia la loro religione, convien prendere le sue parole in un senso disgiuntivo; a tal che basterà d'essere Protestante od artefice per godere de' vantaggi promessi.

§. 289. *Di ciò che fa la ragion sufficiente di un atto della volontà.*

Per evitare le lungaggini e l'intralciamento dell'espressione, chiameremo *ragione sufficiente* d'un atto della volontà, ciò che ha prodotto un tal atto, ciò che ha determinato la volontà nell'occasione, di cui si tratta; o che la volontà sia stata determinata da una sola ragione, o da più ragioni prese insieme. Si troverà dunque talvolta che questa *ragione sufficiente* consiste nella riunione di più ragioni diverse, cosicchè laddove manchi una sola di queste ragioni, non v'è più *ragion sufficiente*: e nel caso, in cui diciamo che parecchi motivi, parecchie ragioni sono concorse a determinare la volontà, dimodochè nondimeno ciascuna in particolare fosse stata capace di produrre sola lo stesso effetto, vi saranno allora parecchie *ragioni suffi-*

cienti di un ſolo e ſteſſo atto della volontà. Ciò ſi vede ogni giorno: un Principe eſempigrazia dichiarerà la guerra per tre o quattro ingiurie ricevute, delle quali ciaſcuna ſarebbe ſtata ſufficiente per operare la dichiarazione di guerra.

§. 290. *Interpretazione* eſtenſiva *preſa dalla ragione dell' atto.*

La conſiderazione della ragione di una legge o di una promeſſa non ſerve ſolamente a ſpiegare i termini oſcuri ed equivoci dell'atto, ma ancora ad ampliarne o reſtrignerne le diſpoſizioni, independentemente dai termini, e conformandoſi alla intenzione e alle mire del legislatore o de' contraenti piuttoſto che alle loro parole. Imperciocchè, ſecondo la oſſervazione di Cicerone (a), il linguaggio inventato per manifeſtare la volontà, non deve impedirne l'effetto. *Quando la ragione ſufficiente ed unica di una diſpoſizione*, o di una legge, o di una promeſſa, *è ben certa e ben conoſciuta, ſi eſtende queſta diſpoſizione ai caſi, in cui è applicabile la ſteſſa ragione, avvegnachè non ſieno eſſi compreſi nel ſignificato dei termini*: lo che ſi chiama *interpretazione eſtenſiva*. Diceſi comunemente che *biſogna attenerſi allo ſpirito piuttoſto che alla lettera*. Però i Maomettani eſtendono con ragione la proibizione del vino, fatta nell'*Alcorano*, a tutti i liquori inebbrianti, eſſendo queſta pericoloſa qualità la ſola ragione, che abbia potuto indurre il loro legislatore a proibire l' uſo

(a) *Quid? verbis ſatis hoc cautum erat? Minime. Quæ res igitur valuit? Voluntas: quæ ſi, tacitis nobis, intelligi poſſet, verbis omnino non uteremur. Quia non poteſt, verba reperta ſunt, non quæ impedirent, ſed quæ indicarent voluntatem.* Cicer. Orat. pro Cæcina.

uso del vino. Così pure se in un tempo, in cui non avevansi altre fortificazioni che di mura, si fosse convenuto di non cingerne un certo luogo, non sarebbe permesso il munirlo di fosse e di bastioni, l'unica mira del Trattato essendo manifestamente d'impedire che d'un tal luogo non si facesse una fortezna.

Ma bisogna arrecar quì le stesse cautele, di cui parlavamo poco fa, §. 287. e di più grandi ancora, poichè si tratta di un'applicazione, alla quale non danno luogo in verun conto i termini dell'atto. Convien essere ben sicuro che si conosce la vera ragione della legge o della promessa, e che l'autore l'ha presa nella medesima estensione, che deve avere per comprendere il caso, a cui si vuole estendere questa legge o questa promessa. Del rimanente non dimentico quì ciò che ho detto di sopra, §. 268. che il vero senso di una promessa non è soltanto quello, che il promettente ebbe in animo, ma quello che fu bastevolmente dichiarato, quello che dovettero ragionevolmente intendere i due contraenti. La ragion vera di una promessa è parimente quella che il contratto, la natura delle cose ed altre circostanze danno sufficientemente ad intendere: sarebbe inutile e ridicolo di allegare qualche indiretta mira, che si fosse avuta segretamente in pensiero.

§. 291. *Delle fraudi tendenti ad eludere le leggi o la promessa.*

La regola, che si è letta, serve ancora a distruggere i pretesti e i meschini sutterfugi di coloro, che cercano di eludere le Leggi o i Trattati. La buona fede si appoggia alla intenzione; la frode insiste sui termini, quando essa crede trovarvi di che ricoprirsi. L'isola del Faro di Alessandria era con altre isole tribu-

butaria de' Rodiani. Avendo questi spedito a riscuotere il tributo, la Regina d'Egitto li tenne a bada per qualche tempo in sua Corte, affrettandosi di far unire col mezzo di gettate il Faro al Continente; dopo di che ella si fece beffe de' Rodiani e loro fece dire che avevano mal garbo a voler raccogliere sulla terra ferma una imposizione, che non potevano esigere che dalle isole (*a*). Una legge vietava ai Corintii di dar navi agli Ateniesi, ed eglino ne vendettero loro a cinque dramme l'una (*b*). Fu un espediente degno di Tiberio, non permettendo l'uso di fare strozzare una vergine, l'ordinare al carnefice di rapire prima una tale qualità alla giovane figlia di Sejano, e metterla poscia a morte (*c*). Violare lo spirito della legge, fingendo di rispettarne la lettera, è una frode non meno rea che un'aperta violazione; una frode contraria alla intenzione del legislatore, e che mostra una più artifiziosa e più studiata malizia.

La interpretazione ristrettiva, opposta alla *interpretazione estensiva*, è fondata sullo stesso principio. In quella guisa che si estende una disposizione ai casi, che senza esser compresi nella significazione de' termini, lo sono nella intenzione della disposizione medesima, e cadono sotto la ragione che l'ha prodotta, si restrigne parimente una legge ovvero una promessa contro il significato litterale de' termini, regolandosi sulla ragione di questa legge o di questa promessa: cioè *che se presentasi un caso, in cui non si possa assolutamente applicare la ragione ben nota di una legge o di una promessa, questo*

(a) Puffendorfio lib. V. cap. 12. §. 18. Egli cita Amm. Marcell. lib. 12. cap. 16.
(b) Puffend. *ibid.* Erodoto, Erato.
(c) Tacit. Annal. lib. V. cap. 9.

sto caso esser deve eccettuato, avvegnachè, a non considerare che la disposizione de' termini, sembri cadere sotto la disposizione della legge o della promessa. E' impossibile pensare a tutto, tutto prevedere e tutto esprimere; basta di enunziare certe cose in modo che facciasi intendere il proprio pensiero sulle cose stesse, delle quali si parla: ed hannoci poi, siccome dice Seneca il Retore, (*a*) eccezioni sì chiare, che non è necessario di esprimerle. La legge condanna a morte chiunque avrà percosso il padre: si punirà forse colui, che l' avrà scosso ed urtato per trarlo da un letargico sopore? Si farà forse morire un picciol fanciullo ovvero un frenetico, che siasi avventato contro l'autore de' suoi giorni? Nel primo caso manca affatto la ragione della legge, e non è dessa applicabile ai due altri. Deesi restituire il deposito: lo restituirò io al ladro, che me lo ha affidato, mentre che si fa a me conoscere il vero proprietario e mi domanda la roba sua? Un uomo ha depositata la spada presso di me: gliela rimetterò io, quando in un accesso di furore ei me la domanda per uccidere un innocente?

§. 293. *Suo uso per ischivar di cadere nell'assurdo o in ciò ch'è illecito.*

Si fa uso della interpretazione ristrettiva per ischivar di cadere nell'assurdo. Vedi il §. 282. Un uomo lascia la sua casa ad alcuno, e ad un altro il suo giardino, nel quale non si può entrare che per la casa. Sarebbe assurdo ch'egli avesse lasciato a quest'ultimo un giardino, nel quale non potesse entrare: bisogna dunque restrignere la donazione pura e semplice della

(a) Lib. IV. Controv. XXVII.

la casa, e intendere che questa casa non è data che sotto la riserva di lasciare un passaggio pel giardino. Questa medesima interpretazione ha luogo, quando si presenta un caso, in cui la legge o il Trattato, preso a rigore dei termini, condurrebbe a qualche cosa d'illecito. Bisogna allora eccettuar questo caso, non potendo alcuno nè ordinare, nè promettere l'illecito. Per questa ragione, avvegnachè siasi promessa assistenza a un alleato in tutte le sue guerre, non deesi dargli alcun soccorso, allorchè ne intraprende una manifestamente ingiusta.

§. 294. O in ciò ch'è troppo duro e troppo oneroso.

Quando sopravviene un caso, in cui sarebbe troppo duro e troppo pregiudicievole ad alcuno il prendere una legge o una promessa a rigor dei termini, si usa ancora della interpretazione restrittiva, e si eccettua il caso, conformemente alla intenzione del legislatore o di colui, che fa la promessa. Imperocchè il legislatore non vuole che ciò che è giusto ed equo; e nei contratti non può alcuno impegnarsi in favor di un altro, in guisa che manchi a se medesimo essenzialmente. Si presume dunque con ragione, che nè il legislatore, nè i contraenti, non hanno preteso di estendere le loro disposizioni a casi di questa natura, e ch'eglino pure gli eccettuerebbero, se fossero presenti. Un Principe non è più obbligato a spedir soccorso a'suoi alleati dal momento ch'egli trovasi assalito, ed ha mestieri di tutte le sue forze per la propria difesa. Può egli ancora senz'alcuna perfidia abbandonare un'alleanza, quando gl'infausti eventi della guerra gli fanno vedere il suo Stato sull'orlo del precipizio, s'ei non viene immediatamente a patti col nemico. In tal modo verso il fine del secolo passato, Vittorio Ame-

deo,

deo, Duca di Savòja, videsi nella necessità di separarsi da' suoi alleati e di ricevere la legge dalla Francia per non perdere i suoi Stati. Il Re di lui figliuolo avrebbe avute buone ragioni nel 1745. per giustificare una pace particolare: ma il suo coraggio lo sostenne, e giuste considerazioni sopra i suoi veri interessi gli fecero prendere la generosa risoluzione di lottare contro una estremità, che lo dispensava per altro dal persistere ne' suoi impegni.

§. 295. *Com' ella debba restrignere il significato relativamente al soggetto.*

Abbiamo detto di sopra, §. 280. che bisogna prendere le espressioni nel senso, che conviene al soggetto o alla materia. La interpretazione ristrettiva si dirige pure colla regola seguente. *Se il soggetto o la materia, di cui si tratta, non comporta che i termini d'una disposizione sieno presi in tutta la loro ampiezza, bisogna restrignerne il senso, secondo che richiede il soggetto.* Supponghiamo che in un paese la consuetudine non renda i feudi ereditarii fuorchè nella linea agnatizia propriamente detta, nella linea mascolina; se un atto d'infeudazione in quel paese dichiara che il feudo è conferito a un tale per lui e suoi *discendenti maschi*, il senso di queste due ultime parole esser dee ristretto ai maschi discesi da' maschi; posciachè il soggetto non permette che s'intendano parimente de' maschi nati dalle femmine, avvegnachè si annoverino questi fra i discendenti maschi del primo acquirente.

§. 296.

§. 296. *Come il cambiamento sopraggiunto nello stato delle cose possa formare una eccezione.*

Si è proposta ed agitata la quistione; se le promesse racchiudano in se medesime la tacita condizione, che le cose rimangano nello stato, in cui sono; o se il cambiamento sopraggiunto nello stato delle cose possa fare una eccezione alla promessa ed anche renderla nulla? Il principio dedotto dalla ragione di una promessa dee risolvere la quistione. *S'egli è certo e manifesto, che la considerazione dello stato presente delle cose sia entrata nella ragione, che ha dato luogo alla promessa, che la promessa sia stata fatta in considerazione, in conseguenza di quello stato delle cose, essa dipende dalla conservazione delle cose nel medesimo stato.* Ciò è evidente, poichè la promessa non è stata fatta che su tale supposizione. Allorchè dunque lo stato delle cose, essenziale alla promessa, e senza cui non sarebbe certamente stata fatta, viene a cangiarsi, la promessa cade col suo fondamento: e ne' casi particolari, in cui le cose cessano per un tempo d'essere nello stato, che ha operato la promessa, od è concorso ad operarla, vi si dee far una eccezione. Un Principe elettivo veggendosi senza figli, ha promesso a un alleato di far per modo, ch'ei siagli destinato a successore. Gli nasce un figlio: chi dubiterà che la promessa non rimanga annichilata da un tal evento? Quegli che veggendosi in pace ha promesso di prestar soccorso a un alleato, non gli è debitore di nulla, quando ha mestieri di tutte le sue forze per la difesa de' proprii Stati. Gli alleati di un Principe poco formidabile, che gli avessero promessa un'assistenza fedele e costante pel suo ingrandimento, per fargli ottenere uno Stato vicino o mediante elezione o con un matrimonio,

avrebbero ſomma ragione di negargli ogni ajuto e ſuſſidio, e collegarſi anzi contro di lui, toſto che lo vedeſſero giunto a termine di minacciare la libertà dell'Europa intera. Se il gran Guſtavo non foſſe ſtato ucciſo a Lutzen, il Cardinale di Richelieu, che aveva fatta l'alleanza del ſuo padrone con quel Principe, che avealo tratto in Germania e provvedutolo di danaro, ſarebbeſi per avventura veduto obbligato ad opporſi a quel conquiſtatore divenuto formidabile, ad impor limiti a'ſuoi progreſſi maraviglioſi e a ſoſtenere i ſuoi nemici abbattuti. Gli Stati Generali delle Provincie Unite ſi conduſſero con tai principii, e formarono la *triplice alleanza* in favor della Spagna, dianzi loro mortale nemica contro Lodovico XIV. loro antico alleato. Biſognava metter argine a una Potenza, che minacciava d'invadere ogni coſa.

Ma conviene procedere con gran riſerbo nell'uſo della regola preſente: ſarebbe un abuſarne vergognoſamente il profittare d'ogni cambiamento ſopraggiunto nello ſtato delle coſe per iſcioglierſi da una promeſſa; poichè non ce ne ſarebbe alcuna, ſulla quale ſi poteſſe far capitale. Il ſolo ſtato delle coſe, per motivo di cui è ſtata fatta la promeſſa, le è eſſenziale, e il cambiamento ſolo di queſto ſtato può legittimamente impedire o ſoſpendere l'effetto di tale promeſſa. Queſto è il ſenſo, che dar biſogna alla maſſima de'giureconſulti, *conventio omnis intelligitur rebus ſic ſtantibus*.

Quello che diciamo delle promeſſe dee intenderſi ancora delle leggi. La legge, che ſi riferiſce a un certo ſtato delle coſe, non può aver luogo che nello ſtato ſteſſo. Nè altramenti ragionar ſi dee riſpetto ad una commiſſione. Però Tito, ſpedito dal padre ſuo a far il ſuo dovere coll'Imperatore, tornò addietro avendo inteſa la morte di Galba.

§. 297.

§. 297. *Interpretazione di un atto ne' casi impensati.*

Ne' casi impensati, cioè quando lo stato delle cose trovasi quale l'Autore di una disposizione non l'ha preveduto, e non ha potuto pensarvi, *bisogna seguire piuttosto la sua intenzione che le sue parole, e interpretar l'atto siccome egli stesso l'interpreterebbe, se fosse presente, o conformemente a quello che fatto avrebbe, se avesse prevedute le cose, che si conoscono presentemente*. Questa regola è di un grand'uso per li giudici, per tutti quelli, di cui è ufficio nella società di mettere ad effetto le disposizioni de'Cittadini. Un padre dà col suo testamento un tutore a' suoi figli in tenera età. Dopo la sua morte il magistrato ritrova che il tutore nominato è un dissipatore senz'averi, come senza condotta; onde lo licenzia e un altro ne stabilisce, secondo le leggi Romane (*a*); attenendosi alla intenzione del testatore e non alle sue parole; posciachè ben ragionevole è il pensare e deesi quindi presumere, che quel padre non ha mai preteso di dar a' suoi figli un tutore, che li mandasse in rovina; e che ne avrebbe nominato un altro, se non avesse ignorati i vizii di questo.

§. 298. *Della ragion presa dalla possibilità e non dalla sola esistenza di una cosa.*

Quando le cose, che entrano nella ragione di una legge o di una convenzione, sono considerate non come attualmente esistenti, ma soltanto come possibili; o in altri termini, *quando il timore di un avvenimento*

(a) Digest. Lib. XXVI. tit. III. de *confirm. tutor. leg.* 10.

mento è la ragione di una legge o di una promessa, non se ne possono eccettuare, che i soli casi, in cui si dimostrerà che l'evento è veramente impossibile. La sola possibilità dell'evento basta per impedire ogni eccezione. Se per esempio un Trattato porta che non si condurrà esercito o flotta in un luogo, non sarà lecito il condurvi un esercito o una flotta sotto pretesto che si fa senz'alcun disegno di nuocere: posciachè lo scopo di una clausola di questa natura non è soltanto di prevenire un mal reale, ma ancora di rimuovere ogni pericolo e di risparmiarsi qualunque più picciol motivo d'inquietudine. Non è altramenti della legge, che proibisce di andar la notte per le strade con una torcia ovvero una candela accesa. Sarebbe inutile al violator della legge il dire che non è accaduto verun male, ch'egli ha portato la torcia con tale circospezione, che non dovevasene temere alcun sinistro effetto: basta che possibile fosse la disgrazia di cagionare un incendio, perchè si dovesse ubbidire alla legge; e si è la medesima violata producendo uno spavento, che dal legislatore volevasi prevenire.

§. 299. *Delle espressioni suscettibili di un senso ampio e di un senso più ristretto.*

Abbiamo osservato fin dal principio di questo Capitolo, che i pensieri degli uomini e il loro linguaggio non sono sempre esattamente determinati. Non v'ha certamente alcuna lingua, che non offra espressioni, parole o membri interi, suscettibili di un senso più o meno esteso. Un tal vocabolo conviene ugualmente al genere e alla specie; quello di *fallo* comprende il *dolo* e l'*errore* propriamente detto; molti animali non hanno che un nome comune ai due generi, *pernice*, *allodola*, *passera*, ec. Quando si parla di *caval-*

cavalli ſoltanto relativamente ai ſervigi, ch'eſſi preſtano agli uomini, ſi comprendono pure ſotto queſto nome le *cavalle*. Un vocabolo nel linguaggio dell'arte, ha talora più, quando meno eſtenſione che nell'uſo volgare: la *morte*, in termini di giureprudenza, ſignifica non ſolo la morte naturale, ma ancora la morte civile: *verbum*, in una grammatica latina, non ſignifica che *il verbo*; nell'uſo ordinario queſto termine ſignifica un vocabolo, una parola. Non di rado ancora la ſteſſa fraſe dinota più coſe in una occaſione e meno in un'altra, ſecondo la natura del ſoggetto o della materia; *ſpedir ſoccorſo* s'intende talvolta di un ſoccorſo di truppe, di cui quegli che lo riceve fa le ſpeſe. E' dunque neceſſario ſtabilire delle regole per l'interpretazione di queſte eſpreſſioni indeterminate; onde ſegnare i caſi, in cui ſi dee prenderle nel ſenſo più ampio, e quelli in cui biſogna ridurle al ſenſo più riſtretto. Molte delle regole, che abbiamo già eſpoſte, poſſono ſervire ad un tal fine.

§. 300. *Delle coſe favorevoli e delle coſe odioſe.*

Ma quì particolarmente ſi riferiſce la famoſa diſtinzione delle coſe *favorevoli* e delle coſe *odioſe*, per non eſſerſi ben inteſa, rigettata da alcuni (*a*). In effetto le definizioni, che ſono ſtate date del *favorevole* e dell'*odioſo*, non appagano pienamente e non ſono di una facile applicazione. Dopo avere maturamente conſiderato ciò che i più valenti hanno ſcritto ſu tale materia, ecco, per quanto a me ne ſembra, a che ſi riduca tutta la quiſtione e la giuſta idea di queſta famoſa

(a) Vedi le Oſſervazioni di Barbeyrac ſopra Grozio e ſopra Puffendorfio.

mosa distinzione. Quando le disposizioni di una legge o d'una convenzione sono aperte, chiare, precise, di un'applicazione sicura e senza difficoltà, non v'ha luogo ad alcuna interpretazione, ad alcun commentario (§. 263.) Il punto preciso della volontà del legislatore o de' contraenti è quello che bisogna seguitare. Ma se le loro espressioni sono indeterminate, vaghe e suscettibili di un senso più o meno ampio, se quel punto preciso della loro intenzione, nel caso particolare di cui si tratta, non può essere scoperto e fissato colle altre regole d'interpretazione, convien presumerlo secondo le leggi della ragione e dell'equità; e per ciò è necessario il far attenzione alla natura delle cose, delle quali si tratta. Hannoci cose, dove l'equità soffre piuttosto l'estensione che la restrizione; vale a dire che non essendo, rispetto a tali cose, il punto preciso della volontà segnato nelle espressioni della legge o del contratto, è più sicuro, per serbar l'equità, il collocar questo punto, il supporlo nel senso più ampio che nel senso più ristretto de' termini; l'ampliare la significazione de' termini che il restrignerla: queste sono le cose, che si chiamano *favorevoli*. Le cose *odiose* all'opposito sono quelle, di cui la restrizione tende più sicuramente all'equità che non la loro estensione. Figuriamoci siccome un punto fermo la volontà, la intenzione del legislatore o de' contraenti. Se questo punto è chiaramente conosciuto, bisogna arrestarvisi precisamente: è forse incerto? si cerca almeno di accostarvisi. Nelle cose *favorevoli* è meglio passar questo punto che non toccarlo: nelle cose *odiose* è meglio toccarlo che passarlo.

§. 301.

§. 301. *Ciò che tende all'utilità comune e all'eguaglianza è favorevole; il contrario è odioso.*

Non sarà ora difficile il notare in generale quali cose sieno *favorevoli* e quali *odiose*. Primieramente *tutto ciò che va all'utilità comune nelle convenzioni, tutto ciò che tende a metter l'eguaglianza tra i contraenti, è favorevole*. Che le condizioni sieno eguali tra le parti, è la voce dell'equità, la regola generale de' contratti. Non si presume, senza forti ragioni, che l'uno de' contraenti abbia preteso di favorir l'altro con suo pregiudizio; e ciò che è di utilità comune, non v'ha pericolo ad ampliarlo. Se trovasi dunque che i contraenti non abbiano enunziata la loro volontà con sufficiente chiarezza, con tutta la richiesta precisione, certamente è più conforme all'equità il cercare questa volontà nel senso, che favorisce maggiormente l'utilità comune e l'eguaglianza, che il supporla nel senso contrario. Per le stesse ragioni *tutto ciò che non è di comune vantaggio, tutto ciò che tende a togliere l'eguaglianza di un contratto, tutto ciò che aggrava soltanto una delle parti, o ciò che l'aggrava più dell'altra, è odioso*. In un Trattato di amicizia, di unione e di stretta alleanza, tutto ciò che senza essere oneroso ad alcuna delle parti, tende al ben comune della confederazione, a restrignerne i nodi, è favorevole. Ne' Trattati ineguali e soprattutto nelle alleanze ineguali, tutte le clausole d'ineguaglianza e principalmente quelle, che aggravano l'alleato inferiore, sono odiose. Su questo principio, che si dee ampliare in caso di dubbio ciò che va all'eguaglianza, e restrignere ciò che la distrugge, è fondata la regola sì trita: la causa di chi procura di scansare un danno è più favorevole che quella di chi pretende procurarsi

qualche vantaggio: *Incommoda vitantis melior, quam commoda petentis est causa* (a).

§. 302. *Ciò ch'è utile alla Società umana è favorevole; il contrario è odioso.*

Tutte le cose, che senza troppo aggravare alcuno in particolare, sono utili e salutari all'umana società, esser debbono annoverate tra le cose favorevoli. Imperocchè una Nazione trovasi già obbligata naturalmente alle cose di questa natura; dimodochè se ha ella assunto a tal uopo alcuni impegni particolari, non si arrischia nulla dando a tali impegni il senso più ampio, cui possano ricevere. Temeremo noi di offendere l'equità, seguendo la Legge Naturale, dando tutta la loro estensione ad obbligazioni indirizzate al bene dell'umanità? D'altronde le cose utili all'umana società vanno per ciò stesso al comune vantaggio de' contraenti, e sono per conseguenza *favorevoli* (§. 301.) Tenghiamo al contrario *per odioso tutto ciò, che di sua natura è piuttosto nocevole che utile al genere umano.* Le cose, che contribuiscono al bene della pace, sono favorevoli; quelle che conducono alla guerra, sono odiose.

§. 303. *Ciò che contiene una pena è odioso.*

Tutto ciò che contiene una pena è odioso. Per conto delle leggi ognuno conviene che nel dubbio il giudice dee determinarsi pel partito più dolce, e ch'è meglio senza difficoltà lasciar impunito un colpevole che punire un innocente. Ne' Trattati le clausole penali aggra-

(a) Quint. Instit. Orat, lib. VII. cap. 4.

aggravano l'una delle parti: ſono eſſe dunque *odioſe* (§. 301.)

§. 304. *Ciò che rende un atto nullo è odioſo.*

Ciò che rende un atto nullo e ſenza effetto, o nella ſua totalità, o in parte, e per conſeguenza *tutto ciò che produce qualche cambiamento nella coſa già ſtabilito, è odioſo*. Imperocchè gli uomini trattano inſieme per la comune loro utilità; e ſe ho io qualche vantaggio acquiſtato con un legittimo contratto, non poſſo perderlo che rinunziandovi. Allorchè dunque conſento a nuove clauſole, che ſembrano deroganti, non poſſo perdere del mio diritto ſe non quanto ben chiaramente ne ho ceduto; e per conſeguenza ſi debbono prendere queſte nuove clauſole nel ſenſo più ſtretto, di cui ſieno ſuſcettibili; lo che ſi è il caſo delle coſe *odioſe*. (§. 300.) Se quello che può rendere un atto nullo e ſenza effetto è contenuto nell'atto ſteſſo, è manifeſto che deeſi prenderlo nel ſenſo più riſtretto e più acconcio a laſciar ſuſſiſtere l'atto. Abbiamo già veduto che biſogna rigettare qualunque interpretazione, che tenda a render l'atto nullo e ſenza effetto. (§. 283.)

§. 305. *Ciò che va a cambiare lo ſtato preſente delle coſe è odioſo; il contrario è favorevole.*

Si deve ancora annoverare tra le coſe odioſe tutto ciò, che cangia lo ſtato preſente delle coſe. Imperocchè il proprietario non può perdere del ſuo diritto ſe non preciſamente quanto egli ne cede; e nel dubbio la preſunzione è in favore del poſſeſſore. E' men contrario all'equità il non rendere al proprietario ciò, di che ha egli perduto il poſſeſſo per ſua negligenza, che lo

ſpo-

ſpogliare il giuſto poſſeſſore di ciò, che legittimamente gli appartiene. La interpretazione dee dunque eſporſi piuttoſto al primo che all' ultimo inconveniente. Si può riferire ancora quì, in molti caſi, la regola di cui abbiamo ſatto menzione al §. 301. che la cauſa di chi cerca di ſchivare un danno è più ſavorevole che quella di chi domanda di fare un profitto.

§. 306. *Delle coſe miſte.*

Finalmente hannoci coſe, che partecipano del *favorevole* inſieme e dell' *odioſo*, ſecondo l' aſpetto, in cui ſi riguardano. Quel che deroga ai Trattati o che cambia lo ſtato delle coſe, è odioſo; ma ſe lo fa per ben della pace, è favorevole per tal riſpetto. Le pene tengono ſempre dell' odioſo; ciò non oſtante potranno eſſere riferite al favorevole, nelle occaſioni, in cui ſono particolariſſimamente neceſſarie alla ſalute della ſocietà. Quando ſi tratta d' interpretar coſe di ſimile natura, ſi dee conſiderare ſe ciò, che hanno eſſe di favorevole, ſuperi di molto ciò che offrono di odioſo; ſe il bene che procurano loro dando tutta l' eſtenſione, che i termini poſſono permettere, ſia molto ſuperiore a ciò che v' ha di duro e d' odioſo; e in tal caſe *ſi annoverano tra le coſe favorevoli*. Quindi un lieve cambiamento nello ſtato delle coſe o nelle convenzioni è contato per nulla, quando eſſo procura il prezioſo bene della pace. Nella ſteſſa guiſa ſi può dare alle leggi penali il ſenſo più ampio, nelle occaſioni critiche, in cui queſto rigore è neceſſario alla ſalute dello Stato. Cicerone fece giuſtiziare i complici di Catilina in forza di un decreto del Senato, non permettendogli la ſalute della Repubblica d' aſpettare che foſſero condannati dal popolo. Ma tranne tale ſproporzione, e a coſe d' altronde eguali, il favore è pel parti-

tito, che non offre nulla d'odioso; voglio dire che si dee astenersi dalle cose odiose, purchè il bene che vi si trova, non superi sì forte ciò che v'ha di odioso, che lo faccia in qualche modo sparire. Per poco che l'odioso e il favorevole si tengano in bilico in una di queste cose *miste*, *essa viene annoverata tra le cose odiose*; e ciò per una conseguenza pure del principio, su cui abbiamo fondata la distinzione del favorevole e dell'odioso (§. 300.), posciachè in dubbio antepor bisogna il partito, che meno espone ad offendere l'equità. Si ricuserà con ragione, in un caso dubbioso, di prestar soccorso, avvegnachè cosa favorevole, quando si tratta di prestarlo contro un alleato, lo che sarebbe odioso.

§. 307. *Interpretazione delle cose favorevoli.*

Ecco ora le regole d'interpretazione, che derivano dai principii stabiliti.

1. *Quando si tratta di cose favorevoli, deesi dare ai termini tutta l'estensione, di cui sono suscettibili secondo l'uso comune; e se un termine ha molti significati, il più ampio esser dee anteposto.* Imperocchè l'equità dev'essere la regola di tutti gli uomini, dovunque il diritto perfetto non sia esattamente determinato e noto nella sua precisione. Quando il legislatore o i contraenti non hanno dichiarata la loro volontà in termini precisi e perfettamente determinati, si presume che abbiano voluto ciò ch'è più equo. Ora in materia di cose favorevoli il significato più ampio de' termini meglio conviene all'equità che il più ristretto. Quindi è che Cicerone, aringando per Cecina, sostiene a ragione che il decreto interlocutorio, che ordina *di rimettere in possesso chi è stato scacciato dalla sua eredità*, dee intendersi ancora di colui, al quale si è col-

colla forza impedito di adirla (a): e il Digesto lo decide anch'esso (b). Vero è che questa decisione è pur fondata sulla regola presa dalla parità di ragione (§. 290.). Imperocchè quanto all'effetto, non v'ha il menomo divario tra il cacciare alcuno da una eredità o l'impedirgli colla forza di adirla; e milita nei due casi la stessa ragione di ristabilirlo.

2. *In materia di cose favorevoli i termini dell'arte debbono esser presi in tutta l'estensione, che hanno essi non solo secondo l'uso ordinario, ma ancora siccome termini tecnici, se quegli che parla intende l'arte, a cui que' termini appartengono, o s'egli si dirige coi consigli di persone di una tal' arte intendenti.*

3. *Ma per questa sola ragione che una cosa è favorevole, non si debbono prendere i termini in un significato improprio; e non è lecito il farlo che per evitare l' assurdità, la ingiustizia o la nullità dell' atto*, siccome si usa in ogni materia (§. 222. 283.) Imperocchè si debbono prendere i termini di un atto nel loro senso proprio, conformemente all'uso, purchè non s'abbiano ragioni fortissime di allontanarsene (§. 271.)

4. *Abbenchè sembri una cosa favorevole, considerandola da un certo lato, se la proprietà dei termini, nella loro estensione, conduce a qualche assurdità o a qualche ingiustizia*, bisogna restrignerne il significato secondo le regole date di sopra (§. 293. 294.) Imperciocchè quì la cosa diventa *mista*, nel caso particolare, ed anzi di quelle, che si debbono annoverare tra le odiose.

5. Per la stessa ragione, *se non deriva veramente nè assurdità, nè ingiustizia dalla proprietà de' termini, ma che*

(a) *Orat. pro Cæcina, cap. 23.*

(b) *Digest. lib. XLIII. titulo 16. de vi & vi armata; leg. I. & III.*

che una equità manifesta o una grande utilità comune richieggane la restrizione; si deve attenersi al senso più stretto, che il significato proprio possa permettere, anche in materia, che sembri in se stessa favorevole. La ragione si è che quì ancora la materia è *mista*, e dev' essere tenuta per odiosa nel caso particolare. Del rimanente si dee sempre ricordarsi che non si tratta in tutte queste regole che de' casi dubbiosi; poichè non si dee cercare interpretazione a ciò, che è chiaro e preciso (§. 263.) Se alcuno si è impegnato chiaramente e formalmente in una cosa, che gli è onerosa, lo ha voluto, e non può essere ammesso dopo il fatto a reclamare l'equità.

§. 308. *Interpretazion delle cose odiose.*

Poichè le cose odiose sono quelle, di cui la restrizione tende più sicuramente all' equità che la loro estensione, e poichè abbracciar si dee il partito più conveniente all'equità, quando la volontà del legislatore o de' contraenti non è esattamente determinata e precisamente conosciuta, *in fatto di cose odiose bisogna prender i termini nel senso più ristretto; ed anche si può ammettere sino a un certo segno il senso figurato, per allontanare le conseguenze onerose del senso proprio e litterale, o ciò ch'esso racchiude di odioso.* Imperocchè si favorisce l'equità e si allontana l'odioso, per quanto è possibile, senza andar direttamente contro il tenore dell'atto, senza far violenza *ai* termini. Ora il senso ristretto, e nè pure il senso figurato, non fanno violenza ai termini. Se dicesi in un Trattato che uno degli alleati somministrerà un soccorso di un certo numero di truppe a proprie spese, e che l'altro darà lo stesso numero di truppe ausiliarie, ma a spese dell' altro, a cui le manderà; v'ha qualche cosa d'odioso nell'

nell'impegno del primo, poichè quest'alleato è più aggravato del secondo. Ma essendo i termini chiari e precisi, non rimane luogo ad alcuna interpretazione ristrettiva. Che se in questo Trattato fosse stipulato che l'uno degli alleati somministrerà un soccorso di dieci mille uomini, e l'altro soltanto uno di cinque mille senza parlar delle spese, si dee intendere che il soccorso sarà mantenuto a spese di chi lo riceverà; essendo questa interpretazione necessaria per non accrescere di troppo la ineguaglianza fra i contraenti. Quindi ancora la cessione di un diritto o di una provincia, fatta al vincitore per ottener la pace, s'interpreta nel senso più ristretto. S'egli è vero che i limiti dell'Acadia siano sempre stati incerti, e che i Francesi ne siano stati i legittimi padroni, questa nazione avrà fondato motivo di pretendere di non aver ceduto l'Acadia agl'Inglesi in virtù del Trattato d'Utrecht *che secondo* i suoi limiti più ristretti.

In materia di pene in particolare, quando sono esse odiose, non solo si debbono restrignere i termini della legge o del contratto nella più stretta loro significazione, e adottar anche il senso figurato, secondo che il caso esige o comporta; bisogna di più ammettere le cause ragionevoli: lo che è una specie d'interpretazione ristrettiva tendente a liberar dalle pene.

Convien osservare la cosa stessa rispetto a ciò, che può rendere un atto nullo e senza effetto. Però, quando si conviene che il Trattato sarà infranto, tosto che l'uno de'contraenti mancherà in qualche cosa alla sua osservanza, sarebbe e poco ragionevole e contrario allo scopo de'Trattati, l'estendere l'effetto di questa clausola alle colpe più lievi, e ai casi, ne'quali chi è in difetto può allegare scuse ben fondate.

§. 309.

§. 309. *Esempio.*

Grozio propone la quistione: se in un Trattato, in cui si parla *d'alleati*, si debbano intendere soltanto quelli, che tali erano al tempo del Trattato, ovvero tutti gli alleati presenti e futuri (*a*)? Ed egli dà per esempio questo articolo del Trattato conchiuso tra i Romani e i Cartaginesi, dopo la guerra di Sicilia; *che alcuno dei due popoli non sarebbe alcun male agli alleati dell'altro*. Per ben intendere questa parte del Trattato, convien rammentare il barbaro Diritto delle Genti di quegli antichi popoli. Eglino credevansi permesso di attaccare e di trattare da nemici tutti quelli, a cui non erano uniti con alcuna alleanza. L'articolo significa dunque che da una parte e dall'altra si tratteranno da amici gli alleati del suo alleato, che si dovrà astenersi dal molestarli, dall'invadere le loro terre; e in tal modo è sì favorevole per ogni titolo, sì conforme all'umanità e ai sentimenti, che debbono unire due alleati, che si dee per necessità estenderlo a tutti gli alleati presenti e futuri. Non si può dire che questa clausola tenga dell'odioso, perchè incomoda la libertà di uno Stato sovrano, o perchè andrebbe a far rompere un'alleanza. Imperocchè impegnandosi di non maltrattare gli alleati di un'altra Potenza, non si perde la libertà di far loro la guerra, se ne porgon eglino un fondato motivo; e quando una clausola è giusta e ragionevole, non diventa odiosa per la sola ragione che potrà essa produrre la natura dell'alleanza. Se questo bastasse, non ve ne sarebbe alcuna, che non fosse odiosa. Questa ragione, che abbiamo accennata nel

(a) Lib. II. cap. 16. §. 13.

nel §. precedente e nel 304. non ha luogo che nei casi dubbiosi. Per esempio essa doveva quì impedire di decidere troppo facilmente che i Cartaginesi avessero assalito senza motivo un alleato de' Romani. I Cartaginesi potevano dunque, senza pregiudizio del Trattato, attaccare Sagunto, se ne avevano un motivo legittimo, ovvero in virtù del Diritto delle Genti volontario, soltanto un motivo apparente o specioso (Prelim. §. 21); ma avrebbero potuto attaccare nella stessa guisa il più antico alleato de' Romani; e questi potevano ancora, senza romper la pace, restrignersi a soccorrere Sagunto. Oggi si comprendono gli alleati da una parte e dall'altra nel Trattato: ciò non vuol dire che l'uno de' contraenti non potrà far la guerra agli alleati dell'altro, se gliene porgano motivo; ma soltanto che se insorge tra loro alcuna contesa, ciascuno si riserva di poter assistere il suo più antico alleato; e in questo senso non sono compresi nel Trattato gli alleati futuri.

Un altro esempio riferito da Grozio è preso ancora da un Trattato fatto tra Roma e Cartagine. Allorchè quest'ultima città ridotta agli estremi da Scipione Emiliano, fu obbligata a capitolare, i Romani promisero che *Cartagine resterebbe libera, e in possesso di governarsi colle sue proprie leggi* (a). Quei vincitori spietati pretesero poscia che la promessa libertà riguardava gli abitanti e non la città; onde vollero assolutamente che Cartagine fosse spianata, e che gl'infelici suoi abitatori andassero a stabilirsi in un luogo più lontano dal mare. Non leggesi il racconto di un sì perfido e crudel trattamento, che non sentasi il più vivo rammarico pel grande, per l'amabile Scipione, che

(a) αὐτόνομος, Appi. *de bello Punico*.

che videsi obbligato ad esserne l'istrumento. Senza fermarci al cavillo de' Romani su ciò, che debbasi intendere per *Cartagine*, certamente la *libertà* promessa ai Cartaginesi, benchè assai ristretta dallo stato medesimo delle cose, dovea ben comprendere almeno quella di rimanere nella loro città. Vedersi obbligati ad abbandonarla, per istabilirsi altrove, perdere le loro case, il loro posto, i vantaggi della situazione; era una schiavitù incompatibile col menomo grado di libertà, ed un sì enorme peso, che non potevan eglino essersi obbligati a sopportarlo se non se ne' termini più formalmente espressi.

§. 310. *Come si debbano interpretare gli atti di pura liberalità.*

Le promesse liberali, i beneficii, le ricompense, sono per se medesime da annoverarsi tra le cose favorevoli, e ricevono un'ampia interpretazione, purchè onerose non sieno al benefattore, non l'aggravino di soverchio, o altre circostanze non facciano vedere manifestamente che si debbono prendere in un senso ristretto. Imperocchè la bontà, la benevolenza, la beneficenza, la generosità sono virtù liberali, che non operano meschinamente e non conoscono altri limiti che quelli, che son posti dalla ragione. Ma se il beneficio aggrava troppo chi l'accorda, tiene a tal uopo dell'odioso; e nel dubbio l'equità non permette allora di presumere, che sia stato accordato o promesso, secondo tutta l'estensione de' termini. Deesi dunque limitarsi alla più ristretta significazione, che possano ricevere le parole, e ridurre così il beneficio ne' termini della ragione. La stessa cosa ha luogo, quando altre circostanze indicano manifestamente il più ristretto, siccome il più equo significato.

Stante questi principii si prendono i beneficii del Sovrano ordinariamente in tutta l'estensione de' termini (a) Non si presume ch' egli se ne trovi sopraccaricato: è un rispetto dovuto alla sua maestà il credere che siavi stato indotto da buone ragioni. Sono dunque essi interamente favorevoli in se medesimi; e a restrignerli bisogna provare che onerosi sono al Principe o nocevoli allo Stato. Del rimanente si dee applicare agli atti di pura liberalità la regola generale di sopra stabilita (§. 270.) Se questi atti non sono precisi e ben determinati, bisogna intenderli di ciò, ch' ebbe verisimilmente in animo l'autore.

§. 311. *Della collisione delle leggi o dei Trattati.*

Terminiamo la materia della interpretazione con quello, che concerne la collisione, il conflitto delle leggi o dei Trattati. Non parliamo quì della collisione di un Trattato colla Legge Naturale: questa dee certamente prevalere, siccome abbiamo provato altrove. (§§. 160. 161. 170. e 293.) V'ha collisione o conflitto tra due leggi, due promesse, o due Trattati, quando si presenta un caso, nel qual sia impossibile soddisfare nel tempo stesso all'uno e all'altro, avvegnachè d'altronde queste leggi o questi Trattati non sieno contradditorii e possano benissimo essere adempiti l'uno e l'altro in termini diversi. Sono essi considerati come contrarii nel caso particolare, e si tratta di notar quello, che merita la prelazione, o a cui bisogna far una eccezione in tal caso. Per non prendervi ab-

(a) E' questa la decisione del Diritto Romano. Javoleno dice: *Beneficium Imperatoris quam plenissime interpretari debemus*; e ne dà questa ragione, *quod a divina ejus indulgentia proficiscatur*. Digest. lib. 1. titulo 4. *de constit. princ.* leg. 3.

abbaglio, per far la eccezione conformemente alla giustizia e alla ragione, si debbono osservare le regole seguenti.

§. 312. Regola prima per li casi di collisione.

In tutti i casi, in cui quello ch'è soltanto permesso trovasi incompatibile con quello ch'è prescritto, quest' ultimo prevale. Imperocchè la semplice permissione non impone obbligo veruno di fare o di non fare; ciò ch'è permesso è lasciato al nostro arbitrio, sicchè possiam farlo o non farlo. Ma non abbiamo la stessa libertà rispetto a ciò che ci è prescritto, onde siam obbligati a farlo. Il primo non può dunque mettervi ostacolo; e all'opposto ciò, ch'è permesso in generale, non lo è più nel caso particolare, in cui non potrebbesi profittare della permissione senza venire meno a un dovere.

§. 313. Regola seconda.

In pari guisa *la legge ovvero il Trattato che permette, dee cedere alla legge ovvero al Trattato, che inibisce.* Imperocchè bisogna ubbidire alla inibizione; e ciò ch'era permesso in se ovvero in generale, trovasi impraticabile, quando non si possa farlo senza violare una inibizione: in tal caso non ha luogo la permissione.

§. 314. Regola terza.

In parità per altro di circostanze *la legge o il Trattato che ordina, cede alla legge o al Trattato che inibisce.* Dico in parità di circostanze, posciachè possono trovarsi molte altre ragioni, che faranno far l'eccezione contro la legge proibitiva o contro il Trattato che

inibisce. Le regole sono generali; ciascuna è relativa ad un'idea presa in astratto, e mostra ciò che segue da tale idea, senza pregiudizio delle altre regole. Così essendo è facile il vedere che in generale, se non si può ubbidire ad una legge affermativa, senza violare una legge negativa, bisogna astenersi dal soddisfare alla prima. Imperocchè la inibizione è assoluta da se; laddove ogni precetto, ogni comando è di sua natura condizionale; suppone il potere o l'occasione propizia di far ciò ch'è prescritto. Ora quando non si possa farlo senza violare una inibizione, manca l'occasione, e questo conflitto delle leggi produce una morale impossibilità di operare; ciò ch'è prescritto in generale, non lo è più nei casi, in cui non può farsi senza commettere un'azione vietata (*a*). Su tal fondamento si conviene generalmente che non è permesso d'impiegar mezzi illeciti per un lodevol fine, esempigrazia rubare per far elemosina. Ma scorgesi che quì si tratta di una inibizione assoluta o de'casi, ne'quali la inibizione generale è veracemente applicabile, equivalente allora ad una inibizione assoluta. Hannoci molte inibizioni, alle quali fanno eccezione le circostanze, Ci spiegheremo anche meglio con un esempio. E' in termini positivi e risoluti proibito per motivi a me ignoti il passare a certo luogo sotto qualsivoglia pretesto. Mi viene imposto di portare un'ambasciata, e trovo tutti gli altri passi chiusi: torno addietro piuttosto che profittare di quello, che in un modo sì assoluto è divietato. Ma se questo è proibito in generale, soltanto perchè non si danneggino i frutti della ter-

(a) La legge che inibisce, apporta nel caso una eccezione a quella che prescrive: *Deinde utra lex jubeat, utra vetet. Nam sæpe ea, quæ vetat, quasi exceptione quadam corrigere videtur illam quæ jubet*. Cicer. *de inventione*, lib. II. n. 145.

terra, m'è facile il giudicare che gli ordini, di cui sono portatore, debbono fare una eccezione.

Per quello che spetta ai Trattati, non siam tenuti all'adempimento di ciò che un Trattato prescrive, se non in quanto ne abbiamo il potere: ora non è in poter nostro il fare ciò, che un altro Trattato inibisce; dunque, in caso di collisione, si fa eccezione al Trattato che prescrive, e quello che inibisce prevale, ma *in parità per altro di circostanze*; posciachè vedremo per esempio, che un Trattato non può derogare a un altro più antico, fatto con un altro Stato, nè impedirne l'effetto direttamente o indirettamente.

§. 315. *Regola quarta.*

La data delle leggi o dei Trattati somministra nuove ragioni per istabilire l'eccezione ne' casi, in cui v'ha conflitto. *Se il conflitto trovasi fra due leggi affermative o due Trattati pure affermativi e conchiusi fra le stesse persone e gli stessi Stati, l'ultimo in data prevale al più antico.* Imperocchè manifesta cosa è, ch'emanando queste due leggi o questi due Trattati dallo stesso potere, l'ultimo ha potuto derogare al primo. Ma convien sempre supporre le cose d'altronde eguali: *Se v'ha collisione fra due Trattati fatti con due Stati diversi, prevale il più antico.* Imperocchè non potevasi impegnarsi a nulla che vi fosse contrario nel Trattato susseguente: e se questo ultimo trovasi in un caso incompatibile col più antico, la sua esecuzione vien giudicata impossibile, perchè il promittente non ha il potere di operare contro a' suoi impegni anteriori.

§. 316. *Regola quinta.*

Di due leggi o di due convenzioni, in parità per

altro di circoſtanze, deeſi antepor quella, che è la meno generale, e che più ſi accoſti all'affare, di cui ſi tratta. Perchè quello ch'è ſpeciale ſoffre meno eccezioni che quello ch'è generale, è però ordinato più preciſamente, e ſembra che ſiaſi voluto con più forza. Serviamoci di queſto eſempio di Puffendorfio (a). Una legge inibiſce di comparir con armi in pubblico ne' giorni feſtivi; un'altra legge comanda di uſcire in armi e recarſi al ſuo poſto, al primo tocco della campana del comune. Si ſuona queſta in dì feſtivo: biſogna ubbidire all'ultima legge, che forma una eccezione alla prima.

§. 317. *Regola ſeſta.*

Quello che non ſoffre dilazione, dev'eſſere anteposto a quello che può farſi in un altro tempo. Imperciocchè queſto è il mezzo di conciliar tutto e di ſoddisfare all'una e all'altra obbligazione, laddove anteponendoſi quello, che può adempierſi in un tempo, ſi verrebbe a metterſi ſenza neceſſità nel caſo di mancare alla prima.

§. 318. *Regola ſettima.*

Quando due doveri trovanſi in concorſo, il più notabile, quello che comprende un più alto grado di oneſtà, e di utilità, merita la prelazione. Queſta regola non ha biſogno di prova. Ma riguarda eſſa i doveri, che ſono egualmente in poter noſtro, e per così dire a noſtra elezione: biſogna avvertire di non farne una falſa applicazione a due doveri, che non ſono veramente

(a) *Diritto della Natura e delle Genti*, lib. V. cap. 12. §. 23.

te in concorso, ma de' quali l'uno non lascia luogo all'altro, togliendo la obbligazione, che lega al primo, la libertà di adempiere il secondo. Per cagion d'esempio è più lodevole il difendere una nazione contro un ingiusto aggressore che il dar soccorso ad un'altra in una guerra offensiva. Ma se quest'ultima è la più antica alleata, non siam liberi di negarle ajuto per accordarlo all'altra, perchè siamo già impegnati. Non v'ha, a parlare esattamente, verun concorso tra questi due doveri, non avendo noi arbitrio di scelta: il più antico impegno rende il secondo dovere impraticabile pel tempo presente. Ciò non ostante, qualora si trattasse di preservare il nuovo alleato da inevitabile rovina, mentre che non fosse l'antico in tale estremità, sarebbe questo il caso della regola precedente.

Per quello che s'attiene alle leggi in particolare, deesi certamente la prelazione alle più importanti e alle più necessarie. Ecco la regola grande: nel loro conflitto quella che merita più attenzione; regola, che Cicerone pure mette in capo a tutte le altre, ch'egli dà su tale materia (*a*). E' un'andare contro lo scopo generale del legislatore, contro il massimo fine delle leggi, il trascurarne una di molta importanza, sotto pretesto di osservarne un'altra meno interessante e meno necessaria. Questo è peccare in effetto, poichè un ben minore, se ne esclude un maggiore, riveste la natura di male.

§. 319.

(a) *Primum igitur leges oportet contendere, considerando utra lex ad majores, hoc est, ad utiliores, ad honestiores, ac magis necessarias res pertineat. Ex quo conficitur, ut si leges duæ, aut si plures, aut quotquot erunt, conservare non possint, quia discrepant inter se, ea maxime conservanda putetur, quæ ad maximas res pertinere videatur.* Cicer. ubi supra.

§. 319. *Regola ottava.*

Se non possiamo adempiere a un tempo due cose promesse alla medesima persona, a lei tocca lo sceglier quella, che adempiere noi dobbiamo. Imperocchè può ella dispensarci dall'altra all'uopo; e allora non vi sarà più conflitto. *Ma se non possiamo informarci della sua volontà, dobbiamo presumere ch'ella voglia la più importante ed anteporla. E nel dubbio dobbiamo far quella, alla quale siamo più strettamente obbligati*; essendo a presumere ch'abbia ella voluto con più forte vincolo obbligarci a quella, che la interessa maggiormente.

§. 320. *Regola nona.*

Poichè la obbligazione più forte è superiore alla più debole, *se accade che un Trattato confermato con giuramento si trovi in conflitto con un Trattato non giurato, in parità per altro di circostanze, prevale il primo*; perchè il giuramento aggiugne una nuova forza all'obbligazione. Ma siccome esso niente cambia nella natura de' Trattati (*§§.* 225. e seg.) non può esempigrazia dar la preminenza a un alleato nuovo sopra un alleato più antico, il cui Trattato non sarà giurato.

§. 321. *Regola decima.*

Per la stessa ragione e ancora *in parità per altro di circostanze, ciò ch' è imposto sotto una pena prevale a ciò che n'è scompagnato; e ciò che porta una maggior pena a ciò che ne porta una minore.* Imperocchè la sanzione e la convenzione penale rinforzano l' obbligazione: provano esse che si è

vo-

voluta la cosa più fortemente (*a*), e ciò in proporzione che la pena è più o meno severa.

§. 322. Osservazione generale intorno il modo di osservare tutte le regole precedenti.

Tutte le regole contenute in questo Capitolo debbono combinarsi insieme, e la interpretazione farsi per modo, che si accomodi a tutte, secondo che sono applicabili al caso. Allorchè queste regole sembrano in opposizione, si tengono in bilico e si limitano reciprocamente, secondo la loro forza e la loro importanza, e secondo ch' esse appartengono più particolarmente al caso, di cui si tratta.

CAPITOLO XVIII.

Della maniera di terminare le controversie tra le nazioni.

§. 323. Direzione generale su tale materia.

LE controversie, che insorgono tra le nazioni o i loro Conduttori, hanno per oggetto o diritti in litigio ovvero ingiurie. Una nazione dee conservare i diritti, che le appartengono: la cura della sua sicurezza e della sua gloria non le permette di soffrire le ingiurie. Ma adempiendo quanto ella dee a se stessa, non è a lei permesso il porre in dimenticanza i suoi doveri verso le altre. Queste due mire insiem combinate somministreranno le massime del Diritto del-

(a) E' questa pur la ragione, che ne dà Cicerone. *Nam maxime conservanda est ea* (lex), *quæ diligentissima & sancta est*, (vel potius) *quæ diligentissime sancta est*, Cicer. ubi supra.

delle Genti intorno la maniera di terminare le controversie fra le nazioni.

§. 324. Ogni nazione è obbligata a dare soddisfazione sulle giuste doglianze di un' altra.

Tutto ciò che abbiamo detto ne' Capitoli I. IV. e V. di questo libro, ci dispensa dal provar quì che una nazione dee amministrar giustizia ad ogni altra sulle sue pretensioni e soddisfarla sopra i giusti suoi motivi di doglianza. Ella è dunque obbligata a rendere a ciascuna ciò che le appartiene, a lasciarla pacificamente godere de' suoi diritti, a riparare il danno, che può aver cagionato o l'ingiuria che avrà fatta; a dare una giusta soddisfazione per una ingiuria, che non può essere riparata, e ragionevoli cauzioni per quella, cui ha dato motivo di temere per parte sua. Sono queste altrettante massime evidentemente dettate da quella giustizia, di cui la Legge Naturale non impone meno l' osservanza alle nazioni che ai privati.

§. 325. Come le nazioni abbandonar possano i loro diritti e le loro giuste doglianze.

E' lecito ad ognuno cedere il suo diritto, abbandonare un giusto motivo di doglianza e dimenticare una ingiuria. Ma il Conduttore di una nazione non è a tal uopo sì libero come un particolare. Questi può ascoltare unicamente la voce della generosità; e in una cosa, che non interessa che lui solo, abbandonarsi al piacere che trova a far del bene, alla passione per la pace e per la tranquillità. Il rappresentante della nazione non può cercar se medesimo, darsi in preda alla sua inclinazione. Dev' egli regolare la sua condotta sul maggior bene dello Stato, combinato col bene uni-

ver-

versale dell'umanità, da cui esso è inseparabile: bisogna che in tutte le occasioni il Principe consideri con sapienza ed eseguisca con fermezza ciò, ch'è più salutare allo Stato, più conforme ai doveri della nazione verso le altre; ch'egli consulti nel tempo stesso la giustizia, l'equità, l'umanità, la sana politica, la prudenza. I diritti della nazione sono beni, di cui il Sovrano non è che l'amministratore; non dev'egli disporne se non come ha luogo di presumere che ne disporrebbe la nazione stessa. E per quello ch'è delle ingiurie, torna spesso a lode d'un cittadino il perdonarle generosamente: egli vive sotto la protezion delle leggi; il magistrato saprà difenderlo o vendicarlo dagl' ingrati e dai ribaldi, che la sua mansuetudine animasse ad offenderlo di nuovo. Una nazione non ha la stessa salvaguardia: di rado è a lei salutare il dissimulare o il perdonare una ingiuria, purchè dessa non sia manifestamente in istato di opprimere il temerario, che ha osato di offenderla. Allora è a lei glorioso il perdonare a chi riconosce l'error suo:

Parcere subjectis & debellare superbos.

Può ella farlo con sicurezza. Ma tra Potenze appresso a poco eguali il tollerare una ingiuria senza esigerne una compiuta soddisfazione è pressochè sempre imputato a debolezza o a viltà; è il mezzo di riceverne tosto di più sanguinose. Perchè veggiamo noi spesso praticarsi tutto l'opposto da coloro, la cui anima credesi tanto superiore a quella degli altri uomini? Appena i deboli, che ebbero la disgrazia di offenderli, possono loro fare atti abbastanza sommessi. Son eglino più moderati con quelli, cui non potrebbero punire senza rischio.

§. 326.

§. 326. *Dei mezzi, che la Legge Naturale raccomanda loro per finire le controversie. 1. Dell'accomodamento amichevole.*

Se alcuna delle Nazioni contendenti non trova opportuno di abbandonare il suo diritto o le sue pretensioni, la Legge Naturale, che raccomanda loro la pace, la concordia, la carità, gli obbliga a tentar le vie più miti per terminar le loro controversie. Queste vie sono: 1. un amichevole accomodamento. Ciascuno esamini tranquillamente e di buona fede il motivo della controversia, e renda giustizia; o quegli, il cui diritto è troppo incerto, vi rinunzii volontariamente. Hannoci pur occasioni, nelle quali può convenire a colui, il cui diritto è il più chiaro, di abbandonarlo per conservar la pace; e tocca alla prudenza il riconoscerlo. Rinunziar in tal guisa al suo diritto, non è lo stesso che abbandonarlo o trascurarlo. Non vi si ha obbligo veruno di quello che abbandonate; all'incontro vi fate un amico cedendogli amichevolmente ciò, che formava l'oggetto di una quistione.

§. 327. *Della transazione.*

La transazione è un secondo mezzo di terminare pacificamente una controversia. E' un accordo, nel quale, senza decidere precisamente della giustizia delle pretensioni opposte, si cede da una parte e dall'altra e si conviene della porzione, che dee avere ciascuno alla cosa caduta in quistione; ovvero si stabilisce di darla tutta intera ad una delle parti mediante certi risarcimenti ch'essa accorda all'altra.

§. 328.

§. 328. *Della mediazione.*

La mediazione, in cui un comune amico interpone i suoi buoni officii, trovasi spesso efficace, per impegnar le parti contendenti ad approssimarsi, ad intendersi, a convenire o a transigere dei loro diritti; e se trattasi d'ingiuria, ad offrire ed accettare una ragionevole soddisfazione. Questa funzione esige altrettanta rettitudine, quanta prudenza e destrezza. Il mediatore osservar dee una esatta imparzialità; egli dee temperare i rimproveri, placare i risentimenti, ricompor gli animi. Il suo dovere è bene di favorire il buon diritto, di far che a ciascuno si renda ciò che gli appartiene; ma non dee insistere scrupolosamente sopra una rigorosa giustizia. Egli è conciliatore, non giudice; la sua vocazione è di procurar la pace; e dee indurre chi ha la ragione per se a rimettere, se è necessario, qualche cosa in veduta di un sì gran bene.

Il mediatore non è garante del Trattato da lui procurato, se non ha egli di quello espressamente assunto la garantia. E' questo un impegno di una troppo grande conseguenza per aggravarne alcuno senza il suo assenso chiaramente manifestato. Oggi che gli affari de' Sovrani dell'Europa sono sì connessi, che ciascuno ha l'occhio a ciò che accade tra i più remoti, la mediazione è una via assai usitata di conciliazione. Se insorge una controversia, le Potenze amiche, quelle che temono di veder accendere il fuoco della guerra, offrono la loro mediazione, fanno proposizioni di pace e di accomodamento.

§. 329.

§. 329. *Dell' Arbitrato.*

Quando i Sovrani non possono convenire intorno le loro pretensioni, e desiderano nientedimeno di mantenere la pace o di ristabilirla, confidano talvolta la decisione delle loro quistioni ad arbitri scelti di unanime consenso. Tosto che è stabilito il compromesso, le parti debbono sottomettersi alla sentenza degli arbitri; sonosi elleno a ciò obbligate, e dev' essere osservata la fede dei Trattati.

Ciò non ostante se con una sentenza manifestamente ingiusta e contraria alla ragione, gli arbitri si fossero da se medesimi spogliati della loro qualità, il loro giudicio non meriterebbe attenzione veruna, non essendosi le parti ad essi rivolte che per quistioni dubbiose. Supponete che arbitri, in riparazione di qualche torto, condannino uno Stato Sovrano a rendersi suddito dell' offeso: vi sarà mai alcun uomo sensato, il qual dica che quello Stato debba sottomettersi? Se la ingiustizia è di lieve conseguenza, bisogna soffrirla pel bene della pace; e se non è assolutamente evidente, si dee sopportarla siccome un male, a cui si è voluto esporsi. Imperocchè se fosse d'uopo esser convinto della giustizia di una sentenza per sottomettervisi, sarebbe assai inutile il prender arbitri.

Non deesi temere che accordando alle parti la libertà di non sottomettersi a una sentenza manifestamente ingiusta ed irragionevole, non si renda inutile l' Arbitrato; e questa decisione non è contraria alla natura della sommissione o del compromesso. Non può esservi difficoltà che nel caso di una sommissione vaga ed illimitata, nella quale non si fosse precisamente determinato ciò che fa il soggetto della controversia, nè si fossero segnati i limiti delle opposte pretensioni.

Può

Può accadere allora, ſiccome nell'eſempio teſtè allegato, che gli arbitri oltrepaſſino le loro facoltà e pronunziino ſu quello, che non è loro ſtato veramente ſottopoſto. Chiamati a giudicare della ſoddisfazione dovuta a uno Stato per una offeſa, lo condanneranno forſe a divenir ſuddito dell'offeſo? Certamente quello Stato non ha mai loro conferito un sì ampio potere, e l'aſſurda loro ſentenza non ha forza di obbligarlo. Per iſcanſare ogni difficoltà, per togliere ogni preteſto alla mala fede, convien eſattamente determinare nel compromeſſo il motivo della controverſia, le riſpettive ed oppoſte pretenſioni, le domande dell'uno e le oppoſizioni dell'altro. Ecco quello che agli arbitri è ſoggetto, quello ſu che ſi promette di ſtar al loro giudicio. Allora, ſe la loro ſentenza rimane entro queſti limiti preciſi, biſogna ſottometterviſi. Non ſi può dire che ſia manifeſtamente ingiuſta; poichè pronunzia ſopra una quiſtione, che la diſcordia delle parti rendeva dubbioſa, e ch'è ſtata ſiccome tale ad eſſi ſottopoſta. Per ſottrarſi ad una ſimile ſentenza converrebbe provare con fatti indubitati, ch'eſſa è l'opera della corruzione o di un'aperta parzialità.

L'Arbitrato è un mezzo ragionevoliſſimo e conformiſſimo alla Legge Naturale per terminare una controverſia, che non intereſſa direttamente la ſalute della Nazione. Se il buon diritto può non eſſer dagli arbitri conoſciuto, è più a temere ancora che non ſia riſpettato dalla ſorte delle armi. Gli Svizzeri ebbero la cautela in tutte le loro alleanze fra loro, ed anche in quelle, ch'eglino contraſſero colle Potenze vicine, di convenire anticipatamente del modo, con che le controverſie dovranno eſſere ad arbitri ſoggettate, caſo che non poſſano accomodarſi all'amichevole. Queſta ſaggia avvertenza non poco ha contribuito a mantenere

tenere l'Elvetica Repubblica in quel florido stato, che assicura la sua libertà, e che la rende ragguardevole in Europa.

§. 330. *Delle Conferenze e dei Congressi.*

Per metter in uso alcuno di questi mezzi, bisogna parlarsi, conferire insieme. Le Conferenze e i Congressi sono dunque ancora una via di conciliazione, che la Legge Naturale raccomanda alle Nazioni, siccome atta a terminare pacificamente le loro controversie. I Congressi sono assemblee di Plenipotenziarii, destinate a trovar mezzi di conciliazione, a discutere e ad accomodare le reciproche pretensioni. Per aspettarne un esito felice, è mestieri che tali assemblee sieno formate e dirette da un sincero desiderio di pace e di concordia. L'Europa ha veduto in questo secolo due Congressi generali, quelli di Cambrai (*a*) e di Soissons (*b*): stucchevoli commedie, rappresentate sul teatro politico, e nelle quali gli attori principali non tanto si proponevano di conchiudere un accomodamento, quanto di mostrare di desiderarlo.

§. 231. *Distinzione dei casi evidenti e dei casi dubbiosi.*

Per veder ora come e sino a qual segno una Nazione sia obbligata a ricorrere e a prestarsi a questi diversi mezzi, e a quale debba fermarsi, bisogna prima di tutto distinguere i casi evidenti dai dubbiosi. Trattasi forse di un diritto chiaro, certo, incontrastabile? Un Sovrano può altamente sollecitarlo e difenderlo,

(a) Nel 1724. (b) Nel 1738.

derlo, se ha le forze necessarie, senza metterlo in compromesso. Si piegherà egli a comporsi, a transigere per una cosa, che patentemente gli appartiene, che gli viene senza ombra di dritto contrastata? Molto meno dovrà ad arbitri sottoporla. Ma non ha da trascurare i mezzi di conciliazione, che non compromettendo il suo diritto, possono mettere a partito il suo avversario: tali sono la mediazione, le conferenze. La natura non ci dà il diritto di ricorrere alla forza se non dove i mezzi dolci e pacifici riescano infruttuosi. Non è lecito di essere sì inflessibili nelle quistioni incerte e suscettibili di dubbio. Chi oserà pretendere che gli si abbandoni sul fatto e senza esame un diritto litigioso? Sarebbe questo il mezzo di rendere le guerre perpetue ed inevitabili. I due contendenti possono essere egualmente in buona fede: perchè mai cederà l'uno all'altro? Non si può domandare in simil caso, che l'esame della quistione, propor conferenze, un arbitrato, ovvero offrire una transazione.

§. 332. *Dei diritti essenziali e dei diritti meno importanti.*

Nelle controversie, che insorgono tra i Sovrani, bisogna ancora ben distinguere i diritti essenziali dai diritti meno importanti. Si ha per questi due conti una condotta ben diversa da tenere. Una Nazione è obbligata a molti doveri verso se stessa, verso le altre Nazioni, verso l'umana società. Si sa che in generale i doveri verso se stesso prevalgono ai doveri verso altrui. Ma ciò non deve intendersi che dei doveri, che hanno fra loro qualche proporzione. Non si può a meno di obbliare in qualche modo se medesimo sopra interessi non essenziali, di far qualche sagrificio per

assistere gli altri e soprattutto pel maggior bene dell' umana società: ed osserviamo che il proprio vantaggio, la salute propria invitano a fare un sì generoso sagrificio; posciachè il ben privato di ciascheduno è intimamente connesso alla generale felicità. Quale idea si avrebbe di un Principe, di una Nazione che ricusasse di abbandonare il più meschino vantaggio, onde procurare al mondo il bene inestimabile della pace? Ciascuna Potenza è dunque debitrice d'un tal riguardo al ben essere dell'umana società, e dee mostrarsi facile ad ogni via di conciliazione, quando si tratta d'interessi non essenziali o di picciolo momento. S'ella si espone a perdere qualche cosa con un accomodamento, con una transazione, con un arbitrato, deve sapere quai sieno i pericoli, i mali, le calamità della guerra, e considerar che la pace ben merita un lieve sagrificio.

Ma se vogliasi rapire a una Nazione un diritto essenziale ovvero un diritto, senza il quale ella non può sperare di mantenersi, se un vicino ambizioso minaccia la libertà di una Repubblica, se pretende di sottometterla e soggiogarla, non si consiglia questa che col suo coraggio. Non si tenta nè pur la via delle conferenze sopra una sì odiosa pretensione. Si fanno in tal incontro tutti gli sforzi, gli ultimi tentativi, sino a versare quanto si ha sangue nelle vene. E' un arrischiar ogni cosa il prestar orecchio alla menoma proposizione: allora può dirsi veramente:

Una salus ..... nullam sperare salutem.

E se avversa è la fortuna, un popolo libero antepone la morte alla schiavitù. Che sarebbe stato di Roma, se avess'ella ascoltati pusillanimi consigli, quando era Annibale accampato sotto le sue mura? Gli

Gli Svizzeri, sempre sì disposti ad abbracciar le vie pacifiche o a sottomettersi a quelle della giustizia in controversie meno essenziali, rigettarono costantemente qualunque idea di accordo con quelli, che attaccavano la loro libertà, negando persino di rimettersi in sì geloso articolo all'arbitrato o al giudicio degl'Imperatori (*a*).

§. 333. *Come abbiasi il diritto di ricorrere alla forza in una causa dubbiosa.*

Nelle cause dubbiose e non essenziali, se l'una delle parti non vuol condiscendere nè a conferenze, nè ad un accomodamento, nè ad una transazione, nè ad un compromesso, rimane all'altra l'ultimo espediente per la difesa di se stessa e de'suoi diritti, la via della forza: e le sue armi sono giuste contro un sì intrattabile avversario. Imperocchè in una causa dubbiosa non si possono domandare che tutti i mezzi ragionevoli di rischiarar la quistione, di decidere la differenza o di accomodarla (§. 331).

§. 334. *Ed ancora senza tentar altre vie.*

Ma non perdiamo mai di vista ciò che una Nazione deve alla sua propria sicurezza, la prudenza che dee

(a) Quando l'anno 1355. eglino sottoposero all'arbitrato di Carlo IV. le loro controversie coi Duchi d'Austria intorno i paesi di Zug e di Glaris, nol fecero che sotto la condizione preliminare, che l'Imperatore non potrebbe por mano alla libertà di que' paesi, nè alla loro alleanza cogli altri Cantoni. Tschudi, pag. 429. e seg. Stettler p. 77. Storia della Confederazione Elvetica del Sig. di Wattewille, lib. IV. in principio.

dee costantemente dirigerla. Non è sempre necessario, per darle un titolo d'impugnar le armi, che tutti i mezzi di conciliazione sieno stati espressamente rigettati; basta che abbia ogni luogo di credere che il suo nemico non gli abbraccierebbe di buona fede, che l'esito non potrebb'esserne felice, e che l'indugio non condurrebbe che a metterla in maggior pericolo d'essere oppressa. Questa massima è innegabile; ma l'applicazione n'è in pratica assai dilicata. Un Sovrano, che non vorrà esser considerato come perturbatore del pubblico riposo, non s'indurrà ad attaccar di repente chi non si è prestato alle vie pacifiche, se non è in grado di giustificare agli occhi del mondo intero, ch'egli ha ragione di riguardar tali apparenze di pace come un artificio tendente a tenerlo a bada e a sorprenderlo. Pretendere di appoggiarsi a meri *sospetti* è un crollare tutti i fondamenti della sicurezza delle Nazioni.

§. 335. *Del Diritto delle Genti volontario in questa materia.*

In ogni tempo la fede di una Nazione fu sospetta ad un'altra, ed una trista esperienza provò pur troppo che non è mal fondata una tale diffidenza. La independenza e la impurità sono una pietra di paragone, che scopre l'oro falso del cuor umano: il privato si fregia di candore, di probità; e in difetto della realtà spesso la sua dipendenza l'obbliga a mostrar almeno nella sua condotta il simulacro di quelle virtù. Il grande independente se ne vanta ancora più ne' suoi discorsi; ma tosto che si vede il più forte, se non ha un cuor di una tempera sventuratamente rarissima, appena cerca di salvar le apparenze; e se vi s'insinuano poderosi interessi, egli si farà lecite azioni,

ni, che coprirebbero un privato di vergogna e d'infamia. Allorchè dunque una Nazione pretende che vi sarebbe pericolo per essa a tentar le vie pacifiche, ella ne ha più del bisogno per dar colore al suo precipizio d'impugnar le armi. E siccome in virtù della libertà naturale delle Nazioni, ciascuna dee giudicare in propria coscienza, e ha diritto di regolare, siccome la intende, la sua condotta sopra i suoi doveri; in tutto ciò che non è determinato dai diritti perfetti di un'altra (Prelim. §. 20.), tocca a ciascuna il giudicare s'ella è in caso di tentar le vie pacifiche, prima di dar mano alle armi. Ora prescrivendo il Diritto delle Genti volontario, che per queste ragioni si tenga per legittimo ciò che una Nazione giudica opportuno di fare in virtù della sua naturale libertà (Prelim. §. 21.), stante lo stesso Diritto volontario si debbono tenere per legittime tra le Nazioni le armi di quella, che in una causa dubbiosa si accigne di repente a sforzare il suo nemico ad una transazione, senza aver prima tentate le vie pacifiche. Lodovico XIV. era in mezzo a' Paesi Bassi, prima che si sapesse in Ispagna ch'ei pretendeva alla sovranità di una parte di quelle ricche Provincie, per conto della Regina di lui sposa. Il Re di Prussia, nel 1741, pubblicò il suo Manifesto in Islesia alla testa di 6000. uomini. Que' Principi potevano avere savie e giuste ragioni di così operare; e ciò basta al tribunale del Diritto delle Genti volontario. Ma una cosa tollerata per necessità in questo Diritto può trovarsi ingiustissima per se stessa. Un Principe, che la metta in pratica, può rendersi sommamente colpevole in sua coscienca, e del pari ingiusto verso colui, ch'egli assale, avvegnachè non sia obbligato a renderne verun conto alle Nazioni, non potendo essere accusato di violare le regole generali, che sono elleno tenute di osserva-

re fra esse. Ma s'egli abusa di tale libertà, si rende odioso e sospetto alle Nazioni, siccome abbiamo osservato; le autorizza a collegarsi contro di lui, e quindi mentre che pensa di promuovere i suoi affari, li rovina talvolta senza riparo.

§. 336. *Si debbono offrir sempre eque condizioni.*

Un Sovrano arrecar dee in tutte le sue controversie un sincero desiderio di render giustizia e di conservar la pace. E' obbligato, prima d'impugnar le armi, e ancora dopo averle prese, ad offrire eque condizioni; e allora soltanto le armi sue diventano giuste contro un ostinato nemico, che non si presti alla giustizia o all'equità.

§. 337. *Diritto del possessore in materia dubbiosa.*

Tocca all'Attore a provare il suo diritto; posciachè dee far vedere di aver fondamento di domandare una cosa da altri posseduta. Gli bisogna un titolo; e non si ha obbligo di avere riguardo al suo titolo se non in quanto ne mostra la validità. Il possessore può dunque rimanere al possesso, finchè gli si faccia vedere che questo è ingiusto. Se prima non ha ciò fatto, ha diritto di mantenervisi ed anche di ricuperarlo colla forza, se n'è stato spogliato. Per conseguenza non è lecito il prender le armi per mettersi in possesso di una cosa, alla quale non si ha che un diritto incerto o dubbioso. Si può soltanto astrignere il possessore stesso, se fa d'uopo, colle armi, a discutere la quistione, ad accettare qualche ragionevol mezzo di decisione o di accomodamento; o finalmente a transigere ad eque condizioni (§. 333).

§. 338.

§. 338. *Come si debba procacciare la riparazione della ingiuria.*

Se il motivo della controversia è una ingiuria ricevuta, l'offeso dee seguire le regole medesime, che abbiamo stabilito. Il suo proprio vantaggio e quello dell'umana società l'obbligano a tentare, prima di dar mano alle armi, tutti i mezzi pacifici di ottenere o la riparazione dell'ingiuria, o una giusta soddisfazione; purchè non siane da buone ragioni dispensato (§. 334.). Questa moderazione, questa circospezione è tanto più conveniente, indispensabile pur anche per lo più, stante che l'azione che prendiamo per ingiuria non procede sempre da un disegno di offenderci, e partecipa talora più d'errore che di malizia. Spesso ancora avviene che l'ingiuria sia fatta da subalterni, senza ch'abbiavi parte alcuna il loro Sovrano; e in simili occasioni è naturale il presumere, che non si negherà una giusta soddisfazione. Allorchè subalterni violarono il territorio di Savoja, per estrarne un famoso capo di contrabbandieri; il Re di Sardegna fece portar le sue doglianze alla Corte di Francia; e Lodovico XV. non credette indegno della sua grandezza lo spedire un Ambasciatore straordinario a Torino per dar soddisfazione di tale violenza. Un affar sì delicato si terminò in un modo egualmente glorioso ai due Regnanti.

§. 339. *Del taglione.*

Quando una Nazione non può ottenere giustizia o di un danno o di un'ingiuria, ella ha diritto di farsela da se stessa. Ma prima di dar mano alle armi, del che tratteremo nel seguente libro, hannosi varii

mezzi, praticati fra le Nazioni, de' quali ci rimane quì a favellare. Si è annoverato tra siffatti mezzi di soddisfazione ciò che si chiama la *legge del taglione*, secondo la quale si fa soffrire ad alcuno precisamente altrettanto male, quant'egli n'ha fatto. Molti hanno vantata questa legge siccome dettata dalla più esatta giustizia; e dobbiamo forse stupirci, se l'hanno eglino proposta ai Principi, poichè hanno ben osato darla per norma alla stessa Divinità? Gli antichi la chiamavano il Diritto di Radamanto. Questa idea non viene che dall'oscura e falsa nozione, colla quale ci rappresentiamo il male siccome una cosa degna, essenzialmente ed in se, di gastigo. Abbiamo dimostrato di sopra (Lib. I. §. 169.) quale sia la vera sorgente del diritto di punire (*a*); donde abbiamo dedotta la vera e giusta misura delle pene. (Lib. 8. §. 171.) Diciamo dunque che una nazione può punir quella che le fa ingiuria, siccome abbiamo dimostrato di sopra (V. i Capitoli IV. e VI. del presente Libro), se questa ricusa di dar una giusta soddisfazione; ma non ha diritto d'estendere la pena oltre quanto esige la sua propria sicurezza. Il taglione, ingiusto tra i privati, sarebbe di una pratica molto più ingiusta tra le nazioni; posciachè quì la pena cadrebbe difficilmente su quelli, che avessero fatto il male. Con che diritto farete voi tagliare il naso e le orecchie all'ambasciatore di un barbaro, che avrà trattato in cotal guisa il vostro? Per quello che spetta alle rappresaglie in tempo di guerra, le quali partecipano alla natura del taglione, esse sono giustificate da altri principii, e a

(a) *Nam, ut Plato ait, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*. Seneca, de Ira.

e a luogo opportuno ne parleremo. Tutto ciò che v' ha di vero in questa idea del taglione, è chea circostanze eguali la pena dee serbar qualche proporzione al male, che si tratta di punire, così esigendo il fine medesimo e il fondamento delle pene.

§. 340. *Diverse maniere di punire senza venire alle mani.*

Non è sempre necessario il dar mano alle armi per punire una nazione: l'offeso può toglierle, a modo di pena, diritti ch'ella godeva appo lui, occupare, se n' ha il destro, alcune delle cose che le appartengono e ritenerle, finchè dia ella una giusta soddisfazione.

§. 341. *Della ritorsione del Diritto.*

Quando non è un Sovrano soddisfatto della maniera, onde trattati sono i sudditi suoi dalle leggi e dagli usi di un'altra nazione, è in suo arbitrio il dichiarare che userà verso i sudditi di quella nazione lo stesso diritto, che usa la medesima verso i suoi; e chiamasi questa *ritorsione in diritto*, nella quale non v' ha cosa, che giusta non sia e conforme alla sana politica. Non può alcuno dolersi d'esser trattato siccom' egli tratta gli altri. In tal modo il Re di Polonia, Elettor di Sassonia, fa valere il diritto di *foresteria* soltanto contro i sudditi de' Principi, che vi sottopongono i Sassoni. Questa *ritorsione di diritto* può aver luogo ancora rispetto a certi regolamenti, di cui non si ha diritto di querelarsi, che si è anzi in obbligo di approvare, ma contro l'effetto de' quali convien guardarsi imitandoli. Tali sono gli ordini, che concernono l'introito o l'uscita di certe derrate e di certe merci. Spesso pure non convien usare di ritorsione. Ciascu-

ſcuno può fare a tal uopo ciò, che gli detta la ſua prudenza.

§. 342. *Delle rappreſaglie.*

Le *rappreſaglie* ſono uſitate da nazione a nazione; per farſi giuſtizia di propria autorità, quando non ſi poſſa altramenti ottenerla. Se una nazione ſi è impadronita di ciò che appartiene ad un'altra, ſe ricuſa di pagar un debito, di riparare una ingiuria o di darne una giuſta ſoddisfazione, queſta può impadronirſi di qualche coſa appartenente alla prima ed applicarla in ſuo profitto ſino al ſaldo del ſuo credito, con danni ed intereſſi; ovvero tenerla in pegno, finchè ſiaſele data una piena ſoddisfazione. In queſt'ultimo caſo è piuttoſto fermo o ſequeſtro che rappreſaglia, che non di rado ſi confonde nel linguaggio ordinario. Gli effetti ſequeſtrati ſi conſervano, finchè ſiavi ſperanza di ottenere ſoddisfazione o giuſtizia. Perduta che ſi abbia queſta ſperanza, ſi confiſcano; ed allora ſi compiono le rappreſaglie. Se le due nazioni ſu tal contraſto vengono ad aperta rottura, ſi ha per negata la ſoddisfazione dal momento della dichiarazion di guerra, o delle prime oſtilità, e ſin d'allora pure gli effetti preſi poſſono eſſere confiſcati.

§. 343. *De' requiſiti, perchè ſieno legittime.*

Il Diritto delle Genti non permette le rappreſaglie ſe non per una cauſa evidentemente giuſta, per un debito chiaro e liquido. Imperocchè quegli che forma una pretenſione dubbioſa, non può domandare a prima giunta che l'equo eſame del ſuo diritto. In ſecondo luogo biſogna, prima di giugnere a tal termine, che ſiaſi inutilmente domandata giuſtizia, o almeno che abbia-

biasi ogni luogo di credere che domanderebbesi invano. Allora solamente si può farsi da se ragione d'una ingiuria sofferta. Sarebbe troppo contrario alla pace, al riposo e alla salute delle nazioni, allo scambievole loro commercio, a tutti i doveri che le uniscono le une alle altre, che ciascuna potesse di repente passare alle vie di fatto, senza sapere se abbiasi disposizione di renderle giustizia o di ricusarla.

Ma per ben intendere quest'articolo bisogna osservare che se in un affar litigioso, il nostro avversario non si presta ai mezzi di mettere il diritto in evidenza, o artifiziosamente li delude, se non aderisce di buona fede alle strade pacifiche di terminar la controversia, soprattutto se procede il primo a qualche via di fatto, rende la nostra causa giusta di problematica ch' era dianzi; possiamo mettere in opera le rappresaglie o il sequestro de' suoi effetti, per costrignerlo ad abbracciare i mezzi di conciliazione, che la Legge Naturale prescrive. E' questo un ultimo tentativo prima di venire ad aperta guerra.

§. 344. *Su quai beni si esercitino.*

Abbiamo osservato di sopra (§. 18.) che i beni dei cittadini fanno parte della totalità de' beni di una nazione; che da Stato a Stato tutto ciò che appartiene in proprietà ai membri, è considerato siccome appartenente al corpo, ed è soggetto ai debiti del corpo stesso (§. 82.): dal che segue che nelle rappresaglie si sequestrano i beni de' sudditi nulla meno che si sequestrerebbero quelli dello Stato o del Sovrano. Tutto ciò che spetta alla nazione va soggetto alle rappresaglie, tosto che si può impadronirsene, purchè non sia un deposito affidato alla pubblica fede. Non trovandosi questo deposito nelle nostre mani che per un effetto del-

della fiducia, che il proprietario ha posto nella nostra lealtà, dev' essere rispettato in caso pure di guerra aperta. Così vien praticato in Francia, in Inghilterra ed altrove rispetto al danaro, che gli stranieri hanno collocato ne' pubblici fondi.

§. 345. *Lo Stato dee risarcir quelli, che soffron danno dalle rappresaglie.*

Chi usa rappresaglie contro una nazione sopra beni de' suoi membri indistintamente, non può essere tacciato d'invadere la roba di un innocente per un debito non suo. Imperocchè stà allora al Sovrano a risarcire quello de' suoi sudditi, su cui sono cadute le rappresaglie: è questo un debito dello Stato o della nazione, del qual debito ciascun cittadino sopportar non dee che la sua tangente (*a*).

§. 346. *Il Sovrano solo può ordinare le rappresaglie.*

Solamente da Stato a Stato tutti i beni de' privati sono riguardati siccome spettanti alla nazione. I Sovrani operano fra loro, hanno a fare gli uni cogli altri direttamente, e non possono considerare una nazione straniera se non come una società d'uomini, di cui tutti gl' interessi sono comuni. Non appartien dunque che ai Sovrani l'esercitare e l'ordinare le rappresaglie col metodo, che abbiamo spiegato. D'altronde questa via di

(a) E' necessario osservare intorno le rappresaglie, che quando si voglia mettere in opera un tal mezzo, perchè si giudica più mite della guerra, non bisogna che le rappresaglie siano generali. Il Gran Pensionario Witt diceva egregiamente: *Non so veder divario tra le rappresaglie generali ed un' aperta guerra.*

di fatto molto si accosta ad un'aperta rottura, e spesso ne viene susseguita. Essa è dunque di una sì grande conseguenza, che non può essere abbandonata ai privati. Però veggiamo che in ogni Stato ben governato un suddito, che si creda leso da una nazione straniera, ricorre al suo Sovrano per ottener la permissione di usar di rappresaglie. Questo chiamasi in Francia *Lettere di Marco*.

§. 347. *Come possano esse aver luogo contro una nazione pel fatto dei sudditi suoi ed in favor dei sudditi lesi.*

Si possano usar le rappresaglie contro una nazione non solo su i fatti del Sovrano, ma inoltre su quelli de' sudditi suoi: e ciò ha luogo, quando lo Stato o il Sovrano partecipa all'azione del proprio suddito e se l'addossa, lo che può egli fare in diverse maniere, secondo che abbiamo noi spiegato al Capitolo VI. del presente Libro.

Nella stessa guisa il Sovrano domanda giustizia ovvero usa rappresaglie non solo per li suoi proprii affari, ma per quelli ancora de' sudditi suoi, ch'ei dee proteggere, e la cui causa è quella della nazione.

§. 348. *Ma non in favor degli stranieri.*

Ma l'accordare rappresaglie contro una nazione in pro di stranieri, è un darsi per giudice tra quella nazione e questi stranieri; lo che non ha diritto di fare alcun Sovrano. La causa delle rappresaglie dev'esser giusta, e bisogna che sieno esse fondate sopra un rifiuto di giustizia o già accaduto o probabilmente da temersi (§. 343). Ora qual diritto abbiamo noi di giudicare, se la doglianza di uno straniero contro uno

Sta-

Stato independente sia giusta, se a lui siasi data una vera negativa di giustizia? Se mi si opponga che noi possiam bene abbracciar il partito di un altro Stato, in una guerra che ci sembra giusta, dargli ajuto ed anche unirci a lui, il caso è diverso. Dando ajuto contro una nazione, non arrestiamo i suoi effetti o le sue genti, che trovansi appo noi sotto la fede pubblica; e dichiarandole la guerra le permettiamo di ricuperare e i sudditi e gli effetti, siccome vedremo in appresso. Nel caso delle rappresaglie accordate ai sudditi nostri, una nazione non può dolersi che noi violiamo la pubblica fede, prendendole gli uomini o i beni, posciachè non siamo debitori di sicurezza agli uni, o agli altri se non se nella giusta supposizione, che quella nazione non sarà la prima a violare verso noi o i sudditi nostri le regole di giustizia, che le nazioni debbono osservar fra esse. S'ella le trasgredisce, abbiamo diritto di domandarne conto; e la via delle rappresaglie è più facile, più sicura e più dolce che quella della guerra. Non si potrebbero giustificare colle stesse ragioni rappresaglie ordinate in favore di stranieri (*a*). Imperocchè la sicurezza, che dobbiamo

(a) Ecco quello che scriveva a tal uopo il Gran Pensionario di Witt: Non v' ha cosa più assurda che questa concessione di rappresaglie; posciachè prescindendo ch' essa parte da un Ammiragliato, che non avevane il diritto senza attentare all' autorità Sovrana del suo Principe, è poi evidente che non v' ha Sovrano, che possa accordare o far eseguire rappresaglie fuorchè per la difesa o pel risarcimento de' sudditi suoi, ch' egli è obbligato a proteggere davanti a Dio; ma non può egli mai accordarle in favor d' alcuno straniero, che non sia sotto la sua protezione, e col Sovrano del quale non abbia alcun impegno a tal uopo, *ex pacto vel fœdere*; oltre di che è costante che non debbonsi accordare rappresaglie che in caso d' un manifesto rifiuto di giustizia. Per ultimo è ancora evidente che non si può, nè pure in caso di negata giustizia, accordare

mo ai sudditi di una Potenza, non dipende, come da una condizione, dalla sicurezza, che questa Potenza darà a tutti gli altri popoli, a uomini che non ci appartengono, che non sono sotto la nostra protezione. Avendo l'Inghilterra accordato rappresaglie, nel 1662. contro le Provincie Unite, in favor de' Cavalieri di Malta, gli Stati di Olanda dicevano a ragione che secondo il Diritto delle Genti le rappresaglie esser non possono accordate che per mantenere i diritti dello Stato, e non per un affare, a cui la nazione non ha verun interesse (*a*).

§. 349. *Quelli che hanno dato luogo alle rappresaglie, debbono indennizzar quelli, che ne soffrono.*

I privati, che coi loro fatti hanno dato luogo a giuste rappresaglie, sono obbligati a risarcir quelli, su cui esse vanno a cadere, e il Sovrano dee astrignerveli; posciachè ognuno è tenuto a riparare il danno, che ha per sua colpa cagionato. E sebbene il Sovrano, negando giustizia all'offeso, abbia provocato sopra de' sudditi suoi le rappresaglie, quelli che ne sono la cagion prima, non diventano però meno colpevoli; la colpa del Sovrano non gli esenta dal ripara-

dare rappresaglie a' proprii sudditi che dopo aver domandato più volte che loro si faccia ragione, aggiugnendo che in difetto di ciò si sarà in obbligo di accordar loro lettere di rappresaglie. Scorgesi dalle risposte del Signor Boreel, che tale condotta dell'Ammiragliato d'Inghilterra fu assai biasimata alla Corte di Francia; il Re d'Inghilterra la disapprovò, e fece levare il sequestro de' Vascelli Olandesi, accordato in via di rappresaglie.

(a) Vedi Bynkershoek *del Giudice competente degli Ambasciatori*, cap. 22. §. 5.

rare le conseguenze della loro. Ciò non ostante, s'erano eglino disposti a dar soddisfazione a colui, ch'era da loro stato pregiudicato od offeso, quando abbialo ad essi inibito il loro Sovrano, non sono tenuti che a quello, che sarebbero stati obbligati di fare, affin di prevenire le rappresaglie; e tocca al Sovrano di riparare il soprappiù del danno, che è un effetto della propria di lui colpa. (§. 345.)

§. 350. *Di ciò che può passare per un rifiuto di giustizia.*

Abbiamo già detto (§. 343.) che non deesi por mano alle rappresaglie se non quando non si possa ottenere giustizia. Ora la giustizia si ricusa in più maniere. 1. Con un rifiutò di giustizia propriamente detto, o con un rifiuto di ascoltare le vostre doglianze o quelle de' sudditi vostri, di ammetterli a comprovare il loro diritto davanti ai tribunali ordinarii. 2. Con affettate dilazioni, delle quali addur non si possano buone ragioni: dilazioni equivalenti a un rifiuto, o ancora più rovinose. 3. Con un giudicio patentemente ingiusto e parziale. Ma bisogna che ben evidente e palpabile sia l'ingiustizia. In tutti i casi suscettibili di dubbio non dee un Sovrano ascoltar le lagnanze de' sudditi suoi contro un tribunale straniero, nè accignersi a sottrarli dall'effetto di una sentenza nelle forme pronunziata. Sarebbe questo il mezzo di eccitare continui tumulti. Il Diritto delle Genti prescrive alle nazioni questi riguardi reciproci per la giurisdizione di ciascheduna, per la stessa ragione che la legge civile ordina nello Stato di tener per giusta ogni sentenza definitiva nelle forme proferita. L'obbligazione non è sì espressa, nè sì estesa da nazione a nazione; ma non può negarsi che non sia convenientissimo al loro

ri-

riposo e conformissimo ai loro doveri verso l'umana società l'obbligare i loro sudditi in tutti i casi dubbiosi, eccettuata una lesione manifesta, a sottomettersi alle sentenze de' tribunali stranieri, nanti ai quali pende la loro causa. (Vedi sopra §. 84.)

§. 351. *Sudditi arrestati in forza delle rappresaglie.*

In quella guisa che si possono prendere le cose, che appartengono ad una nazione, per obbligarla ad amministrar giustizia, si possono egualmente, per le ragioni medesime, arrestare alcuni de' suoi cittadini e non rimetterli in libertà se non quando siasi ricevuta una intera soddisfazione; lo che da' Greci chiamavasi *androlessia* (*a*) *presa d'uomo*. Ad Atene la legge permetteva ai parenti di un ucciso in estera contrada il catturare infino a tre persone di quel paese e tenerle prigioniere, finchè non fosse stato punito o consegnato l' omicida (*b*). Ma ne' costumi dell' Europa medesima questo mezzo non è quasi mai posto in opera se non per farsi ragione di una ingiuria della stessa natura; cioè per obbligare un Sovrano a rilasciare alcuno da lui ingiustamente detenuto.

Del rimanente i sudditi così arrestati non essendo detenuti se non come una cauzione, un pegno per obbligare una nazione a far giustizia, se il loro Sovrano si ostina a ricusarla, non si può levar ad essi la vita, nè loro infligere alcuna pena corporale per un rifiuto, di cui non sono eglino colpevoli.

I loro beni, la loro libertà possono servir d'ipoteca per li debiti dello Stato, ma non la vita, di cui l' uomo non è padrone di disporre. Non ha un Sovrano il diritto di toglier la vita ai sudditi di chi gli fa ingiu-

(a) Ἀνδροληψία. (b) Demosth. *Orat.* adv. *Aristocrat.*

giuria se non quando sono in guerra ; e noi vedremo altrove donde a lui derivi un tal diritto.

§. 352. *Diritto contro quelli, che si oppongono alle rappresaglie.*

Ma un Sovrano ha diritto di usar la forza contro quelli, che resistono alla esecuzione del suo *diritto* e di usarne quanto è necessario a superare la ingiusta loro renitenza. E' dunque permesso il respigner quelli, che si cimentano di opporsi a giuste rappresaglie; e se per ciò fa d'uopo giugnere sino a levar loro la vita, non si può accusare di tal infortunio che la ingiusta loro ed incauta resistenza. Grozio vuole che in simil caso debbasi piuttosto astenersi dall'usare rappresaglie (*a*). Tra privati e per cose, che non sono di una estrema importanza, è degno certamente non solo di un Cristiano, ma in generale d'ogni onest'uomo l'abbandonar piuttosto il suo diritto che uccidere chi gli oppone una ingiusta resistenza. Ma così non avviene tra i Sovrani. Sarebbe di una troppo grande conseguenza il lasciarsi imperiosamente minacciare. Il vero e giusto interesse dello Stato stà in quella regola solenne: La moderazione è sempre lodevole in se stessa, ma i Conduttori delle nazioni debbono usarne in quanto può essa accoppiarsi colla felicità e colla salvezza dei loro popoli.

§. 353. *Le giuste rappresaglie non danno un giusto motivo di guerra.*

Dopo aver dimostrato ch'è lecito di procedere alle rappresaglie, quando non si possa ottenere altramente giustizia, è facile il conchiuderne che non ha un Sovra-
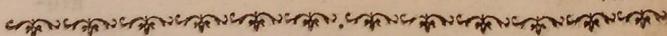
(a) *Diritto della Guerra e della Pace*, lib. III. cap. 2. §. 6.

vrano il diritto di opporre la forza o di far la guerra a chi ordinando ed eseguendo rappresaglie in simil caso non fa che usare del proprio diritto.

§. 354. *Come si debba restrignersi alle rappresaglie, o dar finalmente mano alla guerra.*

E siccome la legge dell'umanità non prescrive meno alle nazioni che ai privati l'anteporre i mezzi più miti, quando essi bastano per ottenere giustizia, ogni qual volta un Sovrano può, per la via delle rappresaglie, procurarsi un giusto risarcimento o una conveniente soddisfazione, deve attenersi a un tal mezzo, meno violento o meno funesto della guerra. A tal proposito non posso dispensarmi dal notare un errore sì generale, che non vuol essere assolutamente trascurato. Se accade che un Principe, avendo motivo di dolersi di qualche ingiustizia o di qualche principio di ostilità, e non trovando appo il suo avversario disposizioni a dargli soddisfazione, si determini ad usare le rappresaglie per tentar di costrignerlo ad ascoltar la giustizia, prima di venire ad un'aperta rottura; s'egli sequestra i suoi effetti, le sue navi, senza dichiarazione di guerra e le ritiene siccome pegni, vedrete certuni a gridare al ladroneccio. Se quel Principe avesse dichiarato la guerra in sul fatto, non articolerebbero parola, loderebbero forse la sua condotta. Strana dimenticanza della ragione e de' veri principii! Non direbbesi per avventura che le nazioni seguir debbano le leggi della Cavalleria, sfidarsi nello steccato e terminar le loro contese a guisa di due bravi in un duello? I Sovrani debbono pensare a mantenere i diritti dello Stato loro, a farsi rendere giustizia, usando mezzi legittimi e anteponendo sempre il più mite: ripetiamolo ancora una volta, è ben evidente che le rappresaglie, delle quali parliamo, sono un mezzo infini-

finitamente più mite o meno funesto della guerra. Ma siccome esse vi conducono di frequente tra Potenze, le cui forze sono appresso a poco eguali, non si dee risolverla che agli estremi. Il Principe, che tenta allora questa via, invece di romperla interamente, è lodevole, non v'ha dubbio, per la sua moderazione e per la sua prudenza.

Coloro che corrono a dar di piglio alle armi senza necessità, sono flagelli dell'uman genere, barbari, nemici della società e ribelli alle leggi della natura o piuttosto del Padre comune degli uomini.

Hannoci nondimeno casi, in cui sarebbero condannabili le rappresaglie, allora pure che nol sarebbe una dichiarazione di guerra: e sono precisamente quelli, ne' quali possono le nazioni con giustizia impugnar le armi. Quando si tratta nella controversia non di una via di fatto, di un torto ricevuto, ma di un diritto dibattuto; dopo che sonosi indarno tentate le vie di conciliazione o i mezzi pacifici di ottener giustizia, dee seguire la dichiarazione di guerra, invece di pretese rappresaglie, le quali, in simil caso, non sarebbero che veri atti di ostilità senza dichiarazione di guerra, e si troverebbero contrarie alla fede pubblica, come pure ai doveri scambievoli delle nazioni, lo che più evidentemente apparirà, quando avremo esposto le ragioni, che stabiliscono l'obbligazione d'intimare la guerra prima d'incominciarne gli atti (a).

Che se, in forza di particolari congiunture e per la ostinazione di un ingiusto avversario, nè le rappresaglie, nè alcuno de' mezzi, di cui abbiamo trattato, non bastano per nostra difesa e per la protezione dei nostri diritti, rimane l'infelice e tristo partito della guerra, che formerà la materia del Libro seguente.

A R-

(a) Vedi lib. III. cap. 4.

ARTICOLO TRATTO DALL'ENCICLOPEDIA.

(Questo Articolo, di cui è Autore il Sig. d'Argis, e che avevamo promesso d'inserire alla fine dell' Opera, quì si anticipa per non accrescere sempre più la sproporzione del Tomo III. ed ultimo, che già supera di molto la mole dei due precedenti).

DIRITTO DELLE GENTI, è una giurisprudenza, che la ragione naturale ha stabilita sù certe materie fra tutti gli uomini, e che osservata è appo tutte le nazioni.

Chiamasi ancora talvolta *Diritto pubblico delle Genti* ovvero *Diritto pubblico* semplicemente; ma benchè distinguansi due sorti di *pubblico Diritto*, l'una generale, che è comune a tutte le nazioni, l'altra particolare, che è propria di uno Stato soltanto, il termine di *Diritto delle Genti* è più antico e più usitato, per esprimere il *Diritto* comune a tutte le nazioni.

Le leggi Romane distinguono il *Diritto Naturale* dal *Diritto delle Genti*; e in effetto il primo considerato nel senso più ampio, che da questo termine si offra, è un certo sentimento, che la natura ispira, non meno che agli uomini, a tutti gli animali.

Ma qualor si consideri il *Diritto Naturale*, peculiare all'uomo, e che è fondato sopra i soli lumi della ragione, di cui non sono capaci le bestie, bisogna convenire che in tal aspetto il *Diritto Naturale* è la cosa stessa che il *Diritto delle Genti*, essendo l'uno e l'altro fondato sopra i lumi naturali della ragione: però vedesi che la maggior parte degli Autori, che scrissero su tale materia, confusero questi due oggetti; e fra gli altri il Barone di Puffendorfio, che intitolò l'opera sua: *Il Diritto della Natura e delle Genti, ovvero*

Sistema generale della morale, della giurisprudenza e della politica.

Distinguevansi pure appo i Romani due specie di *Diritto delle Genti*; cioè l'uno primitivo chiamato *primarium*, l'altro *secundarium*.

Il *Diritto delle Genti* denominato *primarium*, vale a dire *primitivo o più antico*, è propriamente il solo, che la ragione naturale abbia agli uomini suggerito: siccome il culto, che si presta a Dio, il rispetto e la sommissione, che i figli hanno verso i genitori, l'amore che i cittadini hanno per la loro patria, la buona fede, che esser dee l'anima delle convenzioni, e molte altre cose somiglianti.

Il *Diritto delle Genti* denominato *secundarium*, sono certi usi introdotti fra gli uomini in progresso di tempo, secondo che se n'è sentita la necessità.

Gli effetti del *Diritto delle Genti* rapporto alle persone, sono la distinzione delle Città, e degli Stati, il diritto della guerra e della pace, la schiavitù personale e più altre cose di tal natura. I suoi effetti rapporto ai beni, sono la distinzione de' patrimonii, le relazioni che hanno gli uomini fra loro pel commercio e per gli altri bisogni della vita; e la maggior parte de' contratti, i quali traggono l'origine loro dal *Diritto delle Genti*, e chiamati sono *contratti del Diritto delle Genti*, perchè usitati egualmente appo tutte le nazioni; quai sono i contratti di vendita, di permuta, di affitto, di prestito ec.

Scorgesi da quanto s'è detto, che il *Diritto delle Genti* non si applica soltanto a quello che fa parte del Diritto pubblico generale, e che ha rapporto ai vincoli, che le diverse nazioni hanno le une colle altre, ma inoltre a certi usi del Diritto privato, i quali sono anch'essi riguardati siccome spettanti al *Diritto delle Genti*, perchè sono comuni a tutte le nazioni;

non

non meno che i varii contratti, di cui si è fatta menzione; ma quando si parla semplicemente del *Diritto delle Genti*, s'intende per lo più il *Diritto pubblico delle Genti*.

Il *Diritto primitivo delle Genti* è antico al par degli uomini; ed ha tanto rapporto col *Diritto Naturale* loro proprio, ch'è per essenza invariabile quanto quello. Possono cambiare le cerimonie della Religione, ma il culto a Dio dovuto non ha da soffrire verun cambiamento: lo stesso dicasi dei doveri de'figli verso i genitori, o de'cittadini verso la patria, e della buona fede richiesta fra i contraenti; se i suoi doveri non sono sempre pienamente soddisfatti, almeno debbon esserlo, e sono invariabili di loro natura.

Per quello che si attiene al secondo *Diritto delle Genti* chiamato dai Romani *secundarium*, questo non si è formato, come si è detto, che in progresso di tempo, e a misura che se n'è sentita la necessità! laonde i reciproci doveri de'cittadini incominciarono quando gli uomini fabbricarono città per vivere in società; i doveri de'sudditi verso lo Stato incominciarono allorchè gli uomini di ciascun paese, che non componevano fra loro che una stessa famiglia soggetta al solo governo paterno, stabilirono sopra di loro una pubblica podestà, ch'eglino deferirono a uno o a molti di loro.

L'ambizione, l'interesse ed altri motivi di discordie tra le Potenze vicine, hanno dato luogo alle guerre e alle personali schiavitù: tali sono le funeste sorgenti di una parte di questo secondo *Diritto delle Genti*.

Le varie nazioni, sebbene la maggior parte divise d'interesse, sono fra esse tacitamente convenute di osservare sì in pace, che in guerra, certe regole di convenienza, d'umanità e di giustizia, siccome di non

commettere attentato alla persona degli ambasciatori o d'altre persone spedite per far proposizioni di pace o di tregua, di non avvelenar le fontane, di rispettar i templi, di perdonarla alle donne, a' vecchi e a' fanciulli: cotali usi e più altri somiglianti, che per la successione de' tempi acquistarono vigor di legge, formarono quello che chiamasi *Diritto delle Genti*, ovvero Diritto comune ai diversi popoli.

Le nazioni ridotte a bene ordinata società hanno tuttavia più o meno *diritti* comuni con certi popoli che con altri, secondo che que' popoli sono eglino stessi più o meno inciviliti, e ch' eglino conoscono le leggi dell' umanità, della giustizia e dell' onore.

Per cagion d'esempio co' selvaggi antropofagi, che sono in una profonda ignoranza e senza forma di governo, v' ha poca comunicazione, e quasi niuna sicurezza dal canto loro. E' lecito agli altri uomini il difendersene, anche colla forza, siccome dalle bestie feroci; non deesi nondimeno loro nuocere giammai senza necessità: si può abitare nel paese loro per coltivarne il terreno, e se vogliono trafficare con esso noi, istruirli della verace religione, e comunicar loro gli agi della vita.

Appo i Barbari, che vivono in forma di Stato, si può trafficare e far ogni altra cosa, ch' eglino permettono, siccome farebbesi con popoli più inciviliti.

Agl' infedeli si può far tutto quello, che non tende ad autenticare la loro religione, nè a negare o mascherare la nostra.

Le diverse nazioni Maomettane, sebbene attaccate per la maggior parte a varie sette e suddite di Potenze diverse, hanno fra esse diversi *diritti* comuni, che formano il loro *Diritto delle Genti*, essendo l' Alcorano, anche pel temporale, il fondamento di tutte le loro leggi.

I Cri-

I Cristiani, allorchè sono in guerra gli uni contro gli altri, fanno prigionieri, siccome le altre nazioni, ma non li trattano da schiavi: è ancora una legge fra essi il porgersi uno scambievole soccorso contro gl'infedeli.

Il *Diritto delle Genti*, che si osserva presentemente in Europa, si è formato di molti usi venuti in parte dai Romani, in parte dalle leggi Germaniche, e non è giunto che a grado a grado al punto di perfezione, in cui oggi si ritrova.

I Germani, donde sono usciti i Franchi, non conoscevano ancora quasi alcun *Diritto delle Genti* al tempo di Tacito, poichè quest' Autore, parlando de' costumi di que' popoli, dice che tutta la loro politica rispetto agli stranieri consisteva nel rapire apertamente ai loro vicini il frutto della loro fatica, avendo per massima ch'era una viltà il non acquistare che a forza di travagli e sudori ciò che potevasi avere in un momento col proprio sangue.

Le leggi e i costumi della Francia si dilatarono dopo Carlo Magno in tutta l'Italia, la Spagna, la Sicilia, l'Ungheria, l'Allemagna, la Polonia, la Svezia, la Danimarca, l'Inghilterra, e generalmente in tutta l'Europa, tranne ciò che dipendeva dall'Impero di Costantinopoli. In tutti que' paesi il nome d'*Imperatore Romano* è sempre stato rispettato; e chi ne ha il titolo occupa il primo posto tra i Sovrani. Si osserva pure che in que' varii Stati dell'Europa si usano appresso a poco gli stessi titoli di dignità; che in ciascuno Stato v'ha un Re od altro Sovrano; che i principali Signori portano per ogni dove lo stesso titolo di Principi, Duchi, Conti ec. che gli officiali ancora hanno gli stessi titoli di Contestabili, Cancellieri, Marescialli, Siniscalchi, Ammiragli ec. che hannovi da per tutto assemblee pubbliche appresso a poco somi-

mi-

miglianti sotto il nome di *Parlamenti*, *Stati*, *Diete*, *Consigli*, *Camere* ec. che vi si osserva dovunque la distinzione de' varii Ordini, quai sono il Clero, la nobiltà e il terzo Stato; quella della toga, della spada, quella de' nobili, de' plebei: finalmente che tutta la forma del Governo vi è architettata sullo stesso modello; ciò che proviene dall'essere que' popoli stati tutti sudditi di Carlo Magno, ovvero suoi vicini, che recavansi a gloria d'imitarlo.

Quindi parimente molti di quelli, che hanno trattato del *Diritto pubblico* ovvero *Diritto delle Genti* dell' Europa, dicono che la vera origine di quel *Diritto* non risale che ai tempi di Carlo Magno, posciachè in effetto le diverse nazioni dell' Europa erano sino allora poco incivilite, ed osservavano poche regole fra esse. A questa epoca memorabile del Regno di Carlo Magno incominciò il corpo universale diplomatico del *Diritto delle Genti*, pubblicato da Giovanni Dumont, e che contiene in diciassette tomi *in foglio* tutti i Trattati di alleanza, di pace, di navigazione e di commercio, ed altri Atti relativi al *Diritto delle Genti* dopo Carlo Magno.

Altri pretendono, che non debbasi ripigliar lo studio del *Diritto delle Genti* che al tempo dell' Imperatore Massimiliano I. di Lodovico XI. e di Ferdinando il Cattolico, entrambo Re, l'uno di Francia, l' altro di Spagna; che tutto ciò che incontrasi prima di quell' epoca, serva meno per la istruzione che per la curiosità, e che solamente dopo i suddetti Principi scorgasi una politica ben formata e bene stabilita. *Vedi l' Europa rappacificata dall' equità della Regina d' Ungheria* p. 5.

Ciò che dice quell' Autore sarebbe vero, se pel termine di *Politica* non s' intendesse altra cosa che la scienza di vivere coi popoli vicini, se le regole che osser-

var

var ſi debbono con eſſi; ma ſecondo l'idea, che ſi annette comunemente al termine di *Politica*, è queſta una certa prudenza atta al Governo sì per l'interno che per gli affari eſterni: è l'arte di conoſcere i veri intereſſi dello Stato e quelli delle Potenze vicine; di occultare i ſuoi diſegni; di prevenire e rompere quei de' nemici; ora in tal ſenſo la Politica è totalmente diverſa dal *Diritto pubblico delle Genti*, che non è altra coſa che certe regole oſſervate da tutte le nazioni fra eſſe, relativamente ai reciproci legami, che hanno inſieme.

Il Trattato di Grozio, *de jure belli & pacis*, che ſecondo queſto titolo ſembra non annunziar che le leggi della guerra, le quali ne coſtituiſcono in realtà il principal oggetto, non laſcia di racchiudere altresì i principii del *Diritto Naturale*, e quelli del *Diritto delle Genti*. Ivi egli tratta del *Diritto* in generale; dei *Diritti* comuni a tutti gli uomini; delle varie maniere di acquiſtare; del matrimonio; del poter dei padri ſui loro figli, di quello dei padroni ſui loro ſchiavi, e dei Sovrani ſui loro ſudditi; delle promeſſe, de' contratti, de' giuramenti, de' trattati pubblici, del *Diritto* degli Ambaſciatori, dei *diritti* di ſepoltura, delle pene e d'altre materie, che ſono del *Diritto delle Genti*. Le leggi pur anche della guerra e della pace ne ſanno parte; laonde egli eſamina coſa ſia la guerra, in qual caſo ſia giuſta; che ſia permeſſo di fare in tempo di guerra, e come ſerbar ſi debba la fede promeſſa ai nemici; in qual modo trattar ſi debbano i vinti.

Ma ſebbene queſt'opera contenga coſe eccellenti intorno al *Diritto delle Genti*, non ſi può riguardarla come un Trattato metodico del medeſimo *diritto* in generale; ed ecco la ragione certamente, che ha indotto Puſſendorfio a comporre il ſuo Trattato *de jure*

re

re naturæ & gentium, nel quale ha egli osservato più ordine per la distribuzione delle materie. Questo Trattato è stato tradotto in francese, siccome quello di Grozio, dal Barbeyrac, ed accompagnato da note utilissime: ne offriremo noi quì una breve analisi, non essendovi cosa più acconcia a porgere una giusta *idea* delle materie, che abbraccia il *Diritto delle Genti*.

L'Autore (Puffendorfio) nel libro primo si fa tosto a rintracciar l'origine del *Diritto Naturale e delle Genti* nella essenza degli enti morali, di cui esamina l'origine e le varie specie. Chiama egli *enti morali* certi modi, che gli enti intellettuali annettono alle cose naturali o ai fisici movimenti; colla idea di regolare e di restrignere la libertà delle azioni volontarie dell'uomo, e per mettere qualche ordine, qualche convenienza e qualche bellezza nella vita umana, egli esamina ciò che pensar debbasi della certezza delle scienze morali, in che guisa l'intelletto umano e la volontà sieno principii delle azioni morali: tratta poscia di queste in generale, e della parte che ha in esse l'agente, o ciò che le renda imputabili: della regola che dirige le azioni morali, e della legge in generale; delle qualità delle azioni morali, della quantità o della estimazione di queste azioni e della loro imputazione attuale.

Dopo questi preliminari su tutto ciò che ha rapporto alla morale, l'Autore nel libro secondo, tratta dello stato di natura e dei fondamenti generali della Legge Naturale stessa. Egli stabilisce che non è conveniente alla natura dell'uomo il vivere senza qualche legge; poi esamina singolarmente che cosa sia lo stato di natura, e la legge naturale in genere; quai sieno i doveri dell'uomo rispetto a se medesimo, tanto per ciò che spetta alla cura dell'anima, quanto per ciò che concerne la cura del corpo e della vita; sin

do-

dove si estendano la giusta difesa di se stesso e i diritti e i privilegi della necessità.

Sin quì non si tratta che del *Diritto Naturale*; ma nel libro terzo pare che l'Autore abbia in mira il *Diritto delle Genti*: in effetto egli tratta in generale dei doveri assoluti degli uomini gli uni verso gli altri, e delle promesse ovvero delle convenzioni in generale. I principii da lui stabiliti sono che non bisogna far male ad alcuno; che quando si è cagionato danno, si dee ripararlo; che tutti gli uomini debbono riguardarsi gli uni gli altri come naturalmente eguali, e a tal uopo egli spiega i doveri comuni dell' umanità; con che inviolabile fedeltà mantener si debba la parola e adempiere le varie specie di obbligazioni; quale sia la natura delle promesse e delle convenzioni in generale, cosa ne faccia la materia, e qual consenso siavi richiesto; le condizioni e le altre clausole, che si possono aggiugnere ai patti, e in che modo si possa contrattare per via di Procuratore.

Il quarto libro sembra riferirsi a due principali oggetti; l'uno è l'obbligazione che concerne l'uso della parola e l'uso del giuramento: e tratta egli in tale occasione della natura della menzogna. L'altro oggetto è il *diritto* di proprietà e le varie maniere di acquistare; e spiega egli a tal uopo i *diritti* degli uomini sopra le cose, l'origine della proprietà de' beni, le cose che entrar possono in proprietà, l'acquisto che si fa per *diritto* di primo occupante, quelle degli accessorii; il diritto che si può avere sulla roba altrui, le diverse maniere di alienare, le disposizioni testamentarie, le successioni *ab intestato*, le regole della prescrizione, per ultimo i doveri che risultano dalla proprietà de' beni considerata in se stessa, e soprattutto a che sia tenuto un possessore di buona fede.

Puffendorfio tratta poscia nel quinto libro del prez-

zo delle cose; dei contratti in genere, dell'eguaglianza, che dev'esservi in quelli ch'ei chiama *interessati da una parte e dall'altra*, cioè che sono sinallagmatici; de'contratti che contengono qualche liberalità; della permuta e della vendita, che sono le due prime specie di contratti sinallagmatici, dell'affitto, del prestito a consunzione, che è quello che si nomina in diritto *mutuum*, e degl'interessi della società, dei contratti aleatorii, delle convenzioni accessorie; come sciolgansi gl'impegni, in cui s'entrò personalmente; in che modo si debbano interpretare le convenzioni e le leggi, e in che guisa si definiscano le controversie sopravvenute tra quelli, che vivono nello stato di libertà naturale.

Il sesto libro concerne il matrimonio, la patria podestà, e l'autorità de'padroni su i loro servi o su i loro schiavi.

Il settimo tratta de'motivi, che indussero gli uomini a formare società civili, della interna costituzione degli Stati, della origine e de'fondamenti della Sovranità, delle sue parti, e della necessaria loro connessione, delle diverse forme di Governo, de'caratteri proprii e delle modificazioni della Sovranità, delle diverse maniere di acquistarla, per ultimo dei diritti e dei doveri del Sovrano.

Nell'ottavo ed ultimo libro l'Autore spiega il potere legislativo, che appartiene ai Sovrani; quello che hanno sulla vita e su i beni dei loro sudditi per la punizione dei delitti. Tratta egli parimente della stima in generale e del potere, che hanno i Sovrani di regolare il grado di stima e di considerazione, in cui esser dee ciascun Cittadino; in qual caso possano disporre del patrimonio dello Stato e dei beni de'particolari. Il *Diritto* della guerra, che pur è uno degli oggetti di questo libro, forma solo la materia del

Trat-

Trattato di Grozio. Le convenzioni, che si fanno coi nemici in tempo di guerra, quelle che tendono a ristabilir la pace, sono anch'esse spiegate da Puffendorfio, che termina questo libro con ciò che concerne le alleanze e le pubbliche convenzioni fatte senza ordine del Sovrano, i contratti e le altre convenzioni o promesse dei Re; come si cessi d'esser Cittadino o suddito di uno Stato, e tratta per fine de' cambiamenti e della distruzione degli Stati.

Tal è il sistema di Puffendorfio e l'ordine che ha egli seguito nel suo Trattato; opera piena di erudizione e fuor d'ogni dubbio assai utile, ma nella quale trovansi molte cose, che non convengono a' nostri costumi, siccome ciò che dic'egli del diritto del primo occupante relativamente alla caccia, e intorno al matrimonio, singolarmente quanto al divorzio, rispetto a cui sembra molto rilassata la sua dottrina.

Il Signor Burlamachi, ne' suoi Principii del *Diritto Naturale*, accenna anch'egli qualche cosa del *Diritto delle Genti*, e singolarmente nel *Capitolo VI. della Parte Seconda*, dov'esamina come si formino le società civili, e fa vedere che lo stato civile non distrugge lo stato naturale; che non fa che perfezionarlo. Spiega egli cosa sia il *Diritto delle Genti*, la certezza di un tal *Diritto*. Egli distingue due specie di *Diritto delle Genti*, l'una di necessità ed obbligatoria per se stesso, l'altra arbitraria e convenzionale; e discute altresì il sentimento di Grozio rapporto al *Diritto delle Genti* ec. V. la grand'opera di Leibnizio intitolata: *Codex Juris Gentium Diplomaticus*.

Fine del Tomo secondo.

TAVOLA DE' CAPITOLI E DE' PARAGRAFI,

Ovvero Analisi del Tomo II.

LIBRO II.

DELLA NAZIONE CONSIDERATA NELLE SUE RELAZIONI COLLE ALTRE.

CAPITOLO I.

Dei doveri comuni di una Nazione verso le altre, o degli officii dell'umanità tra le Nazioni.

§. 11.

CAPITOLO II.

Del mutuo Commercio delle Nazioni.

CAPITOLO III.

Della dignità e della eguaglianza delle Nazioni, de' titoli, e delle altre insegne d'onore.

CAPITOLO IV.

Del Diritto di sicurezza, e degli effetti della independenza delle Nazioni.

§. 53.

CAPITOLO V.

Della osservanza della giustizia tra le Nazioni.

CAPITOLO VI.

Della parte che la Nazione può avere nelle azioni de' suoi Cittadini.

CAPITOLO VII.

Degli effetti del Dominio tra le Nazioni.

§. 89.

CAPITOLO VIII.

Regole rispetto agli stranieri.

CAPITOLO IX.

Dei diritti, che restano a tutte le Nazioni dopo la introduzione del dominio e della proprietà.

CAPITOLO X.

Come una Nazione usar debba del suo Diritto di dominio, per adempiere a' suoi doveri verso le altre rispetto all'utilità innocente.

CAPITOLO XI.

Dell'usucapione e della prescrizione fra le Nazioni.

CAPITOLO XII.

Dei Trattati di alleanza e d'altri Trattati pubblici.

§. 198.

CAPITOLO XIII.

Della dissoluzione e del rinnovamento dei Trattati.

CAPITOLO XIV.

Delle altre Convenzioni pubbliche, di quelle che sono fatte dalle podestà inferiori, in particolare dell'accordo chiamato in latino *Sponsio*, e delle convenzioni del Sovrano coi privati.

CAPITOLO XV.

Della fede dei Trattati.

CAPITOLO XVI.

Delle sicurezze date per l' osservanza dei Trattati.

CAPITOLO XVII.

Della interpretazione dei Trattati.

§. 307.

CAPITOLO XVIII.

Della maniera di terminare le controversie tra le Nazioni.

Fine della Tavola del Secondo Tomo.

DI VATTEL

IL DIRITTO DELLE GENTI

II

lo che diciamo quì è vero d'ogni Sovrano, a cui la Legge non conceda espressamente la libera ed assoluta disposizione dei beni dello Stato, non mai presumendosi un potere sì pericoloso.

Le immunità, i privilegi accordati per pura liberalità del Sovrano, sono specie di donazioni, e possono essere rivocate nella stessa guisa, soprattutto se ridondano in pregiudicio dello Stato. Ma non può un Sovrano rivocarli di propria autorità, s'egli non è Sovrano assoluto: e in tal caso pure usar non dee del suo potere che sobriamente e con pari prudenza ed equità. Le immunità accordate per motivo o in vista di qualche contraccambio, tengono della natura del contratto oneroso, e non possono essere rivocate che in caso d'abuso, o quando esse divengono contrarie alla salute dello Stato. E qualora sopprimansi per questa ultima ragione, si debbono risarcir quelli, che ne godevano.

CAPITOLO XV.

Della fede dei Trattati.

§. 218. *Di ciò che è sacro tra le Nazioni.*

AVvegnachè noi abbiamo sufficientemente stabilito, §. 163. e 164. la necessità e l'obbligazione indispensabile di mantener la parola e di osservare i Trattati, la materia è sì importante, che non possiamo dispensarci dal considerarla quì in un aspetto più generale, siccome quella che interessa non solo le parti contraenti, ma ancora tutte le Nazioni, la Società universale del genere umano.

Tut-

Tutto ciò che la salute pubblica rende inviolabile, è *sacro* nella Società. Quindi la persona del Sovrano è sacra, perchè la salute dello Stato esige che sia in una perfetta sicurezza, inaccessibile alla violenza: quindi il popolo di Roma aveva dichiarata sacra la persona de' suoi tribuni, riguardando siccome essenziale alla propria salute il mettere i suoi difensori in salvo da ogni violenza e il risparmiar ad essi per sino il timore. Ogni cosa adunque, che per la comune salvezza de' popoli, per la tranquillità e la salute dell' uman genere, esser dee inviolabile, è sacra tra le Nazioni.

§. 219. *I Trattati sono sacri tra le Nazioni.*

Chi dubiterà che i Trattati non sieno nel numero delle cose sacre tra le Nazioni? Essi decidono delle materie più importanti; regolano le pretensioni dei Sovrani; debbono far riconoscere i diritti delle Nazioni ed assicurare i loro più preziosi interessi. Tra Corpi politici, tra Sovrani, che non riconoscono alcun superiore sulla terra, i Trattati sono l'unico mezzo di accomodar le pretensioni diverse, di mettersi in regola, di sapere su che si possa contare e a che si debba attenersi. Ma non sono i Trattati che vane parole, se le Nazioni non li considerano siccome impegni rispettabili, siccome regole inviolabili per li suoi Sovrani e sacre in tutta la terra.

§. 220. *La fede dei Trattati è sacra.*

La *fede dei Trattati*, quella volontà ferma e sincera, quella invariabile costanza nell'adempiere i suoi impegni, della quale si fa la dichiarazione in un Trattato, è dunque *santa* e *sacra* fra le Nazioni, di cui